RISTAURAZIONE

DELLA

SCIENZA POLITICA

OVVERO

TEORIA DELLO STATO NATURALE SOCIALE

OPPOSTA ALLA SUPPOSIZIONE DI UNO STATO CIVILE FATTIZIO

DI CARLO LUDOVICO

DE HALLER

ANTICO MEMBRO DEL CONSIGLIO SOVRANO E CONSIGLIO SECRETO DI BERNA, FONDATORE ONORARIO DELLA SOCIETA' REALE DELLE BUONE LETTERE, ecc.

Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit.
Giovenale Sat. XIV, v. 232.

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

SULL' ORIGINALE FRANCESE.

VOLUME III.

FULIGNO
PER IL TOMASSINI
1827.

DISCORSO PRELIMINARE.

Giusta le nostre promesse presentiamo al pubblico il secondo (1) Volume di un'Opera, che a buon diritto crediamo poter chiamare una Ristaurazione della Scienza politica. Questo Volume sviluppa i principj generali che sono stati esposti nel precedente; tratta esso della prima classe delle monarchie, vale a dire, degli stati patrimoniali, o delle signorie fondate sopra territoriali possessioni; a dir breve, racchiude in se il vero diritto pubblico, considerato come la scienza dell'origine, dell'esercizio, e dei limiti del potere sovrano; scienza che sarebbe sempre incompleta se in essa non si parlasse eziandio della trasmissione, dell'accrescimento, e della decadenza di questo potere, poichè queste specie di vicende modificano ugualmente i diritti, ed i reciproci doveri. Tutta questa dottrina sarà, d'altronde, posta in una costante opposizione coi principj

(1) Nella nostra collezione forma questo il terzo.

rivoluzionarj, e noi la tratteremo non solo secondo le leggi della stretta giustizia, ma anche secondo quelle dell' equità che temperano il rigore del diritto, e le regole della prudenza, che lasciano la scelta tra diversi leciti mezzi. In sostanza i medesimi principj sono applicabili agl' imperi militari, ai governi spirituali, ed anche alle repubbliche, giacchè sì gli uni, che le altre sono sovranità territoriali, e non possono aver la lor consistenza se non per mezzo di quest' ultima qualità. Tuttavolta non debbonsi già esse confondere; e parlando delle sovranità militari, spirituali, e repubblicane convien di necessità aver riguardo alle modificazioni che risultano, non meno dal carattere essenziale di chi regna, che dalla natura, e dall' oggetto primitivo del legame sociale, il quale non cessa giammai di sussistere, malgrado l' accessione posteriore di una potenza territoriale.

La vastità, e la ricchezza del soggetto contenuto in questo secondo tomo si prova dal solo indice delle materie, sul quale ci si permetta di quì richiamar l' attenzione particolare dei nostri lettori, giacchè invece di limi-

tarsi a titoli vaghi, e generali, esso contiene l'analisi completa di tutta questa parte dell'opera, e riassume con una rigorosa precisione le principali proposizioni contenute in ciaschedun capitolo. Ci auguriamo che le persone istruite, e dotate di uno spirito veramente filosofico, riconosceranno, nello sviluppo di queste materie, la semplicità, e fecondità del principio che ripone il potere dei sovrani sopra i loro proprii diritti naturali, o acquistati che sieno. Scorgeranno essi con piacere che questo principio è sufficiente per risolvere tutte le questioni, e che non fa d'uopo alcuno il ricorrere alla chimera di una società civile arbitrariamente stabilita o d'un potere delegato dal popolo. Se, fra i nostri lettori, se ne trovassero alcuni, a' quali la natura non avesse concesso cotanta perspicacia per abbracciare, con un solo colpo d'occhio l'unità d'un piano così vasto, per capire l'idea semplice donde il tutto emana, ed alla quale tutto rapportasi; essi raccoglieranno per lo meno da questo libro un gran numero di solide cognizioni, di sane vedute, e di principj di diritto, e di giurisprudenza, la di cui applicazione potrà rendere pro-

prio agli affari politici anche il talento mediocre, il quale per essere il più comune, non è il meno utile, ed il meno necessario alla società. Noi mostriamo da prima nei Capitoli XXIII, e XXIV che tutti i principati nascono dallo stabilimento d'un'autorità, e dall'acquisto d'un'indipendenza personale; che le monarchie territoriali, militari, spirituali, o religiose sono le sole possibili, e che possono ravvisarsi in piccolo in tutti i particolari sociali legami. In quanto all'origine speciale degli Stati ereditarj, e patrimoniali, essa non può dedursi, che dal rapporto di famiglia, che è il loro primo germe, Capitolo XXV. Ma noi ci lusinghiamo d'aver sviluppata la necessità, la natura giusta, e piena d'amore, non meno che l'accrescimento successivo di questa relazione veramente celeste, con più aggiustatezza, e connessione, con più amore e sentimento maggiore di quello che non si faccia nei nostri compendj di diritto naturale, che non ne parlano che di una maniera incompleta, sterile e stiracchiata, e qualche volta ancora con una durezza ributtante. I moderni sofisti che mettono in dubbio le verità le più sem-

plici, ci hanno obbligato a provare eziandio l'origine naturale delle proprietà; e benchè su questa materia non siavi a dire cosa alcuna di nuovo, e che la nostra dottrina sia quella stessa dei giureconsulti, e de' filosofi i più celebri; può star forse, esser noi riusciti a comunicargli un certo interesse, ed un grado di chiarezza maggiore, sì per l'ordine, e connessione dell'idee, che per una grande varietà di esempj. Dopo aver fatto nascere dalla natura medesima delle cose l'esistenza del principe, o del signor territoriale indipendente, passiamo noi a trattare de' suoi poteri, ed in prima di quelli che sorgono dalla sua stessa libertà, e dopo di quelli che derivano dalla sua proprietà senza farne però l'enumerazione completa, giacchè questo sarebbe una cosa impossibile, attesochè questi poteri, o queste diverse derivazioni di una medesima libertà, sono di loro natura infinite, ed incalcolabili (Cap. XXVI.). Il primo diritto di un Principe, fondamento di tutti gli altri, è la *Sovranità* o sia la sua perfetta indipendenza (Cap. XXVII.), in virtù della quale egli non è sottoposto che alle leggi divine, le quali racchiudono

in se stesse l' obbligazione di mantener i patti, e le promesse. Possano tutti i popoli essere penetrati dalla verità, che queste leggi bastano a soddisfare tutti i bisogni, e gl' interessi degli uomini! Possano del pari i Sovrani riconoscere, e comprendere a vicenda che essi non portano il titolo di luogotenenti di Dio, se non perchè essi sono, non già soli è vero, in un grado assai ben più eminente degli altri uomini, rivestiti di potere dall' Autore della natura a solo fine d' osservare essi i primi le sue leggi di giustizia, e di misericordia, e di farle rispettare poscia dai loro sudditi. Allorchè noi saremo giunti alle emanazioni speciali di questa libertà, ed alle regole del suo esercizio, si vedrà con piacevol sorpresa che seguendo il principio del diritto personale dei sovrani tutto si decide in una maniera libera, e soddisfacente, e come, al contrario, questa chimera di un contratto sociale, e della delegazione dei poteri è ributtante, e contradditoria, poichè sempre, e da per ogni dove essa conduce o ad anarchici risultati, alla dissoluzione di tutti i legami sociali, o pure a conseguenze dure e crudeli, ad una servitù uni-

versale, e completa. Niente vi ha più facile, dopo ciò, quanto lo spiegare la difficile materia *della guerra, e della pace*, da che non si riguardano più le guerre come guerre del popolo; e che si separano con tutta la cura possibile due cose molto distinte, la prima cioè il diritto di far la guerra, l'altra il soccorso che dar si deve dai sudditi. In tal guisa noi vedremo cadere la conscrizione, questa schiavitù del decimo ottavo secolo, e saremo in contracambio meravigliati della dolcezza degli antichi rapporti, in virtù dei quali i principi, ed i popoli, separati sotto il punto di veduta della semplice giustizia, ma uniti dall'amore, e da tutte le specie di convenzioni, non ne erano già meno tenuti a darsi dei scambievoli soccorsi, e non formavano che un cuore, ed un'anima sola (Cap. XXVIII). Si resterà forse anche colpiti da questa altra proposizione dimostrata fino all'evidenza, che i trattati di pace, ed altre convenzioni, le alleanze, e le ambasciate non si riferiscono egualmente, o non debbono riferirsi che agli affari del principe, e che secondo la misura de' suoi mezzi, ogni particolare fa uso in piccolo del

medesimo diritto. Nel comporre il Capitolo XXX. ho io desiderato ardentemente che potesse servire a ricondurre, presso di noi *l'antica ospitalità verso i forestieri*, e ad illuminare questi ultimi sui loro doveri semplici, e naturali. La ricompensa per me più grata sarebbe quella di veder scomparire affatto, fosse anche ciò in un sol paese, le vessazioni di ogni genere esercitate contro dei forestieri; vessazioni che non debbono la loro origine, se non che ai falsi principii politici, ed alla diffidenza che naturalmente han dovuta far nascere. Oso lusingarmi che il XXXI. Capitolo che tratta *degl' impiegati, e dei servitori del Principe*, meriterà specialmente l' attenzione dei conoscitori, non tanto perchè con esso si sviluppa completamente questo genere di rapporto tanto dibattuto a' nostri tempi, quanto perchè con esso si dimostra rigorosamente che tutti gl' impiegati detti impropriamente pubblici, non sono stabiliti che per li personali affari dei principi. Noi ci siamo impegnati nel tempo stesso di tutti spiegarli con questa sola idea, di sceglierne, per così dire, il germe primitivo, e proseguirne

tutti gl' immensi rami, secondo che i veri o fattizii bisogni gli hanno naturalmente fatti schiudere. Posto anche che questa genealogia d' impieghi, che diconsi pubblici, non sia altro che il frutto della nostra fantasia, e che noi l' avessimo per così dire immaginata, non è perciò essa meno conforme alla natura ed all' esperienza; e se possonsi trovar degl' indizii a questo soggetto, invitiamo noi gli amatori della storia a fare le maggiori ricerche sulla nascita, e sulla progressiva moltiplicazione delle innumerevoli cariche, che esistono presentemente nei diversi regni, persuasi come noi siamo, che queste ricerche fornirebbero le pruove le più visibili, e le più istruttive sulla verità delle nostre proposizioni. Coloro che non possono ancora abituarsi alla bella idea dei rapporti sociali liberi, e naturali, nè al principio del diritto personale dei sovrani, crederanno facilmente che senza meno la *Legislazione* sarà per noi (Cap. XXXII.) uno scoglio inevitabile, e che dovrà riuscirci quasichè impossibile il trattar questa materia senza ricorrere all' ipotesi di una qualche società civile, o di un potere delegato dal popolo. Essi

però troverannosi ingannati nelle loro congetture, nè potranno anche in questo luogo rimproverarci la minima inconseguenza. Dapoichè il diritto della legislazione ha anche il suo fondamento ed i suoi limiti nel diritto personale del Legislatore, e dopo la lettura di questo capitolo non vi sarà più alcuno che sosterrà che i principi soli hanno il diritto di fare le leggi. Che se i principii da noi stabiliti su questa materia potranno liberarci a poco a poco da quel furore legislativo, da quella manìa di fabbricar codici, principalmente perciò che riguarda i rapporti privati, noi crederemo d'aver renduto un servizio importante ai nostri simili. Noi speriamo parimenti, che per mezzo del Capitolo XXXIII. sarà sciolta, e definitivamente giudicata la gran questione, sopra *i privilegii e le dispense*; che vedrassi scomparir per sempre quella dottrina assurda, e crudele, che vorrebbe bandir dalla terra ogni grazia, ogni misericordia, e che giunge fino a pretendere, che non si possa derogar giammai ad alcuna legge umana, anche quando fosse ciò permesso o comandato dalle leggi divine. Perchè mai mo-

strare questa superstizione per le leggi dell' uomo, se ciò non è perchè arrogar si vuole in contracambio il diritto di permettere la violazione dei precetti di Dio, e di dispensar dalla sola legge che non ammette dispensa? Una luce vivissima si spande sopra tutto ciò che ha rapporto colla giurisdizione, non appena si parte dal principio semplicissimo che altra cosa essa non è, se non una prestazione imparziale di soccorsi (Cap. XXXIV). In tal guisa presenterannosi sotto altro aspetto quelle giurisdizioni, o quei sussidii subalterni, che il furore del nostro secolo ha voluto abolire, osando ancora vantarsi di aver renduto con ciò un gran servizio all' umanità. Nel modo stesso facilmente si spiega *il diritto di punire*, che è ristretto presso i particolari solo, perchè nella maggior parte delle circostanze l' esercizio n' è per essi o troppo difficile, o quasichè impossibile. Niente poi v' ha più semplice quanto il poter dedurre i veri rapporti che esistono tra il principe ed i suoi ufficiali di giustizia subalterni; finalmente resteranno forse colpiti i nostri lettori da tutte le istruttive conseguenze che derivano dal principio

generale sulla natura della giurisdizione, che si troveranno mai sempre giuste, per quanto lungi si vogliano spingere, purchè però si ricordino del rispetto dovuto alla legge della carità, e della misericordia.

Dopo i diritti personali dei principi, seguono immediatamente i loro diritti acquistati, cioè a dire quelli che sono nati dalla loro stessa proprietà, e che producono a vicenda nuovi rapporti, e nuovi doveri. I Capitoli XXXV, e XXXVII concernenti i patrimonii, ed i diritti regali, le tasse, e gli emolumenti, del pari che i sussidii, e le imposizioni uniti a quello che sarà esposto nel 3. volume sull'economia dei principi, considerata come una regola di prudenza, racchiudono tutto ciò che costituisce la scienza finanziera, e quello che comunemente dicesi l'*economia politica*. Per altro noi trattiamo quì questi soggetti piuttosto sotto il punto di vista del diritto, ed a questo riguardo crediamo noi di aver almeno corretti grandi ed infiniti errori, e di aver così richiamati certi principii di giustizia, di carità, e di sana politica, che sembrano pressochè sconosciuti a' tempi nostri. I patrimo-

nii, ed i diritti regali sono messi nel loro vero punto di vista, cioè a dire mostrati come altrettanti capitali che l' utilità stessa dei popoli rende fertili. Piacesse pure al cielo che potessero queste regole naturali applicarsi alle poste, ai pedaggi, alle monete, alle miniere, ecc., regole che presentemente sembreranno affatto nuove, ma che in altri tempi erano già state generalmente riconosciute e praticate! Se ai principi crediamo noi competersi da una parte la libera disposizione di tutto ciò che loro appartiene, noi siam ben lontani dall' altra da credere competergli il diritto d' alienare i beni dei particolari sotto pretesto dei bisogni dello Stato. Del pari che seguendo la guida del buon senso, e dell' istoria noi sostenghiamo non essere già i regii patrimonii beni nazionali; ma esser essi le proprietà particolari de' sovrani; ugualmente che non consideriamo già noi i loro debiti come debiti della nazione, se pur la nazione stessa, o coloro che la rappresentano non se ne sieno volontariamente incaricati. Tutti i beni che esistono in un paese sono o di proprietà del sovrano, o dei particolari, o

delle corporazioni; e se i sofisti ne hanno inventata una terza, che secondo essi non appartiene nè all'uno, nè agli altri, ed alla quale danno essi il nome di proprietà pubblica, noi non la riconosciamo affatto, e la riguardiamo all' opposto come una funesta finzione inventata dal nostro secolo rivoluzionario, finzione che secondo il pensiero dei suoi autori tornar doveva a danno dei Principi, ma che per un giusto gastigo si rivolgerà molto più a danno e rovina ancora dei popoli. Il Capitolo XXXVI. servirà per far conoscere la vera natura delle *tasse*, e degli *emolumenti*, ed a dimostrare in qual modo la loro soppressione era del pari ingiusta, ed impolitica. Per ciò che concerne la materia tanto in questione a dì nostri, dei *sussidii* e delle *imposizioni*, noi lasciamo al lettore la cura di giudicare se le diverse questioni relative ad un oggetto sì importante sieno state mai sciolte più semplicemente, in un ordine più naturale, e più brevemente (Cap. XXXVII.). Il Capitolo XXXVIII. sopra *i doveri d' umanità dei principi*, o degli *stabilimenti pubblici di utilità* contiene in fondo tutta la morale dei principi;

ben inteso però che è bisognato restringerla alle beneficenze, o agli atti di carità i più distinti, ed elevati, e che possonsi chiamar veramente reali, attesochè esiggono, e suppongono una grande superiorità di mezzi. In poche parole questo capitolo abbraccia tutto ciò che i nostri moderni politici propongono in materia di cure, travagli pubblici e di soccorsi per la gloria, e prosperità delle nazioni; essendo stato peraltro nostra cura di purgar queste stesse dottrine dagli errori, o dagli eccessi di cui sono infette, e di sottometterle continuamente alle regole della giustizia, in modo che noi speriamo conciliar di nuovo ai sovrani, pel bene che essi fanno ai popoli, l'amore, e la riconoscenza degli uomini, e di distruggere sopratutto il funesto errore di coloro che vorrebbero incaricare i Principi di cose impossibili, ed impor loro come un dovere indispensabile quello di creare tutto ciò che l'immaginazione può concepire di stabilimenti, ed utili istituzioni; errore che è stato spinto fino a pretendere che lo stato solo vi fosse obbligato, e che i particolari, o le particolari società, che per altro ne han fondato la

maggior parte, ed i più utili, non avean alcun diritto di fare somiglievoli stabilimenti, e meno ancora di poterli amministrare secondo i loro proprii lumi. Senza dubbio alcuno, *i limiti naturali del potere sovrano* non sono stati proclamati ancora con maggior precisione, ed energia, nè renduti così sensibili per mezzo di differenti, ed innumerevoli esempii, come abbiam noi fatto nel Capitolo XXXIX. — Non temiam noi di spacciar dottrina con la medesima franchezza e nella capanna del povero, e nelle magioni dorate dei grandi, sicuri che sarà essa approvata e dagli uni, e dagli altri, poichè la verità divina soddisfa tutti i voti, concilia tutti gli interessi legittimi. — Accader potrebbe forse che anche gli stessi pubblicisti fossero per adottarla, essendo essa basata su di stabili principii, e sviluppata in un modo assai conseguente. Possano tutti i re, tutti i ministri, deputati agli Stati, ed altri avvocati del popolo, riflettere sulle verità contenute in questo capitolo, e persuadersi quanto tutte queste restrizioni positive del potere sovrano stabilite per mezzo di carte, e di capitolazioni, di costituzioni, e di organizzazioni scritte siano insuf-

ficienti, inutili, illusorie, e spesso anche funeste, mentre aumentano esse il male invece di diminuirlo, e provocano quello stesso dispotismo, che per mezzo di esse impedir si vorrebbe. In quanto a noi, rigettando tutti questi legami odiosi, e nocivi, e non limitando il potere sovrano che alla sola giustizia naturale, veniamo a mostrare, da un'altra parte, per quali mezzi legittimi possono i principi reggere a lor piacere anche le azioni libere dei loro sudditi, ed in che consista questa vera arte di regnare, che sembra essersi quasichè del tutto dimenticata a' giorni nostri. — Finalmente nell'originale tedesco questo volume conteneva cinque altri capitoli concernenti i doveri dei sudditi, le risorse che questi hanno per assicurare il godimento dei loro diritti, l'alienazione, e la trasmissione ereditaria, e finalmente l'aumento, e la decadenza degli Stati. Ma per non estenderci troppo, siamo stati obbligati ad inserire questi capitoli nel terzo Volume; il quale tratterà della più alta politica, cioè dire, esporrà l'arte di prolungare la durata degli Stati, e terminerà in questo modo tutto ciò che ha per oggetto i patrimonii dei principi.

RISTAURAZIONE

DELLA

SCIENZA POLITICA

OVVERO

TEORIA DELLO STATO SOCIALE NATURALE.

PARTE PRIMA

DEI PRINCIPATI OSSIA DELLE MONARCHIE.

CAPO XXIII.

ORIGINE DEI PRINCIPATI, O DELLE SIGNORIE INDIVIDUALI E INDIPENDENTI.

I. I principati nascono dalla natura delle cose, e sono per conseguenza i primi, i più numerosi, e tra gli stati i più durevoli.

II. Pruova di questa verità per mezzo della ragione, dell' esperienza universale, e delle autorità.

III. Origine generale di tutti i principati. Questi si formano di alto in basso per mezzo della fondazione di una signoria

o superiorità naturale, e per mezzo dell' acquisto dell' indipendenza.

IV. Tutte le monarchie sono state piccole ne' loro principii.

Poichè egli è d' uopo che si convenga, come l' abbiam di già nel primo (1) Volume dimostrato, che un sovrano altra cosa non è che un proprietario ricco, potente, nè sottoposto egli stesso ad alcuno, un signore in somma del tutto indipendente; il di cui principato è poggiato sopra un potere personale grande in modo ch' egli comandar possa agli altri uomini, e non sia egli stesso al servizio di alcuno; ne segue quindi necessariamente che i principati o le monarchie sono tra tutti gli Stati, i primi nell' ordine dei tempi, i più naturali, i più numerosi, ed i più stabili; giacchè nascono essi dalla forza stessa delle cose senza volontà positiva, e senza una fattizia convenzione degli uomini. In fatti un individuo esiste pel solo fatto della natura; ciascuna famiglia forma già una piccola monarchia, benchè racchiusa in una più grande: ciascun individuo è re, e monarca nell' estensione del suo dominio, e del suo potere: solamente ch' è un monarca debole, e limitato, sottoposto per certi riguardi ad uno più grande

(1) Secondo della nostra Edizione.

sia per effetto della sua natural posizione, sia in forza di convenzioni. E perchè possa divenire un principe, o un re in tutta la forza del termine, quest' uomo non deve, nell' origine, che mantenere sopra la parte del globo che occupa, o che coltiva, quella indipendenza che naturalmente è a lui in sorte toccata, o acquistarla in prosieguo con i proprii sforzi, o per mezzo di legittimi contratti (1). Così l' istoria di tutti i tempi, e di tutte le nazioni viene essa stessa in sostegno di questa verità, e noi mostreremo che la monarchia fu senza dubbio la prima, la più antica forma di governo; e benchè i pubblicisti rivoluzionarii, o coloro che partono dalla chimera del contratto sociale pretendano che gli uomini siano da principio vissuti nell' anarchia, quindi nella democrazia, ed in seguito nell' aristocrazia, per giungere finalmente al governo d' un solo, (2), questa asserzione è tanto falsa per quanto la contraria è evidente, ed incontrastabile. Di-

(1) Vedi il capo XIX. sull' acquisto dell' indipendenza.

(2) *Puffendorf* che non può già mettersi tra gli autori rivoluzionarii, in quanto almeno all' intenzione, era ciò non ostante pur di questa opinione: Montesquieu la segue ugualmente, e tra i moderni, Sonnenfels l' ha presso a poco annunciata negli stessi termini che abbiamo noi impiegati.

fatti la storia la più antica c' insegna che la terra fu sul principio ingombrata da una folla innumerevole di piccoli Re, o principi; che dall'urto delle forze reciproche, o dal cangiamento naturale delle fortune, ora diversi piccoli stati furono incorporati in uno più grande, ed ora grandi stati disciolti, e smembrati si videro in parecchi più piccoli; e che dovunque, le repubbliche, d' altronde poco numerose, non hanno avuto la loro origine se non molto più tardi, e precisamente le aristocrazie dopo l' espulsione de' Re, e le democrazie dopo l' espulsione, o l' estinzione successiva dei nobili (1). Tutti gli autori antichi, benchè interessati come repubblicani a dare il primato dell' antichità alle repubbliche, sono del medesimo avviso, Aristotele, disse, che da principio le città stesse erano governate dai re, come lo sono ancora le presenti nazioni (2). Ci-

(1) *Excusso jugo regio vel ejectis optimatibus*, come si esprime *Bohemero*, *Jus pub. univ.* „ Le greche repubbliche, Roma e Cartagine, le repubbliche italiane del medio evo, le città ed i comuni delle confederazioni svizzere e grigioni, gli stati uniti de' Paesi-Bassi, le colonie americane, ec., non hanno esse tutte principiato coll' aver i loro principi?

(2) *Initio a regibus gubernabantur civitates & nunc etiam gentes. Ex iis namque*

cerone (1), Sallustio (2), Pausania (3), Giustino (4), e Tacito (5) d'unanime consenso c'insegnano che tutti i popoli antichi avevano incominciato dall'ubbidire ai Re, e che nell'origine, Roma e le altre città della Grecia erano state sottomesse al dominio de'principi. Secondo la natura stessa delle cose non poteva esser ciò diversamente; dapoichè le corporazioni, o le associazioni repubblicane non formansi che in seguito di circostanze straordinarie o di speciali bisogni; e finchè questi bisogni non esistano, nulla v'ha che possa spingere l'uomo verso tai rapporti di communità. In fine siccome le monarchie sono le società più antiche, e più numerose, così ne nasce che esse siano del pari le più stabili; giacchè il loro fonda-

qui in regum imperio essent, conveniebant; omnis enim domus regio imperio administratur, Arist. 1., Polit.

(1) *Omnes antiquæ gentes regibus quondam paruerunt*, Cic. 6. de leg.

(2) *Regium in terris nomen primum fuit*, Sallust.

(3) *In regum & hos fuisse priscis temporibus imperio, satis omnibus constat. Tota enim Græcia olim regibus paruit, quam nondum respublicæ institutæ fuissent*, Pausan. de Beotio. L. IX.

(4) *Principio verum, gentium nationumque imperium penes reges erat*, Justin. L. 1.

(5) *Urbem Romam a principio reges habuere*, Tacit. Annal.

mento è nella natura, che conformandosi alle sue leggi invariabili, può ben alle volte far sparire qualcheduno di questi legami, ma producendone però sempre nuovi ed a quelli somiglianti. Da un' altra parte, le repubbliche non compariscono che molto più tardi, e ben più raramente nell' istoria; la lor durata è più breve, perchè esse son l' opera dell' uomo, e perchè finiscono sempre col tornare sotto il regime monarchico.

In quanto all' origine generale dei principati essa vien naturalissimamente spiegata dalla definizione che noi ne abbiamo data (1). I principi sono signori indipendenti, vale a dire uomini, che hanno un comando sopra gli altri, e che non ubbidiscono ad alcuno; e noi abbiamo già estesamente dimostrata, non meno l' origine naturale d' ogni autorità, che le diverse maniere onde s' acquista l' indipendenza, o sia il potere sovrano (2). In conseguenza tutte le monarchie, e tutti i principati, del pari che tutti i rapporti signoreschi formansi d' alto in basso; essi partono tutti da un sol uomo, il quale pel suo potere superiore, e per mezzo di favorevoli circostanze era di già indipendente; o tale erasi in seguito costituito. Dal suo canto il popolo subordinato si forma, e s' ingrandisce per

(1) Capitoli XVII. e XVIII.
(2) Capitoli XIII. e XIX.

la *successiva aggregazione* degl' individui, che si adunano intorno a questo uomo potente, che entrano al suo servizio, e che si costituiscono in qualch' altro modo sotto la sua dipendenza; non è il popolo prima del principe, ma bensì il principe è prima del popolo; egli è il primo, o il più antico, ed è perciò che chiamasi signore (*Senior*); egli unisce successivamente i suoi sudditi sotto varii rapporti, e con diversi particolari legami (1); donde risulta ancora che egli è costituito al di sopra di essi, e che questi non hanno il diritto di comandargli. Può, a dir vero, forse immaginarsi che l' indipendenza preceda l' autorità, come per esempio sarebbe il caso del primo occupante d' un territorio inculto, ed inabitato, il quale non ricevesse che in seguito i suoi servitori, ed i suoi sudditi. Ma ordinariamente l' autorità precede l' indipendenza, giacchè si è sempre padrone, o superiore particolare, prima di diventar sovrano. Ma nell' uno, e nel-

(1) Puffendorf sospettava già cotesta origine della monarchia; „ *Fieri etiam potest ut monarchia constituatur per unicum dumtaxat pactum, si nempe multi citra antegressam inter ipsos conventionem* (senza contratto sociale) *quisque pro se, simul aut diverso tempore, uni sese subjecerint, ad eum fere modum quo exercitus ex convenis & mercenariis constantes colliguntur* „ J. n. & g. L. VII., cap. 2. §. 9.

l' altro caso l' impero, o la signoria formasi d' alto in basso. In conseguenza chiunque trova nel suo potere il mezzo di nudrire, di proteggere, di dirigere gli altri uomini, d' impiegarli quindi nella sua dipendenza, o riceverli al suo servizio, fonda una specie di Signoria; e chiunque con questa signoria giunge fino alla completa personale indipendenza, sia coi suoi sforzi, sia per mezzo d' altri, sia anche per qualche favor della fortuna fonda un principato che egli trasmetterà ai suoi eredi, o ad altri successori col potere istesso, e colla medesima indipendenza, che gli hanno servito di base.

Ne segue da questa origine delle monarchie, o dei principati, che essi sono necessariamente piccoli all' epoca della loro nascita; giacchè le forze crescono per gradi, ed i primi principii d' un impero sono sempre deboli. Questa verità è anche confermata dalla storia, e dall' universale esperienza, e somministra d' altronde una nuova prova assai toccante che queste monarchie non hanno potuto esser formate dalla spontanea riunione di più capi di famiglia, ma che esse sono naturalmente sorte da una sola famiglia libera, o giunta in prosieguo alla libertà. Per altro niente impedisce che esse non possano in sussieguo ingrandirsi in diversi modi legittimi; ed è nel Capitolo XLIII. in cui ci occuperemo noi a svilup-

pare con molta estensione come i rapporti d' un sol uomo con altri molti, ben possano a poco a poco estendersi in un cerchio sempre più vasto. Del resto, basta gettare un colpo d' occhio sulla carta geografica dei grandi imperi che esistono al presente, o che già furono, per rimaner convinti, che il loro accrescimento ha dovuto aver luogo gradatamente, e che essi non possono essere stati formati da un contratto sociale. Non sarebbe egli ridicolo il pretendere che cento diversi popoli separati da immensi intervalli, differenti pel linguaggio, pei costumi, per esempio gli abitanti del Kamstchatka, ed i Tartari alle frontiere della Cina, siansi riuniti con i popoli di Livonia e della Curlandia, e questi dal canto loro cogli abitanti della Crimea, e della Georgia al di là del Caucaso monte, per convenire insieme di nominare per Capo comune uno Czar di nazione Tedesca; che gli Spagnuoli in Europa siano entrati in società civile, da una parte, cogli abitanti delle Filippine, e dall' altra coi Peruviani, ed i Messicani del nuovo mondo; che finalmente gl' Inglesi sulla riva del Tamigi, gl' Indiani sulle rive del Gange, gli abitanti del Canadà, ed i naturali di tante altre isole sparse nell' Oceano abbiano formato di comune accordo un *pubblico stabilimento*? L' assurdità di questa supposizione salterebbe a-

gli occhi quando anche l' istoria non c' insegnasse cosa alcuna sulla nascita, e sui progressi degli Stati. Che se pel contrario si adotti il principio semplice e naturale che un Principe altra cosa non è se non che un uomo che gode grandi possessioni, ed una perfetta indipendenza; ch' egli può possedere, o acquistare successivamente dei dominii lontani gli uni dagl' altri, contrattare anche, sia per effetto di queste proprietà, sia per convenzioni diverse de' rapporti con lontane regioni, e godere d' un' autorità più o meno estesa sopra uomini di differenti paesi, e di differenti lingue, allora facilmente si spiega e la natura del fatto, e la legittimità della sua origine. Del resto l' istoria intiera prova senza eccezione che il vasto territorio delle grandi monarchie, non si è formato se non in questo modo, e per conseguenza il principio che noi abbiamo stabilito non è già un' ipotesi, ma una verità universale, e necessaria.

CAPO XXIV.

DIVISIONE DELLE MONARCHIE.

I. La ragione di questa divisione deve esser tratta dai diversi generi di potere, o di superiorità.

A. *Monarchie ereditarie, e territoriali.* Rapporto d' un capo di famiglia, o di un signore territoriale coi suoi servitori, ed altre genti, che vi sono sotto la sua dipendenza (Stati patrimoniali).

B. *Monarchie militari*. Rapporto d' un capitano, o d' un capo di truppe coi suoi compagni d' arme, soldati, o fidi (Generalato).

C. *Monarchie spirituali*. Rapporto di un dottore, o capo setta coi suoi discepoli, e fedeli (Gerarchie. Teocrazie).

II. Rapporti sociali privati che corrispondono a questi tre generi di Monarchia.

III. Che queste tre specie di superiorità possano ritrovarsi riunite.

Per istabilire una divisione generale di principati, o di monarchie, non puossi partire, nè dalla loro estensione, nè dai diversi titoli accidentali che portano (1), nè anche dalla diversità dei rapporti interni, dei costumi, o delle convenzioni positive che limitano, o estendono più o meno l' esercizio del sovrano potere (2);

(1) Come per esempio, d' imperi, regni, ducati, contee, principati.

(2) Monarchia assoluta e limitata, di-

ma solamente dalla stessa autorità, o dal genere di potere che ha servito di origine, e di sorgente al dominio, o al rapporto signoresco; e questa divisione è non solo la più esatta, la più precisa, ma eziandio la più fertile in conseguenze.

Ora secondo la natura delle cose, confermate da tutta l'istoria, non sonovi che tre specie di superiorità, e di reciproche posizioni, per mezzo delle quali semplici individui possono provvedere ai bisogni altrui, acquistare in tal modo un impero sopra altri, divenire indipendenti, fondare così delle monarchie. Questi rapporti sono 1. il rapporto di un capo di famiglia, e d'un proprietario territoriale, coi suoi figli, servi, e con altre persone che sono sotto la sua dipendenza; 2. il rapporto di un capitano o di un capo di truppe co' suoi compagni d'armi, e partigiani; 3. il rapporto di un dottore o di un capo spirituale coi suoi discepoli e fedeli. Per mezzo di ricchezze e di territoriali possedimenti si procurano ad un gran numero di persone il nudrimento e l'abitazione, e si provvede in questa guisa al loro primiero bisogno, qual è quello della conservazione, e del piacere della vita. Per mezzo del coraggio e del sag-

spotica e legale, semplice, e mista, ecc. Altrettante simili espressioni vaghe e vuote di senso che si applicano più o meno alle une ugualmente che alle altre.

gio impiego delle forze fisiche, ad assicurar si viene il loro riposo, a guarentirli contro i pericoli che vengono lor minacciati da parte di esterni nemici, o da altri mali qualunque, e spesso queste forze sono un mezzo di più onde acquistare o proprietà, o cose alla vita necessarie. Finalmente per mezzo di una superiorità di sapienza ovvero colla spiritual potenza si preservano gli uomini da un numero immenso di errori e di traviamenti, dall' uso ingiusto o imprudente di lor propria libertà, abuso che sarebbe ad essi cagione di mali senza numero, e di naturali castighi, quali ciascuno desidera di evitare.

Or di cotesti tre generi di poteri i quali corrispondono ai tre grandi bisogni, della fisica esistenza, della sicurezza, e dell' istruzione; e per dir in breve, della superiorità in ricchezze territoriali, in valore ed in scienza, congiunti alla personale indipendenza di coloro i quali godono di siffatta superiorità, hanno origine le tre specie di monarchie, che si offrono a' nostri sguardi nell' intero universo, cioè a dire: 1. gli *Stati patrimoniali*, o i signori territoriali indipendenti (1); 2.

(1) *Principes*, *domini*, *patresfamilias*, che i Romani chiamavano qualche volta *reges*. Il greco vocabolo *despota* aveva in origine il medesimo senso. Vedi t. 2, alla fine del cap. XX.

gli *Stati militari*, o i capitani indipendenti (1), 3. gli *Stati spirituali* (gerarchie, teocrazie), ovvero i signori spirituali indipendenti (2). Era di già venuto ad Aristotele il sospetto della diversa origine delle monarchie, ma non l'ha espressa egli con molta precisione, nè sviluppata in tutte le sue conseguenze (3). Gli antichi filosofi dicevano ancora con ragione che le monarchie provenivano dai patriarchi, dai generali e dai dottori: il loro solo errore è stato di dare ora l'una ed ora l'altra di questa qualità per l'unica sorgente, e di obbliare questa caratteristica e distintivo marco che il patriarca, il generale o il dottore deve

(1) *Imperatores*, *duces*, generali o condottieri di una armata (Herrfuhrer) duchi. Anticamente s' impiegava in Allemagna, anche nello stile di cancelleria, il vocabolo Krieggherr, che letteralmente significa signore di guerra.

(2) *Pontifices*, Papi, sommi sacerdoti.

(3) Tutti coloro, dic' egli, i quali innalzati furono alla dignità reale, erano stati i benefattori delle nazioni che da loro si governavano. Cotesti beneficii consistevano negli uni in aver preservata la loro patria dalla schiavitù (dalla forzata soggezione), come per esempio Codro; o in averla liberata da un ingiusto giogo, come Ciro; negl' altri in aver i primi coltivata la terra, o acquistato nuove possessioni, come i re di Macedonia, di Lacedemonia e de' Molossi. *Pol. Lib.* V. *cap.* 10.

egli stesso essere indipendente, o di non dipendere da alcuno, per potersi chiamare sovrano e re. Finalmente non è concepibile come non abbiano riconosciuto i filosofi che non è già solo nell' antichità che le cose siano in tal guisa passate; ma che in tutti i tempi, ed anche a' giorni nostri, tutte le monarchie senz' alcuna eccezione hanno avuto da uno di questi tre rapporti l' origine.

Le stesse specie di superiorità si rilevano eziandio nelle private relazioni. Ritroveremo noi in piccolo i sovrani territoriali in tutti i capi di famiglia, nei proprietarii, ed in generale in tutti coloro i quali colle loro possessioni, capitali, o stabilimenti d' industria, procurano ad un gran numero di uomini il nudrimento ed il travaglio, e con questo mezzo li tengono sotto la loro dipendenza (1). Agli stati militari corrispondono tutti i comandanti subalterni nel cerchio di loro autorità, tutti i condottieri di colonie, capi di caravane, capitani di vascelli, capi d' insurrezione ec. (2). Finalmente

(1) Per esempio, i negozianti, fabbricanti, manifatturieri, ecc. sopra quante persone non regnano costoro? e spesso con rigore maggiore di quello che si pensi.

(2) Potrebbonsi mettere anche in questa classe i *conduttori*, capi di partito, *corsari*, e fin i capi di briganti, ove convien ben osservare che l' ingiustizia non è già

gli stati spirituali si riproducono in piccolo presso tutti i dottori liberi o salariati per rapporto a' loro discepoli, e fautori, presso tutti i prevosti di una chiesa qualunque, particolarmente presso tutti i fondatori di dottrine divenute dominanti, che chiamansi eziandio delle *scuole*; finalmente presso tutti i capi settarii, ecc. Ma comechè simili riunioni sono da una parte troppo moltiplicate, e non godono dall' altra nè una completa indipendenza, nè stabilità; rassembrano esse perciò a quei fenomeni volgari e passaggieri che appena si osservano, e non se ne tien giammai conto tra gli Stati, vale a dire tra le società potenti e libere, benchè i loro capi esercitino presso a poco gli stessi diritti de' principi, e che non manchi loro cosa alcuna, a riserva dell' indipendenza, per divenire veri sovrani.

Considerate frattanto più davvicino l' origine e la natura di queste diverse sociali aggregazioni, e voi vedrete all' istante che quì, come da per ogni dove, il capo precede le membra, il superiore i subordinati. Il patriarca, capo di famiglia o proprietario è anteriore a' suoi figli ed a' suoi servi, poichè i primi debbono a lui la nascita, ed i secondi sonosi successivamente a lui aggregati per

nello stesso legame sociale, ma soltanto nell' impiego del potere, nella violazione degli altrui diritti.

cercare nel di lui servizio il nudrimento ed i piaceri della vita. In un legame militare, sia che abbia esso per iscopo la sola difesa, o anche un lecito beneficio, o pure lo spogliamento dell' altrui bene, il capitano precede i suoi soldati, il capo fa originariamente la truppa, e non la truppa fa il capo, giacchè non conterebbe essa cosa alcuna, se non fosse stata prima d' ogn' altro radunata e formata dal capo. È finalmente evidente che il dottore o il capo religioso preceder deve i suoi discepoli ed i suoi fedeli, poichè costoro non possono somministrare ad esso i lumi che non hanno, o la scienza ch' essi ignorano. Le parrocchie non hanno già fatto meglio esse i loro pastori di quello che i figli abbiano fatto i loro padri, i servi i loro padroni, i soldati i loro capitani; ma nel principio i pastori hanno fondato le parrocchie, ed è per questo ancora che ne sono essi i capi, mentre che l' opposto rapporto avrebbe luogo, se gl' inferiori fatti avessero i loro superiori. Del rimanente, non v' ha cosa alcuna d' ingiusto nella natura di questi legami: all' opposto sonosi essi formati dall' amore e dagli scambievoli beneficii che soli attaccano gli uomini gli uni agl' altri. Hanno essi l' origine o dall' ordine eterno delle cose, o in virtù di volontarie convenzioni. Quì non vi è alcuno che spogliato sia de' suoi diritti, al-

cuno che sacrifichi la sua libertà; il padrone ugualmente che il servo cerca e trova in un somigievole contratto il suo proprio vantaggio, da ciò di cui ne può fare a meno, e ricevere ciò che gli manca. Ciascuno nel formarlo consulta i suoi mezzi, i suoi bisogni, ed i suoi interessi; quando cangiano le circostanze, anche il rapporto può cangiare, il patto di servitù può cessare come l'abbiam noi di più dimostrato in un' altro capitolo (1).

Pur tuttavolta benchè divider si possano i principati ugualmente che le signorie particolari in monarchie territoriali, militari e spirituali; ciò non ostante coteste tre specie di superiorità trovansi spessissimo riunite. Debbonsi senza dubbio distinguere nella teoria a cagione delle conseguenze che ne derivano; giacchè quì come da per ogni dove le divisioni sono il sostegno di nostra debolezza, e per meglio comprendere un tutto assai vasto siamo dapprima forzati a separare per quindi riunire di nuovo ciò che la natura si compiace a mescolare insieme. Quindi niente impedisce che un capo di famiglia o un proprietario di fondi sia nello stesso tempo generale o dottore, ed aggiunga per conseguenza al suo potere territoriale un potere militare o

(1) Tom. II, cap. XII. dell' origine dei rapporti sociali, cap. XIII. dell' origine di ogni dominio.

spirituale. Parimenti ancora i generali e gli ecclesiastici acquistar possono in seguito de' dominii, e de' beni fondi, e riunir così al loro potere militare o spirituale un potere territoriale (1). Quest' ultimo è anche loro assolutamente necessario per diventare veri principi, e per assicurare la durata del loro impero. Giacchè per altro, veruno esser potrebbe indipendente, se pur non possegga egli in proprietà un territorio, col mezzo del quale possa egli non aver bisogno degl' altri. E benchè visti siansi degli stati nomadi, delle orde guerriere ed erranti, cose che sembrerebbero far eccezione a questa regola, pur conviene osservare che il paese che al momento veniva da esse occupato, equivaleva ad una temporanea proprietà, benchè venisse questa ben presto dopo abbandonata. In questa guisa la storia intiera prova che gli stati militari e spirituali terminano sempre col confondersi con una superiorità territoriale e non trovano che in questa una guarentia di loro stabilità. Ma

(1) *Iornandes* dice di un' antico re goto: „ *Et rex & pontifex & in sua justitia populos judicabat*. „ Giovanni di Muller si „ esprime ugualmente: Era egli capita„ no, prete e giudice supremo. Il pote„ re era ereditario, poichè era esso basa„ to sù proprietà territoriali. „ *Hist. univ.* tom. 1, pag. 410.

si ha il costume di prender la denominazione del ràpporto primitivo e principale da quello ch' è stata l' origine e la sorgente degli altri. Noi consacreremo un libro per trattar particolarmente di ciascuno di questi rapporti.

LIBRO PRIMO.

DEI SIGNORI TERRITORIALI INDIPENDENTI, O DEI PRINCIPI PATRIMONIALI.

CAPO XXV.

ORIGINE DI QUESTI PRINCIPI, E DELLA LORO AUTORITA'.

I. Origine naturale del matrimonio e della famiglia. Legittimità e dolcezza di tale relazione.

II. Ciascuna famiglia è l' immagine perfetta di uno Stato monarchico, salvo l' indipendenza.

III. I primi capi di famiglia *indipendenti*, in altri termini i primi principi o re, non si trovano che tra i liberi proprietarii. Prove di questa verità tratta dalla natura delle cose, dall' istoria e dall' universale linguaggio.

IV. Origine naturale della stessa proprietà fondiaria, provata:

A. Dalla sua necessità, universalità, e perpetuità.

B. Dalla sua conformità con la legge divina della giustizia.

C. Dall' universale esperienza; ed anche da quella de' nostri tempi.

D. Dall' autorità dei filosofi e de' giureconsulti di tutti i secoli.

E. Che l' errore opposto non ha dovuto

la sua origine che al doppio senso del vocabolo *comunità*.

V. Un proprietario di fondi indipendente è un vero sovrano.

Il primo rapporto di superiorità, la prima aggregazione di uomini naturalmente o volontariamente assoggettati, si forma senz' alcun dubbio dall' unione dell' uomo e della donna, dai figli che nascono da questa unione, dal resto della famiglia, da un domicilio proprio, e cotesta autorità riposa già sopra una superiore potenza ed un corrispondente bisogno; viene essa da Dio, e non è in conto alcuno delegata dai domestici di casa. La natura dolce sempre ed amorosa ha creato gli uomini di sorta tale che, malgrado tutte le ricchezze della terra, non saprebbero essi vivere senza sociale legame, e senza reciproco soccorso. Debbonsi essi scambievolmente amare, adempire la legge divina, e goder non possono della felicità che a questa sola condizione. Or in questo disegno creò Iddio due specie di uomini, o piuttosto due sessi con communi facoltà a dir vero, sotto certi rapporti, ma sotto altri assai differenti; ha fatto egli l' uomo e la donna, un sesso forte ed un sesso debole, ma che ciò non pertanto sono l' uno all' altro necessarii, quello per la produ-

zione, la conservazione, la protezione: questo per la dolce assistenza, per l'attrattiva e per la felicità della vita; il primo per occuparsi degli affari grandi e di rilievo; l'altro per le cure giornaliere e subalterne, ma tuttavia indispensabili (1); il primo, se oso così esprimermi, per rappresentare la forza e la giustizia, il secondo per far valere i diritti della misericordia e della prudenza, la di cui sola riunione adempie la legge e soddisfa ai bisogni del mondo. Or dalla diversità stessa de' loro mezzi, la natura ha impresso nel cuore di questi due sessi una simpatìa che gli attacca l'uno all'altro per mezzo di teneri sentimenti e per mezzo di un irresistibil bisogno. L'uomo *cerca* ed impegna la donna, egli la nudrisce e la protegge, ed è perciò ch'è egli il primo, il superiore, il padrone, la donna da parte sua *consente*, promette essa fedele assistenza, sincero attaccamento: per questa ragione si mostra essa ubbidiente sottoposta non già a dir vero come una schiava forzata, ma di buon grado, come una compagna amata tutt'insieme ed amante. Il matrimonio dunque è in questa guisa di origine divina o naturale, verun umano legislatore lo ha inventato o introdotto;

(1) Il tutto va come in un regno, il sovrano è intento agli affari i più importanti, ed i ministri hanno cura per quelli di minor rilievo.

è esso, all' opposto, universale, necessario, indistruttibile a somiglianza di tutte le divine istituzioni; un pò più presto o un pò più tardi conviene che quasi ogni uomo si riunisca ad una donna, affin di avere un ajuto, o una compagna di sua vita (1), e per l'ordinario, ben-

(1) Lo disse lo stesso Iddio: „ Non è bene che l'uomo sia solo, io gli darò un ajuto, che sia simile a lui; *Gen. Cap.* II. v. 18. È quindi a mio avviso un' idea grossolana e falsa quella di dire che lo scopo del matrimonio sia il soddisfare un brutale istinto, e di riprodurre la specie umana. Questo scopo non consiste *essenzialmente* che nella scambievole assistenza e per tutta la vita. La prova n'è che il primo oggetto potrebbe ugualmente aversi fuori del matrimonio, ma non già il secondo, e che questo può esser sempre adempito, mentre che l'altro rimane incerto. Benchè alcuni notaj traviati da false dottrine, parlino forse in certi contratti di matrimonio della propagazione del genere umano, e con ciò feriscono il verginale pudore, pure niun uomo che vuole passar a nozze parla alla sua sposa dell'epoca della generazione, ma bensì del suo attaccamento e della brama ch'egli ha di passar seco lui sua vita. Oltracciò seguirebbe dal primo di questi principii che tutte le spose le quali non hanno figli, o li hanno perduti, dovrebbero essere ripudiate, ciò che non si fa affatto, anche negli stessi paesi ove il divorzio è permesso, nè far si può, giacchè a questa condizione veruna donna

chè non sempre, una specie di miracolo fa nascere da siffatta intima unione una produzione novella. Nuovi esseri animati, teneri rampolli della forza del padre e della grazia della madre sorridono con attaccamento e riconoscenza agli autori ed ai conservatori de' loro giorni, e mostransi loro sottoposti per l'ordine istesso della natura. A poco a poco l' amichevole cerchio vi aggradisce, si moltiplicano i legami, e l'impero dell' uomo si estende, come per dar prova al mondo che l'amore e la scambievole assistenza sono

vorrebbe maritarsi. E sebbene, dinanzi alle leggi ed ai tribunali, siano talvolta ammesse alcune dimande di divorzio a cagion d'impotenza, il sentimento universale degli uomini rigetta una tale dimanda come scandalosa, vale a dire come contraria alla legge di natura. Quindi non è in mezzo alla effervescenza delle passioni o di un disordinato pendìo che pensa l'uomo al matrimonio, ma all'opposto in certi momenti più calmati e più nobili, ove si fa egli il piano di sua vita, ove annojato delle esteriori distrazioni, teme ciò non ostante la solitudine, e comincia a sentire quanto sia grave per lui il vedersi isolato. La regolarizzazione e l'ingentilimento dell'istinto pel sesso, l'educazione commune de' figli che saran per nascere, sono nei disegni della natura fini accessorii, la famiglia è una benedizione accidentale del matrimonio, ma non è essa lo scopo principale, nè l'essenzial condizione.

la sorgente d' ogni proprietà e di ogni riuscita, Or avvi un potere relativamente più grande del paterno potere? Avvi alcun più pressante bisogno di quello di un fanciullo che nasce, e che è privo di tutto, se sol se n' eccettui la vita? Eh bene dunque! la natura ispira precisamente a questa superiorità il più tenero amore; accerchia essa la più indigente debolezza di un potere protettore ed amoroso, di una potestà che provvede dapprima gratuitamente ai bisogni dei suoi subordinati, che favorisce in prosieguo l' accrescimento di loro forze, e che gli educa per la libertà, di cui non godono essi intanto se non che all' epoca, in cui la medesima divien per essi vantaggiosa e non pesante, all' epoca in cui hanno essi ricevuto i beni del padre per un effetto del suo amore, o quando sono essi in istato di farne a meno pel mantenimento di loro vita, ma non mai nel momento in cui possano essi lederlo nei suoi diritti, comandargli come padroni, o divider con esso lui l' autorità sopra tutto ciò che gli appartiene (1). Final-

(1) In ciò ancora un padre di famiglia è l' immagine perfetta di un legittimo monarca, con questa sola differenza che il padre è più interessato a favorire lo sviluppo delle forze, e per conseguenza la libertà de' suoi figli, giacchè senza ciò sarebbe egli obbligato a mantenerli, locchè

mente l'amministrazione di questo picciolo impero divien troppo penosa al padre ed alla madre, trovansi essi ancora nello stato, sia per frutto di loro industria, sia per proprietà acquistata da loro, sia ancora per un'eredità ricevuta da qualche affettuoso, di offerire ad altri uomini il nutrimento e la protezione per riceverne in cambio il di costoro servi-

non può sempre. D'altronde egli è ben più facile di sottrarsi al dominio di un semplice padre che a quello di un'autorità superiore, poichè la prima di tali sottrazioni di dipendenza non suppone che forza mediocre che la natura accorda col tempo a tutti gli uomini, mentre che la seconda esige mezzi ed occasioni straordinarie che accordate non vengono che ad un picciol numero. Un principe però non deve per questo impedir meglio l'accrescimento naturale e legittimo delle forze dei suoi sudditi, nè invidiarne loro i frutti. Non negherà egli loro del tutto per esempio, il diritto di abbandonare il suo servizio o anche la sua patria; forse accorderà loro in certe circostanze, e per modo di convenzione, alcuni privilegii, la esenzione da tale o tal'altra anteriore obbligazione, ecc. Egli è così che gl'individui ed i popoli possono per gradi diventar più liberi, non mai però nel senso che possono essi ledere il principe ne'suoi proprii diritti, impadronirsi de'suoi beni, e farlo divenire loro sottoposto: cosa che forma il carattere essenziale delle moderne rivoluzioni.

zio. Avranno essi ben presto nuovi ausiliarii, nuovi servi, i quali essi stessi possono reciprocamente averne, e di siffatta maniera la famiglia sarà formata in un senso anche ben più esteso; cotesta famiglia che è una relazione composta tutta di amore e di scambievoli beneficii, retta dalla stessa legge che regola tutti gli altri rapporti, vale a dire dalla legge che comanda di dare e di lasciare a ciascuno ciò che gli appartiene, di serbar la fede delle promesse e delle convenzioni, di farsi a vicenda tanto di bene per quanto si può, e di rendersi a dir in breve tutti i buoni servizi, con questa sola differenza che quì, come da per ogni dove, non possedendo ciascuno o non avendo ciascuno acquistato la stessa cosa, l' oggetto materiale delle obbligazioni cangia, e che d'altronde in cotesto rapporto di famiglia il contatto è più intimo, e per conseguenza lo scambievole amore è più necessario per mantenervi la pace e l' unione.

Salvo l' indipendenza di un superiore, ciascuna famiglia ci somministra già l' immagine perfetta di uno stato monarchico, Il padre o il capo di famiglia è indipendente nella sua casa, veruno di coloro che l' abitano hanno ordini a dargli, presi collettivamente non sono pur essi al di sopra di lui; all' opposto ei regna sovra essi, non già in virtù di un potere dele-

gato, ma in virtù del suo potere proprio, e soltanto nei limiti del suo diritto naturale o acquistato; per conseguenza non comanda già egli a tutti per lo medesimo titolo, nè colla medesima estensione (1). Meno che non vi fossero promesse o patti speciali, può egli negare a qualunque straniero l' entrata in sua casa, o determinare a suo piacere le condizioni, secondo le quali vuol egli riceverlo. Qui noi vediamo già un *padrone* o un *superiore*, il quale non è già fatto dalla sua famiglia, da' *figli della casa* (principi di Sangue) i quali godono maggiori vantaggi e favori, non servono, ma che dipendono soltanto, e che hanno anche alcuni diritti o speranze alla futura successione: troviamo noi ancora le diverse classi de' sudditi, parecchi *ufficiali* e *servitori* nominati, promossi e congedati ad arbitrio dal capo; alcuni *operai* giornalieri *debitori*, *locatarii*, *censuarii* con coloro che ad essi appartengono, delle semplici visite, o de' forestieri ricevuti in casa, finalmente possiamo scorgervi ancora una *nobiltà dome-*

(1) Accade assolutamente lo stesso in un principato. Quindi ella è una massima dispotica e rivoluzionaria quella di esigere da tutti i sudditi indistintamente le stesse servitù. Le sole obbligazioni naturali sono uguali per tutti gli uomini, ma quelle che hanno origine da legami sono ineguali quasi in ogni particolare individuo.

tsica, o alcuni *stati domestici*, vale a dire coloro i quali non hanno immediata relazione se non col solo capo di famiglia, e da cui altri vicendevolmente dipendono; noi troviamo ancora una domestica *legislazione*; la manifestazione d' una volontà obbligatoria, sia per far rispettare la naturale giustizia, sia per proteggere interessi particolari e quelli della casa; il potere di sorvegliare all' esecuzione di queste leggi di giudicarne, di cangiarle, di sopprimerle, o di derogarvi a tenore delle circostanze; una *giurisdizione*, dappertanto ove il capo di famiglia procurar può, sia per se stesso, sia per coloro che seco lui convivono, un efficace soccorso. A dir vero non vi si vedono forzate contribuzioni, ma finanze liberamente amministrate dal proprietario, diverse *rendite* provenienti da capitali e da industrie lucrative, (da' dominii e dalle regalie) e fino ad alcune *indirette imposizioni*, il prodotto delle quali è impiegato in vantaggio di tutta la domestica famiglia (1); a dir breve, i diritti e gli scambievoli doveri nell' interno di una famiglia sono identici con quelli che esistono tra un principe ed i suoi

(1) Per esempio, per l' illuminazione della casa, per la custodia generale della medesima, per le precauzioni contro il fuoco, ecc.

sudditi (1). Aggiungete l'indipendenza, fate scomparire nel vostro pensiere i legami che uniscano lo stesso capo di famiglia ad un signore di un rango anche più distinto, e vedrete voi perfezionato il suo principato, e converrà allora che basti a se stesso sotto tutti i riguardi, che regoli egli i suoi rapporti con altri uomini ugualmente liberi, non già secondo la volontà di un padrone, ma secondo la sua propria volontà o secondo alcune convenzioni (che faccia egli la guerra e la pace). La sua Legislazione e la sua domestica giurisdizione diverranno finalmente sovrane, dappoichè alcun superiore non v'ha che possa riformarle, ed egli stesso non verrà giudicato da chicchesia, poichè nel suo territorio non vi ha potere alcuno che sia al di sopra del

(1) *Bonus princeps non alio debet esse animo in suos cives, quam bonus paterfamilias in suos domesticos: quid enim aliud est regnum quam magna familia? quid rex, nisi plurimorum pater?* Erasm. de inst. princ. „ E' un principio presso i Cinesi così antico quanto la loro monarchia, che lo stato altro non sia che una *grande famiglia*, che un principe esser deve verso i suoi suddditi ciò ch'è un padre verso i suoi figli, e che debbe egli governarli con lo stesso amore. Queste idee sono scolpite dalla natura nel cuore di tutti i Cinesi, e pieni ne sono tutti i loro libri. „ *de Real*, scienza del governo, tom. I.

suo, e per conseguenza render non potrebbe esecutivi i suoi giudizii.

Pur tutta volta secondo la natura delle cose non è possibile che un semplice padre di famiglia, che il padrone di una casa senza proprietà fondiarie sia del tutto libero, e per conseguenza un vero principe; giacchè o la sua casa è circondata da un territorio che è di sua proprietà, ed in tal caso egli è di più un signore di fondi, o è essa fabbricata sopra un altrui terreno, ed in tal caso dipende egli da questo, tanto per la forza delle cose, quanto per una moltitudine di liberi impegni, i quali per l'ordinario formati sono in simile occasione, e senza i quali le parti viver non potrebbero in pace: che se anche il proprietario consentisse a cedere in tutta proprietà ed in sovranità assoluta il terreno sul quale è costruita la casa di un altro, il padrone di questa casa non sarebbe perciò meno circondato da possessioni di un vicino di lui più forte; conseguentemente a riguardo di questi sarebbe egli in uno stato di debolezza relativa, assoggettato in mille modi anche per la sua fisica esistenza, per esempio per l'entrata, pel taglio delle legna, per l'acqua, ecc. L'impero delle circostanze, un'assoluta necessità gl'imporrebbero la legge di condiscendere al vicino, cui è in facoltà di accordargli, o privarlo di tanti vantaggi; e tale è sta-

ta sempre la sorte de' piccioli signori territoriali rinchiusi ne' possedimenti di uno più grande, subitochè, privati del soccorso di un protettore, ed abbandonati ai loro proprii mezzi non avevano forze sufficienti per difendere la loro libertà.

Pertanto i principali uomini potenti ed indipendenti, o per dirlo in altri termini i primi principi, non possono trovarsi, ed in realtà non si trovano se non che tra i *liberi proprietarii*, e tra loro quelli specialmente le possessioni de' quali hanno una grande estensione, o poste sono con sì felice combinazione da soddisfar non solo a' loro proprii bisogni, ed esser liberi da ogni superiore potenza, ma anche atte a provedere a' bisogni altrui, a procurare ad altri uomini il nutrimento e l' abitazione e le comodità della vita, ricevendone da essi in cambio dei servizii, e dei soccorsi. Siffatti proprietarii il nome portano di *patriarchi*, di *principi patrimoniali*, di *signori territoriali ereditarii*; ed il lor popolo si compone dalle *membra* della famiglia, dai *servitori*, dalle *persone* che sono o direttamente o indirettamente sotto la loro dipendenza, in una parola da *sudditi* diversi, ecc. che il signore territoriale raduna successivamente intorno a se, quali prende sotto la sua protezione, o impegna al suo servizio per mezzo d' individuali convenzioni e variate all' infinito.

Or che tali capi di famiglia, proprietarii o signori territoriali, siano stati i primi principi, che ne abbiano essi tutto giorno fatto, e che anche a giorni nostri ne formino la classe più vantaggiosa, è ciò appunto che dimostrato viene non solamente dalla ragione, la quale ci prova la necessità di quest' ordine di cose e le impossibilità del contrario, ma anche dall' istoria di tutti i tempi e di tutti i paesi, dalla testimonianza de' saggi, e dal resto degli uomini ancora, e dal linguaggio finalmente universale così antico che moderno. Nel modo istesso che la qualità di padre, di capo di famiglia e di proprietario costituisce la prima superiorità, e che il nutrimento e l' abitazione sono il primiero bisogno degli uomini; del pari ancora doveva quella far necessariamente nascere la prima autorità, e questa la prima dipendenza e il primiero assoggettamento. Cotesti rapporti originarii, tanto antichi che lo è il mondo, indispensabili divengono per la conservazione e la propagazione dell' uman genere. Convien dapprima che gli uomini vivano, che abbiano essi a quest' effetto una esclusiva abitazione, coltivino essi la terra, e che profittino essi de' suoi doni gratuiti, ed ecco già che questo primiero bisogno esser non può soddisfatto senza scambievole assistenza. La guarentia de' loro diritti contro le possibili offese, la coltura

dello spirito, ecc., non si presentano che in secondo luogo; e d'altronde cotesta protezione, e cotesta istruzione potevano nel principio darsi dallo stesso capo di famiglia (1). Vi ha dippiù ancora, concepir non si può lo stato sociale, naturale e primitivo degli uomini, che sotto l'immagine di un numero di padri di famiglia o di proprietarii indipendenti, e l'istoria di tutte le nazioni ci fa conoscere realizzato un tal pensiere; i rapporti dei quali il nostro spirito discuovre per necessità, giacchè in effetto dinanzi ai nostri occhi si mostrano. I pubblicisti i quali ammettono un contratto sociale per ispiegare l'origine degli stati, essi stessi convengono che questo contratto avrebbe dovuto esser formato da padri di famiglia anteriori ed indipendenti, i quali comandino alle loro mogli, ai loro figli, a' loro servi per diritto di famiglia, e che, per le loro persone, fossero così liberi come lo sono anche al presente i Re e gl'Imperatori. Ma chi erano dunque quelli patriarchi, tutti quelli piccoli re o principi, de' quali parlano gl'istorici documenti del popolo Ebreo, e di tutti i popoli della terra, se non signori territo-

(1) Presso a poco come il re pastore Abramo il quale vantava il nome di Signore, benchè il suo dominio non fosse su questa base fondato, ma sopra le sue ricchezze, e sopra la sua qualità di Patriarca.

riali liberi, proprietarii indipendenti, come lo pruova la picciolezza del loro territorio, la loro incontestabile eredità, non che il proprio loro nome? (1). E non si sa forse col più gran dettaglio dell' istoria di tanti stati, che tutti, anche i più potenti, sono in origine usciti da piccole territoriali signorie, le quali in seguito si sono aumentate? In fatti gli uomini i più saggi di tutti i tempi hanno spiegata l' origine de' principi per mezzo di siffatto naturale rapporto. La maggior parte degli antichi insegnano concordemente, che i primi principi sono stati alcuni patriarchi e capi di famiglia; ed è cosa degna da osservarsi che a dispetto di tutti i sogni delle scuole e di tutte le false dottrine, ritorna di continuo in campo questa idea; che trova essa ogni gior-

(1) *Giovanni di Muller* disse con molto spirito e precisione „ Sì i Greci avevano „ de' re; questi re erano de' *gentiluomini* „ *di campagna*, come Abramo, come la „ nostra antica nobiltà, e gl' inglesi del- „ l' America. Se i due mila jugeri del no- „ stro amico Kinloch in Florida e le sue „ terre di Kensington, di Kinlochsford e „ Wenyen fossero state contigue, Omero „ chiamato lo avrebbe il re Francesco Kin- „ loch. „ Lettera a Bonstetten, 1777, opere complete, tom. XIII. p. 237. Qual danno che viste così giuste non abbiano condotto questo autore a riconoscere la verità tutta intiera?

no nuovi difensori; e che si presenta essa involontariamente anche ai sofisti; giacchè, come la verità non può perire, niuno può giammai interamente soffogarla nel suo spirito. Altri si sono ancora più d' appresso avvicinati a questa verità senza però rimanersele fedeli, e senza volerne trarre tutte le conseguenze. Dir si potrebbe ancora che han essi paventato un tale sviluppo, come se l' ordine Divino potesse giammai temere di esser manifestato in tutta la sua gloria (1). Comprendevano però essi almeno la possibilità dell' accrescimento di cotesto disposto paterno o domestico, ed era a lor conoscenza che non solo nelle prime età del mondo, ma ne' tempi eziandio posteriori, diversi principati sonosi potuti formare, ed in effetto in questo modo formati si sono (2). Questa verità finalmen-

(1) Sembra che questi autori abbiano avuto paura che la teoria non diverrebbe troppo dispotica, se si seguisse rigorosamente il principio del rapporto paterno e signoresco, benchè non se ne possa immaginare uno di questo più libero. Dall' altro canto, non si temerebbe già di prendere per un modello l' usurpazione mostruosa degli imperatori romani, la quale distruggerebbe tutti i diritti particolari; mentre quì almeno si aveva il piacere di partire da una comunità popolare, anteriormente sovrana, ed ora oppressa.

(2) Le parole di *Garve*, nella sua tra-

te viene ancora provata dal linguaggio di tutti i popoli, linguaggio che non è altro se non che una testimonianza universale degli uomini, senza premeditato concer-

duzione della politica di Aristotile, e del commentario che vi ha aggiunto, tom. 11. p. 23, sono bene da osservarsi a questo proposito; dice egli che il governo di famiglia, secondo il diritto di primogenitura, era stato ne' primi tempi sparso per tutta la terra; che dura esso a nostri giorni tra i popoli nomadi, e che non ha guari che esisteva ancora in Iscozia. — Quindi, p. 41, egli così si esprime: „ Nella nostra „ Allemagna, noi vediamo che i principi „ sono divenuti tali in due maniere; gli „ uni non erano altro che semplici genti- „ luomini i quali, col mezzo di compre e „ di matrimonii, acquistarono di mano in „ mano nuove terre, ne formarono un tut- „ to assai esteso, pel titolo generale e per „ la legge dell' indivisibilità, estesero i lo- „ ro diritti colle loro possessioni, e finiro- „ no quindi col figurare come tante po- „ tenze di second' ordine. L' istoria di Wur- „ temberg meglio d' ogn' altra presenta co- „ testo naturale sbucciamento di uno Sta- „ to novello, prodotto dal primo di una „ sola *casa nobile*. La seconda origine dei „ principi allemanni si ha dalle grandi ca- „ riche di duchi, conti e margravii, di- „ venute ereditarie, e riunite a conside- „ revoli beni territoriali „. Ecco dunque proprietarii che divenuti sono ancora indipendenti! Come è possibile che osservazioni così belle non abbiano condotto a

to e che esser non potrebbe da per ogni dove, e sempre contrario alla natura delle cose. Abbiam noi già d'altronde fatto osservare che, nella maggior parte delle umane favelle, i titoli de' principi si riferiscono ad un potere superiore, e specialmente per ciò che riguarda la qualità di capo di famiglia, o di signore territoriale, e se consultar si volesse un numero maggiore d'idiomi, da cui si conoscesse meglio l'etimologia delle voci, verrebbe questa osservazione a trovare novelli appoggi. I titoli che i principi danno a se medesimi, e quelli che son loro accordati dagli altri, tutte le locuzioni comunemente impiegate tra essi e i loro sudditi, tutto ciò che si chiama stile di cancelleria, riconduce allo stesso rapporto, lo suppone preesistente, e gli è del tutto conforme (1). Questi titoli si com-

riconoscere il principio universale? A qual epoca sarà dunque cessato questo governo di famiglia di essere sparso su tutta la terra? Non è forse esso ancora oggigiorno il fondamento di tutti i regni patrimoniali?

(1) In generale l'antico stile di cancelleria è infinitamente rimarchevole ed istruttivo. Semplice e senz'arte, discendeva esso dalla natura delle cose e ne delineava fedelmente l'immagine. Non è già senza disegno che i moderni rivoluzionarii hanno cotanto declamato contro questo stile di cancelleria, per sostituire ad esso un linguaggio insipido, oscuro e pre-

pongono per l' ordinario del nome delle diverse terre, che appartengono al principe. Essi mostrano in qual modo questi possedimenti siano stati successivamente acquistati, e su qual fondamento riposi l' autorità del sovrano nelle diverse parti

---

teso filosofico. Distrugger volevasi ogni traccia degli antichi rapporti, affin di farli dimenticare da tutto il mondo, e di far perdere di vista agli stessi principi ciò che essi sono. Alcune false locuzioni incessantemente ripetute fanno a guisa di sottil veleno penetrare l' errore negli spiriti. Sono esse un mezzo di seduzione a cui i più forti ancora non possono alla lunga resistere. Si finisce col credere che la cosa è conforme al segno, quando pensar dovrebbesi a rendere il segno conforme alla cosa. Ciò non ostante non si è riuscito a corrompere un tale stile di cancelleria, nè interamente nè da per ogni dove; e meno ancora han potuto i sofisti farlo sparire dagli anteriori documenti, di sorta che anche al presente divien esso una sorgente feconda di verità, e quanto più indietro si rimonta, tanto più è esso semplice ed istruttivo. Nell' impero di Allemagna, per esempio, non aveva esso sofferto alcuna alterazione anche ne' tempi moderni, e delineava sempre l' antica e vera costituzione. In Inghilterra, lo stile di cancelleria è anche al presente del tutto monarchico ed in manifesta contraddizione coi sofismi sparsi da Montesquieu, e dal genovesino Delolme sulla natura della costituzione inglese.

del suo territorio (1). I principi parlano e parlato han sempre di lor casa e di lor famiglia, dei loro dominii e delle loro possessioni, de' loro servi di diverso ge-

(1) Che si consulti, per convincersi di questa verità, quel titolo di sovrano che si vorrà, in uno de' nostri antichi libri di geografia: Ecco per esempio, il titolo del re di Prussia: „ Noi, ecc. Re di Prussia, Mar-
„ gravio di Brandebourgh, Duca sovrano
„ e supremo di Slesia, Principe sovrano d'O-
„ range, di Neufchatel e Valengin, come
„ anche della contea di Glatz; di Gueldria,
„ di Magdebourg, Cleves, Berg, Stettin,
„ Pomerania, delle Cassube e di Rende,
„ di Mecklenbourg e Crossen-duc; Bergra-
„ vio di Nurenberg, principe di Halber-
„ stud, Minden, Camin, Wenden, Schwe-
„ ren, Razbourg, della Frisia Orientale,
„ e di Mers, Conte di Hohenzollern, di
„ Ruppin, della Marck, di Ruvensbourg-
„ Hobenstein, Tecklembourg, Lingen, Bu-
„ ren e Leerdam; Signore di Ravenstein,
„ de' paesi di Rostock, di Staurgard, Lam-
„ bourg, Butow, Arley e Breda, ecc. „.
Per divenir completo questo titolo avrebbe potuto esser più lungo ancora, giacchè ciascuna di queste grandi possessioni era in origine composta di parecchie più picciole. Non vi si vede però forse per dir così tutta l'istoria della monarchia prussiana, benchè senz'ordine cronologico? Non ha esso la più viva rassomiglianza col titolo di altri grandi signori particolari, i quali si chiamano ugualmente dai loro diversi territoriali stabilimenti? Del resto la lunghez-

nere, de' loro diritti naturali o acquistati, finalmente delle obbligazioni che debbon questi verso loro adempiere, e somiglievoli espressioni rinvengonsi di bel nuovo, allorchè i sudditi parlano a' loro principi. Quindi i preamboli delle sovrane ordinanze contengono sempre la perfetta enumerazione di tutte le classi di uomini sottoposti al principe o in qualche modo verso lui obbligati. In istile paterno ed amoroso indirizzava il sovrano la parola a' suoi ufficiali ed a' suoi servi, a' suoi vassalli ed ai suoi censuarii, ai suoi sudditi ed agli altri abitanti del suo territorio; e, dopo averli con affetto salutati, faceva lor conoscere la sua ulteriore volontà, formalità che dovrebbe essere tanto meno trascurata, in quanto che essa, da una parte, indica il diritto naturale e relativo che ha il principe di comandare, e racchiude dall' altra, la legittima ragione per la quale ciascuno è obbligato di rispettare e di seguire i suoi ordini, nel tempo che determina essa i

za de' titoli è sempre un segno caratteristico degli stati veramente patrimoniali, fondati sopra un gran numero di signorie, mentre che l' orgogliosa ristrettezza di questi medesimi titoli è il carattere ed un effetto naturale degl' imperj militari. Possonsi essi riconoscere a questa nota esteriore, anche allora che se ne ignora l' istoria.

veri limiti che ha questa obbligazione (1). Allorchè dunque la ragione e l' esperienza, l'autorità de' savii e la testimonianza del comune degli uomini s' accordano in favore di una stessa proposizione: quando può dimostrarsi, che non solo una tal cosa secondo la sua natura esser dee di tale maniera, ma che anche essa è in effetto tale in tutti i luoghi, e che come tale è *riputata e riconosciuta* da tutti gli uomini non presi da follia; allora la dimostrazione è perfetta, ne risulta una evidenza che s' impadronisce dello spirito e de' sensi, e che uguaglia o anche sorpassa forse la matematica evidenza. Se pertanto giungiamo noi a dare sul soggetto che ci occupa una simile dimostrazione, non potrà restar più alcun dubbio che i primi principi, e tra essi il maggior numero, sono stati in origine proprietarii indipendenti, ed usciti sono dal domestico e patriarcale rapporto.

Ma donde deriva la proprietà fondiaria

(1) Quanto al contrario non è ella secca e dura la moderna formola *decretiamo* ed *ordiniamo*, formola ch' è stata copiata dalle assemblee rivoluzionarie, e che non indirizza ad alcuno il discorso. S' ignora se simili espressioni siano dirette a noi o agli Ottentotti. Il primo pensiere che sorge nella mente di coloro che le leggono, è quella di dire: in che cosa mi riguardano i vostri decreti, e le vostre ordinanze?

considerata in se stessa? E' essa di origine naturale, o *introdotta* venne da una fattizia convenzione, da una legge arbitraria degli uomini? Gran quistione che ella è mai questa! la quale tuttavia non dovrebbe già trovarsi tra gli spiriti buoni, e che siam noi obbligati a quì trattare, per rispondere ai sofismi di coloro, i quali, trovandosi eternamente con se stessi in contraddizione, parlano incessantemente dei diritti naturali dell'uomo, e rigettar li vorrebbero quando da essi vogliónsi far derivare i sociali rapporti; i quali ora vogliono che gli stati siano stati formati per guarentire la preesistente proprietà, ora all'opposto sostengono che gli stati hanno creato la proprietà; e che, contrastando ad essa la sua naturale origine, s'immaginano di avere scavati i fondamenti della vera teoria, e spogliata la stessa evidenza della sua forza persuasiva. La dottrina che pretende non esser la proprietà di diritto naturale, ma di origine fattizia o positiva, è in opposizione col senso comune, colla giornaliera esperienza, e coll'autorità de' più rinomati giureconsulti: somiglievole a tante altre dottrine dello stesso genere deriva essa da quel filosofico orgoglio, il quale non riconoscendo più nè ragion suprema delle cose, nè Iddio creatore e legislatore del mondo, vuol tutto attribuire all'invenzione degli uomini. Del modo istesso che

i nostri filosofi moderni negano la legge morale scolpita nel cuor dell' uomo; dipender fanno la giustizia e la stessa carità da *instituzioni umane* o da arbitrarie convenzioni; del pari ancora vorrebbero essi creare i fatti ed i naturali rapporti. Il matrimonio, la proprietà, il linguaggio, la società, la scambievole dipendenza tra gli uomini, l' autorità paterna, e la soggezione del figlio nella fanciullezza, tutto, fino all' ineguaglianza delle forze secondo essi, ha avuto dalle leggi e dalle umane instituzioni la sua origine; non lasciano essi quasi cosa alcuna a fare all' autore della natura. È ben cosa da meravigliare che non pretendano ancora di aver fatto essi il sole, la luna e le stelle; poichè convenuto sarebbesi nel contratto sociale che questi corpi luminosi servir dovessero a far lume ai cittadini. Ci mostrino dunque questi orgogliosi sofisti un paese sulla terra, un' epoca nell' istoria ove questi rapporti sociali e questi diritti di proprietà non siano esistiti, o anche che ci provino quando, e per mezzo di chi siano stati essi introdotti. La più picciola osservazione avrebbe dovuto loro insegnare che tutte queste instituzioni sono il risultato delle inclinazioni innate dell' uomo, delle leggi della stessa natura, e che sono esse in una parola una parte dell' ordine eterno ed immutabile delle cose.

Ciò che prova sulle prime la origine naturale della proprietà, è la sua *necessità*, la sua *universalità*, e la sua *perpetuità*. È dessa necessaria, perchè tutti i diritti acquistati altro non sono che i frutti dei diritti innati e le indispensabili condizioni onde esercitarle. Rigettar non possonsi i diritti acquistati dall' uomo, senza annientare ancora i suoi naturali diritti. Togliete la proprietà, vale a dire il possesso e l' uso esclusivo delle cose esteriori; e l' uomo continuar non potrebbe la sua esistenza, meno ancora impiegare le sue forze fisiche ed intellettuali per suo proprio vantaggio o per quello del suo prossimo. L' alimento di cui egli si nudrisce, il vestimento con cui si ricuopre, il luogo su cui riposa, o che è da esso occupato per farne la sua dimora, l' istrumento del suo travaglio, ecc. debbono necessariamente formare per un tempo più o meno lungo la sua proprietà; ovvero conviene bene ch' altro che la possedeva glie le impresti perchè servano esclusivamente ad esso; non può darsi quivi alcuna divisione, comunanza alcuna. Quindi non puossi neppur concepire che non abbia esso la proprietà (1). Tron-

(1) In qual modo si nudrirà l' uomo, se riunir non può egli colla sua personal proprietà l'alimento ed il beveraggio che gli sono necessarii? In qual modo potrà egli guarentirsi dall' intemperie dell' aria, se

cate dal superfluo degli uni tutto ciò che voi vorrete; abbreviate per quanto vi piacerà la durata del possesso dei beni mobili od immobili; estendete anche a vostro piacere la comunanza di molte cose; sempre ne resterà una infinità d' altre, la proprietà delle quali sarà esclusiva ed individuale; ed in questo caso ove è mai il limite tra il necessario ed il superfluo, tra il possesso transitorio ed il possesso permanente? D' altronde ciò che voi chiamate proprietà *comune*, o non è ancora la proprietà di alcuno o pure quella di una società di più uomini riuniti, ma non mai di tutti insieme senza proprietà, senza un tal diritto di occupare e d' impiegare esclusivamente alcuni oggetti esteriori, gli uomini sarebbero più infelici de' bruti, e non troverebbonsi collocati nel mezzo delle meraviglie del mondo, se non per perirvi ben presto in un modo il più deplorabile; le loro sublimi facoltà fisiche e

non usa egli nè lavorare la pelle o la lana degli animali, nè portarle; nè bruciar le legna per riscaldarsi, nè impiegarle per formarsi una casa, se finalmente ciascuno è autorizzato a rapirgliele di bel nuovo? In qual modo potrebbe egli solo dimorare in qualche parte, star ritto, assidersi o dormire, senza occupare esclusivamente qualche punto del globo? Quindi l' assurdità di una arbitraria introduzione delle proprietà salta agli occhi fin dal primo momento.

morali, e tutte le ricchezze della natura sarebbero loro inutili; nè anche la stessa prima coppia potuto avrebbe conservarsi e riprodursi. Quindi la proprietà è inseparabile dalla esistenza degli uomini: non se ne può concepire la mancanza, prova evidente, che non è essa in conto alcuno di origine umana. Così la vediamo noi in tutti i tempi, in tutti i paesi, tra tutti i popoli; essa è universale, e per conseguenza una instituzione essa è dell' intera natura; non v' ha alcuno neppur tra gli animali che non abbia la sua esterior proprietà, non v' ha alcuno che acquisti o produca qualche cosa, il quale non se ne serva esclusivamente e non difenda con ostinatezza ciò che gli appartiene; taluni ancor vi sono che fanno delle provvisioni; e sia che voi appelliate ciò un' istinto o un sentimento analogo alla legge morale, noi li vediamo che riconoscono anche essi l' altrui proprietà: possonsi trovar tra questi de' ladri, come lo vi sono tra gli uomini, ma fanno questi un' eccezione alla regola. In generale, senza necessità o senza previa offesa, verun animale scaccia l' altro dal suo posto, veruno rapisce all' altro i suoi alimenti; occupano essi ciò che sembra loro non avere alcun padrone, e rispettano una proprietà straniera e riconosciuta; accettano essi ciò che loro si offre, e nel modo stesso che difendono ciò che lor si appar-

tiene, non si oppongono ad un' innocente acquisto, parimenti ancora allorchè hanno essi qualche cosa involata, trovano il gastigo, e cercano a sottrarsi per mezzo di una rapida fuga. Aggiungo ancor di più, non dipende già dalla volontà degli uomini che vi sia una proprietà, o che non ve ne sia affatto; non potrebbero essi abolirla anche quando lo vorrebbero; a somiglianza di tutto ciò ch' è di origine celeste, ha essa, generalmente parlando, un carattere che non può affatto distruggersi. Supponete che un tiranno o una setta fanatica e potente siano abbastanza sprovvisti di buon senso, per istabilire come principio che la proprietà è soppressa nel lor territorio, *impossibile* diverrà l' esecuzione della loro volontà, la legge della natura prevalerà alla loro. Tutto al più, e durante un certo tempo, gli attacchi contro la proprietà sarebbero più moltiplicati e più impudenti di prima che si stabilisse questa legge assurda; ma molte cose resterebbero sempre a coloro che sarebbero spogliati: gli stessi briganti conservar vorrebbero ed il loro bottino, e ciò che possedevano essi anteriormente in un modo legittimo, ed almeno tra loro, riconoscerebbero dalla sorte il diritto di proprietà (1). Io vado ancora più lungi,

(1) *Justitiæ tanta vis est ut ne illi quidem qui maleficio & scelere pascuntur, possint sine ulla particula justitiæ vivere.*

ed oserei anche sostenere che cotesti spogliamenti o attentati contro la proprietà non sarebbero punto più numerosi di prima; giacchè tutto il mondo si ribellerebbe contro una simil legge, la tacciarebbe e con ragione di follia o di atrocità, ciascuno si opporrebbe onde non avesse il suo effetto, e si farebbe anzi gloria di apertamente disubbidirvi. Sotto l'apparenza del diritto e dell' interesse, possono a dir vero gli uomini esser trascinati a varii delitti; ma non mai amano essi più la giustizia, non mai più ne conoscono la necessità di quanto se le dichiara apertamente ed universalmente la guerra. La legge di un tal tiranno non sarebbe in sostanza altrove se non che una dichiarazione da non voler egli in avvenire protegger più la proprietà; ma in primo luogo, non si è sempre nel bisogno di avere una tale protezione, atteso che non si trova l'uomo ad ogni istante offeso, nè da tutti gli uomini; d'altronde potrebbero i proprietarii anche essi stessi difendersi, o anche scambievolmente soccorrersi. Quindi si può in realtà ledere, attaccare, distruggere la proprietà di taluni, ma impossibil è al certo l' interamente annientarla; e del modo istesso che può vio-

Nam qui eorum cuipiam qui una latrocinantur furatur aliquid aut eripit, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum, &c. Cic. de Off. l. II. c. II.

larsi la legge naturale, ma non derogarla; disciogliere taluni sociali legami, ma non mai tutti abolirli; del pari ancora le degradazioni, le distrazioni, e gli spogliamenti de' beni altrui non hanno altro effetto se non quello di ferire o ledere i diritti degli uni per farne profittare ad altri, di diminuire le possessioni di alcuni per farle ingiustamente passare nelle mani di altri, ma non mai di sopprimere l'esistenza di ogni proprietà.

Converrà forse dopo ciò giustificare questo divino stabilimento, cotesta universale istituzione della natura? Sarebbe ciò una arroganza per parte nostra, mentre essa abbastanza vien da se stessa a giustificarsi. Tutto ciò che ci è permesso, si è di rilevarne il meglio che sia possibile la profonda sapienza, di riconoscere e di mostrare in qual modo si trovi essa di accordo colla giustizia divina, ed in qual modo la legge della necessità e la legge morale concorrano non solo a far nascere la proprietà, ma ad autorizzarla ancora, a comandarla, ed a sanzionarla. Acquistare una proprietà, val lo stesso che riunir a se una cosa esteriore, sia che non abbia essa alcun padrone, o che ne avesse uno, e farla passare nel suo legittimo possesso, di sorta che goder egli ne possa esclusivamente da chicchesia. Or ciò in due modi divien possibile; per mezzo della sua propria volontà, per

mezzo della sua propria forza, e per mezzo dell' accettazione d' una estranea volontà, vale a dire per mezzo di ogni specie di convenzioni. Non parleremo noi quì di questo ultimo modo il quale suppone già una proprietà anteriore, ma soltanto del primo o del primitivo acquisto. In qual modo puossi in cotesta maniera legittimamente acquistare? su qual fondamento riposa l' obbligazione degli altri uomini di rispettare un somiglievole acquisto? Or che esso sia lecito secondo la legge naturale, e che debbasi rispettarlo in virtù di questa stessa legge, ella è questa una verità, che può provarsi fino all' evidenza, per mezzo della semplice ragione, e che è di più dalla general costumanza confermata. Dacchè l' uomo, in seguito di sua natural libertà, è in diritto di conservar sua vita, non solo col puro necessario, ma con la maggior commodità, e possibili passatempi; dacchè in virtù della legge di beneficenza scolpita nel di lui cuore, ha egli l' ulterior obbligazione di esser utile a se stesso ed ai suoi simili, di proteggere la loro esistenza, e di migliorare la lor sorte; conviene necessariamente ancora che possa egli impiegare gli oggetti esteriori o i prodotti della terra, senza i quali l' esercizio di tali diritti ugualmente che l' adempimento di tali doveri gli diverrebbero impossibili. Gode egli di questa facoltà

colla sola condizione di non ledere i diritti di alcuno; condizione senza cui non avrebbe egli neppur il diritto di vivere. Or gli oggetti esteriori e le produzioni della natura, prima di essere occupate, non appartengono ad alcuno; non sono esse nè una proprietà particolare, giacchè veruno le porta seco col nascere; nè una proprietà comune, mentre questa non avrebbe potuto esser formata, se non per mezzo di una convenzione; ma presentate all' acquisto ed all' uso di ciascuno, sono esse veramente ancora cose senza alcun padrone, *res nullius* (1). Il primo

(1) Per esprimere siffatta idea, si servivano ordinariamente i pubblicisti della voce *comunità originaria* (*communitas primæva*) *di tutte le cose*. Ma l'ambiguità di questa voce *comunità*, è stata la sorgente ed anche l' unica sorgente dell' errore, perchè ben presto si prese in quel senso, che quelli oggetti erano nel principio una proprietà comune o *corporativa*, di sorta che la proprietà individuale sarebbe stata introdotta più tardi per mezzo di un atto di divisione, nel quale si avrebbero potuto fare alcune riserve. Tutto questo modo però di vedere è falso, contrario alla natura ed all' esperienza, giacchè ben lungi che una tale proprietà *comune* potesse esistere nel principio, essa è al contrario la specie la più rara e fattizia di tutte le proprietà. Affin d' introdurla due cose richiederebbonsi: formare in primo luogo la società o la

che se ne impadronisce non lede dunque l' altrui diritto, fa egli soltanto una lecita azione; adempie egli ancora un dovere, allorchè la cosa gli è indispensabile per la propria conservazione o per quella del suo prossimo. In conseguenza, rimane eternamente vero che l' occupazione o il prender possesso di un' oggetto che non appartiene ad alcuno, congiunto alla volontà manifestata di custodirlo, è la prima e la legittima origine d' ogni proprietà, ed a questo riguardo il primo nell' ordine del tempo l' è eziandio nel diritto (1). È in questa guisa che ha avuto origine la proprietà, non solo nei tempi antichi, ma anche al giorno d' oggi in tutti i paesi, l' acquisto primitivo della proprietà siano mobili, siano immobili, non si fa già in modo da questo diverso; giacchè la natura è talmente ricca, e produce incessantemente tante novelle cose, che un gran numero di oggetti senza padroni fino al presente giorno non fanno ancora parte esclusivamente dell' uso di chicchessia, e convien bene ancora molto che tutte le

stessa corporazione, quindi farle acquistare una proprietà, locchè di bel nuovo non potrebbe farsi che per mezzo dell' occupazione degli uni e l' esclusione degli altri.

(1) *Prior in tempore, potior in jure*. Nello stesso senso dice anche Cicerone: *Theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus esse eum locum quem quisque occuparit*. de Finib., c. 20.

terre siano occupate. Gli animali selvaggi nelle foreste, gli uccelli nell' aere, i pesci nel mare, tante e sì diverse produzioni di tutti i regni della natura sulla superficie o nel seno della terra, su' quali persona alcuna non vanta pretensione, che veruno se l' ha pur anco appropriata (1), o che sono state da' loro primi pa-

(1) Se vi sono de' diritti esclusivi di caccia e di pesca, non è ciò certamente perchè gli animali, gli uccelli o i pesci abbiano dei proprietarii, a modo che non si trovino racchiusi in certe foreste o in acqua cinta da limiti, ma perchè il territorio su cui si fa la caccia, la riva sulla quale si pesca hanno un padrone il quale può interdirne l' uso ad altri uomini dacchè manifesta egli loro la sua volontà. Da ciò vien anche che secondo il diritto naturale, ciascuno non è in diritto di caccieggiare se non sul suo proprio stabile, o su quello che non si appartiene ad alcuno, ma non mai sul territorio altrui, a meno che non vi consenta il proprietario. Tuttavia non si fa ordinariamente valere il diritto esclusivo di caccia in tutto il suo rigore, nè su tutti gli oggetti qualunque, ma soltanto sugli animali più rari o più utili. A chi si è mai proibito di prendere gli animali nocivi o comuni, di andar alla caccia de' pipistrelli o di altri insetti, d' impadronirsi de' rettili, delle lumache, delle rane, ecc., di radunar le conchiglie e le pietre, di raccogliere delle piante selvagge, delle viole, delle fragole, ecc.? Non

droni abbandonate (1), sono ancora al presente *res nullius*, ed indipendentemente da ogni convenzione, e da ogni legge umana, noi le vediamo in ciascun giorno non solo ridotte al potere e che fanno parte della proprietà del primo che le ha occupate, ma che restano ancora in suo potere finchè le vuol conservare, o che non abbia egli manifestato un contrario volere. Accade lo stesso della proprietà de' beni fondi, la quale senza dubbio esser non può nè distrutta nè trasportata, ma che non n'è meno suscettibile di un possesso e di un esclusivo godimento, e che di più è ordinariamente legata al travaglio dell' uomo, il di cui frutto non può essergli tolto senza una nuova offesa. Una certa estensione di possedimenti territoriali è assolutamente indispensabile. Il luogo che un uomo colla sua famiglia occupa originariamente nella terra senza cac-

v' ha cosa più curiosa quanto l' osservare l' industria delle basse classi del popolo. La materia informe del loro lavoro non costa ad esse per l' ordinario cosa alcuna, l' attingono essi dal seno stesso della natura, e non v' ha alcuno che ne contrasti loro l' occupazione.

(1) Per esempio, tutti i piccioli avvanzi, tutto quello che si getta, che non più si stima, ma che ciò non ostante ha ancora un valore per altri uomini, e che è ben presto raccolto o occupato da essi. Ciò forma un numero immenso di oggetti.

ciarne un' altro, lo spazio sul quale edifica la sua abitazione, è certamente la sua prima proprietà fondiaria, ed a lui appartiene per tutto quel tempo che vuole conservarla. Avvi una proprietà territoriale, almeno passaggiera, anche presso i popoli nomadi o pastori, giacchè i pascoli, i recinti destinati alla caccia, le tende o le capanne appartengono esclusivamente a' loro padroni, mentre che essi le abitano, quantunque a cagione della debole popolazione di questi paesi, e del numero grande delle terre dissoccupate, cotesta proprietà simile appunto ad una parte del mare coverta da una flotta, sia più frequentemente abbandonata di altre per la facilità di occuparne delle nuove. Ciò non pertanto le emigrazioni trovano alla fine un termine, e si conchiude col fissarsi in qualche parte in un modo stabile e permanente. Se dunque l'uomo posseder può un piccolo spazio di terra per sua dimora, gli sarà permesso di averne anche un più esteso pel piacere della vita, per nudrirsi, per vestirsi e muoversi; giacchè fuori della regola di giustizia, la natura non ha fissato qui alcuna misura, nè posto alcun limite; nei limiti della legge eterna la quale ci comanda di non ledere gli altrui diritti, la legittima libertà dell' uomo si estende così lungi quanto la sua volontà ed il suo potere; e cotesta libertà non fa torto ad al-

cuno giacchè la terra è assai grande per soddisfare a' bisogni di tutti. Verun uomo impadronir si può di tutto ciò ch' esiste, e quando ciò accadesse, non gli servirebbe per niente, giacchè non potrebbe egli nè goderne nè difenderlo; d' altronde gli uomini possono così ben dimorare e vivere sulla proprietà altrui che sulla loro propria, e per l' ordinario ancora essi vi vivono meglio di quel che lo sia nella solitudine, a cagione dell' assistenza scambievole che loro offre la società. Aggiungete che la proprietà dei fondi è essa stessa frequentemente divisa, e passa incessantemente di mano in mano, sia per la morte di coloro che la possedevano, sia per ogni specie di convenzioni; finalmente che un numero immenso di oggetti, di prodotti dalla natura e delle arti sono costantemente abbandonate di bel nuovo, rigettate nella massa delle cose senza padrone, e per così dire restituite alla universale occupazione (1). V' ha dippiù, so-

(1) Queste riflessioni bastar potrebbero per dissipare lo spavento puerile di coloro che pretendono che un individuo o molti potrebbero essi soli occupar tutta la terra, di modo che non resterebbe cosa alcuna agli altri uomini o ai loro discendenti. A che servirebbero loro le possessioni le più estese senza il soccorso de' loro simili? Or non possono essi ottenere questo soccorso senza accordar loro, sotto diverse forme,

novi degli esempli assai frequenti di terre e di abitazioni abbandonate, quando l'inclemenza della natura o l'ingiustizia degli uomini hanno tolto al possedimento le sue attrattive, o il suo prezzo. Così l'istoria di tanti eremiti e di coloni ci prova per mezzo d'infiniti fatti che la proprietà dei fondi, non meno che la proprietà di mobili debbe la sua origine all'occupazione primitiva, ed a nostri giorni ancora nasce essa frequentemente in tal modo: giacchè a questo riguardo, come ad ogni altro, il vero stato di natura non è giammai cessato. Supponete che anche al presente un uomo prenda possesso di un territorio che non appartiene ad alcuno, e che, o per mezzo di verbali dichiarazioni, scritte in simboli (1), sia soprattutto per mezzo dell'abitazione, della coltura o per mezzo di altri simili segni, dimostri egli la sua intenzione di volerlo conservare e di goderne esclusivamente: questo territorio sarà senza contrasto riconosciuto per sua proprietà, e senza che vi sia bisogno nè di leggi nè di convenzioni, ogni uomo che tenterà di rapirglielo passerà per un

una parte di queste proprietà; di sorta che le terre cangiano e cangeranno costanmente di padroni.

(1) Iscrizioni, pubblicazioni, proclamazioni, piantamento di armi, bandiere, croci, pali, ecc. come tuttociò in effetto si pratica.

brigante ed usurpatore. Or il prendere possesso in tal guisa non è solamente concepibile o possibile, ma forse ha esso luogo più spesso di quello che non si pensi. Quante isole disabitate dell' oceano, quante parti di vaste foreste e di deserti sul continente delle tre antiche parti del globo, diventano ancora tuttogiorno la proprietà del primo che si stabilisce, e che le dissoda? In quanto all' America interiore, si sa positivamente che vi si formano incessantemente nuove proprietà fondiarie, unicamente per mezzo della occupazione, della chiusura e della cultura delle terre che sono ancora senza padrone, e per fino nella nostra Europa per altro sì popolata, se ne troverebbero degli esempii in tante contrade devastate, deserte, o inospite, in tante valli disperse, nelle più alte montagne ecc. Come dunque è egli mai possibile che metter si voglia a tortura lo spirito, e che ricorrer si voglia a finzioni per ispiegare la origine della proprietà fondiaria, nel mentre che la ragione e la esperienza si accordano a dimostrarci, che a somiglianza della proprietà de' beni mobili, essa si acquista, e si è primitivamente acquistata per mezzo dell' occupazione, e solo più tardi, per mezzo delle convenzioni?

Converrà ora rispondere ancora alla seconda quistione, *perchè tutti gli altri uomini obbligati sono a rispettare un*

possesso che in tal modo si è preso, e ad astenersi dalle cose dai loro simili occupate? Il negare questo obbligo è lo stesso che negare la medesima legge di Dio. Giacchè è evidente che dacchè un uomo si è appropriata una cosa giustamente, vale a dire senza ledere gli altrui diritti (1) non può essergli questa più tolta senza ingiustizia. Cotesto obbligo è lo stesso, sia che il possessore abbia la cosa occupata pel suo potere personale, sia che egli si limiti a manifestar la volontà di appropriarsela per sempre, e di conservarla in un modo stabile e permanente (2). Giacchè dal momento che era lecito

(1) *Si hæc conditio est, ut quidquid in usum hominis cessit, proprium sit habentis, profectò quidquid jure possidetur injuria aufertur*. Quintilian.

(2) Quali idee grossolane e materiali non conviene mai avere per non riconoscere il fisico possesso o la corporale ritenzione, sotto pretesto che rapir non si possa un solo oggetto senza fare nel tempo stesso violenza alle persone? Il vero titolo dell' acquisto originario d'una proprietà non riposa già sulla stessa fisica occupazione, ma sopra ciò che quella occupazione è *un segno* o una *testimonianza* che prova la volontà di voler d'allora in poi usare della cosa ch' era senza padrone, come d'una proprietà esclusiva, e che l'esecuzione di questa volontà non lede alcuno ne' suoi diritti. Del pari, la permanenza del diritto

il possesso preso, convien per necessità che l' azione che turba il godimento o che distrugge l' effetto dell' occupazione sia illecito. Ferisce o lede essa il possessore nella sua legittima volontà, gli rapisce tutti i frutti di una giusta azione, cosa a dir vero che opposta è alla legge di natura. A dir breve il *diritto*, per l' uno, di occupare ciò che è senza padrone, e l' *obbligazione*, per tutti gli altri di rispettare l' esercizio di questo diritto, sono due cose correlative, e non si può ac-

di proprietà non è già fondata sulla continuazione del fisico potere o della corporale ritenzione, la quale non è possibile che per un istante e per un numero assai picciolo di oggetti, ma sulla *volontà permanente* di conservar come sua la cosa occupata. E poichè questa volontà è nell' interesse del proprietario, deve considerarsi essa costantemente presunta finchè questo stesso proprietario, non ha per mezzo di segni chiari ed incontrastabili, manifestata una volontà opposta. Or disturbare un uomo nel suo legittimo volere, rapirgliene l' oggetto o i frutti, è piuttosto una lesione anzichè l' esercizio di un' atto di violenza sulla sua persona. Non facciamo noi queste riflessioni se non per confutare le sottili distinzioni di Kant, tra un possesso fisico ed un possesso intellettuale (possessio *phoenomenon*, possessio *noumenon*, di cui l' ultimo secondo esso non è in conto alcuno obbligatorio per gli altri, o non ha che solo una provisoria legittimità.

cordar quella, senz'ammetter questa; dal momento pertanto che un fatto è riconosciuto, che una persona ha fatto uso del diritto di occupazione e che la sua volontà è di conservare come *sua* la cosa occupata, diviene una obbligazione di rigorosa giustizia per tutti gli uomini, di astenersi di tal cosa, e di lasciarne ad esso il libero godimento, perchè ha cessato essa di esser senza padrone, mentre che è divenuta la proprietà di altri. Perchè esista cotesta obbligazione, non v' ha bisogno alcuno nè del loro consenso, nè di legge umana, nè di convenzione, e meno ancora dell'idea o della supposizione di un patto tacito e generale. Giacchè se l'esercizio del diritto naturale di occupare alcune cose che non appartengono ad alcuno o di goderne esclusivamente, dipendesse dal consenso degli altri, ne seguirebbe che i primi esser potrebbero esclusi dal godimento di queste stesse cose dai secondi, vale a dire che costoro sarebbero padroni di cose, che sono frattanto senza padroni, locchè è assurdo, ed implica contraddizione. Il diritto di occupazione non sarebbe anche più un diritto, o sarebbe ben del tutto illusorio ed inutile se non potesse esser esercitato senza l'altrui consenso; giacchè un tal consenso o la buona volontà di un terzo non è necessaria che per quelle azioni le quali senza ciò sarebbero illecite, e per acqui-

stare una straniera proprietà, e non già quelle cose che trovansi senza padrone. La falsità della dottrina che noi combattiamo e la verità di questa proposizione, che il consenso degli altri uomini non è in conto alcuno necessario, o ch' è un dovere di rigorosa giustizia, si provano ugualmente dalle azioni, dal sentimento e dal giudizio di tutti gli uomini, per conseguenza dalla bocca della stessa natura. In effetto l' universale esperienza ci ammaestra che senza alcun patto qualunque (patto che d' altronde non è giammai esistito (1), e di cui è anche possibile l' esistenza), l' obbligo di lasciare agli altri quello che hanno essi occupato di un legittimo modo, è stato riconosciuto e rispettato da per ogni dove e sempre, come una regola generale, e che coloro i quali la violano, non solo riguardati vengono e puniti come briganti, ma ch' essi stessi tali si giudicano, nel loro proprio intimo sentimento. Può ciascuno convincersene ad ogni istante, sia tra i fanciulli, sia tra tutte le classi di uomini; ed esperienze di un tal genere, fatte per dimostrare l' esistenza o la validità delle leggi morali, sono così istruttive, e sì u-

(1) *Qui accedente demum aliquorum hominum voluntate juste introductam rerum proprietatem censent, vera jura colligunt ex figmento.* Putter ed Achenevall, *Jus natur.* §. 116.

gualmente interessanti come quelle che fannosi per confermare le fisiche teorie o la esistenza delle leggi di necessità. Finchè tra i fanciulli un' oggetto qualunque non appartiene ancora ad alcuno, disputansi essi a chi sarà per toccare, lottano essi per sapere chi sarà il primo a prenderlo; ma da che uno di questi fanciulli lo ha preso e ridotto in suo potere, lo difende egli come sua proprietà, e tutti gli altri riconoscono i suoi diritti quando anche venisse a cessare il fisico possesso. Gettate dell' argento o altre cose di valore in mezzo di una moltitudine di uomini radunati e reciprocamente non noti gli uni agli altri, ovvero, fate conoscer solo per mezzo di un segno di vostra volontà che voi rinunciar volete al possesso di un qualche oggetto; ben presto vedrete voi accorrer la moltitudine per prenderlo, l' oggetto rimane ancora senza padrone; ma dacchè un sol individuo se n' è impadronito, glie se ne lascia il possesso come di diritto, e se talvolta sorge qualche difficoltà, non è già ciò sulla regola, che niuno la contrasta, ma solamente sul fatto della prima occupazione. D' altronde non si vede forse nella comun vita, da numerosi esempii, che senza alcuna disputa, o combattimento, senza istruzione, senza convenzione alcuna, e ciò anche tra gli uomini più estranei gli uni agli altri, ciascuno lascia pacificamente al

suo vicino un luogo che ha questi occupato il primo, o una cosa che non appartiene ad alcuno? Qual' è quell' uomo, che dopo aver preso possesso di uno spazio qualunque sulla terra, dopo di aver attinto dell' acqua ad una sorgente, raccolto il frutto di un albero che non vanta alcun padrone, presa una pietra nella campagna, o una conchiglia nel mare, ammazzate delle bestie selvagge o afferrati alcuni insetti, domandi il consenso di tutti gli altri uomini per rendersi possessore di simili oggetti? In qual modo potrebbe egli domandarlo, anche quando ne avesse egli l' intenzione? Non passerebbe egli presso tutti per pazzo se lo reclamasse, o si dasse a credere di averne egli bisogno? E certamente si avrebbe tutta la ragione di tacciar di follia una simile condotta, giacchè è una vera demenza lo sconoscere le leggi naturali; è ciò da una parte contraddire quello che è sotto gli occhi di tutto il mondo, ed adottar dall' altra una idea falsa, una regola che non esiste in parte alcuna (1).

(1) Siffatta demenza è chiamata pratica, allorchè si agisce in conformità di una idea falsa che credesi vera; i nostri filosofi veramente si limitano fino al presente alla sola teoria; giacchè non è giunto a nostra conoscenza che alcuno di essi abbia domandato il consenso di tutto il mondo per conservare una proprietà aggiustata,

Quindi tutti i filosofi ed i giureconsulti i più profondi di tutti i secoli, andando d' accordo colla ragione e la sperienza hanno costantemente spiegata l' origine della proprietà per mezzo di una prima occupazione e per mezzo della legge di natura (1); e se pur sonovi stati altri che han preteso dover essa la sua origine ad una arbitraria istituzione, non sono stati essi condotti ad un tale errore se non

ovvero abbia rinunciato a legati ed eredità. perchè riguardava i testamenti e l' ereditaria successione come assurda ed ingiusta; ovvero ricusato abbia un buon impiego, un servizio lucrativo, sotto pretesto che ogni servizio è contrario alla dignità dell' uomo; o finalmente abbia sdegnato di accettare un beneficio, o un vantaggioso feudo, per la ragione che, secondo esso, il sistema feudale è il flagello dell' uman genere.

(1) I giureconsulti romani osservavano: *Dominium rerum ex naturali possessione originem cœpit*. Non aggiungono essi neppure una parola della pretesa necessità dell' altrui consenso. *Hert* e *Barbeyrac* sono dello stesso avviso nel loro commentario sul libro di *Puffendorf*, lib. III. c. 5. §. 3, e lib. IV. c. 4, § 4. Vedi anche *Locke*, del Governo civile, c. 4. *Cumberland* de leg. nat. — *Coceji* Grotius illustratus, lib. 11. c. 2. §. 2. *Achenwal* e *Putter* i quali hanno perfettamente trattato questa materia, ed altri autori in gran numero, che non ci prendiam noi pena di citare.

per l'ambigua espressione di una *originaria comunanza* (1): ma, cosa a dir vero rimarchevole e che somministra la prova dell'errore, non hanno potuto essi esser giammai conseguenti in tale sistema, e continuamente si veggono con se stessi in contraddizione (2).

(1) Convien specialmente collocare in questa classe il celebre *Grozio*, il quale a dir vero è molto dubbioso ed incerto su questa materia, nè così facilmente sa decidersi. *Puffendorf* e *Bohemer* hanno adottata da lui la stessa opinione erronea di una *originaria comunanza*. In quanto ai sofisti moderni, non negano essi l'origine naturale della proprietà se non perchè negano essi la stessa legge divina, e pretendono per conseguenza far tutto derivare da fattizie convenzioni, o dalla volontà generale del popolo.

(2) Non si pretenderà già da noi che sviluppiamo qui per quanto si estende la teoria dell'origine della proprietà. Non occorre dire che per renderla completamente giusta conviene = 1. che l'occupazione sia fisicamente possibile; 2. che abbia essa avuto realmente luogo; e 3. che la cosa occupata sia stata in effetto senza padrone al momento dell'occupazione. Ne segue dalla prima di questa regola che le cose non corporali non possono essere occupate, e che il mare, l'aere, ec. non possono giammai esserlo nella *totalità* benchè sia ciò molto possibile, ed assai legittimo per certe parti. Così non può affatto concludersene

Egli è dunque certo che la proprietà ha esistito *prima* di tutte le leggi umane, e ch' essa esiste anche al presente spesso senza il loro concorso. Non v' ha

che la navigazione, la pesca, ecc. debbono esser libere da per ogni dove e pel mondo tutto. Quel passo assai conosciuto di una bella favola di Ovidio: „ *Quod prohibetis aquis usus communis aquarum*, ecc. „ non si riferisce, secondo tutto il legame del senso, se non alla facoltà di attingere e di bere dell'acqua corrente, il di cui uso esclusivo non è utile ad alcuno, e la di cui comunanza non fa torto a chicchessia. *Vedi Metam. lib.* VI, v. 349. e seguenti. Giusta la seconda regola, convien che l'*atto del possesso che si prende* e la *volontà di appropriarsi* una cosa siano provate per mezzo de' segni esteriori de' quali abbiam di sopra parlato. In difetto di tal volontà, lo stesso possesso corporale non constituisce già una proprietà, ma soltanto una ritenzione passaggiera. Finalmente risulta dalla terza regola che il diritto di occupazione non può esercitarsi su gli uomini, dapoichè essi appartengono a se stessi, e sono essi i padroni delle loro forze fisiche ed intellettuali. Pertanto se qualcuno rivolger vuole a suo profitto queste medesime forze, non può ciò farsi se non in due maniere, o di comune accordo con i proprietarii, per loro buona volontà, e per convenzione, ovvero sotto forma di pena, diritto che posa sopra un fondamento da questo assai ben diverso. Finalmente, è cosa quasi inutile lo aggiungere che se si occu-

alcun codice che l' abbia o introdotta o ordinata; al contrario è appunto per di lei mezzo e per essa che sono state fatte le leggi, non già affine di stabilire, ma per assicurare a ciascuno la sua propria. Ed è per questo che gli antichi chiamavano la Dea Cerere o l' agricoltura personificata *Ceres legifera* (1), poichè l' agricoltura e la proprietà hanno reso le leggi necessarie. Similmente ancora la proprietà non deriva affatto dai governi o dallo stato sociale, ma all' opposto gli Stati e gl' Imperi sono nati dalla proprietà naturale ed acquistata: giacchè dal momento che un uomo occupa o possiede di diritto una proprietà territoriale più o meno estesa, un dominio che gli procura i mezzi di vivere in una perfetta indipendenza, di presentare alcuni vantaggi ad altri uomini, e che può egli in fine difendere questo stesso dominio a fronte e contro tutti, senza straniero soccorso: trovansi presso di lui tutti gli elementi di uno Stato monarchico, meglio ancora che pres-

pa da taluno una cosa che credeva di buona fede esser senza padrone (*occupatio putativa*), e che il padrone di questa cosa viene ciò non per tanto ad esser conosciuto, si è nell' obbligo di restituirghela appena egli la reclama.

(1) *Prima ceres unco glebam dimovit aratro,*
Prima dedit fruges alimentaque mitia terris,
Prima dedit leges. Cereris sunt omnia munus.
Ovid. Metam. lib. V. v. 341., e seg.

so un semplice capo di famiglia. In effetto un tal proprietario è indipendente per la sua persona, non solo da tutti i suoi servi ed altri abitanti delle sue terre, ma anche da' suoi vicini liberi al par di lui; ha egli una dimora o una stabile residenza sul suo proprio suolo, un territorio separato da quello degli altri, le di cui differenti parti sono ora riunite ed ora più o meno disperse. Finalmente, subordinati in gran numero verranno volontariamente a riunirsi a lui, per mezzo di relazioni e di convenzioni assai variate. Il proprietario di fondi regna dunque naturalmente e di dritto sulla sua *famiglia*, sopra i suoi impiegati, ufficiali e servi d' ogni genere, destinati chi a servire la sua persona, chi a regolare la sua casa, altri a coltivare le terre, e tal' altri ad amministrare le sue rendite, ecc. dippiù egli regna su i *fittajuoli* e sopra i *soggetti*, a' quali ha concesso una parte delle sue terre, sia per ricambii in argento o in naturali prodotti, sia per certi determinati travagli: egli regna sopra i suoi *vassalli* e *feudatarii*, a' quali lascia egli il godimento di somiglievoli beni, in cambio di loro assistenza e di loro fedeltà; sopra gli *operai* ed i *mercenarii*, sopra i semplici abitanti che si stabiliscono nei suoi dominii, poichè vi trovano essi mezzi di sussistenza; su gli *stranieri* domiciliati in un modo passaggiero, ecc.

Tutte queste persone col loro seguito, vale a dire colle loro famiglie ed i loro servi, che possono averne a vicenda, sono sotto diversi titoli, e per diversi gradi sottoposti al signore territoriale; essi ne dipendono, sia perchè ne ricevono il mantenimento ed i piaceri della vita, sia perchè sonosi essi impegnati al di lui servizio per mezzo di patti formali, o perchè sono sottoposti a coloro i quali hanno collo stesso signore contrattato; sia finalmente, per dirlo più semplicemente, perchè abitano essi le sue terre ove egli è il più forte, il signore, il padrone; ove hanno essi bisogno di pace e di protezione, ed urtar non possono la di lui volontà, senza far torto a se stessi. Ma cosa è dunque in fine questa autorità e questo dominio? Non è già questo un diritto assoluto ed arbitrario di comandare sopra tutte le cose, ma soltanto una esistenza più sollevata, una superiorità di mezzi per usare di una legittima libertà. Fondato sopra i diritti personali del padrone, vien esso da questi stessi diritti limitato. Annobilito e temperato il dominio dalla legge della carità, ben lungi dal togliere la libertà ai soggetti a se, non è altro esso in sostanza se non una scambievole assistenza, ed un ricambio di beneficii. Non ci estenderemo noi ulteriormente quì sopra questa verità, giacchè ne abbiamo parlato di già altrove, e perchè saremo ob-

bligati di ritornarvi col discorso più in là quando tratteremo de' limiti del potere sovrano, e nel capitolo intitolato: *Considerazioni generali sugli stati patrimoniali*.

A dir vero, quantunque l'indipendenza non possa aver principio che presso i proprietarii di fondi, non sono per questo essi tutti altrettanti principi. Quegli forse non possiede il suo stabile in tutta proprietà, e ricevuto lo ha da un superiore sotto certe obbligazioni; tal' altro si è impegnato a certi formali servizii per mezzo di una volontaria convenzione: questi si trova nella dipendenza in conseguenza di sua debolezza relativa e de' suoi rapporti co' suoi vicini; finalmente il nome piuttosto forse che la cosa manca a quell' altro. Ma facciamo che per mezzo di fortuite circostanze spariscano questi ostacoli, che un gran proprietario o signore territoriale il quale, per diversi titoli, si fa di già ubbidire da un numero considerevole di uomini, sia da se stesso indipendente, o che lo divenga in seguito: da questo momento egli è un principe o un re in tutta la forza del termine. Or ammettendosi o presupposto che sia una volta questo rapporto, niente v'ha di più facile quanto il dedurne tutti i diritti e tutti i doveri de' sovrani, il concepire l' eredità o il diritto di alienazione degli stati, vale a dire delle signorie sovrane

ugualmente che delle signorie particolari delle possessioni indipendenti come di quelle che tali nol sono; lo spiegare finalmente in qual modo avvenga l'accrescimento naturale e la decadenza degli imperi, e lo indicare i soli e veri mezzi onde mantenerli e consolidarli. Intraprenderemo noi ora a trattare questa materia sì importante e penetrare, se può così dirsi, fino nei più reconditi segreti della scienza.

CAPO XXVI.

SVILUPPO DI TUTTI I DIRITTI DELLA SOVRANITA'.

I. Essi sono esclusivamente fondati sopra taluni diritti naturali e sopra taluni altri acquistati; in altri termini, sulla libertà e sulla proprietà.
II. Che in questo sviluppo bisogna limitarsi ai diritti o poteri i più eminenti, cioè all'esercizio d'una libertà meno comune.

Secondo il principio finora dimostrato, dacchè il sovrano in generale ed il sovrano patrimoniale in particolare non differisce da un uomo dovizioso, libero, e potente, il quale non è soggetto a veruno (1), dacchè egli è esistito, nella sua origine prima del suo popolo, lungi d'averne ricevuto il potere; (2) dacchè la sua autorità riposa sulla sua propria possanza e sul suo proprio diritto, sulla doppia base dell' indipendenza e della proprietà fondiaria, e ch' egli non governa in realtà che i suoi affari; bisogna necessariamente che tutti i suoi poteri possano esser dedotti dai *suoi proprii diritti*, cioè tanto dai diritti naturali dell' uomo che appartengono ad un sovrano nommeno che al resto dei mortali, quanto dai diritti

(1) Cap. XVI. e XVIII., item Cap. XXII.
(2) Cap. XXII.

acquistati; in altri termini, dalla sua libertà e dalla sua proprietà, quest' ultima presa nel suo più ampio significato, ed è in quanto ch' essa abbraccia, oltre agli oggetti materiali, le azioni e i travagli ai quali uomini s' impegnano mercè di convenzioni. Noi tenteremo di delineare l'abbozzo di questi diritti della sovranità; diritti che non sono stati stabiliti dagli uomini, che non debbono la loro origine nè alla delegazione, nè all' *alienazione d'una libertà particolare*, che non sono stati introdotti in vista d' una utilità comune, ma che derivano dalla natura stessa delle cose, provengono dalla grazia di Dio, e sono fondati sullo stesso principio che serve di base ai diritti di tutti gli altri uomini. Non è in vero possibile, siccome han voluto tentare alcuni pubblicisti, di far l' enumerazione materiale e completa di tutti i poteri, i quali appartengono ad un principe, atteso che altrimenti bisognerebbe dire ancora che i sovrani hanno il diritto di camminare, di sedersi, di mangiare, di bere, di dormire, di vestirsi, ec., ed ei sarebbe troppo ridicolo di fare di ogni azione, e di ogni emanazione d' una libertà legittima un diritto o un potere particolare. Negli stessi limiti della necessità fisica e della necessità morale, delle leggi della natura e di quelle del dovere, gli oggetti su i quali un principe non meno che ogni particola-

re può far uso di sua libertà, sono innumerabili; ed in proporzione dell' accrescimento delle sue forze il cerchio di sua libertà si estende, perchè i mezzi di usarne si moltiplicano. Ma in un corpo di dottrina deve ciascuno necessariamente limitarsi ai diritti più eminenti e che colpiscono davvantaggio i nostri occhi, ai diritti che *sembrano* essenzialmente distinguere i principi dagli altri uomini, e che d' ordinario si riguardano come appartenenti solo ai sovrani. Verrà un tempo in cui non si farà una scienza a parte del diritto pubblico. Basterà parlarne nel diritto naturale in generale, nel Capitolo delle Società particolari, tenendo conto delle modificazioni che risultano da un più alto grado di potenza e di libertà. Quanto a noi obbligati a rompere il ghiaccio ed a far la strada alla verità, dobbiamo prima d' ogni altra cosa indicare che i diritti detti *di sovranità* hanno una base comune con quelli di tutti gli altri uomini; ch' essi sono in sostanza identici, e non differiscono dai medesimi che pei nomi, o per la grandezza e importanza degli oggetti su i quali si esercitano.

CAPO XXVII.

DIRITTI DE' PRINCIPI.

I. SOVRANITA' PROPRIAMENTE DETTA, CHE CONSISTE A NON AVERE ALTRO SUPERIORE CHE IDDIO.

I. Essa non è altra cosa che l' indipendenza o la libertà completa.
II. In virtù di questa indipendenza, un principe è solamente sottomesso alle leggi divine e naturali.
III. Queste leggi bastano a tutti i bisogni e sono preferibili a tutte le leggi umane.
IV. Senso religioso e sublime del titolo di luogotenente di Dio.

Il primo, e più essenziale diritto d' un principe, la sorgente di tutti gli altri, quello che propriamente parlando ne fa un sovrano, il solo pel quale ei sembra distinguersi dagli altri uomini (1), è l' *indipendenza o la libertà perfetta*. In virtù di tale indipendenza, egli è ne' suoi

(1) Non è neppur sempre questo il caso, poichè noi abbiamo dimostrato altrove, che i principi contrattano talvolta anche essi delle obbligazioni verso i loro simili che si possono appena distinguere dai rapporti volgari di servizio e di dipendenza che hanno luogo fra i particolari. Ma la scienza umana necessariamente imperfetta, è obbligata di cercare in ualche luogo un punto di riposo.

dominii il solo uomo interamente libero, e non dipende da veruno sulla terra, perchè egli non è tenuto verso chicchessia, in alcun rapporto che tragga seco questa obbligazione; egli non è dunque sottomesso alle umane ordinanze (1), che niuno è autorizzato a imporgli, e che niuno potrebbe fare eseguire senza il di lui consenso. Egli non ha altri superiori a riconoscere che Dio, e le leggi divine, cioè le leggi della necessità, la cui conoscenza e volontaria osservanza si chiama *saggezza*, e le leggi morali che sono scolpite nel cuore dell' uomo, e le quali consistono nella giustizia, e nella benevolenza attiva (2). I patti o le convenzioni sono le sole leggi positive che obbligano i sovrani, essi debbono rispettarli, non già perchè a loro volontà gli ha fatti, ma perchè mercè ogni patto l' altra parte contraente acquista un diritto che non le si può più togliere senza ingiustizia, e che per conseguenza il dovere di adempire i trattati deriva dalla legge di natura. È dunque ben vero che i re sono

(1) *Princeps legibus scilicet humanis solutus.*

(2) *Quis ergo imperabit principi? Lex omnium, lex mortalium atque immortalium, ut ait Pindarus; non ea foris scripta; in libris aut lignis insculpta; sed viva in ipsius corde semper una habitans, et animum nunquam sinens esse principatus vacuum.* Plutarc. ad princ. doct.

sottoposti ad una legge, ma solamente alla legge divina; e non già ad una legge umana (1). Dio è il re de' re, la sua legge è la legge suprema (2). Essa è obbligatoria pei sovrani, non solamente perchè è impressa nel loro cuore come in quella degli altri uomini, non solamente perchè procede da una volontà e da una potenza superiore, e perchè l' osservanza di essa è seguita da vantaggi, e la violazione da inconvenienti (3); ma essi sono tanto più tenuti a riconoscerla, quanto che possono esser meno costretti all' osservanza della giustizia, e che con minore interesse a fare il male, hanno più

(1) In questo modo l' intende anche il celebre giureconsulto Bracton, allorchè dice del re d' Inghilterra: *Quod rex sub lege esse debeat, cum sit Dei vicarius, evidenter adparet*. Generalmente, qualora altravolta s' impiegava la parola *lex*, *o la legge*, non s' intendeva altro mai che la legge divina, o naturale; ed è lo stesso che avvilire la sublime parola di *legge*, col servirsene per tutte le ordinanze e per tutti i decreti degli uomini, che di lor natura son variabili e spesso insensati ed ingiusti.

(2) *Rex ego sum regum, lex est mea maxima legum.*
Te facio regem, tu rectam dilige legem.

(3) *Quidquid a vobis minor extimefecit,*
Major hoc vobis dominus minatur;
Omne sub regno graviore regnum est:
Seneca il trag.
Vedete anche tomo XI.

mezzi o occasioni per praticare il bene. Del resto, questa legge basta a tutti i bisogni, ed impone ai principi più doveri di quel che tutte le ordinanze degli uomini potrebbero immaginare. Giacchè laddove le leggi umane han sempre numerose lacune, le leggi naturali non ne hanno affatto; le prime prescrivono molte cose inutili o superflue, le seconde nulla che non sia necessario; quelle sono assai spesso nocive, queste non lo son giammai; quelle vanno ben presto in disuso, o riduconsi ad una lettera morta, queste sono conosciute da tutti, di continuo in vigore e nommai antiquate; le une sono variabili come la volontà ed i capricci dell' uomo, le altre sono eterne e immutabili come il loro autore; le leggi umane hanno bisogno di un' interpretazione più o meno arbitraria, possono esser rivolte in tutti i sensi come le parole imperfette che servono ad esprimerle; le leggi di Dio non ammettono che un sol senso, e quasi ogni uomo ne fa una giusta applicazione; quelle sono sovente difficili o anche impraticabili, queste sempre facili ad adempiersi; le prime, simili a gravi catene, provocano la resistenza, e talvolta il disprezzo, le seconde ispirano sempre il rispetto; infine disprezzare impunemente le leggi umane è un segno di potenza, e procura spesso con ciò una specie di onore, mentre che la violazio-

ne delle leggi divine è sempre seguita dalla vergogna, e non isfugge mai castigo (1). Non v' ha dunque nulla a temere pei popoli dal non essere i principi sottoposti a leggi umane, delle quali d' altronde niuno potrebbe cercare l' esecuzione contro di essi. Vi rimane sempre un supremo legislatore, più saggio e più potente di tutti quei degli uomini; un legislatore, cui s' ubbidisce più volentieri che a questi. Ecco pure perchè è sì importante, che i principii religiosi regnino da per tutto, e in tutti i cuori, e che i sovrani riconoscano, in effetto Dio, per loro padrone. In ciò appunto i popoli trovano l' unica garanzìa possibile, e la garanzia più sicura contro ogni abuso di potere. Se la religione è indispensabile tra tutti i particolari, e non può esser rimpiazzata da alcun' altra soggezione, quanto mai non sarà essa più necessaria per l' uomo potente, e indipendente che nulla può trattenere se non se da una parte, l' ordine eterno della natura, e dall' altra, la legge sacra della giustizia e della benevolenza, che bisogna di fatti considerare come una volontà divina e superiore, alla quale ciascuno deve ubbidienza! Così dunque, quando tempo fa si chiamavano i principi i *luogotenenti di Dio*, questo titolo lungi dall' esser l' effet-

(1) Vedete tomo II. sui caratteri della legge divina o naturale.

to dell' orgoglio esprimeva un pensiere per quanto bello, altrettanto profondo. Giacchè in sostanza, siccome i sovrani hanno ricevuto solo da Dio la potenza o i beni di fortuna per mezzo de' quali regnano; essi debbono dunque impiegare questo potere secondo la sua volontà e per la sua gloria, in quella guisa che in piccolo ogni particolare vi è egualmente obbligato, secondo la misura delle proprie forze. Essere animato dall' amore pel bene, e dall' odio pel male, non commettere ingiustizie, proteggere gli altri nel godimento de' loro diritti, far servire il suo potere ad ajutare e soccorrere i suoi simili, ad incoraggiare, a favorire, a ricompensare l' adempimento dè' mutui doveri dell' umanità fra gli uomini: ecco ciò che si chiama rispettare e far rispettare la legge divina, accelerare ed ingrandire il regno di Dio, essere infine suo fedel luogotenente sulla terra, ecco ciò ch' è in piccolo il dovere di ogni uomo, con questa differenza soltanto che i principi avendo più mezzi e più occasioni di compierlo, son chiamati, secondo un' immagine presa dagli altri rapporti sociali, i ministri o i luogotenenti di Dio. Ma dal momento ch' essi non fanno più la di lui volontà, che non esercitano nè la giustizia, nè la misericordia, cessano di essere i suoi luogotenenti e non sono più se non figli ingrati che si ribellano contro

CAPO XXVIII.

CONTINUAZIONE.

I. Il diritto di far la guerra riposa sul diritto della difesa personale. La guerra del principe è *la sua propria* guerra, e concerne i suoi proprii interessi.

II. L'obbligo de' sudditi di prestar soccorso al principe nelle sue guerre è fondato, come ogni altro servizio, sul dovere naturale della benevolenza e della riconoscenza sul proprio loro interesse, e sopra convenzioni particolari.

III. Quindi l'ingiustizia della *coscrizione* e del richiamo forzato de' sudditi stabiliti in altri paesi. Istoria di queste misure violenti; sono una conseguenza dei principii rivoluzionarii.

IV. In buona regola un principe deve far la guerra a sue spese. Il dovere de' sudditi di ajutarlo con de' sussidii, riposa pure sul dovere di benevolenza, e sul proprio loro interesse.

V. Che in piccolo, tutti gli uomini fanno la guerra, ed hanno ugualmente le loro truppe, le loro armi, e le loro fortezze.

Per qual titolo hanno mai i principi il diritto di regolare i loro rapporti cogli stati vicini, con principi e con corporazioni libere come essi; di fare per conseguenza la guerra e la pace; di conchiu-

dere alleanze ed altri trattati d' ogni genere? Sotto quali condizioni possono o debbono essi esercitarlo? Perchè i sudditi sono tenuti di prestare assistenza ai loro principi in simili intraprese? Infine questo potere di far la guerra, la pace, e altri trattati è egli un diritto esclusivo de' sovrani, o appartiene in piccolo a tutti gli uomini? Ecco di bel nuovo delle quistioni insolubili, dietro le false dottrine ricevute nelle nostre scuole, mentre che secondo i veri principii le medesime decidonsi da se stesse nel modo il più soddisfacente. Se i principi infatti, non fossero che uffiziali del popolo unicamente stabiliti pe' suoi affari, quasi come un sindaco per quelli della sua comune, certamente non si potrebbe comprendere in qual modo fosse loro permesso di dichiarare di propria autorità delle guerre in nome di tal popolo; di condurle, di terminarle senza suo consentimento, e molto meno di essere in diritto di cominciare una guerra per loro interesse personale, d' impiegare a tale effetto tutte le forze della nazione, di obbligar quest' ultima verso gli stati esteri, di stipulare di propria autorità su i di lei diritti e su i di lei interessi, di sacrificarli ecc. (1). Simili attribuzioni non e-

(1) Da ciò deriva che tutti i pubblicisti che ammettono il contratto sociale e la sovranità del popolo, passano assai di leg-

sistono affatto, e non si possono nemmeno supporre, attesochè non si presume la volontà degli uomini, se non per loro vantaggio, e non per loro detrimento. Ma la quistione si presenta sotto tutto altro aspetto; ed ogni difficoltà sparisce sin dal momento che si riconosce nella persona del principe un signore territoriale libero e godente dei *suoi proprii diritti*. Allora non v' ha dubbio che un tal signore, in virtù della sua libertà naturale, è in diritto di difendere la sua casa ed il suo paese, le sue proprietà ed in generale tutti i suoi diritti naturali o acquisiti contro di attacchi ingiusti, o contro de' pericoli che lo minacciano, cioè *di far la guerra*; che gli è egualmente lecito di conchiuder la *pace* e varj altri *trattati* con quei ch' erano suoi nemici, di rinunciare a qualche porzione dei *suoi diritti* o d' acquistarne de' nuovi con l' approvazione dell' altra parte, di portare infine

gieri su tali quistioni, oppure non le trattano che con una ripugnanza visibile, o che i più conseguenti fra loro attribuiscono tutti questi poteri al popolo. Quindi sin dal principio della rivoluzione francese, la quale non era se non il trionfo di siffatti principii, uno de' primi decreti della pretesa assemblea nazionale, fu di spogliare il re del diritto di far la guerra e la pace; di maniera ch' egli in sostanza divenire con ciò meno libero d' ogni minimo particolare fra i suoi sudditi.

de' soccorsi a suoi amici contro un terzo, la cui preponderanza potesse divenirgli funesta; in una parola di transigere con altri sovrani, sia per promuovere i loro interessi reciproci, sia per prevenire o per terminare qualche quistione. Imperciocchè la guerra non meno che i trattati concernono soltanto gli affari personali del principe, e questi diritti gli appartengono in virtù di quello che ha ogni uomo di vegliare alla sua propria conservazione (1). Poichè l' impiego delle forze per

(1) Il complesso dei diritti e de' doveri naturali ch' esistono a questo riguardo fra i sovrani, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, costituisce la scienza che comunemente si chiama *del diritto delle genti*, cioè quello de' sovrani, e delle famiglie indipendenti fra loro. Esso è in sostanza identico col diritto naturale particolare o civile, e non si distingue da questo che per la grandezza degli oggetti, per le forme, e per la denominazione (*Vedete tomo I.*). Lasciare e rendere agli altri ciò che loro appartiene, mantenere i patti e le promesse, adempire i doveri d' umanità, e seguire le regole della prudenza nella scelta de' diversi mezzi ugualmente leciti; ecco ciò che forma l' essenza del diritto delle genti al pari d' ogni altro diritto. Non impiegar giammai la forza delle armi senza buone ragioni, e senza precisa necessità, non ricorrervi in conseguenza che ne' soli casi ove ogni altra risorsa rendesi inefficace; osservare una

mantenere la giustizia, per deviare o prevenire delle offese reali, è permesso ai semplici particolari, secondo le leggi di-

certa moderazione fin nella guerra, non ispingere il diritto della difesa alle ultime estremità, ma contentarsi di fare all'inimico il menomo male possibile, quando con ciò si ottiene egualmente il suo scopo; calcolare infine i suoi mezzi e la probabilità del successo, ecco le leggi naturali della guerra come pure della difesa particolare. Noi non possiamo trattare di tutte queste regole, e anche meno delle forme e degli usi ricevuti a tal proposito fra i sovrani in seguito di convenzioni espresse o tacite, perchè siffatto sviluppo ci devierebbe di troppo dal nostro scopo. Noi consideriamo quì il diritto della guerra e della pace non già relativamente al diritto delle genti, ma in rapporto col diritto pubblico, cioè non a riguardo di quelli contro i quali si fa guerra, ma di coloro coi quali si fa. Questa distinzione è importante, e prova la relazione intima che avvi tra le due parti d'una stessa scienza, e quanto sia difficile di separarle, atteso che si sostengono reciprocamente e sono riunite nel fatto. I falsi principii del contratto sociale e della sovranità del popolo hanno snaturato il diritto delle genti ed il diritto pubblico. Si parte sempre da una comunità civile immaginaria, e si pretende che tutto debba farsi per la medesima, o almeno per essa in suo nome; falsi principii che corrompono ogni scienza, e rendono d'altronde un cattivo servigio al popolo, come lo dimostreremo fra breve.

vine e umane; poichè esso è inoltre necessario e in alcuni casi obbligatorio; poichè finalmente i particolari l'esercitano anche co' fatti, sotto la sola riserva della possibilità, dell'umanità, e della prudenza: con quanto più forte ragione questa facoltà deve appartenere agli uomini liberi e potenti, i quali da un canto sono investiti di maggiori mezzi di difesa e dall'altro, unicamente ridotti alle loro proprie forze, di modo che non hanno superiori da cui possono invocare soccorso. Or egli è facile di provare e colla ragione e coll'esperienza, che l'oggetto in generale della guerra e della pace non è già la causa del popolo, ma quella del principe. Perciocchè il popolo che gli è sottoposto non è altra cosa se non una moltitudine di uomini, un'aggregato di genti per natura soggetti o che servono di propria volontà mercè di obbligazioni infinitamente variate; essi non hanno altro di comune fra loro se non il proprio padrone; isolati da lui non formano nè unione, nè comunità, e non possono per conseguenza essere offesi collettivamente; la maggior parte de' sudditi d'un principe non ha neppure relazione o contatto con le potenze straniere. Quindi gli atti ingiusti che queste potrebbero permettersi possono solo cadere sopra taluni individui. In tal guisa l'esperienza in generale ci conferma che quasi tutte le guer-

re sono intraprese unicamente pei diritti e per gl' interessi personali dei sovrani, che i popoli non ne sono nè la causa primitiva, nè lo scopo, quantunque le conseguenze delle guerre possano interessarli per molti riguardi. Ma supponendo pure che semplici individui o classi intere di sudditi, per esempio di viaggiatori, di abitanti limitrofi, di creditori, ecc. fossero lesi da potenze straniere, nei rapporti commerciali, o in altri diritti privati, e che il sovrano prendesse parte nella lor causa, che loro accordasse il suo appoggio, e che volesse rendere ai medesimi giustizia e soddisfazione; sarà sempre sua particolar competenza d'esaminare e di giudicare se gli conviene di ricorrere alle armi in simili casi, o se debba attenersi ad altri espedienti; se l' oggetto della quistione vale i pericoli ed i sacrifizii della guerra, se il successo di questa lotta è probabile, o s' essa non trarrà seco più grandi disgrazie, sia pel sovrano, sia pel resto de' suoi sudditi (1).

(1) E' da osservarsi che anticamente, ove non si stabiliva come massima che il potere de' principi fosse stato ad essi conferito dal popolo, e pel solo ed unico vantaggio del popolo, si facevano non pertanto delle guerre per proteggere i sudditi lesi da potenze straniere; per esempio, per impedimenti o proibizioni di commercio per nuovi pedaggi, rifiuti, ecc.; men-

Or per la stessa ragione che la guerra del principe è la sua *propria* guerra e non concerne che i suoi proprii interessi, egli è naturalmente autorizzato a dichiararla, a condurla, e a terminarla a suo piacere, e sarebbe offenderlo ne' suoi diritti il pretendere d' ingerirsi in un affare di questa natura, di contrariarlo nella sua legittima volontà, e di non accordargli il potere di eseguirla. Per fare una simile guerra egli non ha bisogno nè di render conto ad alcuno, nè di avere il consenso di chicchesia, finchè non dimanda soccorso, o finchè può procurarsi delle risorse in uomini ed in mezzi materiali, colla sua propria fortuna (1). A

tre che ai nostri giorni, ove le dottrine dominanti sembra che facciano un precetto, non si vede nulla di simile. Si accordava altre volte questa protezione efficace per dovere d' umanità, per punto d'onore, per religione, o come si esprimevano allora, per la gloria di Dio, cioè delle sue leggi. I nostri meschini sistemi politici han rigettata l' antica molla; e la nuova, (il preteso *mandato*) è rimasta inefficace e senza vita.

(1) Nel trattato di Tubingue concluso l' anno 1514, fra il duca di Ulrich di Wurtemberg e gli Stati del suo paese, dopo lunghe discordie civili e molte guerre ruinose, il duca promise agli Stati *di non intraprendere guerra senza loro saputa e senza loro consiglio, se volesse però ottenere*

dir vero è possibile, utile, ed anche un uso assai universale di far conoscere ai sudditi con buona fede e con confidenza i motivi e lo scopo di simili imprese, non perchè i principi vi sieno rigorosamente obbligati, ma ad oggetto di calmare l'inquietudine de' popoli, di eccitare il loro entusiasmo, e d'ottenere dal canto loro un'assistenza più volontaria e più e-

la loro assistenza. (Vedete Moeser, Memorie per servire al diritto pubblico e al diritto delle genti tomo I. pag. 284.) Questa condizione è assai rimarchevole; la medesima prova che il duca, quantunque non fosse per anche sovrano, era nondimeno il padrone di far la guerra di sua propria autorità, ma che l'assistenza dalla parte degli Stati del paese era ugualmente volontaria, e ch' essi per conseguenza potevano mettervi una condizione. E' pur lo stesso del re d'Inghilterra, il quale ha il diritto di far la guerra finchè gli piace, purchè la faccia a sue proprie spese. Ma siccome egli non può dispensarsi da' sussidii, questa sola necessità l'obbliga a fare al parlamento tante comunicazioni sullo stato delle cose, sulla negoziazione, su i progetti ecc. Se gl'inglesi hanno la soddisfazione di parlare pubblicamente sugli affari del loro re, come se si trattasse de' lor proprj, di far brillare i loro talenti; e di esercitare il loro spirito sopra grandi oggetti: essi pagano in vero questi vantaggi ad un prezzo troppo esorbitante.

stesa (1). Imperciocchè la premura, e l'intima persuasione della necessità della guerra, contribuiscono molto più di quel che si pensa ad aumentare le forze, e ad assicurarne il successo. Questa era pur la ragione de' *manifesti* che erano altre volte generalmente in uso, ma che ai nostri giorni sono caduti in disuso, ed ai quali si sono sostituite altre forme (2); manifesti, il di cui scopo non era d' ottener la permissione del popolo per fare la guerra, ma di convincerlo al pari delle nazioni straniere, della giustizia del motivo della medesima, dimostrargli che tutto il torto è dei nemici, e di aumentare in tal guisa il numero dei proprii partigiani.

(1) Puffendorf fa pure questa distinzione importante: *Observandum tamen est duplici modo rationem reddi, velut superiori, qui nisi eadem ipsi adprovabero, ac tamen rescindere, & pœnam infligere insuper queat velut aequali, cui simpliciter mea gesta probari volo, dumtaxat fine, utrinque bonus ac prudens ab ipso habear: posteriori modo sæpe conantur famæ curiosi principes rerum suarum rationes universo orbi reddere, tuendæ extimationis causæ; id quod nisi subjectioni arguit.* „ De Jur. nat. et gent. VII. c. 6. §. 2.

(2) Ordini del giorno, proclamazioni, pubblicazioni d'una parte delle negoziazioni, scritti ordinati, articoli di gazzette. Tutto questo è stato copiato dalla Francia rivoluzionaria.

Non appena un principe è in diritto d' impiegare la forza contro l' ingiustizia, o di far la guerra, non vale la pena di dire ch' egli lo è ugualmente di procurarsi de' mezzi co' quali questa guerra può esser fatta, purchè non leda la proprietà delle persone. È dunque inutile d'aggiungere, siccome han tentato di farlo alcuni pubblicisti, ch' egli può arruolare delle armate e delle genti di guerra, organizzarle in corpi regolari, dare alle medesime de' capi superiori e inferiori, armarle, vestirle, esercitarle ad ogni sorta di manovre, provvedere ai loro bisogni, sia in istato di salute, sia in istato di malattia, prescriver loro una disciplina ed altri regolamenti, mantenere e curare gli invalidi, costruire delle fortezze, mettervi delle guarnigioni, fabbricare delle caserme e degli ospedali, fondare delle scuole militari; in una parola, procurarsi tutto il materiale della guerra, comandare la sua armata di persona o confidarne il comando ad un altro, accordare certi privilegii ai soldati, ec. Tutto questo non è che un libero uso che fa il sovrano della sua fortuna e della sua proprietà; e si dovrebbe parlare piuttosto del saggio impiego di questo potere, che del potere considerato in se stesso. Ma la quistione di come un' armata può essere arruolata, amministrata, e impiegata nel modo più vantaggioso non è della sfe-

ra del diritto pubblico ; ciò forma piuttosto la competenza dell' arte militare o dell' amministrazione interna , e la soluzione d' altronde dipende talmente dalle circostanze e dalle risorte, che sopra tal soggetto non si possono dare che poche o veruna regola generale; e la migliore massima su questo riguardo sarà sempre di limitare i proprii bisogni e di conformarsi ai suoi mezzi, senza alcuno di quegli sforzi contro natura , i quali producono sempre rilasciamento e debolezza.

Ma qui si presenta un' altra quistione di diritto, non meno importante : *Con qual titolo sono mai obbligati i sudditi a prestar soccorso al loro padrone in simili guerre?* Se la guerra del principe non è che la sua propria guerra, se egli non la fa che pei suoi interessi, e che la dichiara di sua privata autorità, perchè dunque i sudditi sono tenuti ad assisterlo in questa intrapresa , di sacrificare le loro persone e qualche volta i loro beni pel di lui vantaggio? Finalmente, secondo questi principii , non sarà ridotto il sovrano alle sue forze personali? Ecco l' obbiezione che non si mancherà di farci . La nostra risposta sarà , che si potrebbe ugualmente domandare , perchè si ajuta un principe in altri affari che sono pure i suoi ; che il servizio militare riposa sullo stesso fondamento di ogni altro servizio, e che un

uomo dovizioso e potente, il quale può disporre di tanti onori e tante ricchezze, la cui esistenza è inseparabile dal ben essere d' un sì gran numero d' individui, troverà sempre tanta gente che l' assisteranno nella sua difesa, che gli renderanno de' servigj per la guerra come per la pace; e che preferiranno sin anche i primi, perchè supponendo più coraggio ed esponendo a maggiori pericoli, procurano anche maggior gloria e maggiori distinzioni. Per verità l' obbligazione del servizio militare non è nè assoluta, nè universale, nè rigorosa; generalmente parlando non fu mai riguardata come un dovere di stretta giustizia, perchè essa non è puramente negativa, e le leggi positive non hanno bisogno di cangiarne la natura; ma questa obbligazione riposa sopra un triplice fondamento naturale; primo sul *dovere morale* o sull' equità manifesta, secondo sull' interesse particolare degli stessi sudditi, terzo sopra impegni individuali. Nulla è più giusto del combattere accanto di colui col quale si è in relazione sociale, di servirlo non solamente nella buona fortuna, ma anche nella cattiva, di dividere altresì i pericoli del legame qualora si vuole godere de' vantaggi del medesimo, e assicurarseli per l' avvenire. Qual' è quel figlio snaturato che non assista suo padre, il servitore che non difenda il suo padrone in

caso di necessità ? I sudditi d' altronde non hanno anch' essi fra loro le loro controversie e le loro guerre, nelle quali il principe viene in loro soccorso, lor procura la pace ed il godimento de' loro diritti mercè della sua giurisdizione, e qualche volta colla forza delle armi ? Perchè dunque non dovrebbero essi pure dal canto loro ajutarlo ad ottenere giustizia e a guarentire la sua persona e le sue proprietà, quando avviene ch' egli abbia delle querele e delle guerre con altri sovrani ? L' equità d' un siffatto reciproco soccorso è talmente evidente che la medesima cangia quasi il semplice dovere d' umanità in obbligazione di stretta giustizia. I popoli quindi l' hanno riconosciuta in tutti i tempi, e purchè la guerra avesse avuto un motivo plausibile, giammai i sovrani non han mancato di numerosi e spontanei ausiliarii. Si videro spesso nazioni intere correre liberamente a combattere pel loro sovrano con uno zelo, con un entusiasmo e con una perseveranza che sorpassavano anche quella del principe e di coloro che più l' approssimavano, per l' ordinario meno energici. Siccome intanto i doveri della benevolenza non sono obbligatorii che in proporzione de' mezzi che si hanno onde adempirli, mentre che quelli di stretta giustizia, puramente negativi, possono esser sempre soddisfatti, e che niuno ha il diritto di

esigere dagli altri che si sacrifichino unicamente per lui in un modo indefinito e senza alcun compenso ; noi vediamo anche in ogni storia che l' estensione e la durata di queste assistenze amichevoli, sono state sovente prefisse da ragionevoli convenzioni tra i principi ed i sudditi. Così per esempio non si reclamava questo servigio se non da uomini atti alla guerra, di cui v' era altronde poco bisogno ; ciò inoltre era limitato or ad un certo tempo (1), ora ad alcune contrade, come alle frontiere d' un impero o d' una provincia ; in caso d' una più lunga durata o d' una più grande distanza, il sovrano doveva almeno fornire i viveri ed il soldo ; spesso anche certe comuni e popolazioni intere ottennero per siffatto genere di soccorsi de' privilegi considerabili o l' esenzione di alcuni pesi. Finalmente per la ragione stessa che nelle guerre lunghe ed ostinate questo appoggio volontario e temporaneo diveniva insufficiente, si concepì l' idea di formare a poco a poco delle truppe regolari, e di profittare della buona volontà de' sudditi per otte-

(1) Presso gli Ungheresi per esempio, a tre mesi. Sismondi, nell' istoria delle Rep. d'Italia tom. VI. pag. 206.; presso gl' Inglesi sotto Guglielmo il conquistatore, solamente a 40 giorni; vedete Giovanni Muller Ist. univ. tom. XI pag. 213. Lo stesso anche nell'antica Francia: vedete Scienza del governo del Sig. Real. t. V. pag. 190.

nerne, invece del servizio personale, contribuzioni in contanti o in derrate per reclutare e assoldare delle armate permanenti. D'altronde la natura nella sua saggezza ha talmente ordinate le cose, che sempre l' *interesse personale* de' sudditi si unisce al dovere che l' equità e la riconoscenza loro impone; di modo, che lungi di negare soccorso ai loro sovrani, i popoli per l' ordinario non esigono nemmeno il mantenimento rigoroso de' termini e delle condizioni stipulate. Perciocchè, siccome la possanza d' un principe è utile ai suoi sudditi, procurando loro mediante mille mezzi diretti e indiretti la sicurezza, le comodità della vita, ed anche il nutrimento, egli è chiaro che il suo indebolimento o la sua rovina farebbe lor perdere questi vantaggi o totalmente, o almeno in gran parte. Se i loro diritti ed i loro interessi non sono identicamente gli stessi di quelli del sovrano, essi ne sono per altro inseparabili; l' esistenza de' popoli dipende da quella del principe, ed il sentimento di questa intima connessione degl' interessi scambievoli, loro somministra de' nuovi motivi di portargli un soccorso efficace e perseverante. Infine l' obbligazione intorno al servizio militare può anche esser fondata sopra impegni o *patti particolari*, mercè dei quali, il dovere morale si cangia in dovere di stretta giustizia. Nel numero di questi atti annove-

ransi primieramente gli antichi *vassallaggi* e le *convenzioni feudali*, in virtù de' quali il vassallo, pel prezzo di una cessione di territorio, prometteva il suo servizio militare al suo benefattore, e divideva ugualmente le terre che avea ricevute ad un certo numero di altri vassalli per assicurarsi dal canto loro una simile assistenza. Si può mettere nella stessa classe una gran quantità di altri trattati e di capitolazioni, in cui impegni di tal natura servivano a ristabilire la pace fra vicini; specialmente *le avvocazie o protettorati*, sorta di alleanze, in vigore delle quali si prometteva a dei comuni, a degli stati ecclesiastici, o a de' signori meno potenti, di proteggerli contro tutti i loro nemici. a condizione però ch' essi stessi marcerebbero in soccorso del loro protettore nelle guerre che avrebbe a sostenere. Finalmente i corpi de' *servitori armati* o di *truppe regolari* eran pur essi formati in seguito di patti individuali, poichè ogni soldato volontariamente impegnato riceveva in ricompensa del servizio militare, il nutrimento, l' alloggio, il vestiario ed il soldo. Quindi segue che i soldati in tal guisa arruolati, sono tenuti per la natura del loro contratto, non solamente a difendere il principe e ad obbedire ai suoi ordini, ma di marciare altresì e di combattere dapertutto ove egli lo crede esser necessario al

bene del suo servizio. Senza dubbio qui, ed altrove, si presuppongono delle azioni lecite; attesochè la legge naturale è sempre tacitamente sottintesa. Che se dunque un militare (per uno scrupolo raramente a temersi) trovasse che una guerra è essenzialmente ingiusta, o che gli si comandino delle azioni che ripugnano alla sua coscienza, e feriscono le obbligazioni d' un ordine superiore, gli sarà permesso di domandare l' abbandono del servizio, ma non può al tempo stesso partecipare del soldo e ricusare l' obbedienza, cioè godere del vantaggio della sua posizione, e di non adempierne i doveri.

E' dunque fuor di dubbio che l' attaccamento volontario, il sentimento dell' equità reciproca, l' interesse personale, e le convenzioni di diverso genere, procureranno sempre ad un principe sufficiente numero d' ausiliarii per la sua difesa. Ma può egli usare violenza per costringere i suoi sudditi al servizio militare, anche in corpi di truppe permanenti? fare a forza de' coscritti alla foggia moderna ed estendere questa violenza indistintamente a tutte le classi e a tutte le condizioni de' suoi sudditi, cambiare in tal guisa di sua privata autorità i più eminenti servizii, volontarii, e definiti, in servizii inferiori, forzosi, e indefiniti? E' questa una quistione alla quale, secondo la natura del potere sovrano ed i veri principii del di-

ritto pubblico, non si può rispondere in modo affermativo. Anche il più gran monarca non ha che de' diritti naturali o acquistati. Quantunque la sua potenza gli dia più mezzi di esercitare i primi, e che i secondi possano essere molto estesi, giacchè egli molte cose possiede, nondimeno il corpo de' suoi sudditi non è sua proprietà; esso appartiene al contrario a ciascun individuo come il primo dono che egli ha ricevuto dalla natura. Oltre ai doveri generali, i sudditi non sono tenuti verso il loro sovrano, che per le promesse o per le convenzioni speciali che hanno avuto luogo tra loro, nè puossi esiggere d' avvantaggio senza la più manifesta ingiustizia. Gli stessi impiegati ed i servitori, quantunque direttamente al soldo del principe, non gli debbono intanto ogni specie di travaglio e di soccorso, ma solamente funzioni determinate, alle quali essi si sono liberamente impegnati; ed in quella guisa che un signore particolare non ha il diritto di costringere tutti gli uomini che sono nella sua dipendenza allo stesso genere di servizio, di far, per esempio, d' un affittajuolo un manuale, d' un istitutore un lacchè, d' un amministratore un copista, e molto meno quello di disporre a suo talento dei loro figli, e delle loro famiglie, così del pari un principe o un signore sovrano non può essere autorizzato ad un tale abuso

di potere; la sua indipendenza, la sua fortuna superiore non lo dispensano dalla legge naturale che ordina di lasciare agli altri ciocchè loro appartiene e di rispettare le convenzioni. In buona regola il servizio militare dev' esser dunque libero come il servizio civile; se la violenza fosse permessa per l' uno, perchè non lo sarebbe pure per l' altro? e perchè non si potrebbe altresì estenderla alle donne ed ai fanciulli? mentre che per molti riguardi le donne possono essere utilissime allo stato, e che nel bisogno non si mancherà di parole onde rappresentare i più volgari soccorsi domestici, come pubbliche funzioni. Quindi l' intera storia ci prova che il servizio militare non era mai forzoso; altre volte i corpi di truppe regolari dovevano formarsi per reclutazioni volontarie, e la coscrizione, questo dono funesto del diciottesimo secolo, non esisteva in alcun luogo (1). Noi

(1) Mercè degli sforzi che noi facciamo per annientare i principii rivoluzionarii e per fondare sopra un masso inconcusso l' esistenza ed i diritti de' sovrani, crediamo di aver loro renduti molti grandi servigii, perchè ci sia permesso di dire anche qualche parola in favore della libertà privata de' sudditi. Affin di penetrare il mondo intero d' un giusto orrore contro i principii della rivoluzione, bisogna provare ch' essi sono ugualmente funesti ed ai principi ed ai popoli. Assai e troppo di fre-

la dobbiamo unicamente ai falsi principii politici, a quel diritto pubblico *filosofico* che prometteva fastosamente la libertà e non ha prodotto che la schiavitù (1). E' dessa pure un frutto del linguaggio repubblicano falsamente applicato ai rapporti monarchici. In una repubblica, è vero, i *cittadini* che compongono insieme la comunità libera, sono individualmente ob-

quente ci si è rimproverato di difender solo i diritti del più forte: ah! lasciate pure che noi rispettiamo i diritti del debole.

(1) Co' suoi stessi principii; quindi la coscrizione è insegnata in tutti i nostri compendii di diritto pubblico. Con qual diritto possiamo noi lagnarci, quando siffatte dottrine sono messe in pratica? I sedicenti filosofi, gli apostoli della libertà e dell' eguaglianza, i pretesi avvocati del popolo sono infatti liberalissimi in materia di coscrizione. Alcun di essi intanto non vuole esservi compreso. Osserviamo anche ne' più moderni libri tedeschi, che essi cercano molto prudentemente ad esentarsene sotto pretesto che rendono allo stato de' servigii importanti e di un'altra natura. Declamano contro i privilegii, e vogliono essere i soli privilegiati. Quanto ai loro *grandi servigii*, noi in vero non li vediamo. Ma fosser pure reali, gli agricoltori, gli artigiani, i negozianti, gl' impiegati civili, tutte le altre classi che mantengono il legame della società umana non sono esse ugualmente utili allo stato? Ah! certamente qualche cosa dippiù di questi sofisti!

bligati al servizio militare siccome ad ogni altra carica ancora, perchè presi collettivamente, sono essi stessi il sovrano o la persona belligerante, che la guerra è la loro propria guerra, e che per conseguenza, essi la dichiarano, la diriggono, la terminano anche a lor piacere. Ma per questa stessa ragione l' obbligo non esiste che pe' veri cittadini, pei membri della corporazione sovrana; stantecchè una repubblica non può nemmeno forzare al servizio militare i suoi sudditi e gli altri abitanti del suo territorio, i quali non sono membri della città; se essi *ajutano* i loro padroni, ciò avviene anche per punto d' onore, per interesse personale, e in seguito di convenzioni particolari. Quindi la coscrizione è un invenzione assai moderna (1). Prima delle truppe perma-

(1) La coscrizione della antica Roma è imperfettamente conosciuta. Originariamente non pare esser stata stabilita che pei cittadini romani. In seguito allorchè la repubblica non esisteva più di fatto, si dichiararono *cittadini* tutti gli abitanti dell' impero, unicamente per aver il diritto di forzarli al servizio militare. Ed è questo che Dionigi d' Alicarnasso diceva già nel suo X. libro *De morbosa civitate romana*: ,, *Cum moderatos delectus habere deberent illi eos qui militiam detrectabant, vi cogere coeperunt, nullam excusationem admittentes, nulli veniam dantes sed pœnis lege statutis & in eorum corpora & bona acerbe utentes*.

nenti, in quell'epoca in cui i più potenti monarchi non aveano in tempo di pace che una guardia poco numerosa, essi marciavano alla guerra colle genti le quali erano proprie a questo servizio, e queste li seguivano di buon grado per attaccamento, per interesse, qualora si trattava di difenderli, o per bisogno di soldo, per trasporto alla vita militare, per amore della gloria e del bottino nelle guerre offensive, e di conquista. In caso di necessità ognuno accorreva con premura; ma immediatamente dopo la pace ciascuno era congedato, e si videro finire in tal modo un gran numero di guerre non per la mancanza degli uomini e dei sudditi, ma per difetto piuttosto di combattenti e di altre risorte. Talvolta forse qualche sovrano si permise delle reclutazioni più o meno forzose; ma lungi dall' erigere l' abuso in regola, cercavano al contrario scusarlo coll' urgente necessità. Nondimeno il soccorso libero e temporaneo essendo divenuto insufficiente, i re di Francia introdussero i primi l' uso delle armate permanenti, ed altri sovrani seguirono il loro esempio; ma per arruollare i soldati di tali armate ci bisognavano delle somme considerabili, e si aveva anche allora per la giustizia e per la libertà individuale tanto rispetto, che si abborriva in tutta l' Europa, e che si cercava di prevenire mercè

di forme protettrici persino le astuzie e gli artifizii che i reclutatori mettevano in opera per sorprendere la volontà de' giovani; tra le quali astuzie e la forza aperta, avvi frattanto una prodigiosa distanza. Ben presto, le armate permanenti divennero talmente considerabili, che non si poteva più trovare nè sufficiente numero di soldati volontarii, nè pagare le spese di reclutazione, e dippiù, i sistemi così detti nazionali, i principii filosofici o rivoluzionarii si andavano accreditando da ogni parte.

Fu allora che si concepì il progetto di prendere a viva forza i pretesi cittadini pel servizio militare, e di giustificare questa massima, fin allora sconosciuta, con queste nuove massime, che il popolo è il vero sovrano, ed i principi solamente i suoi impiegati, o i suoi mandatarii; che questi pel bisogno dello stato possono disporre delle persone de' cittadini e delle loro proprietà; che tutte le guerre sono guerre nazionali fatte in nome della nazione, ecc. Federico Guglielmo I. re di Prussia, il quale a tutto potere voleva elevare il suo piccolo regno al rango d'una gran potenza militare, diede il primo l'esempio di questa violenza; pure egli lo fece con molta riserva e con numerose esenzioni. In Austria colui che stabilì la coscrizione fu l'imperatore Giuseppe II. protettor della moderna filoso-

fia ; ma arrestato da una insurrezione generale, egli non potè estenderla nè ai Paesi Bassi, nè al Tirolo, nè all' Ungheria, nè al Milanese. In Francia è stata introdotta colla rivoluzione per mezzo dei decreti di diverse assemblee nazionali, nel momento stesso in cui, in seguito d' una inconseguenza tutta particolare ai governi dei sofisti, esse decretarono che la guarentia dei diritti dell' uomo o della libertà individuale erano l' unico scopo dello stato. In tutti gli altri paesi la coscrizione non esisteva, e le contrade che hanno potuto resistere al torrente del secolo e alla forza straniera, ne sono esenti anche al dì d'oggi (1). Ma quantunque questa deplorabile invenzione che certamente non ci permette più di declamare contro la schiavitù delle altre parti del mondo, provochi da pertutto la più viva ripugnanza, e produca de' malanni incalcolabili, è nondimeno a temere ch' essa divenga di giorno in giorno e più dura e più universale, sia per

(1) L' Inghilterra, la Spagna, (prima della rivoluzione del 1820) la Danimarca, la Svezia e la Turchia non hanno coscrizione. In Russia si estende solo ai paesani servi. Negli stati di Germania essa non esiste che nella confederazione del Reno dal 1806; in Italia anche soltanto dopo la dominazione francese; in Baviera fu introdotta nel 1805, e più rigorosamente ancora nel 1812.

la necessità, sia per conseguenza d'un imitazione volontaria o forzosa (1). Tuttavolta ciò che prova che i principi ed i loro consiglieri non sono intorno a ciò ben convinti della bontà della loro causa, e che un sentimento segreto gli avverte di continuo dell'ingiustizia della coscrizione, si è che questa misura non può mai essere eseguita in tutto il suo rigore, e che da per ogni dove si è obbligato ad ammettere qualche restrizione, o qualche addolcimento; che per esempio, in Francia ove si voleva subito applicarla a tutti i cittadini, bisognò in appresso permettere un riscatto od un cambio; che in altri paesi esiste un gran numero di esenzioni legali; che in qualche luogo anche si tollera a bella posta ogni sorta di convivenza; che da per tutto si cerca a rovesciare l'odioso di tal mezzo sopra le autorità nazionali, reali o apparenti, come per esempio sopra i senati, le amministrazioni provinciali, gli stati, sulle signorie e sulle comunità; che infine allorchè trattasi di coscrizione lungi dal parlare in nome del principe, ciascuno si serve d'un linguaggio filosofico o semire-

(1) Questo fu scritto nel 1812. Grazie al Cielo, la coscrizione è stata abolita in Francia e negli Stati del re di Sardegna sin dalla ristaurazione dell'ordine legittimo; ma nel primo di questi paesi, il partito *liberale* è pervenuto a farla ristabilire sotto il nome d'una legge di reclutazione.

pubblicano, raggiri e precauzioni che sarebbero completamente inutili o anche impolitici, se la legge si accordasse colla giustizia e coll' equità naturale. Del rimanente, come noi l'abbiamo già detto, la coscrizione non è necessaria nè per la difesa de' principi, nè per quella de' popoli; di modo che non bisogna dubitare che questa violenza non debba a poco a poco sparire, allorchè le guerre orribili che lacerano l'Europa da venticinque anni, saranno cessate; allorchè la situazione forzosa delle cose avrà dato luogo ad uno stato più pacifico; e soprattutto allorchè i principii rivoluzionarii saranno anche più scancellati dagli spiriti e dai libri.

È senza dubbio lo stesso di alcune lettere dette *avvocatorie*, colle quali si vuole estendere l' obbligo del servizio militare fino a certi antichi sudditi stabiliti in paesi stranieri, e trattar quindi gli uomini liberi come schiavi disertori. Non v' ha chi dubiti che un principe in caso di necessità possa riportarsi alla fedeltà e all' attaccamento dei suoi sudditi domiciliati in paese nemico o straniero, onde essi accorrano alla difesa della patria; è questa un' azione lecita, e qualche volta utile; ma pretendere un tal ritorno come un' obbligazione rigorosa, stabilire delle pene severe contro l' omissione di un dovere di benevolenza, il cui adem-

pimento è spesso impossibile o seguito dalla ruina totale delle persone che lo soddisfano, sarebbe ciò ledere manifestamente, e la libertà personale, e la proprietà. Questa misura non che la coscrizione erano sconosciute prima de' nuovi principii politici, e sembra egualmente esser imitata dall' uso delle repubbliche, ove, in alcune circostanze, il servizio in paese nemico o straniero importa la perdita *del diritto di cittadinanza*, perchè è impossibile di adempire nello stesso tempo a' doveri diametralmente opposti, e perchè non si può far la guerra in favore e contro di se stesso. Fa d' uopo intanto osservare che nelle stesse repubbliche questa regola si applica ai *veri cittadini*, e non ai sudditi della communità sovrana. Or nelle monarchie non essendovi *città*, non può esservi nemmeno diritto di *cittadinanza*; ma solamente una dipendenza naturale, ovvero un servizio volontario. Quindi fin dal momento che un uomo il quale non è nè schiavo, nè servo, e che non abbia commesso alcun delitto, rinuncia al servizio e ai vantaggi che ne risultano, abbandona il territorio del suo principe ed esce dal suo rapporto naturale con lui, non è più suddito, e per conseguenza, il sovrano non può più avere sopra di lui un diritto speciale. Cambiare domicilio a suo piacere, offrire i suoi servizii ed i suoi tra-

vagli ora ad un padrone, ed ora ad un altro, stipulare di propria facoltà le condizioni, ecco ciò che distingue il servitore libero da un servo o da uno schiavo; ma non poter servire che un solo, essere obbligato di servirlo e di rendergli di servigii perpetui senza potere liberarsene mai, ecco ciò che caratterizza la servitù comunque grande sia la cura che s' impieghi per mascherarla sotto le grandi parole di patria, l' obbligazioni civiche ec. Un uomo libero, che, con intenzione di migliorare la sua fortuna, abbandona il suo paese, e si trasferisce in un' altro per esercitarvi la sua industria, o per cercarvi delle cariche, non può esser considerato come disertore. Questi ha rotto un contratto speciale di servizio e violato un giuramento solenne, per l' ordinario invola anche la proprietà del suo padrone, portando via il prezzo del suo arruollamento, le armi, il vestiario ec., egli ha dunque realmente commesso un delitto. L' uomo libero al contrario, non ha conculcato alcun dovere, e non ha involata la proprietà altrui; niuna legge naturale, niuna promessa gli proibiva questo cangiamento di domicilio, e per conseguenza nulla può autorizzare a stabilire una pena contro un' azione di tal natura (1).

(1) Chi può leggere senza orrore quella folla di pubblicazioni inserite nelle gazette, ove si considerano come disertori, ed

Poichè la guerra del principe è la sua propria guerra, se ne deduce dippiù che in buona regola egli deve farla a sue spese. Perciocchè non può appropriarsi di privata autorità i beni de' suoi sudditi purchè le loro persone; ciò sarebbe egualmente ferirli ne' loro diritti e trattare i suoi amici come suoi nemici. Quindi questo principio era altre volte religiosamente osservato; ed ovunque bastano le risorte del principe, esso è riconosciuto anche al giorno d'oggi. Le massime contrarie non sono del pari prevalute che coi principii rivoluzionarii. L'istoria prova che anticamente anche i più grandi sovrani sono stati frequentemente spinti, ora a vendere o pignorare il loro patrimonio e cedere i diritti della sovranità, ora a rinunciare a diversi diritti, e ad accordare delle franchigie e dei privilegii, unicamente per procurarsi i mez-

in cui si richiamano al servizio militare tanti giovani d'ogni sorta di condizione, de' compagni (Wanderende handwerks gesellen) de' negozianti, degli studenti, dei semplici viaggiatori, e sino degli uomini in carica, sotto pene severe non solamente contro di essi, ma ancora contro i loro parenti? Dove si sono mai veduti simili esempii prima della rivoluzione? Tali misure non sono neppure permesse contro i più grandi malfattori! Tutto ciò, lo dobbiamo anche ai nuovi principii *filosofici*. (Nota scritta nel 1812).

zi di far la guerra, e più d'una volta ancora la mancanza di risorte li ridusse a conservare o a ristabilire la pace. Laonde questi principii allora non erano così disastrosi pei popoli come si potrebbe credere per avventura; al contrario, essi facilitavano sovente ad un gran numero di signorie e di communi i mezzi di elevarsi ad un più alto grado di potenza e di libertà; senza alcuna commozione violenta, tutto si compensava da se stesso; giacchè se alcuni principi perdevano o cedevano i loro diritti, altri li guadagnavano; la povertà degli uni arricchiva gli altri, e spesso la decadenza o la caduta d' un impero, fece nascere de' nuovi regni. Ne' secoli susseguenti l' abbondanza del numerario, un credito consolidato e delle relazioni commerciali più estese impegnarono i sovrani ad accorrere alle spese della guerra con imprestiti considerabili aperti nell' Europa intera; e questi imprestiti hanno dato principio alla maggior parte de' debiti reali che si chiamano al giorno d' oggi nazionali. A' nostri giorni, innanzi, e durante i primi anni della rivoluzione francese, i sovrani dell' Europa hanno fatta la guerra a loro spese senza aggravare di sorta alcuna i loro sudditi; nell' interno ed in paese amico tutto era pagato, e ciascuno si ricorda ancora lo spavento che cagionarono le prime requisizioni ordinate in Francia. Più

tardi solamente, allorchè gl' imprestiti volontarii, sia in seguito d' una povertà universale, sia per la perdita del credito, non offrivano più risorte sufficienti, e che intanto si volevano pur tuttavia continuar le guerre, si cominciò a farne sopportare le spese ai sudditi, a procurarsi dei mezzi di sussistenza ed altri oggetti materiali per l' armata mediante requisizioni, a considerare in una parola la proprietà privata come la proprietà dello stato, e a far valere a tale effetto le nuove massime, che ogni guerra è una guerra del popolo, ch' essa si fa in nome del popolo e pel popolo, di modo che noi dobbiamo ai principii rivoluzionarii l' instabilità d' ogni proprietà, non che la perdita della nostra libertà individuale,

Nondimeno quantunque, da una parte, sia regolare che i principi facciano le loro guerre a loro proprie spese, dall' altra, bisogna pur convenire che l' equità non che l' interesse particolare dei popoli lor comandano di accorrere al soccorso de' loro sovrani nelle necessità di tal genere. Perciocchè, siccome la fortuna de' sudditi è sotto mille rapporti intimamente ligata a quella del principe, siccome l' invasione del paese e la ruina del loro padrone farebbe lor soffrire grandi mali, mentre che consolidando la di lui indipendenza, essi salvano al tempo stesso la loro persona ed i loro beni; è

ben naturale che assistano il loro principe nelle guerre, ch' egli è obbligato di sostenere, e che gli dieno de' soccorsi non solamente in uomini, ma anche in viveri e in danaro. Questa obbligazione morale è pure così universalmente riconosciuta, che i sussidii per la guerra sono ordinariamente consentiti senza ripugnanza e pagati di buon grado, per poco che la guerra sembri giusta e onorevole, e che soprattutto si possa sperarne un felice successo. Simili sussidj o altri di diverso genere che furono accordati per pagare il capitale e gl' interessi dei debiti reali, sono stati quelli che han dato cominciamento alla maggior parte delle imposizioni. In ciò come in ogni altra cosa, l' attaccamento naturale, l' interesse personale, e le convenzioni volontarie produrranno de' risultati molto più soddisfacenti di quelli della forza. Perciocchè il danaro esce da tutte le casse e da tutti i gabinetti, qualora si sappia eccitare la buona volontà, toccare la vera corda del cuore umano, e presentare agli uomini qualche vantaggio, sia in onore ed in gloria, sia in libertà privata, o anche in un interesse bene inteso. Si vuole usare al contrario violenza? lo stesso contante si nasconde e sparisce, e l' esperienza prova che in fatto di contribuzioni, la forza non consegue mai il suo scopo, e non produce che deboli e lenti risultati.

Aggiugniamo infine che se un re fa la guerra per lui colle sue genti ed a sue spese, egli fa uso in grande d'un diritto che appartiene in piccolo a tutti gli uomini, e ch' essi esercitano anche molto frequentemente. Quindi i pubblicisti ordinarii sono in grande errore quando sostengono che il diritto di far la guerra è un diritto esclusivo dei principi, un diritto inseparabile dalla sovranità, e rigorosamente, interdetto ai particolari in tutti i casi (1). Senza dubbio il sovrano solo può decidere della guerra *per tutto il suo territorio*, per la ragione molto semplice che alcun altro individuo non avrebbe nè il diritto nè i mezzi onde disporre del servizio di tutti gli abitanti, poichè questi non sono suoi sudditi, ma solamente sudditi del principe. Ciascuno fa la guerra co' suoi servitori, ed i re non godono in ciò di alcun privilegio. Similmente è anche chiaro, che i generali ed i governatori di provincie ecc., non possono avere il diritto di cominciare, senza previa conoscenza del principe o senza suo ordine diretto, una guerra *in suo nome*, neppure per una causa giusta. Men-

(1) Grozio ha di già esaminata questa quistione, e quantunque con molta riserva, egli non ha osato contrastare in un modo assoluto il diritto de' particolari di far la guerra. *De Jure et Nat. Gent. S. lib.* I. *cap* 3. §. 3. *et seq.*

tre da un lato per una tale intrapresa, soprattutto contro un nemico potente potrebbe esporre tutto il paese al più gran pericolo; e dall' altro, quando anche l'offesa fatta al principe fosse grave e reale, sta a lui solo il decidere, se vuole vendicarsene colla forza delle armi, oppure impiegare altri mezzi per ottenere soddisfazione. Prevenire in ciò la sua decisione o la sua volontà, sarebbe evidentemente ferirlo nel suo diritto, a meno che le congiunture non sieno sì urgenti che il tempo manchi per deliberare, e che si sia ridotto a presumere la volontà del principe, per una resistenza provvisoria (1). È dunque a ragione che Gneo Manlio e Giulio Cesare furono chiamati in giudizio per avere, senza saputa del Senato di Roma (2), dichiarata la guerra, uno ai Gallo-Greci, e l'altro ai Germani; ed è per lo stesso principio che i Ro-

(1) Questo è ciò che si chiama un caso *di necessità*, cioè un caso ove l'applicazione della regola ordinaria è o impossibile o nociva. Vedete Boemero, Jus publ. univ. p. 313 334 note. Item Grozio, tomo VII. et p. liv. 1., c. 3. §. 5., e Gronovio, i quali tutti convengono che in simile caso, si può presumere la volontà del principe, almeno, per respingere la forza aperta.

(2) Tito Livio lib. XXXVIII, cap. 45. e seg. Caesar Bell. Gall. lib. IV. cap. 11. e seg.

mani domandarono l' esilio di Annibale, perchè egli avea assediato Sagunto, mentre ch' essi erano in pace con Cartagine. Nulla di tutto questo è contestato, ma si tratta solamente di sapere se un solo particolare o molti insieme abbiano in qualche caso il diritto di fare per la propria causa, ne' limiti delle loro possessioni o secondo la misura de' loro mezzi, la guerra ai nemici interni o esterni; in altri termini, di respingere la forza colla forza; ed allorchè la quistione è così stabilita, la ragione e l' esperienza non permettono di deciderla in un modo assolutamente negativo. Percioecchè la guerra non è altra cosa se non una difesa personale, una resistenza ad ingiustizie reali o imminenti; la sua essenza non consiste nè nella natura delle armi nè nel numero degli ausiliarii, ma soltanto nella lotta delle forze, nel combattimento per fare rispettare la giustizia. Or questa guerra, non si fa senza dubbio a superiori o ad uomini più forti, perchè ciò non si può, nè ad inferiori o ad uomini più deboli, perchè essa non è affatto necessaria; ma i particolari ed i principi la fanno ai loro eguali; e non può esservi uomo sulla terra, il quale nel corso della sua vita, non abbia sovente lottato pei suoi diritti, ora con una specie di armi, ora con un' altra, ora senza ausiliarii, ora col soccorso de' suoi

amici; ed anche a questo riguardo la differenza che passa tra i principi ed i particolari è la stessa di quella ch' esiste dal grande al piccolo. Noi non ritorniamo quì su di ciò che abbiamo detto altrove della difesa personale o del diritto naturale della resistenza (1); non ripeteremo nemmeno che secondo le leggi divine ed umane, questo diritto appartiene a ciascuno nelle cause giuste, ma che l' esercizio n' è ristretto e qualche volta impossibile per l' insufficienza delle forze, e che dippiù esso dev' esser temperato dalle leggi di umanità e diretto dalle regole della prudenza; gli stessi principii trovano quì la loro applicazione; stantechè, che cosa è la resistenza contro le vie di fatto? Che cosa è un' aggressione che combatte con ostacoli, se non che una guerra in piccolo? Che se qualcuno rifiutasse di dare il nome di guerra a questi combattimenti volgari, perchè i nemici non vi sono uccisi a migliaja, o perchè non si tratta di assediare delle fortezze e di conquistare delle provincie, noi risponderemo che vi sono altresì delle guerre particolari più considerabili. Non prova forse l' istoria, mercè d' una folla di esempii, che città e comuni soggette, semplici vassalli, piccoli signori, e fino vescovi ed altri prelati, tutti rispettando, colla più religiosa fedeltà, il rap-

(1) Vedete tomo 1. cap. XV.

porto che li legava al loro sovrano, si facevano nondimeno tra loro delle guerre in regola, per la loro propria causa, e colle loro proprie truppe? E queste guerre ebbero luogo, non solamente nei tempi di anarchia, ma ancora in parecchi stati bene ordinati e saggiamente inciviliti, (1); non già in vir-

(1) L'istoria della Svizzera di Giovanni de Muller fornisce ad ogni pagina innumerabili esempii di simili guerre intraprese, non solamente da' membri della Confederazione Svizzera, divenuta indipendente, ma anche da altre città e comuni ch' erano restati fedeli e fortemente aderenti ai loro principi. La città di Friburgo, per esempio, che restò sì lungo tempo austriaca, quante guerre non ha fatte, ora unita con altre città e signorie, ora contro queste stesse? Durante la seconda guerra di Zurigo, nell'anno 1443, de' semplici militari o gentiluomini di Svevia e de' contorni inviarono dichiarazione di guerra a quei di Schunitz; e intanto era questa l'epoca del regno d'un potente imperatore. *Sismondi*, riconosce ugualmente nella sua *istoria delle repubbliche d' Italia* tomo I., pag. 403, che tutti i particolari avevano il diritto di far la guerra. „ Tutta la legislazione, dic'egli, era fondata sul diritto di difesa naturale, e sopra quello di farsi giustizia da se stesso „. Di fatti tutta la sua opera non è altra cosa che una nojosa e defatigante narrazione d'una moltitudine di guerre di combattimenti tra

tù d' un privilegio reale o di una eccezione alla regola comune, ma in virtù d' un diritto naturale, e generalmente riconosciuto dagli stessi principi (1); di sorte che la rinuncia a questo diritto non s' intendeva giammai da se stessa, ma doveva essere formalmente espressa in convenzioni particolari, ed i casi d' un pericolo imminente e d' una difesa necessaria erano sempre riserbati (2). Da che la

semplici città e comuni, tra marchesi, tra prelati e piccoli gentiluomini, i quali non godevano della sovranità, e che neppure la pretendevano; e ciò che bisogna osservare si è che gli stessi re e gl' imperatori non riguardavano queste guerre come rivolte, ma come azioni legittime. Ivi.

(1) Alcuni di questi vassalli o di questi comuni si fecero in vero per soprabbondanza dare diplomi imperiali per esercitare questo diritto. Ma ciò non prova in alcun modo, che i medesimi non avessero potuto usarne senza tali diplomi. Quante volte non si domanda il consenso o il permesso de' superiori per azioni in se stesse molto lecite, unicamente per effetto di prudenza affin di prevenire difficoltà ed opposizioni che potrebbero insorgere in seguito e per essere meno inquietati nell' esercizio del proprio diritto?

(2) Qualora vi sono di queste sorta di convenzioni, quantunque in piccolo numero, allora bisogna considerare la rinuncia all' antico diritto come una servitù speciale che debb' essere formalmente provata.

tranquillità pubblica è stata meglio consolidata, sia per l' azione più estesa o più diretta de' governi, sia per lo stabilimento delle truppe regolari, ripartite in diverse guarnigioni, queste guerre eran divenute per verità meno necessarie, e per conseguenza meno frequenti; ma ciò non ostante se ne veggono ancora esempj anche a' giorni nostri. Quindi si può subito concepire che un principe tollera i duelli, i quali non sono altra cosa se non una guerra formalmente dichiarata fra due particolari; almeno può egli riguardarli come indifferenti ai suoi interessi, finchè non vi sia alcuna querela o che non ne risultino gravi abusi. Quantunque questi singolari combattimenti sieno un' azione immorale, condannata dalla religione, funesta pure quando sono portati all' eccesso e intrapresi per frivoli motivi, non si può pertanto qualificarli come assassinj, e tanto meno perchè evvi una molti-

Quindi le città di Arau e Brugg si obbligarono nelle loro capitolazioni colla città di Berna, nel 1415, a non incominciar mai una guerra senza il consenso di Berna, salvo il caso di difesa legittima contro un pericolo imminente. Vedete *Istoria della Svizzera di Giovanni di Muller*, tomo III. pag. 52. e 57. Prima dunque di quest' epoca esse godevano un tal diritto senza restrizione, e non erano intanto nemmeno città imperiali, ma solamente città provinciali austriache.

tudine di offese contro le quali alcun giudice forse non potrebbe procurare una completa soddisfazione. La guerra inoltre pel mantenimento de' suoi diritti è anche permessa e praticata tutte le volte che il giudice pubblico è o inutile, o troppo lontano, o fuori di stato di portar soccorso, come per esempio ne' luoghi remoti, ne' deserti, sul mare ec.; o finalmente per tutti i casi in cui la sua autorità non è riconosciuta dalla parte avversa, come avviene nel corso delle discordie civili. I capi di caravana, ed i capitani di bastimento si difendono a viva forza contro tutti i nemici che incontrano, e nessuno, li chiama perciò briganti o pirati, finchè essi non sono gli aggressori, ma si limitano a punire e a respingere offese ricevute o imminenti. Finalmente ogni particolare può far la guerra anche a' nemici stranieri, dacchè ha un motivo legittimo e le circostanze rendono possibile questa lotta. Il principe dal quale ei dipende può permettergli siffatta guerra se non vi scorge inconvenienti, o vietargliela se riguarda quest' intrapresa come pregiudizievole ai suoi proprj interessi. In simile circostanza, il suddito ubbidisce e rinunzia all' esercizio del suo diritto, non già per dovere verso il nemico esterno, ma per dovere verso il suo signore legittimo, o almeno per prudenza, allorchè avrebbe a temere senza di ciò un male assai

maggiore. Or questo pericolo non esiste pel sovrano, e può esser permesso a semplici particolari di far la guerra contro i nemici esterni, tutte le volte che il principe si trova in istato di ostilità colla stessa potenza, o che la sua posizione territoriale ed altri rapporti gli rendono indifferente questa lotta. Così si sono veduti nel sedicesimo secolo i pretendenti (Ansprecher) svizzeri, cioè, un certo numero d' antichi soldati concedati, dichiarare formalmente la guerra a Luigi XII, re di Francia, per costringerlo al pagamento d' un soldo che gli avea lor promesso, guerra alla quale le città ed i comuni sovrani della Svizzera non presero alcuna parte, che anzi riguardavano con inquietitudine e altamente biasimavano, ma che non avevano il potere d' impedire, neppure il diritto, secondo esse credevano (1). Così pure il negoziante Roux di Marsiglia dichiarò nel 1760 la guerra al re d' Inghilterra, e gli mandò anche un manifesto, cosa che fu tanto meno impedita dal re di Francia, perchè le stesse due corone erano allora in guerra. Così anche a' nostri giorni il generale Miranda, benchè assistito dagl' Inglesi, fece per suo proprio conto la guerra agli Spagnuoli nell' America meridio-

(1) Vedete Fuchs, Maglandische Feldzuge der Schweitzer, (Campagne milanesi degli Svizzeri) 1810 tom. I. c. 7.

nale. Così tutti i *corsari* e tutti i *partigiani* ci presentano altrettanti individui che fanno la guerra a proprio conto a' nemici stranieri. Il loro diritto a tal riguardo non può esser contestato dal momento che essi sono stati personalmente offesi, o che assistono il loro sovrano in una guerra che ha egli stesso intrapresa nei suoi diritti; o infine che essi sono formalmente riconosciuti per suoi alleati mercè lettere patenti. Nondimeno in buona regola, una tal guerra non dovrebbe esser fatta che ai veri nemici o alle truppe loro ausiliarie, e non già a' sudditi pacifici, a' viaggiatori o a' negozianti. Un' altro esempio assai rimarchevole d' una guerra particolare, si è quella che gli emigrati francesi hanno fatto contro i loro nemici, cioè contro i governi rivoluzionarj della Francia, guerra ch' essi facevano dai paesi stranieri, ora in truppe regolari ed a forza aperta, ora per via di ostilità secrete, ma non meno efficaci, per mezzi secreti, di corrispondenze, di insurrezioni parziali ec. In ciò, nulla eravi a rimproverare a questi emigrati; non si poteva per modo alcuno chiamarli ribelli; essi erano al contrario la parte offesa, si conducevano legittimamente da nemici, sia come difensori de' loro proprj diritti, sia come fedeli alleati del loro sovrano; si faceva loro ogni sorta di male; e perchè mai non avrebbero essi po-

tuto usar rappresaglie ? In tal guisa l' esperienza ha provato che i sovrani esteri, i quali erano anche essi in guerra colla repubblica rivoluzionaria di Francia, o quelli almeno che per la posizione geografica del loro paese nulla aveano a temere, restarono tranquilli spettatori di quella lotta, ch' essi riguardavano non solo come giusta, ma altresì come utile. Quelli al contrario, che per un effetto de' loro rapporti di vicinanza o in virtù di trattati anteriori, aveano a temere da queste intraprese un pericolo evidente per se stessi, quelli da' quali si esigeva come condizione di pace di non tollerare siffatte ostilità, potevano, a dir vero, vietare sul loro territorio la guerra particolare degli emigrati, non già che la credessero illegittima di sua natura, ma perchè essa minacciava i loro proprj interessi. Gli emigrati dal canto loro erano obbligati d' obbedire a questa proibizione non per dovere verso i loro nemici, ma per dovere verso il signore territoriale da cui ricevevano l' ospitalità, e che poteva o ricusarla, o non accordarla che sotto condizione d' una condotta pacifica e non offensiva (1).

(1) Ma era poi cosa saggia o politica di impedire questa guerra degli emigrati, di rifiutar loro persino l' ospitalità ? Gli stessi principi meno potenti hanno forse conseguito il loro intento con una tale condot-

Finalmente, accade spesso che il sovrano non possa, o che, per evitare mali maggiori, non voglia proteggere i suoi sudditi contro le vessazioni delle truppe straniere, che attraversano il suo territorio; ma in questo caso egli non può rifiutare ai sudditi il diritto di difendere da se stessi le loro persone e le loro proprietà, ed ancor meno interdirglielo, sotto pene severe, come molti principi dell' Impero Germanico hanno fatto durante la guerra della rivoluzione. Nulla impedisce senza dubbio, che il sovrano possa avvertire i suoi sudditi del pericolo al quale si espongono, che comandi loro, come una regola di prudenza, di non impegnarsi in una lotta ineguale contro una forza evidentemente superiore, lotta che trarrebbe seco soltanto maggiori calamità per essi; affin di rendere quest' avvertimento più efficace, può anche privare di alcuni favori coloro che si ostinano a non ascoltare i suoi consigli. Ma lasciar gli uomini senza soccorso, ed apporre anche a delitto l' impiego della resistenza contro le vessazioni, il brigandaggio o l' assassinio; è questa una crudeltà di cui non si erano veduti esempj prima dei tempi moderni, e che traendo la sua origine dai sofismi rivoluzionarj, non è

ta? Questa è una quistione ben diversa, alla quale in quanto a me non potrei rispondere che negativamente.

stata impiegata se non per accelerarne il trionfo (1).

Quanto finora abbiamo detto sul diritto di far la guerra si applica ugualmente a quello di aver truppe o servitori armati, provvisioni d'armi o arsenali, fortezze e tutti gli altri mezzi di difesa. Come i sovrani esercitano tal diritto in virtù della loro libertà legittima e per la loro conservazione personale, così pure non sono i soli a goderne, e se i particolari sono mancanti di simili stabilimenti o se almeno non ne posseggono sì considerabili, non è già perciò ch' essi vi abbiano rinunciato in un preteso contratto sociale, o che sieno loro interdetti nella loro qualità di sudditi, ma perchè generalmente parlando i sudditi non sono assai ricchi per formarne, e perchè in tutti i ca-

(1) Vedete a tal proposito il giornale Eudocmonio, t. I. pag. 391. e seg. I giacobini tedeschi mettevano grida di furibondi, allorchè veniva armato il popolo di Germania per opporlo ai rivoluzionarj francesi, oppure quando in alcuni luoghi gli abitanti si difendevano da loro stessi. Essi chiamavano tutto ciò *anarchia*, rovescio della civilizzazione ec. I soldati erano destinati soltanto, secondo essi, a difendere lo Stato. Da un'altra parte, questi stessi sofisti colmavano di elogj la misura presa in Francia di costringere il popolo colla mitraglia e colla guillottina a levarsi in massa per ajutare gli usurpatori e per devastare e rivoluzionare la Germania.

si quelle fortezze, truppe ec., sarebbero risorse inutili contro a' pacifici vicini e insufficienti contro la potenza del sovrano. Nondimeno tutto questo non è inseparabile dalla sovranità e si rinviene anche presso altri individui, quantunque in più piccole proporzioni. Che sono infatti le truppe, se non servitori armati? Or, alcuni opulenti particolari, o certi comuni considerabili non hanno anche cacciatori armati, guarda-boschi, guardie di villaggio, compagnie di gente a cavallo di città o di castello, che sono tal volta organizzate in piccoli corpi regolari? Poichè è permesso ad ognuno d' impiegare gli animali sforniti di ragione alla custodia delle sue proprietà, perchè non lo sarebbe d' impiegare uomini da' quali si hanno meno abusi a temere? D' altronde non è senza esempio che semplici gransignori mantengano de' corpi di truppe più considerabili. Così quantunque altra volta i principi, i conti, i vescovi ed altri prelati dell' Impero Germanico non fossero sovrani, ma soltanto gran funzionarj, o vassalli del re di Allemagna, ciò nonostante era lor lecito di avere tante truppe e tanti soldati, quanti essi volevano o potevano pagare. Varj *magnati* polacchi, quantunque sudditi d' un re aveano sovente molte migliaja di soldati formati in truppe regolari. I grandi di Ungheria fanno altrettanto al giorno d' oggi,

e in tutti i paesi del mondo, vi sono de' ricchi e potenti signori ed anche alcune semplici città che hanno i primi le loro guardie del corpo, e queste, le loro piccole guarnigioni. Del pari in tempo di pace non si fissa il numero delle armi che ciascun particolare può possedere, ed esse non tolgonsi ad alcuno; sarebbe eziandio difficile di determinare quello che deve intendersi per arma; attesochè gli uomini possono cangiare in mezzi di difesa quasi tutti gli oggetti de' quali han bisogno nella vita abituale. Senza parlare de' più volgari istrumenti, degli archi e delle frecce, delle spade, delle sciable, e delle lance, vi sono, per esempio, alcuni amatori della caccia che posseggono un gran numero di fucili o di armi da fuoco, e niuno crede che essi arroghinsi con ciò un diritto di sovranità, o che non possono averle lecitamente senza un permesso speciale del capo dello Stato. Queste armi con tutto ciò che serve al loro uso, debbono esser conservate in qualche parte, ed il luogo di deposito si chiama in piccolo *una sala d' armi*, e prende il nome d' *arsenale* quando è più considerabile e forma un edificio particolare. Ma dove è il limite tra questo e quello? Perchè mai si soffrirebbero ancora gli armajuoli, ed i fabbricanti d' arme, se fosse vietato d' averne o se i particolari non potessero possederne una provvisione? In

una parola disarmare i suoi sudditi, suppone dalla parte del principe un grado di diffidenza che non può esser giustificato se non da azioni evidentemente ostili, oppure da una guerra formale, e nel rigoroso significato della parola, siffatto disarmamento è impossibile. Il vincitore, quantunque straniero, non disarma sempre gli abitanti d' un paese conquistato, malgrado che potesse riguardarli come nemici, o almeno come gli ausiliarii de' suoi nemici. Egli non vi si determina che nelle circostanze straordinarie, sia per necessità di procurare alle sue truppe un maggior numero di armi, sia per misura di prudenza onde prevenire nuovi atti di ostilità. Perciò dunque un principe naturale si permetterà molto meno simili procedimenti verso i suoi proprii sudditi, egli che non deve avere con essi se non de' rapporti pacifici e per niente ostili, egli che non vede in essi che amici e partigiani, e per così dire, i suoi proprii soldati, di cui non ha bisogno d' indebolire le forze, ed a' quali ei sarebbe anzi disposto a somministrare armi, anzi che a togliere loro quelle che posseggono. In fine perciò che concerne le fortezze, noi domanderemo sulle prime, se esse sono altra cosa che un rinforzo fattizio, mediante il quale si oppone all' aggressione straniera non solamente il potere dell' uomo, ma ezian-

dio le forze della natura? Or, è forse proibito ai particolari di mettere le serrature ed i chiavistelli alle loro porte, di rinforzare con inferriate le loro finestre, di chiudere i loro campi, i loro giardini, i loro vigneti co' muri, con argini, e steccati; di scavare piccole fossate, di innalzare terrapieni, e terrazzi destinati al piacere non meno che alla difesa, di costruire cantine e volte, le quali sieno a prova di fuoco, e nelle quali ciascuno possa rifugiarsi in caso di bisogno, ecc.? Ci si obbietterà senza dubbio che sono questi de' piccoli mezzi di sicurtà coutro un potere particolare, e non già vere fortificazioni. Ma siffatta risposta è pure una prova, che la nostra scienza moderna consiste, molto più ne' termini che nelle cose, e che si cerca sempre di sfuggire alla verità, mediante raggiri di parole. Perciocchè, dove dunque cessano i piccoli mezzi di sicurtà? dove comincia la fortificazione? Hanno mai le leggi determinata tal differenza, e non si vede quì, come da per tutto, una progressione insensibile dal piccolo al grande? Le fortificazioni d'un ordine superiore sarebbero o inutili alla più parte de' particolari, oppure troppo dispendiose, e intanto il gran numero de' castelli e città provinciali regolarmente fortificate, con muri, fossate, e bastioni, provano ad evidenza che anche individui o comuni partico-

lari possono fortificare il loro territorio, senza pretendere alla sovranità, o adempiere meno fedelmente i loro doveri verso il sovrano naturale.

D' altra parte, è fuor di dubbio ed in niun modo contraddittorio con tali principj, che se in tempo di pace e senza causa legittima o conosciuta, un suddito potente e dovizioso formasse improvvisamente de' corpi numerosi di servitori armati, facesse provvisioni straordinarie di armi e munizioni, o stabilisse fortificazioni considerabili e inusitate; il sovrano, in virtù del diritto ch' egli ha di vegliare alla sua propria sicurezza non che a quella de' suoi sudditi, potrebbe interdire questi armamenti o preparativi dopo di averne domandate le ragioni; esigerne la cessazione, e in caso di rifiuto ottenerlo eziandio colla forza, non già perchè siffatti mezzi di sicurtà e di difesa sieno proibiti di lor natura, ma perchè si presume che questo suddito vuol farne un impiego illecito. Percioecchè simili armamenti, i quali sorpassano ogni misura ordinaria, sono delle pruove manifeste di intenzione ostile, sia contro il resto dei sudditi, sia contro il principe; e poichè sopra tali preparativi si domandano spesso spiegazioni fin anche ai sovrani esteri, il cui diritto è pertanto incontestabile, a più forte ragione se ne potrà domandare ad un particolare, ad un suddito, al quale essi non sono in niun modo neces-

sarj. Che se costui ricusasse di dare spiegazioni soddisfacenti; s' egli si limitasse ad invocare il rigore del suo diritto, ed a pretendere, per esempio, che altre persone posseggano simili mezzi di difesa, che il numero e la misura non sono determinati da veruna legge ec., il sovrano potrebbe, in tesi generale, accordargli tutti questi ragionamenti, ma opporgli in seguito *il suo proprio diritto*, il quale l' autorizza non solamente a respingere queste ostilità, ma anche a prevenirle. Ora in siffatta collisione, il più debole cede, condiscende ai voti del più forte, rinunzia all' esercizio momentaneo del suo diritto, sceglie tra due mali il minore, e fa per così dire un trattato tacito di pace, *affin di evitare una guerra ch' egli non potrebbe sostenere*. Non è già raro che per conservare la pace, gli stessi sovrani sieno obbligati a piegare in simili circostanze. Ciò che porta tra gli eguali il nome di trattato, si chiamerà ubbidienza dalla parte di un più debole o d' un suddito, ma nell' uno e nell' altro caso, la cosa è essenzialmente la stessa, e giammai non se ne può inferire che in generale sia proibito di armare i suoi servitori, di far provvisioni di armi o di garantire la proprietà col soccorso dell' arte, poichè s' interdice non già l' uso, ma l' abuso del diritto, non già il giusto, ma l' ingiusto impiego della libertà.

CAPO XXIX.

CONTINUAZIONE DELLO STESSO SOGGETTO.

TRE TRATTATI DI PACE, ALLEANZE ED ALTRE CONVENZIONI; AMBASCERIE.

I. Questi diritti sono fondati sulla libertà universale. Le convenzioni de' principi tra di loro, non concernono che i loro proprj affari, e non si estendono a quelli degli altri.

II. Gli ambasciatori ed i ministri non sono egualmente inviati che pe' diritti e gl' interessi personali de' principi, quantunque, per accessorio, possano render servigio ai sudditi.

III. Il diritto di conchiudere alleanze pe' suoi proprj affari appartiene anche ad altri uomini, ed essi l' esercitano frequentemente. Pruova di questa verità colla ragione e coll' esperienza.

Noi avremo appena bisogno di aggiungere qualche parola su i *trattati di pace*, sulle *alleanze* ed altre *convenzioni*, sul diritto d' inviare *ambasciatori* ec., attesochè tutto ciò riposa su gli stessi principj. Chiunque può far la guerra in suo proprio nome, può anche conchiudere la pace: e siccome un principe non si arma se non pe' suoi proprj interessi, così transige anche sopra questi soltanto, ed ecco ciò che forma, e la ragione ed il li-

mite del suo potere. Egli è ugualmente autorizzato a cedere alcuni de' suoi diritti che ad acquistarne de' nuovi col consenso della parte avversa; e anche i semplici particolari fanno altrettanto. Ora non è poi più difficile di provare che gli oggetti dei trattati di pace e delle transazioni sono relativi soltanto agl' interessi ed ai diritti del principe, che nol sia il dimostrare che la guerra è la sua propria causa e non già quella della nazione. Per convincersene, basta leggere attentamente i trattati di pace ed altre convenzioni politiche; ne' tempi antichi sopratutto, esse erano a questo riguardo, singolarmente rimarchevoli. In buona regola non deve dunque un sovrano stipulare in queste sorte di transazioni sui diritti d' un terzo che non è stato consultato, almeno non mai a suo svantaggio, ma solamente in suo favore; perciocchè in quest' ultimo caso, il suo consenso può esser presunto. Un sovrano non può neppure disporre senza ingiustizia, de' diritti privati de' suoi sudditi; lo stesso principio era anche per lo addietro generalmente osservato ne' trattati, di modo che i diritti de' particolari vi erano formalmente riserbati, oppure se non si potea più efficacemente proteggerli, se ne raccomandava il mantenimento al nuovo padrone, il che questi non rifiutava quasi giammai, e per l' ordinario ciò intende-

vasi da se stesso (1). Anche ai nostri giorni, a parlare con esattezza, i sovrani non cedono i diritti de' particolari, stantecchè l' impossibilità di proteggerli nell' avvenire non può chiamarsi una cessione. Bisogna tuttavolta confessare, che quando ne' moderni trattati di pace è quistione di rinunciare alcune provincie, si bada pochissimo ai diritti degli abitanti, si passano a bella posta quasi sempre sotto silenzio, o almeno gli articoli che li concernono sono redatti in termini vaghi, con troppa leggerezza e precipitazione, rendendo il cangiamento di padrone assai più penoso, di quello che sarebbe stato senza di ciò, e di quello, che dovrebbe essere secondo i veri principj. Questo nuovo infortunio che gravita sui popoli, non è solamente dovuto al difetto di carità e all' egoismo, che domina nell' animo de' grandi come in quello de' piccioli, ma soprattutto alle false dottrine politiche, secondo le quali si pretendeva che la guerra e la pace abbian luogo non già tra i sovrani, ma tra le nazioni, e che per conseguenza si è autorizzato a stipulare

(1) Gli antichi trattati di pace che il Sig. de Martens ha riuniti con tanto studio nella sua voluminosa *raccolta dei trattati pubblici* ec., somministrano, su tal proposito, i più palpabili esempj. Avremo occasione di parlarne più a lungo nel capitolo dell' alienazione o dell' eredità del potere sovrano.

eziandio a loro detrimento. Che se un principe non è abbastanza forte per difendersi solo contro uno de' suoi nemici, o che, sia per prevenire delle gravi dissenzioni, sia per terminarle, esigga il suo interesse ch' egli si faccia degli amici vicini o lontani, ora che riceva soccorso, or che ne dia; che rinunzii ad alcuni diritti di cui avrebbe potuto far uso o si imponga obbligazioni che per lo passato non avea: in tutti questi casi, ei può fare convenzioni di diverso genere, conchiudere ogni specie di alleanze transitorie o permanenti, purchè egli non esca dai limiti de' suoi diritti, non offenda quelli degli altri, e non obblighi se non se stesso e la sua proprietà. Non parleremo delle convenzioni volgari che hanno luogo fra i principi, sia per terminare una guerra, sia nel seno stesso della pace, come sono *le demarcazioni di frontiere*, *gli atti di compre*, *di vendite*, *di cambj*, *di donazioni*, *i contratti di matrimonio*, *i testamenti*, *i patti di successione*, attesochè è fuor di dubbio, che i sovrani al pari di tutti gli altri individui hanno il diritto di far somiglianti trattati all' infinito, e che nella loro qualità di uomini indipendenti, purchè vi sia osservata la giustizia naturale, non si può loro prescriverne nè le forme, nè la sostanza. Quì almeno, è chiaro che questi patti non concernono che gli affari del sovrano, altri-

menti bisognerebbe dire pure, che i popoli si maritano, e che il matrimonio di un sovrano è un contratto nazionale. Noi sfidiamo altresì i pubblicisti, i quali fossero tentati di distinguere tra i patti particolari dei principi, e ciò che essi chiamano trattati pubblici o nazionali, a mostrarci il limite ove cessano i primi e dove incominciano i secondi. I loro sforzi saranno sempre vani in questo tentativo, e finiranno col conoscere che tutta questa distinzione è senza fondamento, che non ci possono esser nemmeno patti nazionali in una monarchia, perchè la nazione considerata come comunità, come persona collettiva, non esiste affatto, e ch' essa non è già una moltitudine unita (*multitudo unita*), ma bensì una moltitudine senza unione (*moltitudo soluta*); anche i pretesi *trattati di commercio*, i quali sono d' altronde in piccolo numero e di cui si potrebbe far a meno per mezzo di disposizioni più amichevoli, non possono esser chiamati patti nazionali, perciocchè non mai vi si stipola, come e con quali mercanzie i sudditi rispettivi debbano fare il commercio; questi trattati non sono, per l' ordinario, che modificazioni di certe misure proibitive; i soli sovrani vi si obbligano reciprocamente, ora di permettere l' accesso nel loro territorio a tali o tali altri prodotti forestieri, ora di non proibire l' esportazione di

alcuni altri, o di non aggravarli con dazj e pedaggi esorbitanti; o finalmente di accordare ai negozianti talune facilitazioni, talune assistenze ecc.; cose tutte che dipendono dalla libera volontà de' principi, e che non sono indifferenti alle loro rendite ed ai lor propri interessi, quantunque i risultamenti possono essere pure tal volta di vantaggio e tal altra volta in detrimento de' loro sudditi.

Finalmente perciò che concerne il *potere d' inviare e ricevere gli ambasciadori*, è chiaro che questo diritto deriva semplicemente dalla libertà naturale e non appartiene esclusivamente alla sovranità. Le legazioni permanenti sono un uso assai moderno e particolare all' Europa; i piccoli Stati non che la più parte delle repubbliche se ne dispensano anche al giorno d' oggi, sia per economia, sia perchè le loro relazioni non le rendono necessarie. Quando i principi avevano a trattare tra di loro di punti importanti, e complicati che non potevano decidere nè di persona, nè per corrispondenza, dovevano, come co' particolari, nominare ed inviarsi gli uni e gli altri de' mandatarj che portarono sul principio il nome di *deputati* o di *procuratori fondati* (1). Quindi i titoli che prendono siffatti inviati non

(1) Vedete *Diritto moderno delle genti*, del sig. de Martens, §. 185.

esistevano ne' tempi antichi (1); non sono stati introdotti che successivamente nel quindicesimo secolo, e nei due altri susseguenti, sia per soddisfare la vanità col distinguersi dai particolari, sia per godere del rango e dell' onore che l' uso vi attacca; ma in se stessi questi titoli non sono essenziali, e non designano differenti funzioni (2). Quantunque le legazioni permanenti debbano la loro origine o alla curiosità dei sovrani che desideravano essere istruiti di tutto ciò che avveniva d' importante in uno stato straniero, o al loro amor proprio, perchè volevano esser costantemente distinti nel circolo delle persone libere e potenti; esse però non sono meno, di lor natura, un uso eccellente e proprio a mantenere, a consolidare le relazioni amichevoli, mediante la presenza di gradevoli persone intermedie; ad appoggiare di viva voce

(1) Ivi, §. 191.

(2) *Ministri del primo, secondo e terzo rango; legati del Papa, nunzj, ambasciatori, magni legati; inviati straordinarj, ministri plenipotenziarj, ministri residenti, incaricati d'affari, agenti diplomatici*, ec. espressioni diverse per dinotare la stessa cosa, e che sono in parte sinonime. Nelle conferenze tra un principe ed i suoi sudditi si chiamano gl' inviati del primo, *commissarj*; quelli de' secondi *deputati*; ma anche in ciò non vi è differenza essenziale. Vedete de Martens, ivi.

alcuni voti ed interessi reciproei, a togliere le difficoltà che nascono sì facilmente per effetto di corrispondenze in iscritto, a terminare infine le controversie, e qualche volta a prevenire anche lo scoppio d' una guerra. Tuttavolta questi ambasciatori sono principalmente nominati pei diritti ed interessi personali del principe dal quale sono inviati, e ciò vien provato dalla sola natura delle loro funzioni. Perciocchè, quantunque tali ministri possano rendere molti servigj a quei tra i sudditi del loro sovrano, i quali sono domiciliati nel paese estero, assisterli in alcuni frangenti imprevisti, accelerare i loro affari, aver cura de' loro interessi particolari, e divenir con ciò i loro avvocati ed i loro protettori naturali; tutto questo però non è altro che un' atto di benevolenza, l' effetto d' un legame amichevole fra compatriotti, e non un dovere di rigorosa giustizia; e un vantaggio accessorio di siffatte missioni e non lo scopo della loro istituzione. Noi non ci estenderemo quì sulle *lettere di credito e di raccomandazione*, su i *pieni poteri* e sulle istruzioni, delle quali debbono esser muniti i detti inviati, nè sui privilegj d' uso o di convenzione di cui godono, nè sui favori particolari che sono ad essi accordati, finchè non ne abusano a detrimento del sovrano presso del quale sono

accreditati (1). L' esposizione e lo sviluppo delle forme e delle costumanze, assai variate a questo riguardo, e dei principj di giustizia o di umanità sopra i quali sono fondati, non entrano nel diritto pubblico propriamente detto, ma piuttosto nel diritto delle genti, attesochè essi non concernono i rapporti de' principi coi loro sudditi, ma soltanto i rapporti dei principi tra di loro.

Queste riflessioni potranno bastare per istabilire i diritti dei sovrani nelle loro esterne relazioni, e per raddrizzare gli errori che regnano su tal proposito. Tutto divien chiaro dal momento che non si

(1) Per esempio, il *carattere sacro o inviolabile* della loro persona; il loro diritto di *esterritorialità*, in virtù del quale essi sono riputati non avere abbandonato il territorio del loro padrone, per modo che non si fa loro sentire il potere del sovrano che li riceve, la loro *esenzione dalla giurisdizione civile e criminale ordinaria*, esenzione in virtù della quale si osservano almeno verso di essi forme più dolci; l' *immunità della loro casa, il libero esercizio della loro religione*, o ciò che si chiama *sacra privata* ecc. privilegii che non sono frattanto universalmente riconosciuti, e molto meno illimitati, ma sempre intesi colla restrizione, che non se ne farà abuso in detrimento del principe e de' suoi sudditi. Vedete Diritto moderno delle Genti del sig. de Martens, cap. V. VI. VII.

parte da una pretesa delegazione del potere fatta dal popolo, ma da una potenza e da una libertà personale. Se i principi non potessero far da se stessi la pace, conchiudere trattati ed alleanze inviare o ricevere ambasciatori, essi sarebbero di una condizione peggiore di quella dei più infimi particolari; giacchè non altrimenti che questi, hanno essi sovente delle dissenzioni e guerre coi loro eguali, e così avviene loro, di far anche spesso la pace. Chi mai ha lor proibito di riconciliare nemici, di terminare contese, di transigere sui loro diritti, o sopra interessi opposti, ora in persona, ora per mezzo di intermedj, ai quali danno quelle istruzioni ch' essi giudicano a proposito? Talvolta questi trattati di pace tra particolari sono anche inseriti in alcuni atti o documenti formali, benchè non sieno pubblicati, come quelli de' principi, in tutte le gazzette, nelle raccolte in voluminose collezioni, ond' esser trasmessi alla posterità. Ogni individuo, per poco che sia di qualche fortuna, non ha egli degli *archivii domestici*, la sua piccola *diplomazia*, cioè la sua collezione de' titoli e de' documenti di famiglia, i quali compruovano i patti da lui conchiusi, i diritti che si ha acquistati, e che stabiliscono per così dire tutte le sue esteriori relazioni? Quanto alle convenzioni volgari d' ogni sorta, niuno dubita che i par-

ticolari non possano farne, e non ne facciano giornalmente tra loro, e talora, se le circostanze lo esigano, cogli stessi sovrani. Si dirà forse che i moderni sono privi del diritto di formare *alleanze* per la loro propria causa? Egli è vero che questo diritto è stato loro talvolta contrastato non già in tesi generale, ma in seguito di collisioni che queste leghe avevano fatto nascere, o in vista delle intenzioni ostili che le stesse annunciavano. Ma che altro è un' alleanza se non un' accordo e una riunione di forza di più uomini per conseguire uno scopo comune? Ogni comunità di città o di campagna, ogni corpo di mestiere, ogni ordine religioso o politico, ogni società letteraria o di commercio; in una parola, ogni contratto di società, non è egli una specie di alleanza per fortificarsi e sostenersi scambievolmente? Il matrimonio anch' esso non porta egli il nome di alleanza? Or nessuno ancora ha preteso che simili riunioni, inoffensive di lor natura, sieno interdette ai sudditi. Ah! che cosa mai diverrebbero gli uomini, come potrebbero sussistere, senza questa moltitudine di associazioni diversificate all' infinito, le quali loro insegnano a conoscere il prezzo del mutuo amore e mostrano ai deboli quali forze possano acquistare mercè di una reciproca benevolenza? Ed inoltre anche le leghe difensive pro-

priamente dette, che sono indicate comunemente sotto la denominazione generale di leghe o alleanze, non furono mai proibite o contrastate in un modo assoluto; al contrario si sono sempre riguardate come un' azione naturalmente lecita, purchè i diritti del sovrano non vi si trovino compromessi, oppure che vi sieno espressamente riserbati (1). Poichè gl' individui o i comuni soggetti potevano far la guerra, come abbiamo detto finora, per la difesa de' proprii diritti; perchè non avrebbero potuto altresì promettersi e prestarsi a tal effetto un soccorso scambievole? L' istoria intera, e in particolare quella della Germania, della Svizzera, e d' Italia, contiene tanti esempj di simili leghe, che sarebbe nojosa e interminabil cosa di citarli tutti (2). E queste alleanze non furono solamente formate ne' tempi d' anarchia, e contro la volontà dei principi, ma col loro assenso, in virtù d' un diritto naturale generalmente

(1) Vedete Boehemer *Jus pub. univ.* pag. 344, 345. Martens, Diritto moderno delle genti, §. 47. De Muller, Istoria della Svizzera, t. II. pag. 706—750; tom. III, pag. 587, 588.

(2) L' istoria degli Alemanni del sig. Schimid; quella dell' impero di Alemagna di Pitter; quello della Svizzera di Muller; quella delle repubbliche d' Italia, di Sismondi, ne contengono ad ogni pagina. E' pure lo stesso delle istorie degli altri paesi.

riconosciuto; e le medesime non nocquero mai al più scrupoloso rispetto pei veri diritti dei sovrani (1). Erano quelli i bei giorni di uno spirito di associazione che ha fatto ingrandire e prosperare la nostra Europa; spirito col quale l' egoismo moderno che isola tutto, e rompe tutti i rapporti, forma il più deplorabile contrasto. Chi ha mai tacciato d'illegittimità *la lega anseatica* divenuta nei tempi posteriori tanto potente, l' *alleanza che fecero le città del Reno* nel 1235 per opporsi alle guerre particolari, al brigandaggio sulle strade, ed agl' ingiusti pedaggi; *la Confederazione per la pace interna dell' Alemagna* nel 1327 (Land Friedens Bund)? *Le leghe dei Grigioni* sì numerose e sì pacifiche, *le associazioni dei circoli di Alemagna* ec.? Non furono esse al contrario riguardate come azioni nobili lodevoli? Anche *la prima lega Svizzera* del 1315, spezie di lega di cui la Germania particolarmente somministrava molti esempj, riserbò formalmente i diritti di ogni signore legittimo, e non fu diretta che contro una forza straniera e ingiusta; quindi fu considerata ai suoi tem-

(1) „ I Conti di Savoja permettevano „ senza difficoltà alle città del paese di „ Vacca di formare alleanza tra loro o „ con altre città, purchè i doveri verso „ il principe vi fossero riserbati. De Mul„ ler *Istoria della Svizzera*, tom. II. pag. 366. nell'anno 1364.

pi come un' azione lecita, e ricevè l' approvazione dello stesso imperatore. In fatti la sua legittimità, cominciò ad esser rivocata in dubbio, in un' epoca assai posteriore, o quando fu veduta estendersi semprepppiù, ed abbracciare eziandio delle città e de' comuni austriaci; il che dovea far nascere necessariamente de' conflitti (1), ledere o minacciare i diritti personali del principe, e produrre una relazione complicata e dilicata che soprattutto nella disposizione scambievolmente ostile degli animi, non potea finire che coll' annichilamento della lega, o colla sua totale indipendenza. Egli è vero, che simili alleanze, non per la loro natura, ma pei loro effetti, possono portare pregiudizio ai diritti d' un terzo; ed è appunto per questa ragione che Errico I. re di Alemagna, invece di sciogliere tale o tal altra lega speciale ed ostile volle interdire

(1) Questi urti furono principalmente cagionati dall' alleanza della città di Lucerna con quelle di Uri, Schwitz e Unterwalden nel 1332, coll' alleanza di questi con Zugt Glaris; dall' alleanza delle città Austriache di Felskirch, Wesen, Gaster e Windeck con Appengen nel 1405 ec. E' molto istruttivo il leggere nella Storia della Svizzera di Muller, la prima causa ed il primo motivo di queste alleanze, ed in qual modo in origine, quei che ne furono gli autori non ebbero la menoma intenzione di nuocere ai diritti della casa d' Austria.

nell' anno 1231 alle città dell' impero di fare alleanza. Ma questa inibizione ebbe la sorte di tutte quelle che feriscono evidentemente la giustizia naturale; essa non fu eseguita (1). Il secolo decimo terzo e i due seguenti al contrario ci additano un gran numero di alleanze particolari, di cui niuno pensò mai a contrastar la giustizia, perchè difatti i loro risultamenti furono meno importanti di quelli degli altri. Lo scisma del secolo decimo sesto, comunemente chiamato la riforma, fece nascere nuove leghe tra i diversi partiti religiosi, e quantunque dopo il ristabilimento della tranquillità pubblica, siffatte alleanze sieno divenute meno necessarie, e conseguentemente meno frequenti, non furono per tanto senza esempj. La pace di Westfalia confermò il diritto di farle in tutti gli Stati dell' impero di Alemagna, e ciò non già come una nuova prerogativa, ma come una facoltà antica e universalmente riconosciuta (2); ed il tempo

(1) Vedete Senkenberg *recès d' Empire*, t. I. pag. 13., e Giovanni Muller, Storia della Svizzera, t. III. p. 588, nota, n. 185, L'autore della Bolla d'oro, quantunque poco disposto per queste alleanze, si esprime nondimeno con più circospezione, e per la sola delle alleanze illecite *colligationibus illicitis*, cioè delle congiure o associazioni illegali e ostili.

(2) Instr. Pac. Osnabr. art. VIII, §. 2, cap. Imp. art. VI. §. 4.

non è forse lontano in cui associazioni particolari, ma ben diverse da quelle che han tutto rovesciato e distrutto, diverranno indispensabili per ricondurre a poco a poco nella nostra Europa rivoluzionata, uno stato sociale naturale legittimo.

Ciò non è tutto; s' incontrano nell' istoria persino alleanze difensive contro l' oppressione possibile dalla parte del sovrano: e siccome il diritto di formar leghe di tal genere (1), non è stato riconosciuto, n' è derivata la falsa opinione che tutte le alleanze di qualunque specie erano interdette ai sudditi. Benchè quelle di cui si tratta, non si possano riguardare in tutte le circostanze come assolutamente ingiuste, e che sia anche possibile di formarle senza cattiva intenzione, null' ostante esse son sempre un segno di diffidenza ed annunziano disegni più o meno ostili, che contengono già una specie d' ingiuria, alienano i cuori e divengono così una sorgente di discordia. Or perchè un

(1) Una delle più rimarchevoli è quella dei paesi di Gesseuay e di Chateau-d' Oex colla città di Berna, nel 1403, contro i conti di Grueseres, principi ai quali queste valli erano molto attaccate e fedeli. E' pur lo stesso dell' alleanza degli Appenzellesi sudditi dell' Abbazia di S. Gallo con Glaris e Schwitz nel secolo decimoquarto, assai lungo tempo prima che pensassero all' indipendenza.

principe può opporsi a formali insurrezioni, egli è pure in diritto d' impedire o di cercare di sciogliere le leghe pregiudizievoli al suo onore ed ai suoi interessi, non già perchè le medesime sono alleanze, ma perchè sono ostilità reali o premeditate; non già perchè egli può interdire ai suoi sudditi ogni associazione, ma perchè può difendere i suoi proprii diritti. Quindi in simili collisioni il debole rinuncia per un certo tempo, e in favore della pace, all' esercizio d' una facoltà speciale. Queste alleanze sono come proviste d' armi e di viveri, fortificazioni private ecc. di adoperarsi non già contro la libertà, ma soltanto contro il suo illegittimo impiego; perchè non alla giustizia, ma all' ingiustizia si fa opposizione; e le alleanze del pari che tutte le associazioni umane, sono lecite quando non offendono alcuno, e non lo sono più, tosto che pregiudicano ai diritti d' un terzo.

Finalmente, non è neppur vero, anzi è contrario altresì alla ragione ed all' esperienza il dire che la facoltà d' inviare ambasciatori sia un privilegio de' sovrani; essa appartiene in sostanza a tutti gli uomini, ma è esercitata solo da quelli che ne hanno il bisogno ed i mezzi.

Prima di tutto, niuno dubita che i particolari si spediscono frequentemente dei messaggi, e degl' inviati o degl' intermedii, quando i loro affari o le loro nego-

ziazioni lo esigano, e che allora essi osservino in piccolo presso a poco le stesse regole di diritto, le stesse forme e gli stessi usi che praticano i principi tra di loro. Ma v' è dippiù; l' istoria intera e l' esperienza di tutti i giorni, somministrano esempii che provano che semplici particolari, o società particolari, accreditano anche presso i sovrani esteri, agenti, deputati, ministri, e li muniscono a tal effetto di lettere credenziali, di pieni poteri e distinzioni. Ci si obbietterà senza dubbio, ch' essi lo fanno solo pei loro proprii affari; non abbiamo noi già dimostrato ch' è pur lo stesso pei sovrani? Del rimanente, non si vede egli che in tutte le discordie civili, ed anche tutte le volte che individui, o corpi interi hanno a sollecitare e sostenere interessi *comuni* presso un sovrano straniero gl' inviano a tal oggetto deputati particolari? Se agl' interessi del sovrano conviene di favorire tali persone, egli riceve pure e ascolta i loro ministri, spesso anche le loro dimande; mentre che nel caso contrario essi vengono rifiutati, come si pratica talvolta anche contro gli ambasciatori dei principi, i quali sono schambievolmente in disposizioni ostili. Che se i particolari per l' ordinario non tengono ministri o legazioni permanenti presso le corti straniere, ciò succede unicamente perchè i medesimi non ne hanno bisogno, o che non pos-

seggono abbastanza per sopportarne le spese, giacchè del resto tra gl' inviati dei principi e i deputati de' particolari non esiste altra differenza, se non che questi ultimi sono persone meno distinte, e che per conseguenza i sovrani non rendono ad essi i medesimi onori che accordano a quelli che vengono da parte de' loro eguali.

CAPO XXX.

CONTINUAZIONE.

4. Diritto di proteggere i proprii sudditi fuori de' suoi stati. Ospitalita' verso gli esteri nel proprio paese.

I. La protezione de' suoi sudditi nei paesi esteri è un dovere morale, purchè si abbiano i mezzi per esercitarlo; essa non dev'essere accordata che nelle cause giuste.
II. L' ospitalità verso gli esteri nel suo proprio paese, è ugualmente un dovere d' umanità.
III. Fino a qual punto gli esteri sono sottoposti alle leggi del principe nel cui territorio abitano?
IV. Fino a qual punto un principe può aver tuttavia dei diritti sopra sudditi assenti o emigrati?

Riguardasi come una prerogativa, un diritto speciale del principe quello di proteggere i suoi sudditi anche sul territorio d' un altro sovrano, d' accordare similmente o di ricusare agli esteri l' ospitalità nel suo proprio paese, ' di prescrivere ai medesimi su tal riguardo quelle condizioni ch' essi giudicano a proposito, ec. (*Jus hospites recipiendi et pellendi*). Ora il primo di tali diritti, finchè si comprende nei limiti della giustizia, non so-

lamente è un diritto naturale, ma eziandio un dovere, il cui adempimento ridonda ad onore ed a vantaggio del Sovrano, perchè aumenta la sua considerazione, cioè la ripùtazione della sua possanza, e moltiplica d'altronde i legami d'amore tra i sudditi ed il loro signore. Intanto, l'è questo anche uno di quei doveri di carità che non si può esigere nè rigorosamente, nè in tutte le circostanze, attesochè il sovrano può mancare di occasioni o di mezzi di compierlo, e perchè niuno è tenuto all'impossibile. Non val la pena di dire, quantunque non sia inutile di ripeterlo, che la protezione accordata ai sudditi ne' paesi esteri, non debbe aver luogo se non nelle sole cause giuste, condizione che non sarebbe più soddisfatta, se per esempio si volesse abusare della propria influenza per sottrarli nelle loro contese alla giurisdizione del sovrano, o alla pena che avrebbero meritata pei delitti commessi, o finalmente per far loro accordare favori ingiusti in detrimento dei nazionali ec. L'appoggio dato all'ingiustizia è già illecito nel suo proprio paese, ma nell'estero diviene totalmente insopportabile e provoca un odio profondo, perchè disvela il più alto grado d'orgoglio e di ambizione. La protezione inoltre, anche nelle cause giuste, dev'essere data piuttosto in forma di raccomandazioni verbali o scritte, che in un

modo imperioso ; attesochè non solamente è assurdo il comandar dove non si ha la forza sufficiente per farsi ubbidire, ma perchè si riesce altresì assai meglio colla dolcezza ; ed è onorevole pure per un sovrano più forte, di risparmiare in simili casi l' amor proprio del suo vicino, perchè ciascuno è singolarmente delicato in sua casa sul punto di sua indipendenza, e consente volontieri a far giustizia quando bisogna, ma non già a lasciarvisi costringere. Nel solo caso in cui tutte le rappresentanze amichevoli sieno rimaste infruttuose, in cui per conseguenza le disposizioni ostili sono evidenti, e l' oggetto sia d' una importanza maggiore, divien permesso, e talvolta anche necessario usar rappresaglie per proteggere i suoi proprii sudditi, o impiegare anche la forza delle armi. Quindi abbiamo veduto che anticamente faceasi spesso la guerra per ottenere soddisfazione d' ingiurie fatte a semplici particolari.

D' altro canto, accordare agli esteri nel suo proprio paese, ingresso, passaggio, rifugio, soggiorno e protezione è questa non solamente una facoltà naturale nel signore territoriale indipendente, ma eziandio un dovere d' ospitalità, ch' egli non dovrebbe mai rifiutare di adempiere, senza una urgente necessità. Gli antichi già dicevano : *Barbarorum est hospites pellere* ; e quantunque gli Ebrei fossero sì

accuratamente separati dalle altre nazioni, Mosè ordinò loro frequentemente di non molestare gli stranieri, ma di amarli come loro stessi, e di ricordarsi che erano stati anch'essi stranieri negli altri paesi (1). Poichè s'è un diritto universalmente riconosciuto, o almeno un'usanza generale tra gli uomini, un dovere di carità equivalente quasi alla stretta giustizia, che ogni godimento di un oggetto, qualora non nuoccia al proprietario, per esempio, il passaggio sulle strade maestre a tal effetto costruite, il transito delle mercanzie, il semplice soggiorno, l'uso delle acque de' fiumi e delle fontane, debb' essere accordato senza difficoltà (2), con più forte ragione deve ciò aver luogo allorchè l'adempimento di tal dovere non rimane senza ricompensa. L'affluenza degli esteri in particolare, era altre volte generalmente riguardata come onorevole; essa è difatti un attestato di confidenza, oppure una pruova, che quel paese racchiuda cose degne di ammirazione, o che la giustizia e la benevolenza vi regnano in un grado più eminente, e che vi si mena una vita più libera e più contenta che altrove. Or questa confidenza merita di a-

(1) Levit. XIX., 33. Deuteronomio X., 19.
(2) Vedi sulla *Concessio innoxii transitus per nostras terras*: Grozio, T. 6, e 9 lib. III. c. 3, §. 5. p. 6. 11. c. 2., §. 13, 16, 17, e Puffendorf, T. II.

vere un contraccambio; si debbono trattar bene gli stranieri, finchè non se ne rendano indegni, e si avea anche per consuetudine ne' tempi passati di favorirli in certi riguardi più dei nazionali, precisamente perchè hanno più bisogno di appoggio, e perchè possono meno proteggersi da se stessi (1). Del rimanente, se-

(1) Per esempio nella procedura civile, forme e termini più corti, o anche tribunali a parte, o commissioni speciali per giudicare le loro controversie; una specie di favore nel giudizio delle loro cause, ec. In generale, se si paragonasse il modo con cui gli esteri erano per lo innanzi trattati in tutti i paesi, con quello del giorno di oggi, si stenterà a crederlo. In quell'epoca, vale a dire, prima della rivoluzione francese, ciascuno viaggiava e soggiornava liberamente ove gli piaceva, finchè non rendevasi colpevole d'un delitto. Gli stessi passaporti non erano un permesso per viaggiare, ma originariamente un semplice attestato che non v'era alcuna malattia contaggiosa nella patria del viaggiatore; alle persone d'una classe superiore, servivano di raccomandazione, ed anche spesso non se ne aveva bisogno. Non si domandava ad un forestiere, chi vi soccorrerà in caso di povertà? Ma ciascuno se ne riportava alla sua industria, alle sua economia, ed alla carità pubblica o privata. A nostri giorni al contrario, bisogna che l'uomo più onesto del mondo sia munito d'un passaporto per intraprendere il più piccolo viaggio,

condo la stretta giustizia, e tranne il caso, che convenzioni o promesse speciali non vi si oppongano, un sovrano può senza dubbio ricusare l'ingresso ed il soggiorno nel suo paese ad ogni estero da cui teme qualche danno o pericolo, e rimane unico giudice dell'esistenza o della probabilità di questi incon-

e spesso non può ottenerlo senza molto stento ed incomodo particolare. Bisogna che diverse autorità concorrano a spedire il passaporto, che sia visitato da ministri esteri, talvolta assai lontani, pagato con considerevoli emolumenti, inviato nelle residenze, presentato quasi in tutte le città, ec. I contrassegni di un viaggiatore vi sono inseriti, come s'egli fosse un delinquente, affine di evitare la gran dissanventura che un altro possa viaggiare sotto il di lui nome; e allorchè egli è giunto finalmente nel luogo del suo destino, è obbligato di nuovo a presentarsi, qual vagabondo, davanti un commissario di polizia, di legittimarsi mercè d'una moltitudine di documenti, di comprare atti di tolleranza, permessi di soggiorno, carte dette di sicurezza ec. Qualche volta bisogna pure che dia cauzioni, che viva sotto una perpetua vigilanza ec. Tutto ciò è un effetto della diffidenza prodotta dalla rivoluzione francese, ed in parte anche dai falsi principii politici, secondo i quali si considera ogni viaggiatore o abitante straniero, come un nemico, mentre che in buona regola la sola presunzione contraria sarebbe giusta o di diritto naturale.

venienti. Perchè mai questo diritto che si riconosce in ogni padre di famiglia, e in ogni proprietario di fondi, sarebbe poi interdetto ad un signore potente e indipendente? Un' altra quistione molto importante, benchè i nostri pubblicisti moderni la decidano in un modo assai leggiero e superficiale, si è di sapere, sino a qual punto i viaggiatori o gli abitanti esteri son soggetti al principe ed alle sue leggi, o sino a qual punto lo stesso sovrano può avere diritti sopra sudditi che hanno abbandonato il suo territorio. E primieramente, è molto difficile, o per meglio dire impossibile, di distinguere esattamente, nei principati veri e naturali, i nazionali dagli esteri; stante che quelli che si stabiliscono in un paese per un tempo indeterminato, che vi esercitano la loro industria, o che si comprano anche delle proprietà territoriali, non differiscono affatto dal resto de' sudditi, i quali non avendo nè cariche, nè funzioni speciali a compiere, restano in libertà di partirsene ad ogni momento. Perciò questo difetto d' un contrassegno naturale ha obbligato la più parte degli Stati a decidere coll' uso o con leggi positive, per quanto tempo sarebbe uno riguardato come straniero, e a quali condizioni cesserebbe di esserlo (1). E queste leggi erano

(1) Per esempio, un soggiorno ora di due, ed ora di dieci anni, come in Au-

sopra tutte necessarie laddove i nazionali sono soggetti a particolari aggravii, o favoriti con ispeciali privilegii. Gli esteri nel senso rigoroso della parola, sono quelli che soggiornano nel paese del principe in un modo passaggiero, che non rinunziano ai loro antichi rapporti, che hanno altrove il loro domicilio abituale e la loro professione conosciuta, coll' intenzione di ritornarvi. Siffatti uomini non sono cittadini, atteso che non si danno veri cittadini in una monarchia; essi non sono nemmeno sudditi propriamente detti, ma piuttosto ospiti, e debbono esser giudicati secondo questa qualità. Quindi dapprima essi debbono adempire i doveri di *giustizia naturale*, i quali li obbligano verso tutti gli uomini senza eccezione. Essi dipendono inoltre naturalmente dalla potenza superiore del principe, e quantunque siffatta circostanza non imponga loro nuove obbligazioni, essa nondimeno

stria; la nascita nel paese, come in Inghilterra; una proprietà fondiaria unita alla residenza; un impiego al servizio del sovrano; il più sovente infine una dichiarazione positiva, ed un consenso formale del principe chiamato *naturalizzazione*. La necessità di stabilire siffatte condizioni prova che in mancanza di esse non vi sarebbe contrassegno naturale, e la loro diversità prova, che sono puramente arbitrarie, o non riposano che sulla volontà presunta di uno stabilimento.

lor dà un motivo o un' interesse dippiù, non solamente per astenersi da ogni offesa, *ma eziandio per condursi in un modo pacifico, benevolo e discreto*, onde giustificar la confidenza che ad essi vien dimostrata, ed evitare urti ed inimicizia che per mancanza di amici e di protettori, lor sarebbero quì più pericolosi che nella lor patria. Ogni esigenza intempestiva de' suoi diritti, colla quale, come dicesi, la pignatta di argilla andrebbe ad urtare con quella di ferro; ogni pretenzione indiscreta, ogni intervenzione nei partiti interni, e ogni affettazione di censurare e dispreggiar le leggi, i costumi e le usanze del paese, sarebbero dal canto loro altrettante cose, non solamente inopportune, ma anche molto imprudenti (1). In una parola, gli esteri debbono condursi da amici e non da nemici del paese che accorda loro l' ospitalità. Del rimanente è chiaro che, in seguito della loro naturale dipendenza, essi sono sottoposti alle leggi positive del sovrano territoriale, non a tutte, è vero, ma a quelle che li concernono, e che, per l'ordinario, sono di picciolissimo numero. Gli esteri non sono tenuti ad alcun servizio speciale, perchè non sono rivestiti d' alcun impiego che autorizzi ad imporglielo. Per conseguenza non sono obbligati al servizio mi-

(1) *Decet peregrinum ut se valde accommodet civitati Euripide.*

litare; quindi tal servizio non si esige dai medesimi, anche allorchè gl' indigeni ne sono richiesti, quantunque in buona regola questo servizio non debba essere che volontario anche pei nazionali. Secondo la stretta giustizia, gli esteri non debbono contribuzioni dirette o personali; giacchè siccome essi non han pretenzione ad alcun vantaggio permanente del legame sociale, non possono esser tenuti a contribuire alla sua esistenza o alla sua conservazione: e quantunque si possa obbiettare, che durante il tempo del loro soggiorno profittano della potenza del principe e de' suoi diversi stabilimenti, ciò non ostante sarebbe un procedere poco generoso ed assai meschino d' imporre perciò ai medesimi de' tributi, e di farsi pagare, per così dire, il più piccolo atto di compiacenza. In contraccambio gli esteri non possono essere esenti dalle contribuzioni indirette, sia perchè queste non sono vere imposizioni, e si pagano liberamente per ottenere invece un valore reale, sia perchè sarebbe impossibile o impraticabile di fare simili esenzioni. Se gli esteri posseggono terre nel paese d' un sovrano che è il loro padrone, sono naturalmente tenuti a pagare le imposizioni corrisposte di cui i beni di tal natura sono gravati, e ciò, non solamente a causa della protezione ch' essi ricevono, ma eziandio perchè le dette

corrisposte sono un debito, e che a tal riguardo i proprietarii non possono essere nè privilegiati, nè considerati come stranieri. Le loro convenzioni particolari debbono senza dubbio esser fatte secondo le *forme* usitate nel paese che abitano, stante che queste forme soltanto vi sono ricevute, valide in diritto, ed obbligatorie per l'altra parte contraente. In caso che lo straniero abbia una lite sia come attore, sia come reo convenuto, egli è naturalmente soggetto al giudice del suo domicilio, non già per effetto d'un accordo fra i sovrani, ma perchè questo giudice è il solo che possa procurare soccorso o rendere giustizia, sia allo straniero contro l'indigeno, sia all'indigeno contro lo straniero. Che se al contrario trattasi della sostanza stessa delle disposizioni, dei diritti privati che risultano per l'estero dalla sua posizione personale nel suo paese e dai suoi patti anteriori, il giudice del domicilio accidentale non può spogliarnelo, e deve riconoscere l'esistenza di questi diritti acquisiti, non già in virtù delle leggi e delle usanze del suo proprio paese, ma in virtù delle leggi, dei patti, degli usi osservati nella patria dell'estero, e che sono allora prodotti al giudice come titoli o documenti (1). Finalmente, se l'e-

(1) Questo principio trova sopratutto la sua applicazione ne' casi in cui si tratta di

stero si rende colpevole di delitti o misfatti, egli sarà punito secondo le leggi e gli usi del paese che abita; non già ch' egli sia un cittadino dello Stato, ma perchè si ha il diritto di garentirsi dalle sue azioni criminose; non già ch' egli sia soggetto a queste leggi, ma perchè le medesime sono imposte ai giudici. Nondimeno è generalmente in uso d' impiegare contro gli esteri colpevoli, secondo la loro condizione o secondo la natura del misfatto, differenti pene, ora più ed ora meno severe, purchè giungano al loro scopo. Quindi le relazioni degli esteri verso il sovrano si spiegano, sotto tutti i riguardi, mediante la forza delle cose, e salve alcune deviazioni particolari, la pratica di tutti i paesi è d' accordo con questa teoria.

Gli stessi principii servono altresì a decidere la quistione opposta. In qual modo un principe può conservare qualche autorità sopra quelli de' suoi sudditi che hanno abbandonato il suo paese? A dir vero, egli non ne ha veruna sopra quelli, che senza violare un' obbligazione o un diritto speciale, hanno abbandonato per sempre il suo territorio ed il suo servizio, che si sono sottratti alla sua pos-

successioni ereditarie, di testamenti, di rapporti matrimoniali ecc; ma il medesimo viene sconosciuto e trascurato sovente ai nostri giorni per un effetto de' falsi principii dominanti.

sanza, che sono entrati in rapporti esteri e si sono messi al servizio d' un altro principe; perciocchè in questo caso essi non sono più i sudditi del loro antico padrone, ma quei del nuovo; verità che noi abbiamo già provata in occasione delle lettere di richiamo, e l' oblio di questa regola è anche dovuto al dispotismo dei principii rivoluzionarii. Ma se il suddito non si è assentato che per poco tempo, s' egli non ha rinunciato a tutti i vantaggi del primo legame, se possiede proprietà nella sua antica patria, se vi vuole conservare posti ed impieghi ec.; allora egli resta sempre, sotto tal rapporto, in una relazione di dipendenza, non è sottratto interamente al potere, poichè questo può raggiungerlo con diversi mezzi. Del pari che in simil caso egli è riguardato come straniero nello Stato ove temporaneamente soggiorna; così anche passa per un indigeno in quello dal quale è assente. Tuttavolta è da osservarsi che quì, come dappertutto, l' autorità è limitata dalla potenza, e la soggezione dal bisogno: in guisa che la prima si esercita meno sulla persona che sulle cose, cioè, meno sul suddito assente che sulle proprietà che ancora possiede nel paese; e d' altronde essa debb' essere impiegata come ogni altra autorità, non per ledere, ma per proteggere; non per ispogliare l' assente de' suoi diritti, ma per farglieli godere.

CAPO XXXI.

CONTINUAZIONE.

5. Impiego, avanzamento e congedo di tutti i funzionarii e servitori del principe.

I. Questo diritto è fondato sul riflesso che tutti gl' impiegati non sono che i servitori del principe, e unicamente destinati ad ajutarlo ne' suoi affari.
II. Pruova di questa proposizione mediante la natura delle cose, e mediante il linguaggio universale, le funzioni, gli stessi titoli degl' impiegati, ecc.
III. Diritti e doveri reciproci tra i principi ed i loro impiegati, secondo la teoria di tutti i contratti di servizio, non che della giustizia, e dell' equità universale.
IV. Origine semplice e modesta, generazione o filiazione naturale delle innumerevoli cariche e impieghi che esistono ai nostri giorni nelle monarchie. Pruove che tutti questi funzionarii non sono che i servitori o i mandatarii del principe.

Se i sovrani non fossero che i primi funzionarii delle nazioni, stabiliti da esse ed unicamente per esse, sarebbe impossibile spiegare come mai possono avere il diritto di nominare tutti gli altri *funzionarii o impiegati dello Stato*, di dar loro istruzioni, di avanzarli in gra-

do, di concedarli, di creare o di sopprimere le cariche e gl' impieghi, ecc. Giammai finora una repubblica non ha delegato al suo capo o al suo presidente un simile potere; perchè ciò soltanto basterebbe per cangiare l' impiegato in padrone e per annientare la repubblica (1). Ma questa facoltà esercitata dai sovrani in ogni tempo e in ogni luogo, senza alcuna contraddizione, si spiega anche naturalmente per mezzo della loro libertà e della loro proprietà; per questo fatto sì semplice, che i pretesi funzionarii pubblici o impiegati dello Stato non sono i servitori del popolo, ma al contrario servitori del principe, unicamente destinati ad ajutarlo ne' suoi affari, ne' suoi disegni e ne' suoi interessi. Or, secondo tal principio, è chiaro che tutta l' *organizzazione della sua gran casa*, l' impiego, l' avanzamento ed il concedo di tutti i servitori e impiegati (2), il diritto di determinare le loro funzioni, di fissare le diverse condizioni, la durata del servizio, il soldo ed altri vantaggi, ec. gli appartengono in

(1) Come succedette a Roma, in cui il diritto nondimeno di nominare a tutti gli impieghi non fu delegato dal popolo agli imperadori, ma questi al contrario l' avevano invaso con tutto il resto.

(2) *Jus magistratuum creandorum et dimittendorum*, *jus munerum conferendorum*, *ec.*, come gli antichi giureconsulti si esprimevano nel loro linguaggio repubblicano.

qualità di signore territoriale indipendente, nemmeno che ad ogn' altro signore; quì come da per tutto, egli non esercita un diritto naturale a tutti gli uomini. Egli è il padrone di aumentare o diminuire il numero de' suoi impiegati a proporzione de' suoi mezzi o de' suoi bisogni, di creare nuove cariche o di sopprimere le antiche, di situare gl' individui o piuttosto di riceverli a suo servizio, di ricompensarli per mezzo di avanzamenti, di speranze ec., di concedarli ancora, se le circostanze lo esiggano, di lor dare infine tutte le istruzioni conformi alla natura del loro servizio, ec. come può farlo ogni altro signore talmente ricco da potere avere numerosi impiegati, e di genere anco diverso.

Or, che tutti quelli detti comunemente funzionarii pubblici, grandi e piccoli, non sieno infatti che i servitori del principe e unicamente destinati ai suoi affari, quantunque i loro travagli possano essere indirettamente utili al popolo, questo è ciò che viene dimostrato da tutte le circostanze e dalla natura delle stesse funzioni. E primieramente questi impiegati non sono nominati che dal principe, e dopo di Dio non debbono dar conto che a lui soltanto; essi prestano giuramento di fedeltà al principe, sono pagati dal principe, e non già dal popolo. Tra i servitori dei sovrani, e quelli

di altri particolari opulenti vi ha, sia ne' titoli, sia nelle funzioni, la più sensibile rassomiglianza; rassomiglianza di cui abbiamo già parlato altrove, e della quale noi parleremo anche più esplicitamente fra poco. Questa similitudine è inoltre confermata in un modo molto istruttivo dal linguaggio di tutti i popoli e dallo stile di cancelleria, secondo il quale le funzioni che si compiono presso i sovrani portano il nome *di servizio* o di servizio *d' un padrone* (Dienst oder Herrendienst), siccome la totalità de' suoi uffiziali si chiama *la domesticità del re*, oppure *le persone al servizio del principe* (furstliche Dienerschaft) (1). La parola ministro, ai nostri giorni tanto nobilitata, non significa altra cosa che un *servitore*. Quindi non v' è alcuna differenza essenziale tra i funzionarj detti pubblici ed i servitori

(1) Il dottor Putter non dà pure ai medesimi altro nome che *di servitori, domestici grandi e piccoli*. Nel trattato detto di Musingen fatto dal duca di Wurtemberg nel 1482, cogli Stati del suo paese, essi son chiamati *cancellieri*, *segretarii*, *bailli e tutti gli altri servitori e valletti*. Vedete de Moeser Beytrage zum Steats und Volkerrecht, t. II. p. 364. Il signor Pertz nella sua *istoria dei maggiordomi merovinciani*, Annover, 1819, riconosce pure che tutti gli uffiziali o grandi dignitarii dei re di Francia non erano in origine che gli uffiziali domestici del re, stabiliti per ajutarlo nei suoi affari personali.

particolari del principe ; questa distinzione che alcuni giureconsulti han voluto stabilire (1) è puramente arbitraria e speciosa ; la linea di demarcazione non può esser mai tracciata con precisione, giacchè il maresciallo che comanda le armate di un sovrano , il tesoriere o il ministro principale preposto ai suoi demanj , alle sue rendite ed alle sue spese , l' ambasciatore che invigila ai suoi affari presso d' una potenza straniera , sono i servitori o gli ausiliarj personali del principe egualmente che l' ultimo commesso o ufficiale domestico ; solamente essi lo servono o l' aju-

(1) Puffendorf ha cercato di segnare questa linea di demarcazione tra gl' impiegati pubblici e gl' impiegati particolari del principe (*ministros pubblicos & ministros principis privatos*). Egli mette tra i primi i governatori delle provincie , le truppe di terra e di mare, le guardie del tesoro (*præfectus ærarii*), i ricevitori delle rendite , i magistrati stabiliti per amministrare e per eseguire la giustizia, gli ambasciatori presso le potenze estere , i consiglieri , i secretarj , ec. *De Jur. nat. et gen.* l. VII, c. 2, §. 24. Ma per poco che si esamini la cosa da vicino , si vedrà quanto questa distinzione è arbitraria e mal fondata. Relativamente ad alcuni usurpatori come Augusto e gl' imperatori romani, si poteva in vero far differenza tra i loro servitori personali e funzionarj della già repubblica, ma non è lo stesso per rapporto ad un principe naturale.

tano sotto diversi rapporti, e in affari diversi. Essi godono una considerazione proporzionata al grado di potere di cui sono rivestiti, non che ai talenti ed alle cognizioni ch' esigono le loro funzioni.

In conseguenza, i rapporti naturali, tra un principe ed i suoi diversi impiegati, non possono essere giudicati che secondo le regole generali sui patti o contratti di servizio, cioè, secondo la giustizia universale, ed in caso di bisogno, secondo i doveri di benevolenza. Perciò questi rapporti non sono puramente arbitrarj o dispotici, ma liberi, umani, e reciprocamente utili. Da prima un sovrano non nomina che i *suoi servitori*, siccome i signori particolari e le corporazioni non possono nominare che i loro. Egli è il padrone di fissarne il numero secondo le sue rendite o i suoi bisogni; è questo un affare di semplice prudenza; ma di diritto, un principe può avere tanti impiegati o servitori quanti ne giudica a proposito o quanti è in istato di pagarne. Egli è interamente libero nella scelta de' sudditi, tra quelli ben inteso, che sollecitano l'impiego o che consentono ad accettarlo; il costringimento al servizio è ingiusto, e sarebbe piuttosto nocivo che utile; perciocchè un servitore forzato non sarebbe certamente un servitore zelante. Dipende ugualmente dal principe di ricevere al suo servizio esteri

nazionali (1), a meno che un patto formale o una promessa contraria non vi si opponga (2). Generalmente parlando, la preferenza accordata agl' indigeni è conforme alle regole dell' equità e della saggezza, ma essa non è un dovere di rigorosa giustizia: essa ammette per conseguenza eccezioni, e sarebbe anche assai impolitico di legarsi troppo strettamente le mani a questo riguardo. Che se un sovrano prescrive per la situazione ed avanzamento de' suoi impiegati certe condizioni, per esempio, la professione di tale o tal' altra religione, un' età determinata, studii antecedenti o altre pruove, un travaglio anteriore nella parte di cui si tratta, lo stato di matrimonio o il celibato, ec., queste altro non sono che regole ch' egli impone a se stesso, massime d' equità e di prudenza ch' egli adotta per rendersi la scelta più facile, per isfuggire all' inconveniente di troppo numerose e defatiganti sollecitazioni, o infine per assicurarsi della fedeltà e della capacità de' suoi servitori; regole intanto alle quali egli non è soggetto in un modo talmente rigoroso, che non possa derogarvi in casi straordinarj. La *vendita*

(1) Vedete Bohemero, Jus pub. n., p. 492.

(2) Ciò ch' è il caso in alcuni regni. per esempio, in Ungheria, e forma un privilegio molto essenziale de' sudditi, ma di cui l' istoria mostra sempre l' origine e i motivi.

è *la venalità* delle cariche, cioè la condizione di pagare una certa somma di denaro per l'impiego che il principe accorda, il che in ultimo si riduce ad una diminuzione di soldo, non è per verità totalmente ingiusta (1); ma essa sembraci inconvenevole e indegna d' un gran signore. Si cerca, è vero, colorirla per mezzo di varj sofismi, dicendo, per esempio, ch' essa non conduce alle cariche se non uomini d'una certa agiatezza e per conseguenza meglio educati (2); ma essa non riposa meno sul grand'errore d'apprezzare il merito degli uomini unicamente per via della ricchezza, quantunque questo vantaggio, considerato in se stesso, sia il meno pregevole di tutti, a causa del gran numero de' mezzi ignobili o illeciti che si mettono in opera per acquistarlo, e che per questa ragione somministra la più incerta guarentigia della virtù e dei talenti; d'altronde essa offre una troppo possente attrattiva di rientrare per ogni sorta di vie nelle somme che si

(1) Vedi a questo proposito Bohemero Jus pub. nat., p. 497.

(2) Vedi Richelieu, testam. pol. capitolo 1. ses. 1. c. 4. *Montesquieu* ha pure cercato di giustificare la venalità delle cariche. Il cancelliere dell' Hopital, dicesi averlo introdotto in Francia, come un rimedio contro il favore della corte, ma probabilmente piuttosto come una misura di finanze.

sono sborsate, di rivendere se stesso per ciò che si era comperato (1); e finalmente, la venalità delle cariche porta seco l'abuso anche più funesto di far creare una moltitudine di nuovi ed inutili impieghi col solo disegno di venderli e di procurarsi indirettamente somme considerabili di denaro, salvo a pagarne grandi interessi a titolo di trattamenti. La *traslazione* arbitraria degl' impieghi da un luogo in un altro, quando non deriva dalla natura stessa delle funzioni, come per esempio, nelle cariche militari, non ci pare totalmente giusta, o almeno equa, se ciò non è a titolo di pena (2); perciocchè non si può supporre che lo stesso servizio e lo stesso salario, sieno dappertutto ugualmente accetti all' impiegato. Le cariche possono esser date a vita, per un tempo determinato, oppure per la durata del mutuo contentamento (*ad bene placitum*), cioè, finchè l' impiegato conviene al servizio, e che il servizio gli convenga. Quanto agli *stipendj*, il sovrano può, in origine, fissarli secondo il suo piacere, ed in seguito aumen-

(1) *Alexander Severus optime dixit: Ego vero non patior mercatores potestatum; necesse est enim ut qui emit, vendat, Lamprid. c. 49.*

(2) Così negli impieghi ecclesiastici una simile mutazione è sempre considerata come una pena.

tarli ancora ; ma non già ridurli di sua sola autorità senza una giusta ragione (1), perchè a questo riguardo il consenso del funzionario non è presumibile. Se quest' ultimo adempie alle sue obbligazioni, il principe deve adempiere anche alle sue ; ogni salario è un debito sacro, e tranne il caso d' un delitto formale, esser non debbe nè sospeso, nè diminuito, nè ritardato. Per dire finalmente qualche parola dei punti essenziali della situazione, dell' avanzamento del congedo degl' impiegati, è da prima un grande abbaglio che commette un principe, s' egli non si riserba *la nomina di tutti i suoi uffiziali e servitori*; e che, sia per indolenza, sia per falsi principj, sia sotto un pretesto qualunque, egli abbandoni il diritto di conferire le cariche subalterne ai suoi primi ministri o ai superiori immediati, invece di aver semplicemente riguardo alla loro prestazione e alla loro raccomandazione (2). Giacchè rinunzian-

(1) In caso di necessità, di straordinarie disgrazie ec., questo consenso si otterrà senza difficoltà purchè vi si proceda con lealtà e buona fede.

(2) Così per esempio, nell' armata, il sovrano deve nominare egli stesso a tutte le cariche di uffiziali o almeno fare spedire il brevetto in suo nome, e non mai in nome dei capitani, colonnelli, o capi di reggimento. Bodin diceva già nella sua opera della repubblica, t. I. c. 10. „ Nelle

do al diritto di nominare alle cariche, il sovrano aumenta moltissimo la potenza de' suoi primi servitori, e indebolisce al contrario la sua; invece d'attaccare il legame naturale della dipendenza e dell' affezione alla sua persona, egli l'attacca a quella d'un altro; poichè l' impiegato inferiore non si crede obbligato alla riconoscenza se non verso colui dal quale ha ricevuta la carica, e non già verso il principe; d' altronde il sentimento di essere il servitore del sovrano, e non il servo de' *suoi servi*, esercita una grande influenza sul punto di onore di tutti gl' individui, ed è necessario per l' adempimento religioso e volontario de' loro doveri, che questa idea sia costantemente rianimata in essi. La medesima non porta anche niun pregiudizio alla vera subordinazione la quale, per altro, ha pure i suoi limiti, e non è stabilita se non pel servizio del principe e non già a suo detrimento. Sarebbe ugualmente impolitico, per parte di un sovrano, d'intervenire, senza ragioni tutte particolari, *la promozione naturale secondo l'età e gli anni di servizio*, in una classe di funzionarj del medesimo genere, perchè un tal disfavo-

„ monarchie, i menomi officj d'usciere,
„ sergenti, cancellieri, trombette, bandi-
„ tori, sono provveduti dal principe, e
„ persino ai misuratori, agrimensori, ed
„ altri simili officj.

re, comunemente chiamato *pas-droit*, sparge lo scoraggiamento tra tutti gl' impiegati; è anche per essi una specie di smacco che raffredda il loro zelo ed il loro attaccamento al servizio, cosa molto più nociva all' interesse del sovrano che non lo sarebbe qualche ritardo nell' avanzamento d' un uomo più distinto. Si obbietta, è vero, in frasi pompose, che l' età ed il travaglio materiale non debbono essere presi in alcuna considerazione, e che ogni avanzamento deve aver luogo secondo il merito; ma questo merito è una qualità invisibile che non può nè misurarsi, nè toccarsi con mano, che ognuno crede possedere e nella di cui estimazione ciascuno s' inganna troppo sovente. Il favore degli uomini potenti, la protezione d' un partito, le trombette di una congrega filosofica, ec., prestano anche merito ed amici, creano riputazioni fattizie, e distruggono quella de' loro avversarj; di sorta che è certo che adottando la massima di non accordare avanzamenti se non se al merito, si vedrebbe anche più che presentemente, l' arrogante inerzia trionfare sulle modeste cognizioni, l' adulatore ipocrita sull' uomo dabbene, e il falso brillante sulla verità (1).

(1) Vedi a questo proposito lo squarcio spiritoso intitolato: *Non mai avanzamento secondo il merito*, nei sogni patriottici (patriotische Phantasein) del celebre Moeser tom. II., art. 40.

Nondimeno, secondo la stretta giustizia, un principe non può esser tenuto ad osservare sempre quest' ordine di avanzamento, secondo l' età o gli anni di servizio; attesochè, in realtà, ciò è formare sempre un nuovo patto; gl' impiegati subalterni non hanno alcun diritto acquisito alle cariche superiori; la loro promozione è dovuta all' *equità* o alla saggezza del sovrano; e in circostanze straordinarie ove l' applicazione della regola comune fosse evidentemente nociva, egli è tanto più in diritto di usare della sua piena libertà, quanto che il bene del servizio è sempre lo scopo principale, e che lo stesso avanzamento non ha luogo se non come un mezzo di pervenirvi. Perciocchè concerne infine *il congedo arbitrario degl' impiegati e de' servidori*, diritto che è stato tanto contrastato a nostri giorni; è impossibile di ricusarlo a un sovrano, poichè ogni particolare lo esercita senza contraddizione. Dacchè un servitore può sciogliersi da un patto che, di sua natura, non è formato se non per la durata dell' accordo scambievole, perchè mai il padrone non lo potrebbe anch' esso? Non sarebbe il principe in una posizione deplorabile, e diciam meglio, in una specie di schiavitù, se fosse obbligato di ritenere e di stipendiare suo malgrado un servitore o indegno o colpevole, o solamente odioso e sospetto per la sua

condotta ? Gli uomini cambiano , e non restano sempre tali , quali essi erano ; diverse circostanze possono fare che il migliore divenga cattivo ; il più zelante , apatico ; il più capace , inabile ; e intanto non vi sono sempre molti mezzi per fare a questi impiegati un processo in forma , che li esporrebbe al pubblico disonore . Ma d' altra parte , bisogna pur convenire che l' esercizio di questo diritto di destituzione ha i suoi limiti nell' equità , e che i principi saggi non debbono usarne che con molta precauzione e molto riguardo ; giacchè a dir vero , di una carica presso un sovrano non è lo stesso che di una carica presso d' un particolare . La prima è più eminente , più conosciuta , più difficile a ritrovarsi ; perderla , offende l' onore in un modo assai più sensibile . Congedare , senza maggior ragione d' infedeltà o d' incapacità vera , un funzionario superiore che occupa una carica il di cui acquisto gli è costato molto studio, molto tempo , e molto travaglio , il di cui possesso fa il suo onore e la sua fortuna , alla quale egli ha sovente sacrificati mezzi d' esistenza e risorse di un altro genere ; sarebbe un' azione tanto più dura , quanto che tal servitore non ritroverà facilmente un simile impiego , che il tempo ed il travaglio l' hanno forse renduto inabile ad altre funzioni , e che per conseguenza la perdita del suo posto gli

fa un torto irreparabile. L' Alcorano impone al maomettano questo precetto religioso: » Tu non abbandonerai un vecchio servitore, allorchè l' età e le malattie l' impediscono di servirti. » Ed è appunto per un sentimento analogo che in tutta l' Europa cristiana si congedano di rado gli impiegati senza procedure e senza giudizio, o senza continuazione di salario; è anche generalmente in uso di ricompensare i funzionarj invecchiati nel servizio, con cariche meno penose, o con benefizj senza funzioni; e qualche volta queste sorte di benefizj si estendono persino alle loro vedove e ai loro figliuoli.

Del resto si rimarrebbe assai sorpreso, se si osservasse nell' istoria, quanto era piccolo, in origine, il numero di siffatti impieghi, il cui peso opprime al giorno d' oggi i popoli, e ruina le finanze di quasi tutti i sovrani, e quanto modesti ne erano i titoli. Molti di questi titoli sono conservati ancora negli stati moderni, e possono altresì provare la primitiva semplicità d' ogni cosa in questo genere. Noi tenteremo rintracciare l' origine e la naturale filiazione di tutti gl' impieghi presso de' principi, tali quali le circostanze e lo accrescimento de' bisogni gli hanno successivamente prodotti. Nei nostri libri di statistica, e nell' istoria che non è stata mai considerata sotto questo punto di veduta, non si trovano per verità che po-

chi indizj a tal proposito ; quindi non pretendiamo farne un esposizione completa; perciocchè, chi potrebbe mai annoverare le assistenze sì prodigiosamente variate di cui abbisogna un signore ricco, potente, e indipendente, sia per la sua esistenza e per la sua sicurezza, sia per la decenza e per la comodità, sia infine pel suo diletto o pel suo amor proprio ? Ma quest' abbozzo non ne sarà meno istruttivo ; esso farà facilmente comprendere quello che noi potremmo avere omesso, e confermerà soprattutto il principio fondamentale, che tutti i funzionarj detti *pubblici* non sono che i servitori, gli uffiziali e i mandatarj del principe, unicamente destinati ad ajutarlo ne' suoi affari, quantunque la vista troppo corta della più parte degli uomini li impedisca di abbracciare con un sol colpo d' occhio l' insieme di una sì gran famiglia. I primi servitori, non in quanto all' importanza dell' oggetto, ma nell' ordine del tempo e dei bisogni, son quei destinati al servizio necessario, piacevole e comodo della persona del principe e della sua famiglia, o alla sovraintendenza della casa ch' egli occupa, e che si chiama, quasi in tutte le lingue, una *corte*, perchè questa casa al pari delle case di campagna o abitazioni campestri, è ordinariamente circondata da una corte, da un recinto, e da possessioni ; il che, per dirlo di passaggio, somministra novel-

la pruova, che gli stessi principati hanno avuto per culla siffatte abitazioni campestri o *case del signore*. Ora queste cariche di corte, al dì d'oggi sì considerate e sì ricercate, portavano altravolta il nome di domesticità, e in origine i gentiluomini, cioè gli uomini liberi e considerati, ricusavano di accettarle, sino a che, in appresso, vi furono costretti dal bisogno, o che, per una estensione del sistema feudale, fu trovato l'espediente di dare a queste cariche la qualità di feudi, di rilevarne così la dignità, di renderle ereditarie in certe famiglie, e di cangiarle, per così dire, in proprietà. Essi han la più sensibile rassomiglianza con la famiglia o colla domesticità di ogn'altra gran casa, salvo la sola differenza, che le cariche di corte furono di più in più innalzate per mezzo de' titoli, per distinguerle dai servigii particolari dello stesso genere. Così i maggiordomi o maestri di casa, che aveano la sopraintendenza di tutti i familiari del re han portato in appresso il nome di marescialli di corte, di *maire*, ovvero di gran marescialli di palazzo (1). Si trovano in oltre in quasi

(1) Nel medio evo, essi erano designati sotto il titolo di *major*, *senior*, *princeps*, *præpositus*, *præfectus*, *rector*, *gubernator*, *moderator domus regiæ*, *domus regalis aulæ*, *palatii*; vedi l'istoria dei maggiordomi Merovingii del signor Pezz. In Polonia,

tutte le corti de' *scudieri maggiori*, *cacciatori maggiori*, *gran maestri di cerimonie*, *gran ciamberlani coi ciamberlani ordinarii*, *i paggi o gentiluomini di camera*, *maestri del guarda-roba*; *di gran coppieri*, *schalchi* ec., ciascun de' quali ha pure sotto ai suoi ordini una moltitudine di servitori subalterni, che per gradi infiniti, discendono fino ai più comuni servizii (1). È interessante di vedere quanto siffatte cariche di corte erano originariamente poco numerose, persino nelle monarchie considerabili, e quanto esse si sono moltiplicate da per tutto a proporzione dell' accrescimento delle ricchezze e del gusto per la magnificenza (2).

quei che nelle grandi case particolari sono alla testa di tutta la classe de' domestici portano anche al dì d' oggi il nome di maniscalchi.

(1) Per esempio, *sottoscudieri*, *paggi a cavallo*, *palafrenieri*, *cocchieri*, *mozzi di stalla*, *gentiluomini di corte e di caccia*, *bracchieri a cavallo*, *camerieri*, *lacchè*, *heydues*, *negri*, *volanti*, *spazzini*, *cuochi*, *provveditori*, *uffiziali*, *guatteri* ec., ec. Da un' altra parte, le cariche ecclesiastiche, *i cappellani e predicatori di corte*, *limosinieri* ec., *i bibliotecarii*, *governatori*, *sotto governatori*; *i medici e chirurgi*; dippiù, le cariche quasi altrettanto numerose, occupate dalle donne ec.

(2) Vedi la descrizione della corte del re David, I., Chron. XIX, 15 e XXVIII. Quella di Salomone Lib. de' re, IV, 33 e

Finalmente, col tempo, molte di queste cariche divennero semplici titoli senza funzioni, e furono anche ricercate da gran signori, sia a causa delle distinzioni ch' esse procuravano, sia a causa delle rendite che vi erano inerenti.

Ma l' esistenza d' un principe non è rinchiusa nel recinto della sua dimora, nè limitata al godimento ozioso dei piaceri della vita. Egli possiede un gran numero di terre e di rendite più o meno lontane dal soggiorno abituale; egli ha varii e frequenti diversi rapporti co' suoi impiegati, co' suoi sudditi e co' suoi uguali, cioè con altri sovrani; e queste relazioni fanno nascere una moltitudine di *affari* ch' egli non può o non vuole amministrare di persona, e che gli sarebbe impossibile di terminare a viva voce. Ora per alleviarlo nell' amministrazione di questi affari, il che oggi chiamasi il *governo*, gli sono indispensabili de' *secretarii*, perchè bisogna parlare ad assenti, e far loro conoscere la volontà o la decisione del principe. Tale è l' origine de' funzionarii che si dicono *ministri*, i quali, in sostanza, non sono altra cosa se non i pri-

IX. 23. Esse rassomigliavano molto alle corti moderne; giacchè le cose essenziali sono dapertutto le stesse. Quanto allo stato della corte dei re odierni, esso si trova in tutti gli almanacchi.

mi secretarii del re (1). Questa carica di ministro o secretario, esige già un uomo più o meno versato nel diritto e nelle forme, che conosca i diversi rapporti, possegga molte lingue, e sappia in esse esprimersi convenevolmente. Dippiù, essa dà necessariamente una grande influenza, il che aumenta vieppiù la sua dignità. Ora, in vece del gran numero di ministri che noi vediamo al giorno d' oggi, i sovrani non avevano in principio che uno *scrivano*, e un *cancelliere* (2) o cancelliere di corte; la sua officina si chiamava la *cancelleria*; e questa è la ragione per cui si chiamavano anche *cancellieri di corte*; in appresso con una espressione un poco più nobile, o atta a designare i rapporti colle potenze straniere, *cancellieri di stato*. Questo cancelliere metteva sotto gli occhi del re tutti gli affari importanti, sia che questi fossero richieste di particolari, rapporti o dimande di istruzioni da parte di diversi funzionarii, lettere di sovrani esteri, o in fine propo-

(1) Essi portano anche al giorno d' oggi questo nome in Inghilterra, in Francia, ed in altri regni.

(2) Gasparo Schlickleontes scrivano o cancelliere del re Sigismondo dice, che anche i referendarii dell' impero d' Alemagna portavano questo nome, come nella corte degl' Imperatori greci *antographeis*, *npographeis*. Vedi Muller storia della Svizzera, tom. III., pag. 416.

sizioni e preavvisi dello stesso cancelliere. Egli ricercava a questo riguardo le decisioni del re, prendea i suoi ordini, avea cura della spedizione di essi, e custodiva il suggello del sovrano (1). Per lo spazio di più secoli, i principi non ebbero altri ministri che questi cancellieri (2) siccome ciò esistea anche a dì nostri nella più parte de' piccoli principati, segnatamente in quelli di Allemagna (3). Sovente incontravansi tra essi genii di primo ordine, i quali, con un sincero attaccamento al loro padrone, con una profonda conoscenza degli affari, e con vasto colpo d' occhio sul loro insieme e sul loro nesso, presiedevano con distinzione ai destini de' più grandi imperi. Ma dal momento che

(1) Per la qual cosa la carica di guardasigilli è spesso riunita a quella di cancelliere.

(2) In Francia il cancelliere o il referendario di stato era anticamente il principal uomo di affari del re; più segretarii travagliavano sotto i suoi ordini, ed alcuni notari facevano le spedizioni. Vedi de Muller, Allg. Weltgesch. tom. II., pag. 524.

(3) Dopo la rivoluzione francese al contrario il più piccolo principe vuole avere una moltitudine di ministri, ed i nostri filosofi pretendono anche provare con principii, che di essi ce ne vuole almeno una mezza-dozzina, convenendo tuttavolta che ciascuno di loro può riunire più *portafogli*, cioè portarsi con più d' un portafoglio presso il sovrano.

gli affari si moltiplicavano troppo, o che il cancelliere diveniva vecchio infermo, o finalmente ch' egli era troppo gran signore e non molto laborioso, bisognò aggiungergli de' sotto segretarii o de' sostituti, che poco fa si chiamavano tuttavia in Francia semplicemente *commessi o primi commessi*, mentrechè presso la nazione Allemanna, sì avida di titoli, essi portavano il nome di *consiglieri di corte*, probabilmente perchè venivano sovente riuniti in un consiglio, ove ciascuno dovea presentare il suo travaglio al cancelliere, perchè su di esso si deliberasse in comune. Ben tosto questi sotto segretarii mirarono anche a rendersi il travaglio meno penoso, oppure divennero in effetto insufficienti. Dimandarono dunque nuovi ajutanti, e sotto diversi pretesti, ai quali non si può sempre resistere, i principi si videro costretti ad aumentare di continuo il numero degli impiegati o dei commessi, numero incredibile negl' imperi moderni, e che produce in gran parte quella marcia lenta e macchinale che altra volta non esisteva, e che non era da aspettarsi giammai in una monarchia. Tuttavolta un tal cancelliere co' suoi commessi più o meno numerosi non avrebbe mai formata che una sola cancelleria, ma allorchè il territorio del sovrano si ingrandiva soprattutto per la riunione di paesi ne' quali si parlava un' altra lingua,

oppure allorchè gli affari si aumentarono per l' estensione de' rapporti e per l' accrescimento de' bisogni, la carica divenne troppo pesante per essere sopportata da un solo cancelliere, quand' anche non avesse dovuto far altro che ricevere e firmare le spedizioni. D' altronde sarebbe stato difficile di trovar sempre uomini capaci di bastare a sì numerosi travagli, e sovente di sì diversa natura. Si crearono dunque molti cancellieri e molte cancellerie, ora secondo le provincie, ciò che forma difatti la più naturale divisione, esistente anche al giorno d' oggi in Austria; or secondo gli oggetti o i rami, metodo moderno ch' è soggetto a numerosi inconvenienti, perchè ogni affare ha punti di contatto con gli altri rami di amministrazione, ed entra contemporaneamente nelle attribuzioni di più ministerj. Troppo ci vuole perchè gli affari sieno così distinti in realtà come lo sembrano in teoria, e la loro arbitraria classificazione non ha ordinariamente altro risultato se non d' impedire quel colpo d' occhio generale che ne abbraccia l' insieme e il nesso, di costringere a ravvisarli solo in un modo imperfetto e sotto un sol punto di vista, oppure di inceppare il loro corso e di nuocere al loro successo inducendo la necessità di numerose conferenze, e sovente anche di dibattimenti e di opposizioni funeste tra le diverse can-

cellerie. Da questi nuovi cancellieri uscirono *i ministri della guerra*; ch' erano superflui prima che vi fossero delle armate permanenti, *i ministri delle finanze*, in vece de' quali si avea altre volte per ricevere i conti di diversi dominii, per tenere la cassa centrale e per regolare le spese, un *regissore*, *ricevitore o tesoriere generale* che per l' ordinario, era nel caso di raccomandare l' economia, e dovea piuttosto occuparsi della riduzione delle spese, che dell' aumento delle percezioni; dippiù, si crearono *de' ministri per gli affari esteri*, quali affari erano per lo passato poco numerosi, e poteano facilmente esser terminati dal principe e dal suo cancelliere; *de' ministri della giustizia*, altra inutile istituzione, poichè credeasi per lo innanzi che la giustizia era la cosa essenziale in tutti gli affari, e che il piccolo numero di oggetti, concernenti la giustizia civile, che sono di tal natura da esser rapportati al sovrano, poteano senza difficoltà essere spediti da un tribunale superiore o dalla cancelleria; de' *ministri della polizia* che non erano ancor conosciuti mezzo secolo addietro, perchè questo sistema di spionaggio universale non ha alcuno scopo ne' tempi di calma e di scambievole confidenza, e che d' altronde ogni ministro nel suo dipartimento, ogni amministrazione provinciale o comunale facea la polizia nel suo distretto, vi man-

tenea il buon ordine, e vegliava alla pubblica sicurezza. Finalmente, grazie all' influenza de' nuovi principii rivoluzionarii, secondo i quali si credea di non più governare gli affari del principe, ma quelli di tutti i particolari, noi abbiamo veduto a giorni nostri persino *i ministri dell' agricoltura e del commercio*, *ministri del progresso de' lumi*, *delle arti e delle scienze*, persino *ministri de' culti ec.*, quantunque in realtà i primi di questi ministri non si occupassero affatto nè dell' agricoltura nè del commercio, ma unicamente delle strade, de' ponti, de' porti, de' canali, de' pedaggi, ec., appartenenti al sovrano; e i secondi tutto al più delle scuole e di altri stabilimenti d' istruzione che il principe avea fondati. Quanto ai ministri dei culti, oltre che la loro istituzione poggia sopra un grand' errore, quello cioè che riguarda la religione e la chiesa come uno stabilimento politico, essi sono assolutamente inutili ne' paesi cattolici, e se ne potrebbe fare a meno anche ne' paesi protestanti, perchè nulla impedisce che il piccolo numero di affari ecclesiastici, ch' esigono l' intervento del sovrano, gli sieno presentati da un concistoro supremo, o da un consiglio ecclesiastico che riceva e trasmetta in seguito i suoi ordini su tal proposito.

Tutti questi nuovi cancellieri o ministri una volta stabiliti ebbero pur essi bi-

sogno di consiglieri o di ajutanti per alleviarli nel loro travaglio; da ciò nacquero *consiglieri di guerra*, *consiglieri di camera o di finanze*, *consiglieri intimi*, *consiglieri di giustizia e di polizia*, *consiglieri di commercio*, *consiglieri ecclesiastici e di pubblica istruzione* con una moltitudine di *sotto secretarii*, *di redattori*, *di spedizionieri*, *di archivisti*, *ec.* Intanto, siccome il sovrano non decideva sempre immediatamente, ma si riserbava il tempo per riflettere, e che d' altronde la forza delle cose conduce sempre ad una specie di unità, bisognò necessariamente collocare al di sopra di tutti questi ministerj e di tutte queste cancellerie un' ispezione generale, o una nuova cancelleria residente presso del principe, affin di spedire le sue risoluzioni finali o i suoi ordini immediati. Essa fu chiamata il *gabinetto*, probabilmente perchè da principio, il sovrano scrivea egli stesso nel suo gabinetto, ed il capo portò il nome di *cancelliere supremo*, *di ministro del gabinetto o di primo ministro*, il quale avea pure sotto i suoi ordini de' consiglieri di gabinetto, e de' segretarii di gabinetto, con tutto il corteggio de' sotto segretarii e di altri impiegati. Così elevossi, da un' origine semplice e modesta, quella moltitudine innumerevole di uffiziali di corte, di ministri o di cancellieri, di funzionarii di ogni genere, i

quali, colle loro famiglie e le persone al loro servizio, formano in tutte le capitali una grandissima parte della popolazione, costano immense somme in soldi, in fornimenti, in mobili ed altre spese, e dei quali infine le officine e gli archivii esigono edifizii sì numerosi e sì vasti, che essi solo basterebbero per formare una città considerevole.

Intanto, non abbiamo ancora parlato che de' soli impiegati nella residenza del principe, e troppo ci vuole perchè la nostra enumerazione sia completa. Nelle terre cioè, ne' diversi demanii e signorie che il sovrano possiede, ch' egli non può abitar tutte ed all' insieme delle quali si diede in seguito l' ambizioso nome di *provincie*, gli bisognano necessariamente nuovi segretarii, o sotto impiegati, non già, come pretendesi, al giorno d' oggi, per governare gli uomini, ma bensì per reggere i suoi proprii affari, per amministrare i demanii del principe, percepire le sue rendite, pagare le spese, ricevere i conti, ed accordare d' altronde ai sudditi un' assistenza imparziale nei loro interessi contestati o non contestati, vale a dire, per render loro la giustizia, e far rispettare il buon diritto di ciascuno. Siffatti agenti erano chiamati per lo innanzi *regissori*, *intendenti*, *ricevitori*, o quando univano a queste cariche una specie di giurisdizione, es-

si portavano il nome di *prevosti*, di *balli*, di *gran bailli*, di *castellani* ec., e non differivano per niente da quelli che occupano simili posti presso de' gran signori particolari. In seguito si aggiungea loro un *uffiziale o usciere* per eseguir i loro ordini, e soprattutto un *segretario bagliviale* che bastava quando dovea spedire soltanto gli affari del principe o del suo baglivo, ma ch' ebbe bisogno di *ajutanti* o di *commessi* dal momento che divenne il notajo pubblico o privileggiato dei sudditi nei loro affari particolari, e che tirò da queste funzioni accessorie la parte principale delle sue rendite. Per lungo tempo, queste sorte di baglivi furono quasi i soli impiegati nei demanii del principe, e noi abbiamo veduto questa felice semplicità sussistere anche a dì nostri in molti paesi, specialmente nell' antica Svizzera (1), ed in alcune contrade di Allemagna. Allorchè il numero delle signorie del sovrano aumentò, e le relazioni si moltiplicarono a segno che la corrispondenza diretta divenne un peso troppo gravoso per le cancellerie di corte; oppure, allorchè

(1) Nella nuova Svizzera, dal 1798 in poi, le cose son pur cangiate a questo riguardo, e anche le pretese ristaurazioni del 1802 e 1814, hanno in gran parte conservato l' ossatura delle istituzioni rivoluzionarie.

queste terre formavano insieme un paese assai considerabile, che forse precedentemente avea avuto il suo proprio sovrano; s' immaginò di mettere alla testa di un certo numero di tai baliaggi un' autorità superiore, e tale fu l' origine dei *governi provinciali*, che corrispondevano soli coi ministerj, e terminavano essi stessi le cose di minore importanza. Or simili governi di provincie esigévano pure un governatore o presidente, con molti consiglieri, i quali secondo l' analogia delle funzioni attribuite ai baglivi, divideansi in *consiglieri di amministrazione o di economia*, ed *in consiglieri di giustizia* (Landrathe und Justizrathe), avendo anch' essi sotto ai loro ordini una moltitudine di sotto impiegati, di commessi e di servitori, quantunque non amministrassero in sostanza che gli interessi del principe, e che rappresentassero la sua persona nell' esercizio della giurisdizione. Ben presto, il gran numero degli affari fece desiderare a tai governi provinciali d' essere anche separati in *camere*, e si vide inoltre accreditarsi il sistema di smembramento, secondo il quale niun impiegato può far più due cose, nè nello stesso tempo, nè successivamente; e questo è ciò che ha dato origine ai *tribunali di appello*, distinti dai governi provinciali, tra quali insorsero allora frequenti conflitti di autorità

poichè era sovente malagevole di determinare, se una difficoltà qualunque fosse di competenza della giustizia o dell' amministrazione; essa ha relazione coll' una e coll' altra sotto diversi rapporti, e la separazione ne diviene rigorosamente impossibile a meno che se vogliasi aver cause sopra ogni cosa, o ristringere la giustizia alle cause puramente civili, cioè, alle sole contestazioni private. Checchè ne sia dal momento che si appellava da uno di questi tribunali alla persona del principe, sembrava poco convenevole di incaricare, come per lo innanzi, i membri della cancelleria del rapporto di questo affare; bisognò dunque introdurre presso il sovrano la stessa separazione che nelle provincie, e per conseguenza al di sopra di tutti i tribunali di appello stabilire *corti supreme di giustizia*, corti che non esistevano anticamente, e le quali come lo farem vedere al capitolo della giurisdizione, sono tutte di un' origine moderna. Dippiù, noi abbiamo veduto creare anche a dì nostri de' *tribunali di cassazione* e dei *ministri della giustizia*, de' quali i primi sono evidentemente un prodotto dei principii rivoluzionarii sulla divisione e sull' indipendenza dei poteri, in virtù dei quali il re o i suoi primi uffiziali non doveano per verità, nè giudicar da se stessi, nè correggere gli *arresti* de' tribunali inferiori; ma potea-

no in contraccambio *cassarli* in caso di contravvenzione manifesta alle leggi o alle forme, e rinviare il processo ad un altro tribunale; operazione che rende un ben cattivo servizio ai litiganti, perchè essa prolunga indefinitamente il termine della loro contestazione, e dopo tutto trovasi sempre infine un tribunale inferiore che decide il caso, secondo l' avviso della corte di cassazione, di sorte che è presso a poco, come se questa avesse essa stessa giudicato. Così le ruote della macchina politica si moltiplicano all' infinito, senza che gli affari vadano nè meglio, nè più presto; ogni giorno si creano nuove cariche, la più parte superflue; di rado se ne *sopprimono*, o per dir meglio non mai; i soldi di questa spaventevole moltitudine d' impiegati assorbiscono, in quasi tutti gli Stati, le rendite naturali dei demanii e dei diritti reali, i quali senza imposizioni e senza sussidii bastavano altre volte ampiamente a tutte le spese dei sovrani.

Che se a tutto ciò vengano ad unirsi imposizioni e truppe regolari, lo spirito si perde alla vista dell' immenso numero dei nuovi funzionarii di cui abbisognano siffatti stabilimenti; non si comprende più come sia possibile che un solo uomo abbia una tale moltitudine di servitori, e che nelle grandi monarchie non solamente più centinaja di migliaja

d' uomini, ma forse più milioni sieno allo stipendio di un individuo, dipendano dalla sua possanza, e lo rendano, dal canto loro, potente mediante i loro servizii. E intanto ciò si spiega senza difficoltà quando si considera che i progressi del piccolo al grande sono infiniti, e che la natura non ha fissati limiti assoluti alla fortuna umana. Avviene alle ramificazioni sociali lo stesso che a quelle d' un grande albero; milioni di rami, ramicelli, e foglie ricevono il loro nutrimento da un tronco solo. Quanto più le forze e le facoltà di un uomo sono grandi e variate, tanto più anche egli è a portata di provvedere ai bisogni de' suoi simili (1). Or, siccome un sovrano non è ridotto alle rendite delle sue terre e dei suoi capitali, nuove risorse fanno nascere nuovi bisogni e gli permettono di offrire nuovi vantaggi. Qual moltitudine di agenti non è forse necessaria per l' amministrazione e ricezione de' diritti regali, che non si possono neppur contare tra le imposizioni? Chi potrebbe far l' enumerazione di tutti gl' impiegati dei *pedaggi*, *delle poste*, di quelli per la *fabbricazione delle monete*, per lo *scavo delle miniere*, pel *commercio del sale* e per altre simili grandi intraprese? infine dei *regissori delle foreste*, quan-

(1) *Multi volunt personam potentis, & amici sunt dona tribuentis*, Proverb. XIX. 6.

tunque a rigore appartengano piuttosto all' amministrazione dei demanii? E quando anche, oltre a questi diritti regali, esistano pure vere imposizioni, originariamente accordate al sovrano in forma di sussidii, o ch' egli abbia introdotte di sua propria autorità e che sono state tacitamente accettate da' contribuenti, come per esempio, le *dogane* che cuoprono vaste frontiere con un gran numero d' ispettori e di officine di entrata e di uscita; le *contribuzioni fondiarie* per le quali bisogna misurare, valutare, e catastare ogni proprietà rurale; le *contribuzioni sulle case*, sulle *porte e sulle finestre*, che esigono operazioni tutte simili; le *imposizioni*, *sopra tutti i generi d' industria*, sulle *successioni ereditarie*, sulle *mutazioni*, ec., finalmente la moltitudine delle *imposizioni indirette* sugli oggetti di consumo, ec., il numero dei funzionarii e degli agenti fiscali richiesti per questo nuovo genere di rendite diviene incalcolabile. Quale legione di *ricevitori* e di *collettori*, di *cassieri*, di *controlori*, di *revisori di conti*, con tutto il loro corteggio di commessi e di ministri di gabella, non veggiam noi sorgere in seguito di queste diverse tasse (1)! Quanto

(1) Nell' antica Francia, il signor Necker facea ascendere nel 1784 il numero di tutti gli agenti del Fisco, dal primo capo si-

alle *armate permanenti o alle truppe regolari*, che verso il cominciamento del secolo decimottavo, erano ancora sì poco considerevoli, che il numero dei soldati non eguagliava quello degli uffiziali del giorno d' oggi; le persone da guerra, propriamente dette o i *servitori armati* di ogni genere, i veri combattenti, dal *generalissimo* o dal *maresciallo* fino al semplice soldato, ne sono appena la parte maggiore, quantunque in molte monarchie essi montano a tre o quattrocento mila uomini. Il seguito di tali impiegati indispensabili per l' amministrazione economica d' una sì immensa famiglia che bisogna alloggiare, nutrire, vestire, armare, curare in istato di salute e di malattia, assoldare, istruire e provvedere di tutto, come i fanciulli in tenera età, forma un numero quasi altrettanto considerevole di nuovi funzionarii, di cui poteasi altre volte far totalmente a meno. Si rifletta pure alla moltitudine di *commessi*, e di *scrivani* aderenti alle compagnie, ai battaglioni, ai reggimenti, alle divisioni, ai comandi generali, e agli stati maggiori, soltanto per la spedizione degli ordini e dei rapporti giornalieri; che si faccia attenzione agl' impiegati pel

no al più piccolo ministro di gabella o collettore a 250,000 uomini. Vedi *delle finanze della Francia*, t. I. pag. 195. Nella nuova Francia, dopo la rivoluzione, questo numero è certamente raddoppiato.

reclutamento e per la coscrizione; a quei per la rimonta dei cavalli, anche più numerosi, allorchè esistono *razze reali*; che si rappresenti la moltitudine *de' commissarii* e *di sotto commissarii di guerra* per tutto ciò che concerne l' ispezione, il soldo, e le casse, la direzione delle *sussistenze e degli alloggi*; per la compra, per la manipolazione e per la ripartizione de' viveri, de' foraggi, gli articoli pel combustibile, per l' illuminazione, i quali per esser messi in deposito, richieggono centinaja di magazzini principali e secondarii; la *parte dell' abbigliamento* e di tanti altri bisogni accessorii delle truppe, come il bardamento, i letti militari, gli effetti di casermaggio, e di accampamento; il *personale sì numeroso degli arsenali* con tutti gli operai per la fabbricazione dell' artiglieria, delle armi da fuoco, delle armi bianche, della polvere e del salnitro; *l' amministrazione dei pontoni e dei trasporti*, *convogli ed equipaggi militari*; il dipartimento medicale in tutta la sua estensione, quella gerarchia di uffiziali di sanità, e di medici in capo dell' armata, di medici e chirurgi maggiori, la moltitudine non meno numerosa di quegli stabiliti nelle guarnigioni, nei reggimenti e nei battaglioni; i farmacisti di ogni genere, gl' impiegati della regìa dei medicamenti, delle *case degl' invalidi*,

i guarda-malati negli ospedali ec., poscia *gli stabilimenti d' istruzione per le milizie*, gl' individui incaricati dell' insegnamento, dell' amministrazione e del servizio nelle scuole militari, in quelle di artiglieria, del genio e dell' equitazione, il *clero*, incaricato, almeno nelle armate cristiane, dell' istruzione religiosa e del culto esteriore, e che forma, dal suo canto, una gerarchia di Vescovi dell' armata, di limosinieri, di cappellani e di curati; infine *gli auditori o uffiziali di giustizia*, sia per la processura e punizione de' delitti militari, sia pel giudizio delle contestazioni private, sia infine per la liquidazione ed amministrazione delle successioni; che si ponga mente a tutto ciò, e ciascuno si potrà fare una debole idea dell' immenso numero d' impiegati in una armata, e delle enormi spese che la medesima esige; ma d' altra parte, si comprenderà come essa procura anche delle risorse ad una infinità di persone, e come può eziandio arricchirne un gran numero. Finalmente è chiaro, che se, oltre le sue forze di terra, un sovrano possiede forze di mare, solo per ciò il numero de' suoi servitori armati, e non armati sarà forse raddoppiato.

Non parleremo *dell' alta polizia generale*, nuovo ramo di amministrazione altravolta sconosciuto, che richiede numerosi e dispendiosi agenti, e che, finchè

ha per iscopo d'essere informata di tutti i discorsi e di tutte le azioni dei particolari, è evidentemente calcolata molto più per la sicurezza del principe che per quella dei sudditi ; polizia della quale potremmo dispensarci sotto questi due rapporti, e che ha dovuta la sua origine alla diffidenza prodotta dalle rivoluzioni moderne. Non aggiungeremo neppur niente sugli *ambasciatori presso le potenze estere* con tutto il loro seguito di consiglieri di legazione, di secretarii e di commessi, o ciò che vien chiamato *il personale diplomatico*, che non esisteva affatto prima delle legazioni permanenti, e il cui numero è stato successivamente aumentato, meno per bisogno reale che per vanità dei sovrani, quantunque molti se ne dispensino anche al giorno d'oggi. Abbiamo d'altronde già provato che siffatti ambasciatori in sostanza non hanno altra missione se non di vegliare ai diritti e agl'interessi del principe che l'invia, benchè, per accessorio, essi possano pur rendere servigio ai suoi sudditi. Per ciò che riguarda in ultimo i funzionarii impiegati nell' *educazione o istruzione pubblica*, non si possono per verità mettere in questa classe se non i soli professori e capi delle scuole, accademie e università fondate e pagate dal sovrano; poichè quelli degli stabilimenti particolari non sono che gl'impiegati degl'indi-

vidui o delle corporazioni dalle quali dipendono; e sarebbe a più forte ragione un grand' errore di contare i ministri della chiesa tra i funzionarii del principe; giacchè nei paesi cattolici, essi non lo sono, ed anche ne' paesi protestanti nol sono sotto tutti i riguardi, ma soltanto per una conseguenza della loro disunione e della loro propria debolezza. Del resto, noi non veggiamo alcun vantaggio, ma piuttosto un grande inconveniente nel voler fare della religione e delle scienze l' affare del principe o di ciò che si chiama lo Stato, sottometterli alla sua autorità diretta, ed esporli per conseguenza ad avere un' esistenza precaria. E quantunque siamo lontani dal dire ch' esse non possano esser potentemente incoraggiate e favorite dai grandi della terra; nondimeno siamo persuasi che il nobile sentimento dell' indipendenza è ciò che loro meglio conviene, e ch' esse non hanno altro bisogno, per fiorire e prosperare, se non d' essere onorate dai loro amici, ajutati e secondati da quelli che ne profittano.

Questo debole abbozzo servirà a fare scorgere e abbracciare con un sol colpo d' occhio quell' immensa moltitudine di cariche di corte e di cancelleria, di amministratori, di uffiziali di giustizia, di guerra o di finanze, e di altri impiegati destinati, infine, al servizio di un sol

uomo, utile a tanti altri pel suo potere, che rende benefizj per benefizj, ed il quale, vegliando ai suoi proprii interessi, soddisfa dal suo canto ai voti e agl' interessi di molti milioni di uomini.

Quali spese enormi non esige questa moltitudine di funzionarj? E quanto non sarebbe facile di ristabilire le finanze rovinate delle grandi e delle piccole monarchie, se si volesse limitarsi al necessario, ritornare all' antica semplicità, e a similitudine delle famiglie particolari, cominciare le sue economie diminuendo il numero de' suoi servitori? Forse questa proposizione che tanti milioni di individui sono unicamente al servizio del sovrano, destinati a fare i suoi affari e non già quelli del popolo sembrerà strana e spiacevole agli uomini del nostro secolo? In questo caso, noi compiangeremo dal nostro canto la loro follìa, e la loro falsa scienza. Non veggono essi dunque che questa stessa restrizione costituisce la più forte garanzia della libertà privata? Difatti, i sovrani non possono nè debbono governar tutto; vi rimangono pure altre cose rimesse alla cura dei popoli o delle diverse classi che li compongono; la natura non ha lor ricusato ogni mezzo di ajutarsi da se stessi, nè la gloria di contribuire alla loro propria felicità ed alla prosperità del legame sociale. Oppure, amerebbesi meglio di vedere gli uffiziali

del principe, sotto pretesto di governare il popolo, ingerirsi in tutti gli affari dei particolari, dominare i sudditi come si dominano i fanciulli nell' infanzia, ed esercitar così un dispotismo per quanto meschino, altrettanto insopportabile? Molti tentativi sono stati fatti ai nostri giorni per situare impiegati pubblici in contrade, ove non eravi niente a fare pel servizio del principe, o per vedute estranee ai suoi interessi. Ma a che han servito essi mai, se non ad opprimere ed a vessare il popolo! Qual bene hanno eglino fatto tutti quegli agenti di polizia moderna, quegli ispettori e quei facitori di ricerche di ogni genere (1), se non di vessare il suddito e di turbare il suo riposo domestico? Qual vantaggio è risultato da quei direttori del commercio, che lo inceppano piuttosto che facilitarlo, da quei commissarj dell' istruzione pubblica che si mischiano persino nell' educazione privata e nella disciplina domestica, come se essa non riguardasse soltanto i parenti? La manìa di forzare gli

(1) Tra quali si debbono pur contare tutti i redattori dei quadri statistici, quelli che fanno il censimento degli uomini, del bestiame, dei prodotti territoriali, e tante altre cose così inutili come lo è il far l'enumerazione de' gatti e dei cani, dei polli e dei galli, esistenti in un paese, oppure degli scudi che ciascuno porta nella sua tasca, ec., ec.

uffiziali del sovrano ad occuparsi degli affari del popolo produce questo doppio inconveniente ; che gl' interessi del principe e gl' interessi dei sudditi sono ugualmente male amministrati ; quelli , perchè si trascurano ; questi , perchè non vi si intende nulla , e vi si offendono sempre gli altrui diritti. I popoli al dì d' oggi soffrono l' uno e l' altro di questi mali ; pruova evidente che il diritto pubblico *filosofico* genera da per tutto il dispotismo , anche quando non si ha l' intenzion di opprimere ; laddove poi tutto va bene, subito che il sovrano si contenta di governare i suoi proprj affari , e lascia ai suoi sudditi la libertà di governare i loro ; che una reciproca affezione unisce d' altronde il capo e i suoi membri, e che in caso di bisogno si ajutano scambievolmente a garentirsi il godimento de' loro diritti .

CAPO XXXII.

CONTINUAZIONE.

6. LEGISLAZIONE SUPREMA E DIRITTO DI FARE OSSERVARE LE PROPRIE LEGGI.

I. Definizione di una legge in generale e delle leggi umane in particolare. Esse non sono che la manifestazione di una volontà obbligatoria.

II. L'obbligazione di sottomettervisi poggia, sia sulla loro conformità colla legge naturale, sia sul potere del legislatore di fare eseguire la sua volontà.

III. Tutti gli uomini fanno leggi secondo l'estensione del loro diritto e del loro potere.

IV. Le leggi de' sovrani si distinguono dalle leggi dei particolari, non già per la loro natura, ma soltanto per un più alto grado d'importanza e per l'estensione degli oggetti che le medesime abbracciano.

V. Il diritto di far leggi, è, come qualunque potere e libertà in generale, limitato dalla legge naturale, vale a dire, dagli altrui diritti.

VI. Divisione delle leggi sovrane secondo le persone ch'esse obbligano.

A. Leggi che un principe impone a se stesso e in parte ai suoi successori.

B. Leggi che son date agl'impiegati e ai servitori. (Istruzioni del servizio).

C. Leggi che concernono i sudditi. Esse sono le meno numerose e le meno

necessarie. Pruova di tal verità a riguardo delle leggi civili e di polizia. Le leggi criminali penali non appartengono a questa classe; esse non sono che istruzioni pei giudici.

VII. Le leggi umane non sono universali, nè uguali per tutti, nè necessarie nel senso da non ammettere alcuna dispensa. Questi caratteri sono esclusivamente proprj alle leggi naturali o divine.

Siamo già pervenuti al punto il più importante, e in apparenza il più difficile a spiegarsi, del sovrano potere, cioè, al diritto di *legislazione*, parola di cui si è fatto, ai dì nostri soprattutto, il più spaventevole abuso, oggetto sul quale le idee più bizzarre regnano tuttavia, anche fra i pubblicisti, e che intanto si spiega in un modo sì chiaro e sì soddisfacente per mezzo del diritto personale del principe, della sua libertà e della sua proprietà. Che cosa è mai una legge in generale? Che cosa sono le leggi umane in particolare? Su di che riposa l' obbligazione di sottomettervisi? Il diritto di far leggi è egli un diritto esclusivo de' principi? ovvero, appartiene esso altresì ad altri individui o a corporazioni? in questo ultimo caso, qual differenza v' ha tra le leggi dei sovrani e le leggi o ordinanze dei particolari? Fin dove si estende il diritto di legislazione,

ossia quali ne sono i limiti naturali? A chi mai le leggi sono esse date? In qual modo debbesi dividerle? obbligano esse tutti gli uomini? obbligano esse tutti ugualmente? è egli necessario di farle conoscere a tutti, ec.? tali sono le principali quistioni che passeremo a trattare e delle quali l'esame ci somministrerà occasione di estirpare una novella foresta di errori.

Ogni legge non è altra cosa che la manifestazione d'una volontà obbligatoria (1), una regola imperativa di condotta. Questa definizione, la migliore che possa darse-

(1) E' notabile che questa definizione è adottata anche da coloro che pretendono d'altronde che la legge è il *prodotto della volontà generale del popolo*. Così, a cagion d'esempio, l'abate Sieyes si esprime ne' seguenti termini: „ Quegli solo fa la legge che crea in coloro che essa colpisce l'obbligazione *morale* di sottomettervisi. „ *Vedete sui mezzi di esecuzione*, pag. 12; e altrove dice: „ La legge non è altro che la volontà manifestata di colui che ha il diritto di obbligare „. Or nel primo senso più stretto, Dio è, propriamente parlando, l'unico legislatore, ma nel secondo senso, s'intende per se stesso che in certi limiti ogni uomo può far legge, mentre che al contrario il popolo, formando una moltitudine dispersa, senza volontà comune, non potrebbe mai aver questo diritto, e anche nel caso che esso fosse una corporazione, il diritto di far leggi non gli apparterrebbe mai esclusivamente.

ne, si applica da prima anche alle leggi divine, tanto a quelle della necessità, che a quelle del dovere o della libertà; due specie di leggi che possonsi a giusto titolo considerare come una volontà obbligatoria di Dio, la quale è stata manifestata, nel primo caso, dall' ordine della natura, e da una forza irresistibile; nel secondo, dalla voce della coscienza, che si fa sentire al cuore di tutti gli uomini, senza che il genere umano siasi per ciò concertato. L' obbligazione di sottomettersi riposa sulla potenza e saviezza del Legislatore o dell' Autore della natura, e sui beni e i mali, val quanto dire, sulle ricompense e i castighi inevitabili che trae seco l' osservanza o l' infrazione di queste stesse leggi. Perciò non è inutile fare quì questa osservazione importante, che, il vocabolo di *legge* benchè breve, sì indegnamente prodigato e profanato nel nostro secolo, non era mai impiegato altre volte che per designare la legge universale o divina, e che si guardava bene ognuno di confonderla con le ordinanze variabili degli uomini.

Ma gli uomini altresì possono, ne' limiti del loro diritto e della loro potenza, manifestare una volontà obbligatoria, conseguentemente imporre leggi, sia a se stessi, sia a' loro servi, e in generale a coloro che sono sotto la loro dipendenza. L' obbligazione morale di sottomettersi a

simili leggi deriva dal loro accordo colla legge della natura, e per conseguenza dalla stessa causa che ci obbliga di rispettare quest' ultima. Giacchè tutte le leggi umane, allorchè sono giuste e legittime, non prescrivono altre azioni che quelle di cui sarebbesi tenuto verso l' autore della legge, anche quando egli non avesse manifestato la sua volontà, e così esse non sono che l' applicazione della legge divina, che esse servono a ricordare, e a far rispettare; o pure emanano dal diritto personale del legislatore, che esprime la sua volontà sopra cose di cui egli è il padrone di disporre, sulla forma e sulla maniera con cui egli vuole che si rispetti il suo diritto, sulle condizioni colle quali accorda o ricusa agli altri uomini l' uso e il godimento delle sue proprietà o de' suoi stabilimenti ec.; ed in tal caso la sua volontà debbe esser proclamata, poichè non è sempre possibile di conoscerla anticipatamente. Or la legge naturale o divina obbliga già a queste due sorte di azioni; giacchè il precetto di non resistere alla volontà legittima di un altro, è già incluso nella regola generale di non far torto ad alcuno. Se a questo diritto si aggiunga anche il potere del legislatore di fare eseguire la sua volontà, essa prende il carattere di una legge nel senso rigoroso della parola; l' obbligazione morale, indipendente dalla forza, è inoltre

imposta dalla necessità e consigliata dalla prudenza. Che se al contrario un uomo esprime una volontà ingiusta ch' egli vuol rendere obbligatoria, cioè, se esige azioni che non gli son dovute, nè per diritto naturale, nè per alcun diritto acquisito, e che egli dispone nulladimeno d' una forza sufficiente per costringere all' esecuzione di questa volontà; essa è senza dubbio anche una legge per coloro che sono sottoposti alla sua potenza, ma una legge ingiusta che non produce vera obbligazione, una legge che si può osservare per deferenza, o per prudenza, se ciò ch' essa prescrive non è illecito di sua natura, ma la cui violenta esecuzione porta il nome di tirannia o di abuso della forza, sia presso i sovrani, sia (ciò che accade spessissimo) presso i semplici particolari.

In conseguenza, egli è chiaro e dimostrato, che in certi limiti tutti gli uomini possono manifestare una volontà obbligatoria, cioè fare leggi; e sebbene si dica in tutti i nostri libri di diritto pubblico, che il diritto di legislazione è un contrassegno esclusivo e caratteristico del potere sovrano; pure la natura e l' esperienza danno una mentita formale a questa dottrina. I particolari, individui o corporazioni, fanno incessantemente una moltitudine di leggi che concernono e obbligano sovente un grandissimo numero di

persone. Da principio essi se ne impongono scambievolmente colle loro convenzioni, e ciò è quel che dà origine alle leggi civili propriamente dette, le quali, come dimostreremo fra poco, non consistono affatto nelle ordinanze sovrane, ma ne' patti ed usi de' particolari tra loro, e che si chiamano leggi *civili*, non solo perchè esse concernono i cittadini, ma perchè sono fatte per essi. Di più, gran numero di leggi private derivano da una volontà unica, e in questo senso ogni superiore dà leggi a' suoi inferiori, sebbene esse non ne portino sempre il nome, ma ch' esse sieno comunemente designate con le parole di *decreti*, *d' arresti*, *d' ordini*, *d' ordinanze*, *di regolamenti*, *d' istruzioni*, *di statuti*, *di pubblicazioni* ec. (1). Non dicesi da ognuno: Io mi sono imposto tale o tal' altra legge; io ho dato a' miei tali o tali altri ordini? Ciascuno non ha egli la sua autorità legislativa nel circolo del suo diritto e della sua potenza? I testamenti, per esempio, non sono essi leggi di successione, regole obbligatorie per gli eredi, e qualche volta per una lunga serie di discendenti? Non vediamo noi tutti i padri, tutt' i capi di famiglia, tutti gl' intrapenditori o pro-

(1) Lo stesso è delle leggi sovrane. L'uso assurdo di dare il nome di *legge*, anche a' decreti o agli arresti i meno importanti, non è cominciato che dalla rivoluzione francese in poi.

prietarj di grandi stabilimenti, dare ai loro figli, ai loro servi, ai loro impiegati, e a molti altri uomini ancora precetti, istruzioni, regolamenti, i quali qualche volta sono anche stampati, e diretti a tutto il pubblico? Non leggiamo in tutte le gazzette *statuti*, *ordinanze*, *leggi*, e *regolamenti* di ogni sorta, in virtù de' quali, corporazioni, università, accademie, città, comuni, e altre società private regolano la loro interna organizzazione, le loro finanze, la loro polizia, ec., e pei quali, a meno ch' essi non feriscono i diritti altrui, non si dimanda il consenso del principe più che per ogni altra azione o volontà particolare? Invano tenterebbesi sfuggire a queste obbiezioni per via di dispute di parole, facendo distinzione per esempio, tra' *precetti paterni o domestici*, *consigli*, *patti*, *statuti comunali* e leggi propriamente dette (1). Questa distinzione è una vana sottigliezza sì poco istruttiva che solida. Tutte queste diverse manifestazioni di una volontà obbligatoria non sono in sostanza che leggi di diverse specie, tutte comprese in u-

(1) Hobbes, Puffendorf, e anche Bohemero Jus. pub. n. pag. 385, hanno stabilito la seguente quistione, ,, *Quomodo lex differt a præceptis patrum, dominorum a dogmate, consilio, pacto, et statutis civitatum subordinatarum*? ,, Ma non sono mai riusciti a risolverla.

na sola nozione generale ; esse non sono che parole diverse per designare la cosa stessa . I precetti d' un padre o d' un capo di famiglia sono leggi paterne e domestiche; gli statuti de' comuni e delle società particolari sono leggi pei membri di questa corporazione o per coloro che ne dipendono ; i patti sono leggi imposte per effetto dell' accordo d' una reciproca volontà, quantunque in talune circostanze le convenzioni d' un debole con uno più forte non differiscono che per le parole (1) da una legge che quest' ultimo avrebbe imposta . Un consiglio , è vero , non è una legge ; poichè l' obbligazione di sottomettervisi non risulta dalla volontà di colui che lo dà , ma dalla natura delle cose , l' accettazione del consiglio non è un dovere rigoroso , dipendendo dalla volontà libera ; frattanto un consiglio che non si può ricusar di seguire senza esporsi a maggiori inconvenienti , equivale quasi ad una legge , e sovente un precetto imperioso è mascherato sotto la forma o la denominazione più dolce d' un avviso o di un consiglio . Infine per quello che concerne gli *ordini* , non è vero il dire ch' essi si rapportano a un solo individuo ; giac-

(1) Così , allorchè ne' trattati di pace o altri accordi , le condizioni sembrano troppo dure, e che intanto non si possono ricusare: si dice ordinariamente che la parte vittoriosa ha fatta la legge all' altra .

chè si danno *ordini* anche ad intere armate, e in un certo numero di casi i decreti o le leggi dei sovrani, soprattutto negli imperi militari, non portano altro nome. Un ordine è pur senza dubbio una legge per quello che lo riceve; solamente questa parola dà l' idea accessoria d' una volontà più ferma nel superiore, d' una esecuzione più pronta per parte dell' inferiore, e non si applica per l' ordinario che ad azioni isolate. Per verità, tutte le ingiunzioni dei superiori, tutti gli statuti dei comuni, ec., non si estendono più lungi dei loro proprj affari e dei limiti del loro piccolo territorio; anche essi non fanno leggi che nei loro dominj; essi non le impongono che a quei che dipendono dalla loro potenza e non agli esteri. Senza dubbio ancora tutte le leggi dei particolari sono subordinate alle leggi dette pubbliche, cioè a quelle del sovrano; questi può sopprimerle, non arbitrariamente, è vero, ma per cause giuste; è per ciò anche ch' esse sono chiamate leggi private, e non già leggi sovrane; ma il dire che tutti i patti e tutti gli ordini dei superiori particolari o delle società private non son dati che in nome del principe, di suo consenso, o in virtù di una specie di delegazione ricevuta da lui, è questa una proposizione assolutamente falsa. Il potere di fare siffatte specie di leggi è, al contrario, in

questi individui o in queste corporazioni, un risultamento della loro libertà, del loro diritto di proprietà, e sarebbe una tirannia ridicola nommeno che impraticabile, di volere interdire ai particolari ogni manifestazione d' una volontà obbligatoria, ogni diritto di comandare in ciò che li riguarda. Così dunque un sovrano, nella sua qualità di uomo opulento, potente e indipendente, potrà ugualmente e anche a più forte ragione d' un particolare manifestare, nel circolo del suo diritto e della sua potenza, una volontà obbligatoria; per conseguenza *dar leggi*, *procurarne l' esecuzione*, *interpetrarle*, *derogarvi*, *cangiarle*, *e abolirle*. Tutti questi poteri non sono che diverse emanazioni della sua libertà legittima; sotto un rapporto o sotto un altro, tutti gli abitanti del suo paese dipendono dalla sua potenza, conseguentemente egli può comandare a tutti nei limiti de' suoi diritti e secondo l' estensione delle loro obligazioni. Le sue leggi si distinguono da quelle dei particolari, non per la loro natura, ma solamente per la potenza del loro autore e per la grandezza degli oggetti ch' esse abbracciano. Del resto, esse nascono sovente dagli stessi motivi, hanno lo stesso scopo delle ordinanze particolari; lor rassomigliano in tutto, se non che sono più eminenti, meglio conosciute, e concernono ordinariamente

un più gran numero di persone; esse non sono le sole leggi del paese, ma bensì le leggi sovrane, e non possono essere abrogate se non dal principe; carattere che le distingue essenzialmente dalle ordinanze fatte dai particolari. L' obbligazione di sottomettervisi riposa parimenti, da una parte, sulla loro giustizia intrinseca, cioè, sul loro accordo colla legge naturale, da cui bisogna sempre poterle dedurre; e dall' altra, sulla possibilità in cui si trova il legislatore di procurarne la esecuzione, possibilità sempre più grande in un sovrano, che disponendo di maggiori mezzi di ricompensare e di punire, ottiene anche più facilmente l' ubbidienza e la sommessione.

È dunque la volontà del sovrano che fa *legge* per tutti i suoi sudditi, e non già la volontà del popolo, che considerata come volontà comune, non esiste affatto; che non potrebbe essere nè manifestata, nè comprovata; che il sovrano non è obbligato di seguire, e che non potrebbesi mai eseguire suo malgrado. Questa osservazione basterà per far giudicare quanto è assurdo il dogma moderno, secondo il quale si volea separare il potere legislativo dal potere esecutivo; attribuire il primo al popolo, e non accordare al principe che il secondo. Noi non parleremo nemmeno di tal dottrina, se ai dì nostri la medesima non avesse fatto

tanto rumore e turbate tante teste. Ognun sa che Montesquieu ne fu l' inventore, o almeno ch' egli fu il primo ad esporla senza alcun palliativo. » Tutto sarebbe perduto, egli esclama in tuono dottorale, se lo stesso uomo potesse dar leggi e farle eseguire »; e questo intanto è ciò che si è fatto in ogni tempo e in tutti i luoghi da tutti i sovrani del mondo, e ciò che pratica in piccolo ogni individuo che esprime una volontà, l' eseguè, o la fa eseguire, e ne giudica da se stesso se sia o no la medesima compiuta. Questa riunione della volontà, della forza e del giudizio nella stessa persona, è l' ordine necessario ed immutabile della natura. Si possono separar bensì tra loro queste diverse facoltà col pensiero, ma non mai col fatto. Quale strano legislatore sarebbe quello che non potendo far eseguire la sua volontà dipendesse a tal riguardo dal sentimento qualunque di un altro! Potere esecutivo nommeno strano, che sarebbe sprovveduto di ogni volontà! Quindi queste teorie non erano se non il primo passo per mettere in giuoco il sistema rivoluzionario, per fare in una parola del popolo il sovrano e del sovrano il servitore. Per verità, Montesquieu non entrò per niente nella quistione di sapere ciò che sia una legge, dalla quale dev' essere rappresentato il popolo, ec. A similitudine degli altri fi-

losofi moderni, egli s'inquieta poco di simili difficoltà, ed evita prudentemente le discussioni che gli dimostrerebbero l'assurdità del suo principio. Così i discepoli della sua scuola andarono ben presto più lungi, e non poterono comprendere perchè il popolo, riconosciuto sovrano e legislatore, non avrebbe anche avuto il potere di far eseguire le sue leggi e di dare degli ordini ai funzionarj stabiliti a tal'effetto. Prima e dopo Montesquieu, questa dottrina fu rigettata da quegli stessi che adottarono la sostanza de' suoi principii. Puffendorf, quantunque divida l'opinione che fa emanare dal popolo il potere dei principi, dichiara nondimeno che tal divisione produrrebbe un mostro a due teste, di cui una avrebbe una volontà senza potere, e l'altra una potenza senza volontà (1). Bohemero la chiama parimenti un mostro di repubblica (*monstrum reipubblicae*) (2). Rousseau, facendo pur della universalità del popolo l'unico sovrano, paragona i partigiani di questo sistema di divisione a quei ciarlatani del Giappone, i quali, al dir de' viaggiatori, tagliono in pezzi un fanciullo agli occhi del pubblico, poscia, gettando in aria tutti i suoi membri l'un

(1) Vedi la confutazione spiritosa di questa dottrina nella sua opera de f. n. et g., lib. VII, c. 4, § 9 14.
(2) Jus. pub. univ. pag. 211 e 219.

dopo l'altro, fan ricadere il fanciullo vivente e ben raccolto (1). Infine, se, secondo l'opinione di Montesquieu, i due poteri (il legislativo e l'esecutivo), debbono inoltre restar indipendenti l'un dall'altro, e anche combattersi di continuo, Sieyes ha avuto ragion di dire ch'essi rassomiglierebbero a due cavalli, che attaccati alla vettura e forzati a tirare in senso contrario, resterebbero eternamente sullo stesso luogo malgrado i loro sforzi, ed il loro calpestio (2).

La teoria della divisione de' poteri è dunque falsa, anche nello spirito del sistema che dà la sovranità o il potere legislativo al popolo; giacchè se questo popolo fosse difatti sovrano, bisognerebbe eziandio ch'egli potesse eseguire e far eseguire le sue leggi. Ma, riconoscere un vero principe, un uomo potente e indipendente, e ricusargli nondimeno il diritto di dar legge ai suoi sudditi, è questo un assurdo che si contradice da se stesso. Perciocchè se il principe non avesse che il potere esecutivo, egli riceverebbe necessariamente la legge da un altro, e in tal caso egli non sarebbe più indipendente, ma servitore, mentre che i suoi servi diverrebbero suoi padroni; il che è in contraddizione colla natura del rapporto che sussiste tra essi, e conse-

(1) Du contrat social, liv. II., c. 2.
(2) Opinion sur la costitution du 1795.

guentemente assurdo. Dire che un principe non possa far leggi, è in una parola come se si sostenesse ch' egli non può avere alcuna volontà, e che ha meno diritti del più piccolo particolare del suo paese. Egli è al contrario il padrone, il sovrano, il legislatore, ed il vero potere esecutivo si trova in parte negli impiegati e nei funzionarii, ed in parte negli stessi sudditi; giacchè, dappertutto e sempre, le leggi sono eseguite da quelli ai quali sono imposte.

Ma questo diritto di legislazione è egli dunque illimitato? Dovrà esso estendersi a tutti gli oggetti, a tutte le persone, a tutte le azioni, come lo insegnano tanti pubblicisti? Oppure, andremo noi a sostenere persino che tutto ciò ch' è ordinato dal potere detto politico, divien giusto, sol per questo; di sorte che secondo la dottrina di Hobbes e degli altri moderni, una legge ingiusta non sarebbe neppur possibile? No; perchè non si potrebbe immaginare dispotismo più assurdo e più esasperante di quello che deriva da simili principii, e che disgraziatamente abbiamo veduto realizzarsi a nostri giorni. Ogni legislazione, come pure ogni potenza e ogni libertà dell' uomo, è al contrario limitata dalla legge naturale e superiore. Le stesse ragioni che rendono le leggi umane obbligatorie, determinano anche fin dove esse lo sono.

Una legge ingiusta è quella che ferisce gli altrui diritti, che s' ingerisce con violenza nella libertà e proprietà degli altri, che comanda in una parola, o che vieta atti che non hanno niun rapporto coi diritti o cogl' interessi del sovrano. Chi non riguarderebbe come un' atroce tirannia il volere, per mezzo di leggi generali, interdire agli uomini la facoltà di mangiare, di bere, di vegliare e di dormire, oppure prescriver loro l' ingiustizia, il brigandaggio, l' assassinio come doveri, e cangiare in una parola le virtù in delitti legali, e i delitti in virtù legali? Chi non è stato compreso da spavento alla vista di quelle ordinanze di Bonaparte, che comandavano di bruciare e di distruggere proprietà legittime, o di quei decreti anche più orribili delle pretese assemblee nazionali che non riconoscevano più nè diritto, nè qualunque proprietà, e la cui sola volontà dovea tutto legittimare? Una legge giusta, l' opposto d' una legge ingiusta, è dunque quella che non ferisce gli altrui diritti; che, di accordo colla legge naturale, non ne è se non l' applicazione in tutti i casi particolari, o che ha il suo fondamento nel diritto personale dei principi, nella loro libertà e proprietà; una legge infine per via della quale essi non regolano che i loro proprii affari e i loro interessi, e non prescrivono altre azioni se non

quelle che si debbono già ad essi o ai loro sudditi, sia per effetto della giustizia naturale, sia in forza di obbligazioni positive (1). In buona regola, il sovrano non può dunque rigorosamente esigere da' suoi sudditi se non che ciò ch' essi gli debbono per diritto naturale, o per effetto di loro convenzioni; ma egli può sperar molto dal loro attaccamento volontario e dalla loro deferenza che li obbligano sovente a cedere in caso di conflitto, e a rinunciare per amore della pace all' esercizio temporaneo di qualche dirit-

(1) Il signor abate Barruel si è avvicinato di molto a questo principio, quantunque senza esprimerlo nettamente. Nelle sue *Mèmoires pour servir à l'histoire du jacobinisme*, t. II. pag. 61, ov'egli giustifica il potere legislativo dei re di Francia, dice; „ 1. Che questo diritto era da prima subordinato a tutte le leggi primitive e „ naturali della giustizia (le quali vietano di ferire gli altrui diritti); „ 2. che esso „ non poteva estendersi al diritto di violare le proprietà, la sicurezza, la libertà civile „ (il che significa pure di non ferire gli altrui diritti); „ 3. infine, che „ esso era assolutamente nullo contro i „ patti, i costumi, i privilegj delle provincie o dei corpi „ (che anch' essi non sono altra cosa se non altrui diritti) „ Or, „ riserbando tuttociò, che resta mai, se „ non il diritto di far leggi *sopra i proprj* „ *affari* e in virtù del suo proprio diritto? „

to speciale. Che se, dopo tutto ciò, un principe ordinasse ai suoi sudditi azioni, che non solamente egli non ha il diritto di comandare, ma che dippiù sono illecite di lor natura, come di commetter delitti; allora questo sarebbe l' unico caso in cui essi possono e anche debbono ricusare l' ubbidienza; giacchè quì la legge divina la vince sulla legge umana, e l' obbligazione primitiva su quella che è soltanto posteriore.

Ma quali sono pertanto le principali leggi sovrane? Divisarle secondo gli oggetti che le medesime concernono, è cosa impossibile, perchè questi oggetti possono variare e variano effettivamente all' infinito. La migliore divisione, e al tempo stesso la più istruttiva è quella che prende per base le persone alle quali le leggi son date e che debbono eseguirle. Sotto tal rapporto, non vi sono che tre specie di leggi; quelle che un sovrano impone a se stesso o a suoi successori; quelle che dà ai suoi uffiziali o altri impiegati, e infine quelle che s' indrizzano a tutti i suoi sudditi, o almeno ad alcune classi particolari del popolo.

Ora, nemmen si sospetta quanto mai son numerose le leggi che i sovrani impongono a se stessi; e certamente è questo un diritto che non si può lor disputare. Che se per esempio, un principe fissa il numero de' suoi soldati o di altri

funzionarii di ogni genere ; s' egli prescrive certe condizioni d' ammissione o di avanzamento ; s' egli accorda ai suoi tribunali, ai suoi amministratori civili e militari alcuni poteri, qualche competenza ; se regola l' ammontare delle sue spese, se addice a certi bisogni speciali, come per l' armata, per gli edificii, e per le pensioni, pel mantenimento della sua propria corte, ec., una somma fissa e annuale, se determina i trattamenti annessi ad ogni carica, ec. , ec. , ec. , son queste altrettante leggi ch' ei dà a se stesso, son massime che dichiara avere adottate, ch' egli solo è obbligato di seguire, e che non concernono affatto i sudditi. Si debbono mettere nella stessa classe *le leggi di successione*, non che gli *statuti di famiglia* che provvedono alla tutela degli eredi minori, all' epoca della loro maggiore età, e gli appannaggi dei figli secondogeniti, ec. Infine bisogna pur mettere sulla stessa linea *le promesse o le concessioni solenni* che i re sogliono fare, sia nell' epoca della loro incoronazione, sia dopo guerre intestine o in altre circostanze straordinarie, per via di diplomi o di lettere-patenti ; promesse che gli obbligano verso i loro sudditi a doveri di cui, senza di esse, eglino non sarebbero tenuti, e che il nostro secolo rivoluzionario chiama *leggi costituzionali* o *fondamentali*, quan-

tunque intanto esse nè fondano, nè costituiscono lo stato, e sono anche meno necessarie e meno utili di quel che si crede.

Or, non val la pena di dire che ogni Sovrano è autorizzato a stabilir leggi di questo genere, perchè con ciò egli non dispone se non di quello che gli appartiene; egli restringe la sua propria libertà, attacca i suoi benefizii a certe condizioni, cede infine sul suo proprio diritto, e non ferisce quello di alcuno. Intanto è qualche volta necessario che il sovrano dichiari la sua volontà sopra oggetti di cui è d' altronde il padrone, sia per ridurre il numero degli affari, e per non essere stancato da tutte le bagattelle (1), sia per prevenire abusi, che altrimenti sarebbero quasi inevitabili (2), sia infine a causa della relazione di questi oggetti con altri, che non potrebbero esser regolati: se la volontà del principe non fosse anticipatamente conosciuta (3).

(1) Come quando accorda una certa competenza ai tribunali, e altre autorità ec.

(2) Per esempio, fissando condizioni per l' ammissione ed avanzamento degl' impiegati, assegnando una somma fissa per certi oggetti di peso ec.

(3) Così, per esempio, bisogna fissare il numero delle truppe, perchè il soldo, le sostanze, gli alloggiamenti militari, ec. ne dipendono.

Tuttavolta è certo che in molti regni, e sopratutto a nostri giorni, queste sorte di leggi sono troppo moltiplicate, e che senza impedire il male, esse metton sovente ostacoli al bene. Esse han sempre questo doppio inconveniente, che il sovrano si crede allora ligato in un certo numero di casi, in cui una eccezione sarebbe necessaria e utile, e che se malgrado ciò deroga a simili leggi, se accorda, per esempio, un aumento di trattamento a qualche impiegato di merito, se ne avanza un altro fuori del suo rango, se dispensa qualcuno da certe condizioni legali, se chiama, in gravi circostanze, tale o tal altro affare al suo tribunale; tutte queste eccezioni, benchè giuste e lecite di lor natura, sembrano opposte alla legge, conseguentemente arbitrarie e odiose; mentre che, d'altra parte, tutti i beneficj che fa il sovrano, in virtù d'una legge pubblicata, sono ricevuti con minor riconoscenza, e non sono più riguardati che come doveri di stretta giustizia. Quanto alle leggi che un sovrano impone, non solamente a se stesso, ma anche ai suoi eredi, come i testamenti, le leggi di successione e le promesse fatte alle diverse classi del popolo, esse prendono per tali successori la natura di un contratto; giacchè dal momento che essi vogliono ereditare, bisogna che accettino le condizioni sotto le quali lor si

offre l' eredità ; ed il testatore non potea loro trasmettere più diritti di quelli che avea egli stesso.

La seconda specie di legge si compone da quelle che sono date ai diversi *impiegati e servitori* del principe, pel fedele e regolare adempimento de' loro doveri. Di tal numero sono tutti i *regolamenti amministrativi* che si chiamavano altre volte sì giudiziosamente *istruzioni*; per esempio le ordinanze per l' amministrazione dei demanii e dei diritti regali; quelle sulla fabbricazione delle monete, sulle poste, sui pedaggi, sui ponti, e sulle strade, quelle sulla percezione, custodia e contabilità delle rendite del sovrano: tutti i regolamenti militari, sia per l' interna organizzazione, sia per l' amministrazione economica dell' armata; i decreti e statuti per le scuole, accademie e per altri stabilimenti fondati o mantenuti dal principe, ec. Infine, bisogna pur comprendere in questa classe le *ordinanze giudiziarie*, e quelle sulla *forma di procedura* in materia civile e criminale; non che *le leggi penali*, le quali, come lo proveremo fra poco, non sono date ai particolari, ma solamente ai giudici. In una parola a misura che vi sono funzionarii e servitori si possono concepire istruzioni o regolamenti diversi. Or è impossibile di mettere in quistione se un sovrano ha il diritto di far

simili leggi, dal momento ch' esse non comprendono nulla che ferisca le leggi naturali, e che d' altronde, non obbligano a travagli che eccedono la misura delle forze umane o i confini segnati dall' umanità. I servitori d' un principe sono i suoi ajutanti e i suoi coadjutori, essi gli han promesso assistenza e soccorso *in tal o tal altro genere di affari*, conseguentemente bisogna pure ch' egli possa far loro conoscere in che, e in qual modo intende ricevere quest' assistenza; e anche quì, non dispone se non di ciò che gli appartiene, prescrive azioni che in caso di bisogno potrebbe far egli stesso, ma nell' esecuzione delle quali, egli giudica a proposito di farsi ajutare da servitori. Simili regolamenti sono, per verità, necessarii e utilissimi, se formano una specie *d' Istruzione* propria a dirigere la buona fede, e sovente a dare attitudine anche al talento mediocre; se d' altronde essi sono redatti nello spirito della cosa e calcolati pel bene del servizio, senza essere talmente imperativi da regolar troppo minutamente ogni dettaglio particolare, escludendo tutto ciò che non è specificato nella legge. Bisogna pertanto convenire altresì, che questi stessi regolamenti non dovrebbero mai esser moltiplicati come lo sono stati a dì nostri. Perocchè siccome in prosieguo le loro disposizioni cessano soventi d' es-

sere applicabili ai tempi e alle circostanze; siccome finiscono con essere dimenticate da quei che debbono eseguirle; siccome, in una parola, gli stessi mezzi non conducono sempre allo scopo, e sovente ciò che tale forma, o tal modo avea adottato, diviene impraticabile, mentre che il regolamento interdice d'impiegare un mezzo migliore o più facile; succede allora necessariamente delle due cose l'una, o che i più fedeli e i più intelligenti servitori, quelli che hanno più a cuore l'interesse del loro padrone, cadono in delitti involontarii e si espongono ad esser puniti per atti, che senza l'esistenza del regolamento, avrebbero piuttosto meritate ricompense; oppure che il loro zelo è paralizzato con assurdi e funesti ostacoli; che intimiditi dal timore dei rimproveri, essi si danno a una fatale indifferenza, e che una specie di superstizione servile li porti a sacrificare la sostanza alla forma, lo spirito alla lettera, e a compromettere così il servizio del principe, e ch'è intanto l'unico fine di tutte queste istruzioni. Finalmente, la terza specie di legge consiste nelle regole, e ne' precetti dati all'intero popolo o almeno alle diverse classi di cui esso si compone. Neppur v'è nulla da dire contro il potere di far queste leggi, purchè il principe si resti nei limiti della giustizia naturale e del suo proprio

diritto ; che non esiga o non proibisca azioni lasciate, per loro natura, all' arbitrio di ognuno, indifferenti ai di lui diritti, o ai di lui interessi ; in una parola, purchè non comandi che sopra cose di cui egli è il padrone di disporre, ovvero che ajuti i suoi sudditi a procurarsi un più perfetto godimento dei loro diritti. Nondimeno se, da un canto, il potere di far simili leggi è meno evidente di quello di imporne a se stesso, non che ai suoi uffiziali e servitori, se l' abuso ne è più facile e più frequente ; dall' altro, esse sono anche le meno necessarie e le meno numerose di tutte. Generalmente parlando, si può dire che il piccolo numero di queste sorte di leggi prova sempre in favore, sia della giustizia del sovrano, sia della libertà del popolo. Ovunque esistono poche leggi positive, la legge naturale vi è più sacra, le convenzioni sono più religiosamente osservate, sagge costumanze sono in vigore, e val meglio avere alcuni abusi particolari a punire, che voler, secondo la follia del nostro secolo, contro ogni abuso nascente emanar nuove leggi che finiscono coll' impedire di far anche il bene, e producono inconvenienti spesso più funesti di quelli ai quali si volea riparare. Le restrizioni messe alla libertà delle azioni umane, quando esse sono troppo moltiplicate, divengono non solamente odiose,

ma contrarie allo scopo proposto. Ogni legge positiva e imperativa è di sua natura una diminuzione della libertà, e quei che ad alta voce reclaman codici, che si lagnano di continuo delle lacune, del silenzio o dell' insufficienza delle leggi, non sanno ciò che vogliono; meriterebbero d' esser puniti per mezzo del compimento degli stessi lor voti. Quanto a noi, ravvisiamo più saggezza e bontà in quella risposta che fece l' Imperatore Corrado a quelli che facevano istanza per ottener da lui simili leggi: « Se voi siete affamati di leggi, spero, coll' ajuto del Signore, di pervenire a saziarvene (1). » Del pari il celebre Bacone solea dire che non vi è tortura più crudele della tortura delle leggi. Il gran numero di tali ordinanze umane, quand' anche fossero buone (il che non è sempre il caso), suppone numerosi e gravi abusi precedenti; esse provano quindi la depravazione e non i buoni costumi del popolo (2), e lungi di rimediare al male, non fanno al contrario che aumentarlo (3). Perocchè ogni

(1) *Si modo leges esuritis, concedente Deo, bene legibus vos satiabo*. Wippo.

(2) *In corruptissima republica plurimæ leges*. Tacito.

(3) *Ubi enim juris romani immensa copia in foro Germaniæ introduci cœpit, lites quoque &, multiplicari, & in infinitum extendi cœperunt*. Boehmer *Jus. pub. univ. p.* 376.

nuova legge data ai sudditi, a meno ch' essa non ne sopprima molte altre, cagiona a principio una moltitudine di dispute e di contestazioni sul senso che bisogna darle e sui casi della sua applicazione; poscia provoca contraddizioni, rende necessarie interpretazioni più o meno arbitrarie, dispense, ec.; somministra il più plausibile pretesto a numerosi cavilli, serve sovente di maschera all' iniquità, e degenera in agguato per gli uomini dabbene, che fedeli osservatori della legge naturale, vengono ad arrenare, nella loro buona fede, contro forme che sono loro ignote. Quindi la sorgente di questa moltitudine di leggi non è così pura come si potrebbe credere, esse non emanano da un amore sincero della giustizia, ma piuttosto da quella sete di comando che nasce dalla falsità dello spirito non meno che dalla perversità del cuore, e che le dottrine moderne tendono troppo a favorire. Tal moltitudine di leggi è l' effetto naturale, sia dell' orgoglio, il quale fa che ciascuno credendosi aver sol egli talento, pretende saperne più che tutti gli altri; sia di quell' ambizione secreta che cerca a far prevalere dapertutto la sua propria volontà, e a renderla obbligatoria, non solo per la generazione presente, ma anche per quelle avvenire. Quindi, siccome per l' ordinario, sotto particolari imperiosi, non si mena una vita dolce e pia-

sevole, e i governi, posseduti dalla mania legislativa, sono i più duri di tutti; così del pari, l'esperienza ci dimostra che i migliori sovrani e i più giusti sono precisamente quelli che fanno meno leggi, mentre che la moltiplicità dei codici e dei regolamenti è il grido di guerra di tutti i despoti subalterni, e il sommo contento di tutti quei che amano i cavilli, o de' quali essi aumentano la fortuna.

Ma in fine, quante leggi han dunque i sovrani a dare ai loro sudditi? Assai meno che non si pensa. Si contano in questo numero le *leggi civili*, le *leggi criminali*, e le *leggi di polizia*, il che è inesatto a riguardo delle prime, assolutamente falso per le seconde, e, per ciò che concerne le ordinanze di polizia, esse obbligano di rado l'universalità dei sudditi, e si dirigono, per l'ordinario, solo ad alcune classi particolari. Noi sopra ciascuna di queste specie di legge diremo ciò che sarà indispensabile; giacchè le più bizzarre idee regnano tuttavia a tal proposito negli spiriti; e i veri principii una volta stabiliti, si sapran meglio apprezzar queste leggi pel loro giusto valore, e riconoscere quanto è importante di non prodigarle.

Le *Leggi civili* sono quelle che concernono i rapporti e le azioni tra particolari considerati unicamente sotto questa qualità, fatta astrazione di ogni relazione col sovra-

no. Generalmente parlando, esse non si compongono che di una raccolta di regole, sia sulla sostanza, sia sulla forma delle private convenzioni. Perocchè, a parlare con esattezza, le *ordinanze giudiziarie* e quelle sulla *procedura* non sono leggi civili, ma istruzioni che il principe dà ai giudici subalterni, conseguentemente ai suoi ufficiali; e su di ciò poggia anche il suo diritto di darle. Ma si dirà, può mai un sovrano, secondo i vostri principii, far leggi civili propriamente dette, e dippiù uniformi? In che lo riguardano gl' interessi, le proprietà e le azioni libere dei sudditi tra loro? Con qual diritto s' ingerisce egli in ciò, e facendolo non ferisce esso la libertà individuale e legittima? Non v' ha dubbio che un sovrano meriterebbe questo rimprovero, se secondo le dottrine dei nostri moderni sofisti, pretendesse stabilire o creare i rapporti e le proprietà, prescrivere la sostanza e la forma di tutte le convenzioni. Le relazioni e le possessioni legittime degli uomini sono *fatti* dati dalla natura, e che i legislatori ed i giudici non debbono punto creare, ma soltanto riconoscere (1).

(1) Nulla è tanto ridicolo quanto il sentir dire ai nostri filosofi moderni che lo stato deve determinare le reciproche relazioni dei cittadini, stabilire, ripartire, assegnare i loro diritti, secondo ragioni po-

La quistione di sapere ciò che tale individuo è o non è, ciò che gli appartiene o no, dev' esser decisa secondo le pruove, le testimonianze, o i titoli di acquisto, e non secondo leggi arbitrarie del sovrano. Salvo un piccolo numero di restrizioni, quasi sempre inutili, il tenore dei contratti particolari può e dev' essere abbandonato alla volontà individuale; la forma ne è anche più indifferente, essa dipende altresì dall' arbitrio delle parti contraenti, ciascuno sceglie la più comoda, quella ch' è di una esecuzione più facile; essa non può esser dunque la stessa dapertutto nè per tutti. Quindi i principi non fanno leggi civili di tal genere, e non solamente i codici co' quali si è tentato di regolare in tal guisa le azioni private sono arrenati, ma essi sono sempre

litiche, ec., come se fosse in potere d'un sovrano qualunque l'ordinare che io sia o non sia il fratello di mio fratello, il figlio di mio padre, o il padre di mio figlio, il creditore del mio debitore, o il debitore del mio creditore, ec., o come se dipendesse dai suoi decreti che la mia vita, il mio corpo, i miei abiti, in una parola, la mia proprietà naturale o acquisita mi appartengano o no! Qual sovrano ha mai avuto il pensiere di un dispotismo sì spaventevole e sì insensato? Era riserbato ai nostri sofisti d'insegnarlo e di metterlo in pratica.

una pruova di dispotismo (1). Da per tutto e in ogni tempo le vere leggi civili non consistono e non debbono consistere che *nei patti e nelle consuetudini degli uomini tra loro; ne' documenti, ne' titoli d' acquisto, negli usi tacitamente adottati e generalmente riconosciuti*. Questi patti e queste consuetudini obbligano le parti, servono di regola al giudice in materia civile, e in definitivo tutti i nostri facitori di codice sono costretti di rinviarvi i magistrati come alle sole leggi che legano i particolari fra loro (2). Tutte le volte che lor piace di aggiungervi, o toglierne qualche cosa, di mettere, per esempio, certi ostacoli alla libertà delle convenzioni, di limitare la facoltà di disporre, o di prescrivere esclusivamente tali o tali altre forme legali; si commette un abbaglio che non manca mai di produrre gravi inconvenienti. Così la piupparte de' codici detti *civili* non sono già ordinanze sovrane, ma solamente raccolte di antiche consuetudini, metodicamente redatte da uomini dot-

(1) Vedi ciò che il dotto Bohemero dice del diritto romano. Jus. publ. uni., pag. 376—380, ec., non che le osservazioni che abbiam fatto noi stessi, t. 1. sui codici civili di Prussia e di Austria. Si può dire altrettanto del codice Napoleone.

(2) Vedi ciò che noi abbiam detto, nel primo tomo in occasione del codice prussiano.

ti e laboriosi, e pubblicate per mezzo della stampa, oppure si adottano e si riducono in tal guisa in consuetudini anche leggi straniere, particolarmente le leggi romane per servire di regola sussidiaria (1). Che se tali raccolte sono in seguito sottoposte all' esame e alla sanzione del principe, ciò non avviene affine di renderle obbligatorie per le parti; perch' esse lo sarebbero indipendentemente da siffatta formalità; ma ad oggetto di rilevarne l' autorità, di costringervi i giudici, e soprattutto d' impedire che non vi si introducano disposizioni che potrebbero compromettere i diritti dello stesso sovrano (2). Oltre alle leggi consuetudinarie,

(1) Nell' antica Francia le leggi civili si componevano in parte dal diritto romano, e in parte da più di due cento ottanta tre leggi consuetudinarie. Nel regno di Gerusalemme, esse non erano pur altra cosa se non una raccolta di consuetudini: Vedi Wilke Geschichte der Kreutzzughe (ist. delle crociate), t. I, pag. 307. E' anche lo stesso al giorno d'oggi in Inghilterra e in quasi tutti gli altri paesi. E' questo l' ordine naturale delle cose e una pruova della libertà civile; giacchè le consuetudini non si rapportano che alle forme, e queste non possono essere dapertutto le stesse.

(2) Ciò che può facilmente avvenire, e avviene assai spesso; perchè i redattori di simili compilazioni amano di fare entrare in tutto i loro falsi principj politici.

le leggi civili si compongono forse anche da alcune *ordinanze del principe sui casi che si presentano il più di frequente davanti ai tribunali*, come per esempio, sulla successione *ab intestato*, sulle tutele, sui benefizj d' inventarj o altre liquidazioni giuridiche; sulle procedure per debiti, ec. ec. Ma considerandole più da vicino, tali ordinanze non sono se non che istruzioni pei giudici; esse nulla prescrivono alle parti e sono puramente *sussidiarie*, nel caso in cui i particolari non hanno potuto o non hanno voluto disporre da se stessi. Da ciò deriva pure l' antica regola che, cioè, in materia civile i patti la vincono sulle leggi; perciocchè le leggi di sucessione ereditaria, le quali non sono state pur fatte che secondo consuetudini più antiche, sono in vigore soltanto in mancanza di testamenti, ne' quali era per lo addietro permesso a ognuno di disporre nel modo il più illimitato. I testatori e le vedove possono anch' essi istituire o richiedere dei tutori, e se, perchè questi ultimi entrino in funzione, l' autorizzazione del giudice è necessaria, ciò accade per farli riconoscere dal pubblico, e per l' interesse della loro propria sicurezza. Non è vietato ad alcuno di liquidar da se stesso la sua fortuna, di accomodarsi coi suoi creditori, di farsi pagare dai suoi debitori, altrimenti che secondo le forme della proce-

dura giudiziaria. Quì, ed ovunque il soccorso personale, nei limiti del suo diritto e de' suoi mezzi, precede per ciascuno il soccorso pubblico. Nondimeno, noi siamo ben lontani dall' approvare la moltiplicità di queste ordinanze sovrane in materia civile. Esse han quasi sempre numerosi inconvenienti, non conseguono lo scopo propostosi, e degenerano in una tirannia tanto più odiosa, quanto che ritorna ad ogni momento, ed inceppa l'uomo nei suoi affari giornalieri. La più gran libertà possibile in ciò che concerne la sostanza o la materia dei patti e delle disposizioni; un' osservanza esatta della consuetudine generale e dell' antico uso del paese in ciò che riguarda le forme, e in tuttociò che le parti non han determinato: ecco ciò che costituirà sempre la migliore legislazione civile. Non v' è bisogno di dar leggi per ciò ch' è di diritto naturale; siffatte leggi esistono da tutta l' eternità, esse sono universalmente conosciute e scolpite nel cuore di tutti gli uomini. Quanto alle forme e alle addizioni positive, che sono, per così dire, la corteccia del diritto naturale e il segno visibile di sua osservanza, esse nascono naturalmente dagli usi e dalla volontà di colui che esercita qualunque azione lecita. La diversità di queste forme, oggetto di derisione pel nostro secolo che si pretende illuminato, quantunque esso non

sappia altro che fabbricarsi catene, e precisamente la più bella pruova della libertà civile e del regno della giustizia (1). D' altronde le costumanze universali del paese, gli antichi usi che l' orgoglio de' sofisti affetta di trattare con isdegno, han sempre le profonde lor radici nella natura delle cose e nei bisogni degli uomini tra i quali hanno avuto principio (2). Originariamente ispirata dal consiglio de' più saggi o dal buon senso naturale, a poco a poco liberamente adottata, tale costumanza non sarebbe divenuta antica, se l' esperienza

(1) Prescrivere agli uomini un modo *uniforme* di coprirsi la testa e i piedi, comandar loro la materia e la forma de' loro abiti, dei loro alimenti e dei loro utensili, non sarebbe più ridicolo che l' ordinare che tutte le promesse di matrimonio, tutte le obbligazioni si faranno in una sola e stessa maniera. I segni di reciproco consenso non possono esser dunque differenti? Non potremo più dunque contrarre un debito che innanzi ad un notajo? Ci sarà egli vietato di scriver da noi stessi, quantunque ciò s' insegni a tutti, di promettere verbalmente, di prendere mercanzie a credito da un negoziante, di ordinare un pranzo in un trattore, ec., giacchè son queste altrettante obbligazioni, colle quali si contrae un debito?

(2) Si può dir lo stesso del modo di fabbricare, di nutrirsi e vestirsi, e che, per questa medesima ragione, non può es-

non avesse provato i di lei vantaggi, Accomodata sempre alle circostanze, alle risorse ed ai bisogni, facile a seguirsi, succhiata, per così dire, col latte, nota al fanciullo, come al vecchio, all' ignorante, come al dotto, essa è la più dolce di tutte le legislazioni, per l'ordinario la migliore regola di prudenza, e cagiona meno difficoltà (1). Al contrario, dal momento che un' ordinanza del principe aggiunge qualche cosa alla semplicità della legge naturale, essa diminuisce di altrettanto la libertà legittima, prescrivendo una sola forma legale per certe azioni lecite, per esempio per testamenti, divisioni di successioni, promesse di matrimo-

sere nè arbitrariamente cangiato, nè regolato in un modo *uniforme*.

(1) Bohemero si esprime eloquentemente a questo riguardo: „ *Mores hujusmodi non scripti, magis accomodati sunt ad genium populi, et ad illos statim a primo juventæ flore componuntur & formantur; cum leges scriptæ magis cavillationibus obnoxiæ sint, atque adeo tandem in monopolium eruditorum transeant, cum tamen singuli subditorum jus patrium scire deberent. Mores quoque subditos facilius ad obsequium alliciunt quam leges latæ.* „ Suida dice pure: „ *Consuetudo non est inventum hominis, sed vitæ & temporis. At lex quidem similis est tyrannidi: terrore enim & vi cuncta conficit, consuetudo autem magis humanitate regit: ultro enim omnes eam absque necessitate sequuntur.* „ Jus public. universale, pag. 383.

nj, obbligazioni, ec., essa esclude, anche per ciò, tutte le altre forme, rende l'esercizio del diritto naturale difficoltoso, spesso anche impossibile a un gran numero di persone, e produce quindi il funesto inconveniente che un atto valido di sua natura, ma sprovveduto delle formalità legali, divien caducato dinnanzi al giudice; di sorta che il vero diritto ne soffre e trovasi sacrificato ad una volontà arbitraria. Quanti esempj di questo genere non somministra l'esperienza, che affliggono tutti quelli il cui cuore palpita per la giustizia? Inoltre, queste leggi scritte non sono mai molto bene appropriate ai bisogni, e ai mezzi di ogni località; lungi dall'essere universalmente conosciute, esse non tardano a divenire un oggetto di monopolio pel piccolo numero di giureconsulti o uomini di legge, come s'essi soltanto conoscessero ciò ch'è giusto o ingiusto, lecito o illecito; stato di cose, di cui il più rivoltante arbitrio, una superstizione servile per le leggi dell'uomo, e l'incredulità alla legge di Dio sono i necessarj risultamenti. Infine, queste leggi positive fan nascere la maggior parte delle difficoltà e dei processi; perocchè sempre le *formalità*, queste eterne formalità sono l'alimento del cavillo, il pretesto dell'ingiustizia, ed il lacciuolo nel quale la semplicità e la buona fede si lasciano sì facilmente prendere. So-

prattutto di queste leggi civili positive si può con verità dir con Platone: *Ubi plurimæ leges, ibi & lites & mores improbi*. Molte leggi, molte liti, molto diritto, poche opere buone, dice un antico proverbio tedesco; di sorta che resta eternamente vero, che secondo la natura delle cose non vi debb' essere affatto legislazione civile di cui il sovrano sia l' autore; che anche per questa ragione è dessa sconosciuta nella piupparte dei paesi; e che in altri paesi, essa è pur sempre inutile, spesso nociva, e che quindi quelle declamazioni pubbliche sull' assenza o sulla necessità dei codici civili sono una pruova dippiù dell' ignoranza e della follia del nostro secolo.

Quanto alle leggi *criminali o penali*, esse non sono altro se non istruzioni per far conoscere ai giudici subalterni la volontà del principe sul modo di procedere nella ricerca e punizione dei delitti; quindi non sono mai eseguite dai sudditi, ma solamente dai giudici e dai loro ausiliarj. I delitti sono anticipatamente vietati dalla legge naturale ch' è conosciuta da tutti. Non si fa legge per proibire al brigante di rubare (come se il furto potesse senza di ciò essergli permesso), ancor meno perchè, s' egli ruba, abbia a sottomettersi liberamente a tale o tal' altra pena; ma s' impone ai giudici l' obbligazione di far impiccare o punire il

ladro malgrado la sua ripugnanza e a dispetto della sua volontà. Esamineremo nel capitolo della Giurisdizione il fondamento del diritto di punire; ivi proveremo ch' esso non è stato delegato dal popolo, ma che emerge dal diritto della difesa personale e dall' obbligazione di mantener la legge divina (1); che di sua natura è illimitato e si estende persino alla completa sicurezza contro le possibili lesioni; ch' esso appartiene anche ai di nostri a tutti gli uomini; che tutti ne usano fino ad un certo punto, e che se non infliggono a quelli che essi puniscono, pene gravissime, ciò accade perchè essi nol possono, o perchè per considerazioni di prudenza e di umanità nol vogliono. Così dunque un sovrano nella sua qualità di uomo potente e indipendente, obbligato d' altronde a difendersi da se stesso, e privo del soccorso d' un superiore, avrà certamente anche il diritto di punire delitti, cioè, di castigare nemici

(1) *Grozio, de j. b. & p. t. II. c.* 20, *de pœnis;* Locke, del governo civile, c. I *Cumberland*, de leg. naturæ, c. I, §. 27. *Putter e Achenwall* han molto più sviluppata questa verità; nondimeno tutti pensano che il diritto di punire è stato in prosieguo delegato dal popolo, e si ostinano a non vedere che anche al dì d' oggi esso è esercitato da tutti gli uomini, secondo la misura de' loro mezzi finchè possono farlo senza pericolo per se stessi.

interni, che violano a forza i suoi diritti o quei de' suoi sudditi, ed altresì togliere i colpevoli dalla società per garantire la sicurezza comune. Questo diritto al pari di tutti gli altri non gli è stato delegato dal popolo; egli lo esercita in virtù della sua libertà personale, per una concessione dell' Autore di ogni giustizia. Ma il diritto naturale si limita a dire che si possono, e in caso di bisogno si debbano punire i delitti; egli non determina *come*, *e per mezzo di chi* ciò deve farsi, molto meno decide, che siasi sempre e in tutti i casi obbligato a punire. La forma del castigo o la scelta della pena da infliggersi sono lasciati alla volontà e al ragionevole giudizio di quello che ha il diritto di punire in suo proprio nome. Quindi, dal momento che un principe può dettar egli stesso la pena, egli per fare ciò non ha bisogno d' alcuna legge, la sua volontà fa legge e troverà la sua regola nella natura delle cose. Il male da infliggersi al delinquente sarà scelto e modificato secondo lo scopo della pena che ammette ogni sorta di forme, secondo le circostanze del fatto e del suo autore, secondo i consigli della prudenza e i sentimenti dell' umanità (1). Così in tutti i paesi in cui

(1) Quantunque si dica generalmente che le pene debbano essere eguali per tutti e unicamente adattate al delitto, non è però

il sovrano giudica egli stesso i casi criminali, almeno in ultima istanza, non esistono leggi penali positive, e la giustizia non è perciò peggio amministrata, e forse essa lo è anche meglio. Ma dal momento che l' estensione del suo territorio e la moltiplicità delle sue occupazioni han costretto il sovrano a stabilire giudici subalterni, che esercitano in suo nome il diritto di punire; dacchè egli non può o non vole decidere tutti i casi, ma che investe i suoi tribunali di certi poteri; bisogna necessariamente che faccia lor conoscere in qual modo ei vuole ch' essi ricerchino e puniscano i delitti ed è appunto dalla necessità di simili istruzioni che hanno avuto principio le leggi penali. Il diritto di darle non può dunque mettersi in dubbio; ma è egli necessario, utile ed anche possibile di

men vero che debbono essere al contrario proporzionate all' autore del delitto, e che per tal ragione non possono esser sempre eguali, anche per delitti simili; questo è ciò che han perfettamente provato *Puffendorf*, de J. n. & g. l. VIII; e 3, §. 24, 25; e il sig. G. J. Federico Meister nel suo libro scritto contro i principj di Beccaria, Brissote Servan, sotto il titolo: *del l' influence de la condition du criminel sur les peines*; in fine il sig. *Emelin*, ne' suoi principj di legislazione sui delitti e sulle pene (Grundsatze dez Gesetgebung uber Verbrechen une strofen).

render completi tai codici o di farne altri che abbraccino soltanto il maggior numero dei casi? Convien forse renderli soprattutto talmente obbligatorii pei giudici, ch' essi non se ne possano mai allontanare? Noi risponderemo che ciò ci sembra allo stesso tempo inutile e impraticabile. Un delitto grande o piccolo è una lesione premeditata dell' altrui diritto, è la violazione non già d' una legge positiva, ma della legge naturale; la pena al contrario è il castigo d' un delitto commesso, è una misura di sicurezza contro delitti avvenire; essa è un male inflitto al delinquente, affinchè non possa più nuocere, o che nol *voglia* più, sia per la rettificazione della sua volontà, sia pel timore d' incorrere di nuovo negli stessi castighi. Or basta uno spirito mediocre, un buon senso ordinario per ben giudicare un fatto individuale e il suo autore, non che per applicarvi una pena proporzionata. Ma chi potrà prevedere e determinare anticipatamente, da un canto, tutti i delitti, tutti i misfatti coi loro generi e colle loro specie, colle loro cause e coi loro effetti, coi loro gradi e colle loro infinite modificazioni, e dall' altro, tutte le pene immaginabili, tutte le misure di sicurezza, di correzione o di repressione, e controbilanciare le une colle altre? L' idea di fissar legalmente tutte le malattie, tutte le infermità che

hanno afflitto fin qui, o che possono tuttavia affliggere la specie umana, non che tutti i rimedj scoperti o da scoprirsi colle loro forme e gradazioni infinitamente variate, e di ordinare in conseguenza ai medici, che senza alcun riguardo alle circostanze, ai temperamenti diversi degli ammalati, si conformino rigorosamente alla lettera della legge, applichino le stesse droghe alle malattie che portano lo stesso nome, non cambino mai rimedio, e non lo dieno mai sotto altro inviluppo, non ne aumentino o non ne diminuiscano mai la dose, o che produca o che non produca i suoi effetti, questa idea, diciamo, non sarebbe più assurda che l' intrapresa di un simile codice penale. Non è necessario, che il malfattore sappia anticipatamente il genere di pena che lo aspetta; giacchè essa gli sarebbe forse indifferente, oppure egli potrebbe preparare i mezzi di sottrarvisi. In primo luogo non si è obbligato di prevenirnelo, e per la ragione stessa che la forma e il grado della pena dipendono dalla volontà di colui che punisce; e in secondo, è buono che quegli che avrebbe concepito l' idea del delitto, sia molestato da una inquietitudine vaga, e tema anche più male di quello che gli si farà forse in prosieguo. Quindi l' esperienza ci pruova quanto queste sorte di codici sono impossibili, poichè quelli che

li redigono sono menati loro malgrado, per tirarsi d'imbarazzo, a creare classi arbitrarie di delitti e di pene, e a tentare di eguagliar con parole ciò che la natura ha fatto ineguale. Questi codici sono per l'ordinario illusorj, e sempre bisogna ritornare a permettere ai giudici di colmarne le lacune, di modificare o di graduare i castighi, secondo i delitti individuali, sotto pena di cadere nell' alternativa ugualmente assurda, o di lasciare impuniti i più esecrabili misfatti, perchè essi non sono stati previsti dalla legge, oppure d'applicare le pene le più sproporzionate, a dispetto dell'evidenza e della convinzione de' giudici. Che se si vuole chiamare arbitrario il diritto di pronunciare un giudizio senza leggi scritte, secondo la semplice natura del fatto e secondo lo scopo della pena, rispondiamo ch' è molto più arbitrario, e ch' è anche una pretenzione orgogliosa nonmeno che insensata il voler creare, per così dire, la natura delle cose, prevedere tutti i casi, giudicarli anticipatamente e attribuirsi in qualche maniera la prescienza di Dio. Se, per mancanza d'una legge positiva, divengono possibili alcuni errori ed alcuni abusi, essi lo sono assai più colla medesima; perciocchè questa legge positiva, che dal suo canto non è altra cosa, se non la volontà manifestata d'un uomo, può anche ingannarsi; essa s'in-

gannerà vieppiù sovente perchè decide senza conoscere nè i fatti, nè le circostanze; e poichè gli errori sono il retaggio dell' umanità, noi non veggiamo, in ultima analisi, che una sola differenza; cioè che senza la legge penale positiva il giudice può per verità errare, ma non vi è obbligato; mentrechè colla legge, egli è costretto di errare e di mal giudicare anche quando nol vuole.

Quindi, appunto come nella medicina l' abitudine di osservare la natura e di profittar giudiziosamente delle tradizioni e dell' esperienza delle persone dell' arte, forma i migliori medici; così parimenti è certo, che l' esatta conoscenza del fatto e del suo autore, la retta volontà che non considera se non lo scopo della prima, e l' attenzione di seguir nel bisogno celebri giureconsulti o ragionevoli costumanze, sono assai più proprie di tutti i codici di leggi positive, a produrre buoni giudizj criminali.

L' ultima specie di leggi che obbligano o concernono almeno i sudditi, comprende quelle dette di *polizia*, alle quali si dava altra volta il nome di *ordinanze*, e le quali, generalmente parlando, hanno per iscopo di mantenere il buon ordine, la sicurezza, la sanità, la comodità pubblica, ec. Quantunque il vocabolo di *polizia* sia in se stesso assai vago, e che ognuno potrebbe dispensarsene, an-

che nella scienza ; noi lo prendiamo quì nel suo significato ordinario, per esprimere l' insieme delle misure o delle regole che tendono a prevenire e ad allontanare mali prodotti, o dalla cattiva volontà e dall' ignoranza degli uomini, o dagli accidenti della natura. Ora, ogni padre di famiglia, ogni signore particolare, non che ogni amministrazione di città, o di comune, fanno simili regolamenti nell' estensione de' loro dominj e secondo la misura del loro potere o della loro previdenza ; e perciò si suole far distinzione tra un' alta e bassa polizia. Così dunque, e per la stessa ragione, un sovrano avrà il diritto di fare tali ordinanze purch' egli non vi ferisca il diritto di alcuno, e quelle che dovranno esser osservate in tutte le parti del suo territorio, non potranno essere emanate che da lui solo. In sostanza, esse sono piuttosto beneficj, precauzioni e assistenze, che doveri di giustizia rigorosa. Quindi vediamo che in molti stati esistono poche leggi di questa natura, o che sono ivi rimpiazzate da semplici costumanze e da stabilimenti particolari. Non entra nel nostro piano, e sarebbe anche superfluo e impossibile di far l' enumerazione di tutti gli oggetti di cui può occuparsi la polizia. Non si sa fors' egli che, secondo i nostri moderni scrittori, debb' essa estendersi non solamente alla sicurezza pubblica e partico-

lare, non che alla salubrità generale, ma anche alla propagazione del genere umano, alle donne incinte e partorienti, all' educazione de' fanciulli, e persino al nutrimento, all' abitazione, e al vestire degli uomini? Il nostro secolo sì fiero della sua polizia, senza ch' essa lo renda nè più libero, nè più felice, nè più caritatevole dei secoli precedenti, ci stanca su tal riguardo con opere voluminose e con collezioni di ordinanze, il cui peso potrebbe far gemere la terra. In generale, quanti sono i mali differenti che minacciano gli uomini, altrettante diverse misure di polizia possonsi concepire. Tuttavolta, quantunque da una parte, queste precauzioni sociali sieno belle e utili quando si rinchiudono ne' loro veri confini, quando prima d' ogni altra cosa sono subordinate alla giustizia, e che limitandosi a consigliare piuttosto che a costringere, non fanno un male reale per produrre un bene immaginario o incerto; da un' altra parte, è fuor di dubbio ch' esse si prestino a inconvenienti gravi e numerosi, e che soprattutto ai nostri giorni si è di esse singolarmente abusato; che troppo spesso degenerano in inutili vessazioni, che inceppano la libertà personale e l' uso legittimo della proprietà; perchè proibendo azioni lecite, o imponendo pesi gravosi, sotto pretesto di evitare un abuso possibile, il male che siffatte ordinanze

producono è per l' ordinario peggiore di quello che doveano impedire. Con ciò si spiega pure perchè i popoli più liberi hanno la polizia in orrore, o non la conoscono che in più stretti limiti, e sotto altre denominazioni; mentre è sempre sotto pretesto di questa stessa polizia che i governi dispotici commettono gli atti i più arbitrarj e i più vessatorj.

Da tuttociò che precede crediamo aver bastantemente dimostrato, che le leggi che riguardano i sudditi sono le meno necessarie di tutte. Del resto è chiaro, che le leggi positive non possono essere obbligatorie prima di essere pubblicate o almeno notificate a quelli ch' esse concernono. Niuno può prevedere la volontà dell' uomo; niuno è dunque obbligato di seguirla finchè non è manifestata, e questa è pur la ragione per cui simili leggi non devono esser mai retroattive. Le diverse *forme* di *pubblicazioni* sono in se stesse indifferenti, purchè conseguano il loro scopo. Ma per quanto è difficile di far conoscere leggi che concernono la generalità dei sudditi a tutti gli abitanti di un vasto paese, di scolpirle nella loro memoria e di perpetuarne la rimembranza, altrettanto si dovrebbe esser sobrio e riserbato in questo genere di legislazione. Intanto, quantunque le leggi positive abbiano bisogno d' esser pubblicate, non se ne inferisce che tuttociò che non hanno

espressamente vietato, sia permesso. Questa regola è soltanto esatta per le azioni lecite di lor natura, e di cui per conseguenza non si è potuto prevedere la proibizione; ma la legge naturale di non far torto ad alcuno, anteriore a tutte le leggi umane, è scolpita nel cuore di tutti gli uomini; essa è pubblicata in tutte le lingue, conosciuta da tutte le età, da tutte le condizioni, e non ha bisogno di una promulgazione speciale (1). Non è men falso e assurdo il dire, che ogni legge dev' esser generale, che obbliga ugualmente tutti i sudditi, e che dev' esser uniforme. Questi caratteri non appartengono che alla legge divina, la quale sola è universale e obbligatoria per tutti, e in faccia ad essa sola tutti gli uomini sono eguali. Al contrario le leggi umane, qualora si vogliono rendere generali, sono quasi sempre dispotiche e il più gran flagello del paese (2). La legge d' un principe altra cosa non è che l' espressione della sua volontà legittima, se non un mezzo di pervenire ad un certo scopo; è dunque chiaro, che questa volontà conviene solamente a quelli

(1) Lo stesso Hobbes dice: „ *Leges naturales publicatione, proclamatione, promulgatione non indigent*. „ Leviath. cap. XXVI. Vedi anche tom. I. cap. XIV.

(2) Vedi ciò che noi abbiamo detto su questo punto nel tom. I. in occasione del progetto del codice proposto per la Russia.

ai quali la medesima è diretta, e che il mezzo deve cessare di esser messo in opera laddove non è nè necessario, nè applicabile, e laddove qualche volta si rivolgerebbe anche contro lo scopo proposto. Si può egli dire, per esempio, che i militari, considerati in questa qualità, sieno sottoposti alle stesse leggi degli ecclesiastici? che istruzioni date dal principe ai suoi servitori, concernano anche i suoi sudditi? che un' ordinanza per gli alberghi e per le farmacie obblighi ugualmente quei che non sono nè albergatori nè farmacisti, ec.? Non è neppur necessario che la stessa legge sia obbligatoria o esecutoria in tutti i paesi dipendenti da un sovrano; perocchè ciò ch' è indispensabile, utile, e possibile in un luogo, è sovente inutile, pericoloso e impraticabile in un altro. Per ciò che è delle leggi civili, noi abbiamo di già provato che la loro uniformità sarebbe la più gran tirannia che si potesse immaginare, perchè le stesse forme di convenzioni o di disposizioni private non sono da per tutto applicabili. E quanto alle leggi criminali o penali, non si potrebbe disconvenire, che se in tale o tal' altra contrada, certi delitti sono più frequenti e più radicati che altrove, vi bisognano altresì mezzi differenti o più severi per estirparli; infine, le leggi di polizia non essendo destinate che a prevenire o ad impedire de' mali e degli acciden-

ti, s' inferisce da se stesso, che laddove per la natura delle circostanze, questi mali non sono punto a temersi, la legge è inutile, e per conseguenza non ha bisogno d' esser pubblicata.

L' ultima quistione che si presenta relativamente alla materia che trattiamo, è quella di sapere se il sovrano è in diritto di dispensare dalle sue proprie leggi, o di accordar privilegj; quistione assai importante, per meritare che le si consacri un capitolo particolare.

CAPO XXXIII.

CONTINUAZIONE.

7. DELLE ECCEZIONI ALLE LEGGI, OSSIA DEI PRIVILEGII E DELLE GRAZIE.

I. Il diritto di accordarli riposa sopra quello di cambiare la sua volontà, purchè non si faccia torto ad alcuno.
II. Un principe per verità non è al disopra delle leggi naturali, nè delle leggi positive ch' egli non ha fatte, ma solamente di quelle di cui egli è l'autore.
III. Regola generale per la concessione delle dispense e dei privilegii; essi sono leciti e anche ordinati dalla carità, in tutti i casi in cui cessa il motivo della legge.
IV. Applicazione di questa regola.
A. Alle leggi che un principe impone a se stesso.
B. A quello ch' egli dà ai suoi uffiziali, particolarmente alle leggi penali o al diritto di rimettere e di commutare le pene.
C. Alle leggi civili e di polizia.
V. Risposta ad alcune obbiezioni.

Poichè la legge positiva d'un sovrano non è altra cosa se non la manifestazione d'una volontà obbligatoria, e questa volontà emana dal proprio diritto del sovrano e vi trova anche i suoi limiti; ne siegue, che il principe può non solamente

cangiare queste stesse leggi, ma farvi eccezioni finchè esse sussistono; e queste sorte di dispense sono per quelli che le ricevono un *privilegio* o una *grazia*; perciocchè si chiama essenzialmente *grazia* ogni benefizio, al quale quello che l' accorda non è rigorosamente tenuto. Un principe, come ogni altro individuo, può rinunciare ad una parte de' suoi diritti e favorire alcuni de' suoi sudditi in cose che dipendono dal suo libero arbitrio (1); egli può in una parola cangiare la sua volontà, *purchè non ferisca gli altrui diritti*; e questa libertà che serve di fondamento al diritto di accordar privilegii, ne fissa anche i limiti. Lo stesso principio serve pure a giudicare la quistione tante volte agitata, se un sovrano è o no al disopra delle leggi; quistione mal determinata, e che è impossibile di decidere, sia affermativamente, sia negativamente, in un modo assoluto; perchè poggiandola su questa vaga generalità, vi si confondono le leggi divine colle leggi umane, e neppur si distingue abbastanza fra queste ultime. In primo luogo, è fuor di dubbio, che un principe non è al disopra delle leggi naturali (2), siano fisiche siano morali, perchè non emanano da lui,

(1) *Nam circa ea quæ nemini perfecta debeo, liberalis sane magis adversus unum quam alterum esse mihi licet*. Puffendorf.
(2) Vedi il nostro capitolo XXVII.

ma da una potenza e da una sapienza superiore. Egli non è neppure al disopra della libertà, de' patti, degli statuti e delle costumanze degli altri uomini che portano sovente il nome di leggi; giacchè, siccome egli non ne è l'autore, desse non sono sottoposte alla sua volontà. A dir vero, egli non è tenuto di eseguirle in persona, ma deve proteggerne e favorirne l'osservanza per parte di coloro che esse obbligano, e soprattutto prenderle per regola de' suoi giudizii ne' casi che si presentano (1); non già che queste leggi lo concernano, o gli sieno imposte, ma perchè esse servono ai particolari di titolo o di fondamento ai diritti acquisiti, la cui lesione è interdetta dalla legge naturale. In contracambio, un principe è sempre, senza contradizione, al di sopra delle leggi che ha fatte egli stesso; ed è appunto in questo senso che è vero il dir con l'antica regola: *Princeps legibus solutus* (2). La pretenzione

(1) In questo senso appunto i re d'Inghilterra sono interrogati all'epoca della loro incoronazione: „ Ti piace egli di *fare osservare* inviolabilmente e di *proteggere* e mantenere le nostre *leggi* giuste e le nostre buone costituzioni? „ Vedete Sydney, discours concernig governemens, tom. III. cap. 16. Secondo tutto il complesso del testo, queste parole non si riferiscono che alle leggi civili, agli statuti, e alle costumanze, che non son fatte dai re.

(2) Rodolfo de Habspurg si è espresso

di mettersi al di sopra delle leggi naturali o di derogarvi, sarebbe temerità, empietà; quella di non rispettar le leggi particolari, i titoli e le convenzioni, sarebbe dispotismo o ingiustizia, per conseguenza anche opposto alla legge divina; ma dispensare dalle sue proprie leggi, non solamente è un' azione lecita, ma anche assai spesso un beneficio e un dovere di carità.

Or, in qual modo si potrebbe usare del diritto di accordar privilegii e grazie senza farlo degenerare in un arbitrio disordinato e in favori ingiusti, senza meritare il rimprovero d'incostanza e di versatilità, e senza divenire ad ogni istante il trasgressore delle sue proprie leggi? Su tal riguardo la legge naturale ci dà pure la vera ed unica regola. La dispensa da una legge umana è non solamente permessa, ma dippiù ordinata in tutti i casi in cui cessa il motivo della legge, in cui la sua osservanza sarebbe contraria allo sco-

con molta dignità a tal riguardo, dicendo: *Romani moderator imperii observantia legis solutus, legum civilium necessibus*, quia legum conditor non constringitur. *Nos licet in excellenti spiculo regiæ dignitatis et super leges et jura simus positi*; legis tamen naturæ præceptis *et imperio caput nostrum sincere submittimus*. Istoria della Svizzera di Giovanni de Muller, tomo I, pag. 596. Le cancellerie d'allora sapevano scrivere più delle nostre.

po che si è proposto il legislatore; in tutti i casi in una parola, in cui essa deve piegare sotto la legge naturale di giustizia e di carità. Un piccolo numero di esempii scelti in ogni specie di leggi, rischiariranno a sufficienza questa materia. Primieramente, per le leggi che un sovrano impone a se stesso, niun dubita che l' eccezioni dipendano dalla sua libera volontà, perchè in ciò egli non fa torto ad alcuno (1). Se dunque ne' casi straordinarii in cui il bene del suo servizio, l' incoraggiamento della virtù, e qualche motivo d' umanità lo esiggano, gli convenisse, malgrado sussistenti ordinanze, di creare una nuova carica, di situare un estero, di accordare a un impiegato di merito un avanzamento rapido, un aumento di trattamento o una pensione che eccedesse la misura stabilita, ec. niuno avrebbe a lagnarsene, perchè queste ordinanze non obbligano che il principe solamente, e non danno diritto ad alcuno. Parimenti il sovrano può dispensare altresì i suoi uffiziali o i suoi servitori da alcuni doveri che sono stati loro imposti, tutte le volte che questa dispensa è ordinata dalla utilità pubblica o dalla prudenza e dalla carità. Queste sorte d' istruzioni o di regolamenti ordinano talvolta cose così minute e forme tanto indifferenti, che l' osservanza rigorosa ne

(1) Vedi su questo punto Puffendorf, J. n. et g., lib. I., cap. 6, §. 7.

diviene impossibile, o anche nociva allo scopo pel quale esse sono state fatte. Ora in tutti i casi simili una dispensa è necessaria, altrimenti bisognerebbe bandire eziandio ogni bontà, ogni misericordia dal rapporto che lega il padrone ed il servitore. I nostri filosofi moderni vogliono dunque che i sovrani non possano più accordare ad un impiegato un congedo temporaneo o un altro sollievo, sia per causa di malattia e di vecchiaja, sia per regolare affari particolari, che non possano nè prolungare a un contabile il termine per rendere i suoi conti, nè usare indulgenza per un debitore, nè esentare chicchessia dai diritti di posta o di dogana, ec., giacchè sono dessi altrettanti privilegii o dispense dalle leggi stabilite.

E siccome noi, a buon diritto, abbiamo situate le leggi penali fra le istruzioni date ai giudici, è quì il caso di far osservare che la eccezione a questa sorte di leggi, cioè la remissione, l' addolcimento o la commutazione delle pene legali, sono atti non solamente leciti, ma eziandio ordinati dall' equità in certe circostanze. Ogni uomo può rimettere un debito, perdonare un' ingiuria, rinunciare ad una soddisfazione o non esigerne una leggiera, perchè mai lo stesso diritto sarebbe egli ricusato ad un sovrano? Il colpevole, è vero, ha meritata la pena, ma l'offeso non è tenuto ad esigerla; si ha il dirit-

to di punire il delinquente, ma non si è rigorosamente obbligato di usar di tal diritto; moltomeno di usarne in tal modo e non già in un altro. Così dunque, per tutti i delitti commessi contro la sua persona, niun dubita che il sovrano possa senza difficoltà rimettere o mitigare la pena, e siffatto genere di grazia è il più nobile di tutti, purchè esso non comprometta la sicurezza dell' intero popolo, il che sarebbe un ingiustizia verso di questo. Relativamente ai delitti privati, cioè, alle lesioni di diritti particolari, il principe è di già molto più ristretto nella facoltà ch' ei tiene di far grazia; perocchè allora egli si è incaricato di vendicar gli altri; e in questo senso, si può dire con ragione che i sovrani sono obbligati di punire i delitti, perchè senza di ciò la vendetta personale rientrerebbe in vigore in tutta la sua pienezza, e d' altronde l' impunità dei malfattori è un offesa reale fatta alle persone dabbene (1) Il diritto di far grazia non deve senza dubbio essere esercitato, indipendentemente da ogni regola, in un modo arbitrario o capriccioso, ma con molta misura e circospezione. Noi non intendiamo giustificare

(1) *Lenitas erga nebulones & fures auget, alit inter homines malitiam.* Julianus. *An nescit ille qui serpenti facit misericordiam, se mortalibus injuriam facere?* Sadus, Rosar. c. 8.

quella falsa misericordia, che predicando la dolcezza verso tutti i delinquenti, non è altra cosa se non che una vera crudeltà contro la gente onesta. Ma dacchè in generale i delitti debbono esser puniti per garentire la pubblica sicurezza, non ne segue che non si possano punire se non di un modo e non mai di un altro, molto meno che la punizione sia assolutamente necessaria in tutti i casi. Quand' anche esistesse una legge penale, il sovrano che l' ha fatta è al disopra della medesima, egli può cangiarla, sopprimerla, conseguentemente anche addolcirla, o derogarvi in alcuni casi speciali. Se dunque tal legge, esaminata la natura e le circostanze del delitto, è troppo dura o sproporzionata; se la mancanza è stata commessa per ignoranza e senza cattiva intenzione; se l' offeso è soddisfatto, il colpevole già corretto, di sorte che la recidiva non sia più a temersi; se d' altronde la conservazione della vita e della libertà del delinquente pentito, lungi dall' essere pericolosa alla società, può al contrario divenirle utile; se in una parola, per abbracciare in una sola regola tutti i motivi di far grazia, *la ragione della legge penale cessa*, se la pena è inutile o anche nociva: il sovrano è non solamente in diritto, ma anche moralmente obbligato di mitigarla o di rimetterla in totalità; e purchè egli s' attenga a questa

regola, non porterà mai fino all' abuso il diritto di far grazia (1).

L' esenzione dalle leggi civili che fissano i diritti e i rapporti de' particolari tra loro, che determinano le forme delle convenzioni, ec. diventa anche più diffici-

(1) Vedi sul diritto di far grazia *Grozio*, de l. b. & p., C. II. cap. 20, *de pœnis* §. 21. 27, e *Puffendorff* J. n. & g. L. VIII, c. 3, §. 15 e 17. Quest' ultimo soprattutto confuta a meraviglia i sofismi degli stoici, i quali a somiglianza de' nostri filosofi moderni rigettavano ogni diritto di far grazia, sotto pretesto che bisogna dare a ciascuno ciò ch' egli merita. Vedi anche Bohemero, Jus. pub. univ. sp. 534, 9, e 537 L. Quistorp, diritto penale (peinliches Recht), t. I. §. 12 e 98, t. II., § 848 e seguente. La migliore teoria del diritto di far grazia si trova a nostro parere nella scrittura santa. Nulla di più istruttivo quanto il considerare i numerosi passi, ne' quali essa raccomanda la virtù della misericordia, il perdono delle ingiurie ec.; essa unisce sempre la condizione necessaria che ne deve regolare l' esercizio. I più forti, e i più profondi passi, interamente applicabili alla umana giustizia, sono quei del profeta Ezechiello, che dice al capitolo XVIII., v. 21. 24. „ *Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibus peccatis suis quæ operatus est, & custodierit omnia præcepta mea, & fecerit judicium & justitiam; vita vivet, & non morietur. Omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor; in justitia sua, quam ope-*

le e più dilicata. Senza dubbio lo stesso sovrano non può dispensare dalle convenzioni o dalle reciproche obbligazioni che ne risultano; perchè egli non è l' autore di queste sorte di leggi, e perchè una simile dispensa ferirebbe una delle parti contraenti, e qualche volta tutte e due, il che sarebbe già una violazione della legge naturale. Egli può tutt'al più ricusare il suo appoggio a patti che gli sembrano evidentemente contrarj alla carità o all' interesse generale, il che, senza annullare la loro validità intrinseca, allontana intanto di formarli e di metterli in esecuzione (1). Ma, finchè vengon chiamate *leggi civili* le ordinanze giudiziarie fatte dal principe, le leggi di procedura e gli altri regolamenti, che per l' ordinario si limitano a prescrivere certe formalità per gli atti e per le disposizioni libere; si può concepire un nu-

ratus est, vivet. Numquid voluntatis meæ est mors impii, dicit Dominus Deus, & non ut convertatur a viis suis & vivat? Si autem averterit se justus a justitia sua, & fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes, quas operari solet impius, numquid vivet? omnes justitiæ ejus, quas fecerat, non recordabuntur: in prævaricatione, qua prævaricatus est, & in peccato suo, quod peccavit, in ipsis morietur. „ Vedi anche cap. XXXIII., v. 12. e 16.

(1) Ne daremo alcuni esempj interessanti al capitolo della giurisdizione.

mero di casi, in cui lo spirito di giustizia autorizza e ordina pure eccezioni particolari, le quali intanto debbono esser fatte con molta circospezione, e non mai dai giudici subalterni, ma soltanto dal sovrano nella sua qualità di legislatore. Così, si danno ai soldati in tempo di guerra privilegj, secondo i quali i loro testamenti sono sottoposti a più poche forme che quegli degli altri cittadini, attesochè senza di ciò il diritto di testare diverrebbe per essi impraticabile. E perchè mai, in casi straordinarii, non sarebbe egli permesso di dichiarar valido un testamento, una promessa, un matrimonio, ec., allorchè l'adempimento della formalità legale era impossibile, e che d'altronde la volontà libera e il consenso reciproco delle parti sono sufficientemente comprovate? Supponete che la legge voglia in generale, che la discendenza o l'età di un uomo sieno provate con un estratto dei registri di battesimo; non si potrà egli derogare a una siffatta legge, allorchè l'individuo, che dovrebbe far questa pruova, è nato in un paese ove tali registri sono stati distrutti, bruciati o anche non sono mai esistiti, ma che d'altronde il fatto è stabilito da altre prove, come da testimonj oculari, dall'iscrizione ne' libri di famiglia, da certificati precedentemente somministrati, ec.? Che cosa è la dispensa d'una seconda o terza pub-

blicazione di matrimonio? Ch' è mai l' emancipazione d' un minore, se non un'eccezione alle leggi civili? Quale inconveniente vi è poi d' accordare la prima, allorchè gli sposi sono notoriamente conosciuti, e che il pronto compimento del loro matrimonio è per essi del più alto interesse? E perchè l' emancipazione non potrebbe aver luogo, qualora è evidente che il minore è pervenuto all' età di ragione, e che tutto il suo ben essere dipende dalla sua libertà civile? Noi non parleremo nemmeno di quei frequenti privilegj, i quali permettono di stabilire sostituzioni, maggiorati, fedecommessi, stantechè nella nostra maniera di vedere, queste istituzioni potrebbero benissimo esser generalmente autorizzate; ma finchè vi saranno restrizioni legali su tal riguardo, le permissioni particolari saranno sempre altrettante eccezioni fatte alle leggi civili, vere dispense ai limiti fissati alla facoltà di testare. Or tali privilegii ed altri simili, non solamente non feriscono gli altrui diritti, ma al contrario ne favoriscono l' esercizio; dunque debbono esser necessariamente leciti, ed il solo mezzo di poterne fare a meno o di renderli meno numerosi, è di far poche leggi civili e positive, di non inceppare inutilmente la libertà degl' individui e di contentarsi dei patti e delle costumanze ragionevoli, per mezzo delle quali tutte le dispense diverrebbero superflue.

Per ciò che concerne infine le leggi dette di polizia, esse hanno uno scopo talmente condizionale e subordinato, che vi si può derogare anche più facilmente delle altre. Il loro oggetto non è già di proscrivere azioni ingiuste o pericolose di lor natura, ma solamente quelle che potrebbero produrre inconvenienti, se fossero universalmente permesse. E appunto perciò, in tutti i casi in cui questo pericolo non esiste, in cui *cessa il motivo della legge*, l' equità comanda di derogarvi e di ristabilire la libertà naturale. Per esempio, si può in circostanze gravi interdire l' asportazione di certe armi; ma perchè mai non si accorderebbe a particolari ben noti che non ne faranno alcun uso cattivo, ai quali queste armi sono anche indispensabili, sia per la loro propria difesa, sia per quella degli altri? Quindi, pure la caccia non è ordinariamente lecita, nè per ognuno, nè in tutte le stagioni, perchè ne risulterebbero grandi inconvenienti per l' ordine domestico, e per le proprietà pubbliche e particolari; ma sarebbe assurdo assai, e più funesto ancora, di proibirla senza restrizioni, e di abbandonar gli uomini e le loro proprietà agli animali feroci e nocivi. In generale son molto sagge le leggi che limitano la facoltà di comperare e di vender medicamenti e sopratutto veleno, perchè avvelenamenti volontarii e involontarii, un

ciarlatanismo funesto e altri mali senza numero sarebbero il risultamento d' una libertà indefinita in questo genere di commercio. Tuttavolta siccome i medicamenti son necessarii, e i prodotti velenosi saggiamente somministrati, sono un rimedio eccellente e proprio ad una infinità di usi, bisogna pure che persone conosciute, offrendo garanzie sotto il rapporto della moralità e della scienza, sieno dispensate dalla legge proibitiva, o in altri termini, che la libertà sia esclusivamente assicurata a quei che non ne fanno alcun abuso (1). La stessa regola si applica all' insegnamento pubblico delle scienze che non si permette a tutti gli uomini indistintamente; e lo spaccio de' libri empii, e sediziosi, è generalmente proibito. Ma sarebbe contrario allo scopo propostosi, di non far alcun' eccezione a siffatta legge, e di non permettere la compra o la lettura dei libri proibiti ad uomini istruiti e virtuosi, ai quali l' errore non può nuocere, perchè essi son premuniti contro di lui, ed hanno anche bisogno di conoscerlo per ismascherarlo e combatterlo. In una parola, le leggi di polizia son fatte

(1) Quindi i medici patentati, i farmacisti privilegiati ec. Se intanto altri uomini scuoprano nuovi rimedii evidentemente utili, come avviene talvolta, nulla impedisce che dopo di averli esaminati, se ne permetta la vendita e l' uso, malgrado tutti i privilegii dei farmacisti.

per impedire il male e non il bene; per conseguenza bisogna potervi derogare in tutti i casi in cui l' applicazione fosse nociva. Molti privilegii che, a nostri giorni, sono stati attaccati come ingiusti e funesti, per esempio, quei che soglionsi accordare pel godimento esclusivo di certi stabilimenti di utilità generale, sono egualmente comandati dall' equità, dal sentimento della riconoscenza, e dal pubblico interesse. In questo numero bisogna contare i privilegii o i diritti esclusivi per molini, per canali, per alberghi, poste, macchine ec.; qual uomo infatti formerebbe stabilimenti sì dispendiosi e pertanto sì necessarii, se non potesse contare di averne, almen per un certo tempo, il godimento esclusivo? il suo diritto naturale su tal riguardo si congiunge coll' evidente interesse di tutta la società; e infine la facoltà di privilegiare in tal guisa è fondata sul riflesso che il principe territoriale può permettere o ricusare il soggiorno ne' suoi dominii a chi gli piace e per conseguenza anche non permetterlo se non che sotto certe condizioni, purchè tuttavolta niuno sia leso in un diritto acquisito o in un possesso anteriore. Quindi è una singolar contraddizione dei nostri scrittori moderni il declamare con tanto accanimento contro tutti i privilegii e contro tutti i diritti esclusivi, nel tempo stesso che li reclamano pei loro libri e per

le loro opere teatrali ; e ciò, malgrado che, in virtù di questi principii *liberali*, sia anche più facile di giustificare la contraffazione d'un libro venduto senza qualunque riserva, che lo stabilimento in luogo privilegiato, d' un secondo molino o di un secondo albergo, che hanno infinitamente dippiù costato al loro proprietario. Tuttavolta, siccome i favori di questo genere sono soltanto accordati nell' interesse pubblico, essi non possono sussistere nè sempre nè in tutte le circostanze. Se dunque le cagioni che gli han fatti nascere vengono a cessare, se la popolazione e il commercio si aumentino, e lo stabilimento privilegiato non basti più ai bisogni pubblici ; il sovrano ha il diritto di sopprimere, di cangiare o di modificare a suo arbitrio questi privilegii, menochè se essi sieno stati acquistati a titolo oneroso e conseguentemente con una specie di contratto, caso in cui egli non può ritirarli di sua privata autorità, ma solo in virtù d' una nuova convenzione e con una convenevole indennizzazione.

Malgrado tutte queste ragioni e questi esempj, si è pronunciato a dì nostri un decreto di proscrizione contro tutte le grazie e tutti i privilegj, come s'essi fossero stati il colmo dell' ingiustizia e dell' arbitrio. Queste declamazioni provenivano anche dall' aversi fatta un' idea assolutamente falsa degli stessi privilegj.

Essi sono, diceva per esempio, l'abate Sieyes, o la *dispensa* d'una legge che obbliga *ognuno*, oppure *un diritto esclusivo* sopra un vantaggio che appartiene *ad ognuno*; dunque nell'uno e nell'altro caso essi sono ingiusti ed odiosi. Ma questa doppia supposizione è falsa, ed il vizio di questo dilemma consiste in attribuirsi con esso alle leggi umane un carattere, che non appartiene se non alla legge naturale o divina. Solo da quest'ultima gli uomini non possono nè debbono dispensarsi; essa solo è obbligatoria per tutti gli uomini in tutte le circostanze; quindi non si dispensa alcuno dai doveri che obbligano tutti, per esempio, dalla giustizia universale, ma solamente dai doveri positivi e contingenti che sono imposti da una volontà umana, e che non esisterebbero senza di essa. Similmente ancora, non si dà ad alcuno il diritto esclusivo sopra cose che appartengono a tutti gli uomini, per esempio, sulla vita, sulla proprietà, sull'onore, sulla libertà, ec., ma solamente sopra vantaggi ai quali niuno ha diritto senza la permissione di colui che li conferisce, e che puo accordarli o ricusarli secondo il suo arbitrio. Alla giustizia, e non già ad un favore, ha ogni uomo un egual diritto; concedere quest'ultimo non è dunque permettere a qualcuno *di far torto ad altri*, come lo pretendevano gli stessi sofisti. In genera-

le tutti gli errori politici, e specialmente quelli sulla legislazione e sui privilegj hanno la loro origine nell' empietà del nostro secolo. Perciocchè rigettando pure la legge divina, non volendo più riconoscere nè diritto, nè dovere naturale, si sentiva nondimeno la necessità di certe regole generali; allora bisognò, per così dire, divinizzar le leggi umane, e perciò bisognava ch' esse divenissero *universali*, *necessarie*, *eguali per tutti*, *e non ammettessero alcuna dispensa*; altrettanti caratteri che non appartengono per altro se non alle leggi divine o naturali, e che mancano interamente in quelle degli uomini. Or, precisamente perchè la legge naturale è la legge suprema, e perchè le ordinanze umane possono sovente trovarsi in opposizione colla medesima, bisogna poter dispensare da queste ultime. Infine non vi è alcuno sulla terra: che, nel circolo di sua autorità, non conferisca di continuo privilegj e grazie; ma dapertutto e sempre i principj del diritto pubblico *filosofico* conducono a questo risultamento assurdo, che un sovrano, cioè, avrebbe assai meno diritti che l' ultimo de' suoi sudditi.

CAPO XXXIV.

CONTINUAZIONE.

8. GIURISDIZIONE SUPREMA.

I. Origine naturale ed essenza della giurisdizione. Essa proviene da un appello al soccorso, e non è altro che un' assistenza imparziale.

II. Essa non è un diritto esclusivo dei sovrani; ogni uomo l'esercita in piccolo; giurisdizione paterna, domestica, patrimoniale, militare, ec.

III. Ma la giurisdizione del principe è non solamente più estesa, ma anche suprema e definitiva.

IV. Egli può amministrare in persona, oppure farla amministrare in suo nome per mezzo di uffiziali.

V. Questi uffiziali di giustizia sono i servitori o i mandatarj del principe, e con ciò non sono indipendenti da lui, e molto meno possono giudicarlo.

VI. La giurisdizione in se stessa, considerata come prestazione di soccorso, è un dovere di carità o un beneficio; da ciò derivano;

A. La necessità d'invocarla;

B. Il diritto di ricusarla in certe circostanze, in certe epoche, ec.

VII. Ma l'esercizio della giurisdizione, secondo la legge della giustizia, è un dovere rigoroso.

Eccoci giunti a una delle parti più im-

portanti del potere sovrano, a quella in virtù della quale un principe si occupa il più direttamente e più frequentemente degli affari de' suoi sudditi: a quel potere che i filosofi e i pubblicisti non han mai potuto spiegare in un modo soddisfacente, pel quale sol la piupparte di essi avea immaginato lo stabilimento d' una società civile e fattizia; vale a dire, *al potere giudiziario*. La giurisdizione è dessa di origine naturale, ovvero il risultamento di una istituzione umana? È dessa un diritto esclusivo del sovrano, o solamente un' assistenza imparziale ch' egli accorda a quei che han bisogno di soccorso; in una parola, una prerogativa ovvero un diritto e un dovere di tutti gli uomini che hanno i mezzi di adempierlo? Perchè mai, nella maggior parte dei casi, la giurisdizione è esercitata solo dal sovrano, o in suo nome dai suoi uffiziali? Quali sono i rapporti naturali tra il principe e i giudici subalterni? In qual senso può chiamarsi la giurisdizione un semplice dovere di umanità o un beneficio, e in qual senso un dovere di giustizia rigorosa? Ecco le quistioni che tratteremo, e delle quali svilupperemo le conseguenze sommariamente bensì, ma tanto completamente quanto è possibile.

La prova che la giurisdizione non è affatto di origine umana, e non deve la sua esistenza nè a un contratto sociale,

nè ad una delegazione per parte del popolo, si è, che vi sono stati giudici in tutti i tempi e in tutti i paesi, e che d'altronde, come l'abbiamo assai provato, questo contratto sociale non ha avuto mai luogo, e ch'esso è inoltre impossibile e assurdo. Siccome la natura produce superiori e subordinati, relazioni sociali grandi e piccole (1); così del pari essa crea in ciascuna di queste relazioni de' giudici e de' protettori; giacchè la giurisdizione prende la sua origine da un *appello al soccorso* e non è altra cosa se non un'assistenza imparziale (2). L'offeso non ha bisogno d'istruzione per invocare l'altrui protezione, quando non può proteggersi da se stesso; egli vi è autorizzato dal diritto naturale e spinto dal sentimento della sua propria debolezza. Non vediamo noi forse il fanciullo, cui si fa qualche torto, o che si lagna coi suoi fratelli e

(1) Vedi tomo I, Cap. 12.
(2) Nella Scrittura santa i capi che comandavano le armate son chiamati giudici: „ *Suscitavitque Dominus judices qui liberarent eos devastantium manibus*. „ Lib. dei giudici II., 16. Parimenti, nel medio evo, le funzioni di generale e quelle di giudice erano sempre riunite. Il funzionario supremo d'una repubblica proteggeva nello stesso tempo contro i nemici esterni e interni. Vedete su tal proposito un passo assai notabile nell'istoria delle repubbliche d'Italia, del sig. Sismondi, t. I. pag. 399.

colle sue sorelle, correre verso il padre o verso qualche altro superiore, per diriggergli le sue lagnanze e per reclamare il di lui giudizio e l' appoggio della sua forza? Così pure ogni uomo è in diritto di prestar soccorso al suo simile per far rispettare la giustizia; egli non ha bisogno per ciò di alcun mandato, l' obbligazione gliene è imposta da Dio stesso; essa è più d' un dovere, è una virtù (1), e d' altronde il debole non gliene dà pure esso il diritto implorando il suo appoggio? Or ogni soccorso è preceduto da un giudizio fondato sulla conoscenza del fatto e sul suo rapporto colla legge naturale; quantunque, per l' ordinario, siffatto giudizio non sia espresso da parole, nè sottoposto a molte forme e lentezze. Su questo punto, noi possiamo rapportarci a ciò che abbiamo detto altrove parlando delle risorse generali contro l' abuso della forza, e che sarebbe superfluo di ripetere in questo capitolo.

In conseguenza, la giurisdizione non è solamente di origine naturale; essa è dippiù, secondo la testimonianza della storia e dell' esperienza giornaliera, un diritto di tutti gli uomini senza eccezione, quantunque per mancanza di mezzi, la più

(1) *Judicate egeno et pupillo; humilem et pauperem justificate Ps. LXXXI, 3. Libera eum qui injuriam patitur de manu superbi; et non acide feras in anima tua.* Ecclesiast. IV, 9.

parte di essi non possa usarne che in un circolo molto ristretto e solamente sopra un piccolo numero di oggetti. Ogni uomo è in diritto di ajutare i suoi simili per far rispettare la giustizia; egli può loro dimostrare la verità e la legge naturale (*dir loro il diritto*) colla mira di terminare le loro dispute; ma non ogni uomo ha forze sufficienti per fare eseguire il suo giudizio o per prestare un soccorso efficace. Da ciò pur deriva, che generalmente parlando, non s' invoca l' assistenza se non di chi è più forte di colui che l'invoca, e che il distretto o la facoltà giudiziaria di ciascuno si estende tanto in là, quanto la sua potenza. Tanto è lungi che la giurisdizione sia un diritto esclusivo della sovranità, che noi la veggiamo esercitata in piccolo da ogni superiore verso i suoi inferiori, e in sostanza essa è inerente ad ogni autorità. Perciò i padri hanno giurisdizione sopra i loro figli, i capi di famiglia sopra i loro servitori, i maestri sui loro discepoli; i capitani sui loro soldati, gli artigiani, i negozianti o fabricanti sui loro socj, commessi e operaj. In quel modo che, nei limiti de' loro diritti e de' loro mezzi, essi comandano o danno leggi, ne vegliano all' esecuzione, e giudicano il tutto secondo le loro proprie leggi; così pure essi decidono le controversie tra quei che sono nella loro dipendenza, e puniscono

i delitti per quanto lo permette la loro potenza, vale a dire, per quanto possono farlo senza pericolo e senza aver bisogno d' un soccorso superiore; ed essi esercitano questa autorità or da se stessi, ora per mezzo di uffiziali ch' essi investono de' loro poteri. Questa giurisdizione privata non è stata mai delegata, nè dal popolo subordinato a un particolare, nè dal sovrano; essa ha il suo fondamento nella natura delle cose, nel diritto che ha ogni uomo di procurarsi giustizia secondo le sue forze; una potenza superiore può bene estenderla o restringerla, aggiungervi certi oggetti o toglierne alcuni altri; ma nel suo insieme essa è indestruttibile.

Tra i grandi proprietarj di beni stabili, anche quando essi non sono indipendenti, noi veggiamo già una giurisdizione più eminente e sottoposta a forme più regolari. Essa non è neppure un potere delegato, ma una conseguenza naturale della proprietà e di una forza sufficiente per proteggere. E notate che anche allora che certi signori non godevano originariamente di questa autorità, sia perchè mancavano di forze, sia perchè non erano veri proprietarj, e che per conseguenza sembravano avere acquistata questa giurisdizione mediante privilegio di un re o di un imperatore (1); questi accordavano lo-

(1) Quindi l' antica distinzione tra le giu-

ro non già la stessa giurisdizione, ma soltanto l' immunità di un giudice estraneo o superiore (1); il che forma una differenza essenziale. Il signore territoriale, non che il sovrano, potrebbe in vero riguardare come indifferente per lui, che

stizie allodiali o patrimoniali e le giustizie privilegiate (*Eigen Gerichte und Freygerichte*). Le prime appartenevano ad ogni uomo libero sopra i suoi beni allodiali e anche sui suoi feudi, verso i suoi dipendenti, mentre che non si godeva delle seconde se non per privilegio o in virtù d' un poter delegato dal sovrano. Vedi Putter, spec. jur. pub. med. ævi, pag. 227.

(1) „ Ecco perchè i re de' Franchi, anche „ nelle loro più energiche lettere di franchigia, non accordavano mai la giurisdizione „ alle abazìe, perchè esse ne godevano già „ come possedendo grandi poderi e molti servi: ma essi vietavano ai conti di distretto, „ ai luogotenenti criminali e altri ufficiali di esercitare talune funzioni nelle possessioni dell' abazia in cui questa autorità apparteneva solo all' abate. „ Von Arx geschichte Von St. Gallen (istoria di St. Gall), t. I, p. 46. e 47. — Il signor Montag. dice anche nel suo eccellente libro intitolato *Geschichte der deutschen steatsbur gerlichen Freyheit* (istoria della libertà civile Germanica), pag. 130. „ La giurisdizione patrimoniale presso i franchi „ non era altra cosa se non un' immunità. „ — *Ab introitu judicis exteri*, e l' atto „ di attribuzione si chiamava *preceptum immu nitatis*.

i suoi sudditi terminassero le loro quistioni per mezzo di transazioni, colla sorte o per via d'arbitri ch'essi stessi avrebbero scelti. Generalmente parlando, ciò è lor tuttavia lecito a' dì nostri. E se gli uomini divengono mai tanto perfetti che più non esistano tra loro nè dispute, nè atti di violenza, niun dubita che i giudici e gli avvocati debbono divenir superflui, e sieno allora obbligati di cangiar professione. Niun sovrano se ne lagnerà, niuno sarà leso nei suoi diritti. Ma questi stessi sovrani non saranno perciò inutili, come lo pretendevano gl' illuminati; essi esistono da se stessi, e sono necessarj ai popoli sotto molti altri rapporti. Tuttavolta, se le parti contendenti non hanno nè la volontà, nè i mezzi di misurare le loro forze, se esse non possono, nè accomodarsi all'amichevole, nè convenire intorno ad un' arbitro, o che ricusano di seguire la di lui decisione; dove troveranno esse mai il primo, e in caso di bisogno l'ultimo giudice, se non nel signore comune, dal quale dipendono entrambi? In chi si potrà naturalmente presumere più imparzialità, anche più allontanamento da ogni interesse particolare e da ogni rispetto umano, se non in quello che non ha nulla a temere o a sperare dai litiganti? Qual altro infine (e questa è la cosa essenziale) ha il potere sufficiente per rendere il suo giudizio efficace e per costrin-

gere l'offensore a rinunciare ai frutti della sua ingiustizia? Tale è dunque il fondamento naturale della *giurisdizione patrimoniale e signorile*, ch'esisteva altre volte in tutti i paesi, e il cui esercizio può ben esser ristretto, ma nommai annientato. Secondo il grado di potenza o secondo convenzioni positive, essa si estende ora soltanto ad assistenze per oggetti non contenziosi, talvolta anche alla decisione delle quistioni e alla punizione dei misfatti, e dei delitti (1), con appello e senza appello a un giudice superiore. Ben lungi dall'essere un potere usurpato, questa giurisdizione è al contrario un beneficio che il signore territoriale accorda ai suoi sudditi sulla loro propria dimanda, e le declamazioni moderne contro un ordine di cose sì semplice e naturale sono una novella prova dell' ignoranza e della depravazione del nostro secolo. Tra gli autori tedeschi, l'uno sostiene che la giurisdizione patrimoniale è *condannabile*, un'altro ch'essa è nociva all'amministrazione imparziale della giustizia, e anche pericolosa per la sicurezza pubblica; questo la chiama un *abuso detestabile*, quegli un *vero flagello*, un *male prodigioso*; ma tutti si dispensano di dar le menome prove delle loro osservazioni. E perchè mai sarebbe dunque un abuso de-

(1) Alta, bassa, media giustizia, come si esprimevano altre volte.

testabile, un vero flagello, un male prodigioso, che un signore territoriale facesse la giustizia ai suoi dipendenti, vale a dire, ch' egli potesse lor dimostrare la verità e la legge naturale, giudicare le loro controversie, punire i delitti, e soccorrere colla sua potenza il debole oppresso ne' suoi diritti? Non solamente egli vi è autorizzato dalla natura, ma è per lui un' obbligazione morale; e di più, in ogni caso particolare, il diritto di giudicare, non gli è forse conferito dalle stesse parti, dal momento ch' esse lo riconoscono per giudice? Qual soccorso è più alla portata, più pronto, e meno dispendioso di questo? Dove si può mai supporre più conoscenza di causa, più imparzialità e anche più benevolenza e autorità conciliatrice, se non nel signore immediato e naturale, che dimora in mezzo de' suoi dipendenti, come nel seno d' una gran famiglia, in relazioni amichevoli, e che non può essere indifferente alla loro stima e alla loro confidenza, come lo sarebbe un impiegato temporaneo, giunto da lontano o domiciliato ad una gran distanza? Che se alcuni errori e abusi sono possibili colle giustizie patrimoniali, noi dimandiamo dal nostro canto s' essi non lo sono pure con tribunali istituiti dai principi, e se non è il più grande di tutti gli abusi, che per effetto del numero immenso degli affari, della moltiplicità delle scritture,

e della prolungazione indefinita dei termini, tale causa, che nel principio e sulla faccia del luogo, avrebbe potuto esser facilmente e prontamente terminata, duri, con ispese enormi, per dieci o venti anni; che documenti voluminosi marciscano accumulati in cartoni, e che in definitivo si pervenga ben di rado al godimento del suo vero diritto. La natura è stata più benefica verso di noi; essa ci ha dato più protettori, e per conseguenza ancora una maggior protezione. Si è detto spesso a dì nostri che sopprimendo le giustizie patrimoniali, erasi tolto un diritto ai signori; e ciò è vero nel senso, che essi sono stati spogliati di un certo grado di considerazione e di libertà, abbassandoli al livello de' loro sudditi, o facendoli essi stessi sudditi. Tutta volta è molto più vero il dire, che con ciò si è rapito un diritto al popolo, il diritto cioè che gli dava la natura di trovare il soccorso alla sua portata, prontamente e con poca spesa. È egli dunque utile a coloro che debbono adir la giustizia, che per ogni bagattella, pel menomo delitto, o per la più piccola assistenza che trovavano per lo passato sì facilmente nei loro padroni, per esempio, per la nomina di un tutore, per l' approvazione di un conto, per la spedizione o per la ratifica di un contratto, per la processura di un debito, per la liberanza d' un certificato,

ec., sieno obbligati di perdere giornate intere, e far viaggi dispendiosi, col rischio d'esser finalmente ricevuti con durezza e rinviati senza consolazione? S' interroghino gli stessi campagnuoli; si domandi loro, se han guadagnata qualche cosa coll' abolizione delle giustizie patrimoniali; la loro risposta, ben più eloquente dei nostri ragionamenti, pronunzierà la condanna dei sofisti.

Che se voi supponete ora un signore territoriale d' un rango più elevato, che sia pervenuto all' indipendenza, in altri termini, un vero sovrano; la sua autorità giudiziaria, come quella di tutti gli altri uomini, avrà per fondamento il diritto naturale, e la sua giurisdizione sarà inoltre la giurisdizione suprema o sovrana nel suo paese, per la ragione semplicissima, che il principe essendo ivi il più forte di tutti, può prestar soccorso e protezione a tutti i suoi sudditi, e ch' egli stesso non ha superiore. Per rapporto ai suoi sudditi immediati, egli è allo stesso tempo il primo e l' ultimo giudice (1); per rapporto a quelli che non dipendono da lui se non in un modo indiretto, egli è sovente il giudice supremo. La sua giurisdizione, come la sua legislazione, non

(1) *Quis primo et principaliter possit judicare? — rex et non alius*, così si esprime Bracton, parlando anche dei re d'Inghilterra.

ralmente dal riflesso, che l'offeso, il quale non può ajutarsi da se stesso, o che per motivi di prudenza nol vuole, invoca l'appoggio del più forte, egli domanda protezione per l'avvenire, reclamando la punizione del colpevole. Ci sembra a proposito di dar quì un poco più di sviluppo a questa verità importante, che non abbiamo potuto toccare se non alla sfuggita in altri capitoli (1). Il diritto di punire non è già una istituzione umana, e non tira la sua origine da una convenzione; ma è inerente al diritto naturale di difendersi e di provvedere alla propria sicurezza. È una legge divina impressa nel cuore di tutti gli uomini, che è permesso di punire offese, di pagare con mali simili e maggiori, i mali che ci sono stati fatti, affinchè essi non si rinnovino in seguito (2). La natura da prima punisce da se, co' mali inevitabili, ogni delitto, ogni infrazione alle sue leggi; non vi è uomo sulla terra, anche fanciullo di tenera età, che, senza avere avuta alcuna istruzione a tal

(1) Vedi tom. I. nella confutazione del contratto sociale, ed anche ove si parla della difesa personale, tom. II. del diritto di far la guerra.

(2) *Pœna, generali significatione, est malum passionis quod infligitur ob malam actionem; est antiquissimum ex natura hominis præsumptum. Grotius, Jus b. & p. t. II. cap.* 20. §. 1.

proposito, non si vendichi di qualche ingiuria che gli sia stata fatta, non cerchi d' impedire, secondo la misura delle sue forze, il male ond' è minacciato, e non attenda o non tema pene simili, allorchè ferisce gli altri in qualche punto. Ora una costumanza così universale non può esser l' opera degli uomini; essa è un' istituzione divina, la cui giustizia e saggezza si svelano alla menoma riflessione. Perciocchè, siccome ciascuno può difendere con tutti i suoi mezzi la sua proprietà personale o reale, perchè in ciò non fa male ad alcuno; così anche egli è in diritto di provvedere per l' avvenire alla sua sicurezza, allorchè essa è stata compromessa per una cattiva volontà evidente. In conseguenza il diritto di punire non è altro se non il mezzo naturale di fare rispettare la giustizia, e un' estensione del diritto della difesa personale. E quantunque sia di sua natura *illimitato* (1), cioè che si estenda fino alla sicurezza completa, nondimeno ei trova confini nei confini de' mezzi necessarj per esercitarlo, e trova un temperamento nei precetti dell' umanità e nelle regole della prudenza; di sorte che non si deve impiegare che nei casi di necessità, e preferir sempre il minor male, allorchè si consegue ugualmente lo scopo. La facoltà di punire non è dunque un potere convenzionale o dele-

(1) *Jus læsi est infinitum.*

gato, come non è un diritto esclusivo delle sovranità; essa è anche oggidì un diritto naturale a tutti gli uomini (1); solamente tutti non possono usarne in tutta la sua estensione, e lo stesso avviene di un gran numero d' altri diritti che si pretende essere stati rapiti agli uomini. Per *poter* punire, bisogna sorpassare in forze il difensore; e in mancanza di ogni altra superiorità, la giustizia esige almeno quella di non aversi a rimproverare delitti simili a quelli che si castigano; giacchè per fare rispettar la legge, è necessario prima di tutto riconoscerla e osservarla (2). Intanto noi vediamo anche ai nostri giorni che questo diritto di punire è universalmente rivendicato, non solamente da quelli che sono stati offesi, ma eziandio da altri uomini che vengono al loro soccorso o che temono per essi gli stessi mali da parte del delinquente. Si usa di questo diritto non solamente, secondo Grozio (ch' era intanto in ciò molto vicino alla verità), ne' casi in cui non esiste alcun giudice o allorchè il giudice è troppo lontano, come per esempio, in

(1) Vedi qui sopra.

(2) *Antequam mores aliorum corrigas, tuos corrige. Lactant.* Div. inst. l. IV. cap. 23. Gesù Cristo diceva nel medesimo senso della donna adultera: „ Chi tra voi è senza peccato, le getti il primo la pietra. „ S. Giovanni, VIII. §. 7.

un viaggio per mare, nei deserti, oppure infine tra persone indipendenti; ma se ne usa in generale in tutti i casi meno importanti, purchè le forze bastino, e che si abbia la volontà di punire, e la possanza di farlo senza pericolo per se stesso. Quindi veggiamo da per tutto che, in caso di negligenza o di violazione di certi doveri, i parenti correggono i loro figli, i padroni i loro servitori, i dottori i loro discepoli, con esortazioni, con rimproveri, con arresti, con leggieri castighi corporali, in fine coll' espulsione, o il bando dal loro territorio, senza che questo diritto sia loro stato mai delegato, senza che una legge positiva ne abbia fissati i limiti. Niuno ignora che presso tutti gli antichi popoli l' autorità giudiziaria dei padri verso i loro figli, o dei padroni verso i loro servitori, si estendeva fino al diritto di punire con morte il colpevole (1), e questo potere aveva forse in origine meno inconvenienti di quel che

(1) Presso i Persiani, i Romani e nell' antica Gallia. Caes. l. IV, de B. g. Cap. XIX. presso i Giapponesi anche ai nostri giorni. Vedi *Varearius*, descript. Tasson. Capitolo XVIII. *Bodin* è molto notabile sopra questa materia, e crede che le cose non andranno mai bene in questo mondo, se non si restituisce ai padri il diritto di vita e di morte sopra i loro figli. De repubblica L. I. cap. 4.

si pensa, stantechè si doveva esercitarlo colle stesse precauzioni della pubblica giurisdizione, e che soprattutto, per rapporto ai figli, i padri saranno sempre i giudici i più equi e i più misericordiosi; sarebbe piuttosto a temere che essi usino troppi riguardi o clemenza; ed è pure un contrasegno della depravazione del nostro secolo, di rappresentarsi tutti i padri, tutti i capi di famiglia come gli assassini dei loro figli e dei loro servitori. Tuttavolta anche al dì d'oggi che il potere illimitato è abrogato o caduto in disuso, meno per leggi formali che per la costumanza e pei pericoli o per gli abusi nel suo impiego, e soprattutto per la dolce influenza della religione cristiana; al dì d'oggi che i sovrani cessano di permetterlo, lungi di sopprimere con ciò ogni diritto di punire, essi non han fatto che prevenirne gli abusi, e interdire le pene che potrebbero facilmente degenerare in delitti, o i cui effetti sono irreparabili.

Che se nondimeno, *in tutti i casi maggiori e importanti*, il potere di punire non è esercitato se non dai sovrani o dai loro uffiziali, e non già dai particolari lesi, ciò avviene per l'ordinario perchè questi ultimi non *possono* punire, oppure ch'essi nol *vogliono*, per timore dei pericoli e della responsabilità a cui si esporrebbero; di sorte che nell'una e

nell' altra ipotesi essi son costretti a invocare il soccorso d' un superiore. La forza delle cose e non già la legge umana è quella che mette confini al diritto che ciascuno ha di punire. Perciocchè il primo caso e il più frequente si è che l' offeso è troppo debole per castigare il colpevole; e ch' egli non l' ha in suo potere; e quand' anche lo potesse attrappare, un particolare dispone di rado delle risorse necessarie per infligere una pena che gli procura una completa sicurezza. Tutto al più egli può interdire la sua propria casa e i suoi dominj al delinquente, poichè egli non ha alcuna autorità sulle altrui possessioni; egli non è abbastanza forte per costringerlo a restituzioni, ad ammende o a lavori forzati; egli non può incarcerarlo, perchè non ha nè prigioni, nè di che nutrire il prigioniere; e quand' anche egli potesse togliergli qualche volta la vita, come semplice particolare, non usa intanto venirne a questa estremità, perchè deve naturalmente temere di esporre se stesso a una responsabilità, a una specie di espiazione, o almeno a perquisizioni sempre penosissime (1); ed ecco perchè il diritto di vita e di morte o, come ciascuno dovrebbe piuttosto esprimersi, il diritto di

(1) *Attamen* (dice Puffendorf) *et justa cædes aliqua lustratione et expiatione indiget*.

punire sino a morte, non può essere esercitato liberamente e senza pericolo se non da uomini che non dipendono d' alcuno, oppure da quelli cui i sovrani lo han conferito. In tutti gli altri casi, l' offeso reclama dunque l' assistenza del più forte, affinchè questi che possiede più mezzi, e che non ha nulla a temere da chicchesia, arresti e punisca il colpevole. - In secondo luogo, accade pur frequentemente che i particolari lesi o anche i loro superiori naturali non *vogliano* punire, sia per timidezza e debolezza, sia per evitare mali maggiori, il che vuol dire che non possono punire con sicurezza. Così, per esempio, vi sono alcuni padri che perdonerebbero ai loro figli e ai loro servitori tutti i delitti commessi verso gli estranei; così ancora veggonsi semplici e timidi campagnuoli, i quali per timore di vedere incendiate le loro case, non osano nè castigare, nè denunziare i vagabondi o i briganti e nemmeno ricorrere contro di essi a una giusta difesa. Or, siccome una simile impunità diverrebbe ad altri funesta, e che bisogna che i malfattori ricevano il loro castigo, i sovrani intervengono pure in ciò colla loro autorità tutelare e puniscono essi stessi, non già perchè il popolo ne ha delegato loro il diritto, ma perchè questo potere loro appartiene al pari di tutti gli uomini, e che essi hanno più

mezzi degli altri per usarne. Infine, bisogna aggiungere (quantunque questa non sia la sola ragione della giurisdizione riserbata ai principi nei casi gravi) che la vendetta personale potrebbe trar seco e trae in effetto un gran numero di abusi; sia perchè s' inveisca per errore contro un innocente, sia perchè nel trasporto della passione, si estenda la pena al di là dei confini dell' umanità. Or siccome simili abusi sarebbero per se stessi altrettante offese, i sovrani vanno qualche volta fino a prendere i delinquenti sotto la loro provvisoria protezione, non già affin di assicurar loro l' impunità, ma perchè il fatto sia precedentemente comprovato, e che, anche in caso d' un delitto autentico non si faccia ai colpevoli se non il male che hanno meritato. Nondimeno non si è mai interdetto agli uomini ogni difesa personale, ogni diritto di punire ristretto nei giusti termini; sfidiamo i filosofi di nominare un sol paese in cui si sia fatta una legge sì impraticabile e sì contraria all' interesse della giustizia. La pruova che il diritto naturale di punire appartiene, anche ai nostri giorni, a tutti gli uomini, si è che non solamente essi ne usano senza opposizione nei casi di minore importanza, ma che questo diritto sussiste di fatti in tutta la sua estensione, ovunque l' uomo è ridotto alle sue proprie forze, e che può esercitarlo senza

pericolo; per esempio, per mare e nei deserti, o pure tra persone indipendenti che non hanno alcun superiore; che, anche secondo la piupparte delle legislazioni positive, è espressamente permesso al marito, al padre, al fratello, al figlio, di vendicare la sua sposa, la sua figlia, la sua sorella, o la sua madre dall'impudico che le disonora, e a ogni uomo di proteggere la sua proprietà, punendo colla morte il ladro notturno sorpreso *in fragranti*, ed anche il ladro di giorno che si difende colle armi alla mano (1). E ciò che bisogna bene osservare, si è, che queste sorte di leggi non conferiscono il diritto in se stesso, esse non fanno che riconoscerlo e interdire ai tribunali del principe la perquisizione di coloro che se ne fossero serviti. Del resto, la protezione provvisoria accordata ai delinquenti

(1) Vedi Exod. XXII, v. 2. Cic. Orat. *pro Milone. Lege attica permissum fuit occidere non solum, qui apud uxorem, sed et qui apud concubinam deprachenditur; imo qui apud matrem, sororem, aut filiam deprachensus est.* Demost adv. Aristocrat. *Qui mulierem liberam aut puerum ad rem veneream vi subegit, impune non ab eo solum cui vis est illata, verum etiam a patre, fratribus vita privetur.* — *Plato*, de L. L. lib. IX. vedi anche le XII. tavole. — *Puffendorf.* j. n. et g. l. II Cap. 5, §. 17. — *de defensione sui* — anche ai nostri giorni in

non si estende se non ai casi in cui i sovrani possono di fatti soccorrere l' innocente e punire il colpevole; e con ciò ci spiega quell' uso degno di attenzione, che laddove essi non sono abbastanza forti per rendere questa giustizia, e laddove nondimeno la punizione del malfattore è assolutamente necessaria, essi lo dichiarano fuori della legge (1), cioè ch' essi gli tolgono la loro protezione; e che con un atto pubblico, lo sottomettono di nuovo alla libertà universale di punire.

Or questa assistenza imparziale per la decisione delle controversie e per la punizione dei delitti (2), i sovrani possono prestarla tanto da se stessi, quanto per mezzo d' uffiziali investiti di loro autorità. Per lo passato allorchè le relazioni erano più semplici e gli affari meno numerosi, i re giudicavano sovente in persona, ed era ciò agli occhi del popolo uno dei loro meriti più grandi. Così Mosè si lagna che quando tra i particolari insorge qual-

molti principati e comuni esistono leggi e ordinanze giudiziarie del tutto simili.

(1) L' espressione *fuori della legge* si esprime in tedesco con quella di *Vogelfrei*, il che significa libero come l' uccello ch' è nell' aria, ma che ciascuno può ucciderlo. Grozio ha perfettamente sviluppata questa materia nel suo ammirabile capitolo *de poenis*.

(2) *Dicere jus populis, injustaque tollere facta*. Esiodo.

che quistione, essi vengano da lui, affin di rendernelo giudice, ed aggiunge che essendo incaricato di tanti altri affari, questo peso diveniva opprimente per lui (1). Davide e Salomone giudicavano frequentemente contestazioni particolari (2). I re della Grecia si chiamavano (3) *giudici*; e si sa che gl' imperatori di Roma hanno ugualmente esercitata la giurisdizione da se stessi (4), Si loda S. Luigi re di Francia, perchè assiso sopra un terreno erboso all' ombra d' una quercia accordava udienza e giustizia ad ogni francese. Così, nell' epoca degli stati generali riuniti a Roncaglia nel 1158, e secondo *l' antica costumanza del regno*, una moltitudine innummerabile di cause fu portata davanti l' imperatore Federico Barbarossa, al che egli rispose che tutta la sua vita non basterebbe a giudicare tanti processi, e conferì per questa ragione il potere giudiziario ai *Podestà* (5). Nelle re-

(1) Su di ciò il suo suocero Jetro gli consigliò di stabilire giudici subalterni pei piccoli affari, e di riserbarsi solamente i più importanti. Exod. XVIII, v. 16—44 Deuteronom. I, v. 16, 17. Questo passaggio ci spiega l' origine naturale della giurisdizione con una ammirabile semplicità.

(2) 2. Sam. VIII., 15 — 1; Re III, 9, item v. 16—28.

(3) Bodin, de Rep., pag. 704.

(4) Idem lib. I, cap. 6.

(5) Vedi *Sismondi*. Istoria delle repubbliche d' Italia, t. II, pag. 104.

pubbliche e nelle piccole sovranità accade pur sovente, che il principe giudica da se stesso le contestazioni particolari più o meno importanti; e quantunque oggidì l' influenza delle false dottrine, e la moltitudine degli affari abbiano obbligato la piupparte dei sovrani a scaricare sopra tribunali, stabiliti da essi, la cura di rendere la giustizia civile e criminale; molte cause nondimeno sono pur loro riserbate, e sonovi casi senza numero in cui per formola di revisione, di appello, di supplica, d' ordini, e d' istruzioni, essi si trovano nella necessità di pronunciare sulle controversie dei particolari. Finalmente, a parlar con esattezza, ogni affare che concerne gl' interessi d' un individuo, e sul quale si domanda la decisione del principe, provoca per parte sua un giudizio, e questo giudizio, come tutti gli altri, si compone della conoscenza del fatto, d' una quistione che ne risulta, e d' una decisione fondata sui principj della giustizia, o pure, quando questi ammettono una certa latitudine, sopra ragioni di convenienza.

Ma dal momento, che le dispute sono sì numerose, o il principato così esteso, che sarebbe opprimente ed anche impossibile pel sovrano di occuparsi di tutti questi affari; ei può stabilire ufficiali che lo assistano nelle sue funzioni che rendano la giustizia, e prestino soccorso in suo

nome, ed in sua vece. Questi giudici sono dunque i servitori, cioè i mandatarj del principe (1) non già per favorire tutti i suoi capricci, ma per giudicare del diritto e procurarne il godimento ai sudditi, secondo la sua volontà formale, o presunta. Da ciò deriva pure che il principe nomina i giudici, che riceve il loro giuramento, che li punisce o li destituisce se violano i loro doveri; che egli assegna loro una competenza più o meno grande, che determina le persone, le cause, o i distretti che saranno sottoposti alla loro giurisdizione; che loro prescrive le regole e le istruzioni, le leggi e le forme che avranno a seguire, che stabilisce infine diverse istanze, perchè si possa appellare, contro le sentenze rese, ai tribunali superiori. Sotto questo rapporto, come sotto ogni altro, i giudici subalterni *non sono* dunque *indipendenti dal*

(1) Quindi son chiamati in istile di cancelleria *uffiziali di giustizia*, e in Allemagna con una espressione un poco meno rilevante, *Justitæ Bediente*. Il dotto Bohemero dice ugualmente dei giudici subalterni: „ *Respectu imperantis, subditi manent ejus sunt ministri*, ec. Jus. pub. uni., pag. 511, 512. ed anche l'abate Sieyes fa l'osservazione che „ i giudici incaricati di dire la legge, non hanno relazione di dipendenza che col legislatore „ di sorte che essi ne hanno almeno con lui. *Vedute su i mezzi*, ecc., p. 123.

principe. Per verità non si può loro chieder conto pei giudizj pronunziati con buona fede, secondo le loro cognizioni e la loro coscienza, perciocchè l' errore dello spirito non è mai imputato a delitto. Ma se essi prevaricano nelle loro funzioni, se violano scientemente e in materia grave le leggi o le forme di procedura, se per qualunque motivo, emanano sentenze evidentemente inique; non solamente il sovrano è in diritto, ma è per lui un dovere, nell' interesse de' suoi sudditi, di destituire e di punire simili giudici, che abusano del suo nome e compromettono il suo onore; o pure di cessare, di correggere le loro sentenze e di rimpiazzarle con una sua propria. Inoltre, nominando alcuni uffiziali di giustizia, il sovrano non ha rinunciato ad ogni diritto di giudicare da se stesso; siccome non cessa di potere scrivere lettere autografe, quantunque si faccia ajutare da' segretarj; gli sarà dunque sempre lecito di chiamare al suo tribunale certi casi particolari, o di ricevere direttamente i gravami delle parti, se esse preferiscono di dirigersi a lui (1).

(1) Conf. *Boehmer*, Jus publ. univ., pag. 512. *Judices* subalterni *assumuntur tantum in subsidium. Ergo principem jus non habent impediendi, ne ipse judicet, cum ejus sint* ministri, *et sic liberum ei relinquere debent, an pro re nata, ipse velit in hac vel illa causa jus dicere vel etiam acta ei*

E quand' anche non apparisse nei giudici subalterni alcuna cattiva intenzione, quand' anche le loro decisioni fossero conformi alla giustizia, nondimeno se una delle parti si crede lesa, le resta, per la natura delle cose, *il diritto di appellare dal servitore al padrone*, purchè questi, affin di non essere importunato di nuovo da una moltitudine innumerevole di contestazioni particolari, non abbia egli stesso posti confini a questo diritto (1), interdicendo l' appello in certi casi. Inoltre un principe può anche investire uno dei suoi tribunali del privilegio di giudicare senza appello (*privilegium de non appellando*), vale a dire, dichiarare anticipatamente che egli non permetterà e non riceverà mai alcun appello dalle sentenze di tal tribunale. Questa è l' origine *delle corti dette sovrane* ec., che non esistevano per lo passato in alcun paese, e che sono state tutte introdotte nei tempi moderni, sia per la maggiore comodità dei sovrani, sia per l' influenza delle nuove dottrine (2). Ma è egli saggio, è

judicia ordinaria revocare. Vedi anche *Bodin*, de Rep. lib. I, cap. 8

(1) Vedi intorno a questa giurisdizione straordinaria *Bodin*, de Rep., lib. I, Cap. 8. — *Boehmer*, Ius publ. univ. pag. 511, 512. — *Scheidemantel* Staats Recht, t. II. §. 22. pag. 36.

(2) Vedi sull'introduzione successiva di questi tribunali supremi, l' opera del signor

egli utile ai litiganti che i principi si leghino in tal guisa le mani e rinuncino interamente al bel diritto di giudicare da se stessi definitivamente? Questa è pure una quistione alla quale non sapremmo rispondere che in un modo negativo. Si oppone, è vero, contro tale autorità giudiziaria dei principi o contro la loro diretta influenza sui tribunali, che la giustizia è la prima legge, che lo stesso sovrano deve rispettarla, e che per conseguenza, il corso della giustizia deve essere indipendente. Si declama contro i rescritti ministeriali, contro la giustizia detta di gabinetto, come se, nei tribunali inferiori, tutto andasse costantemente a meraviglia. Ma la legge e i suoi uffiziali, la giustizia e i tribunali non sono la stes-

de Martens, intitolata Europeisches Staats Recht (diritto pubblico dell'Europa), pag. 43—116 ec. In Alemagna, essi furono ordinariamente stabiliti in compenso del privilegio *de non appellando* che i principi ricevevano dall'imperatore. Nell'antica Francia ancora, i parlamenti, quantunque dipendenti dal re in caso di violazione dei loro diritti, portavano il nome di corti sovrane. Simili tribunali esistono in Austria, in Prussia, in Slesia, in Danimarca e in Isvezia ecc., quantunque essi spesso anche riferiscano ai sovrani: e che nei casi criminali, il diritto di far grazie resti sempre riserbato a questi ultimi. Anche l'antico consiglio aulico dell'impero germanico avea pure i suoi *Vota ad Cæsarem*.

sa cosa. La giustizia è senza dubbio la regola suprema, ma i suoi ministri possono fallare. La giurisdizione ministeriale o di gabinetto è così buona come ogni altra, purchè sia veramente giusta; in questo caso, essa ha pur il vantaggio della prontezza; e quantunque essa non possa fare la regola comune, si deve intanto poterla invocare in casi straordinarj e come ultima risorsa. Perciocchè sarebbe anche molto più pericoloso di liberare i tribunali inferiori da ogni dipendenza, da ogni regola, e di farne, per così dire, tanti piccoli sovrani. Come l'abbiamo già provato, i giudici subalterni non sono che gli uffiziali del principe per l'amministrazione della giustizia; e allorchè insorgono dubbj e doglianze sul difetto d'integrità in questa amministrazione; bisogna bene in definitivo ricorrere a colui in nome del quale si giudica, che originariamente n'avea solo il diritto, e il cui giudizio per questa stessa ragione è riconosciuto pel solo valido, e anche il solo efficace; in quella guisa che i giudici subalterni, nella loro qualità di uffiziali del principe, dipendono evidentemente da lui; così del pari essi non sono destinati a giudicarlo. Niun superiore è sommesso alla giustizia de' suoi inferiori, e il sovrano non ha altro giudice che Dio (1); e-

(1) *Reges in ipsos imperium est Jovis* Horat. *Nemo nisi solus Deus judex principis esse* potest. *M.* Antonin, philosoph.

gli non dipende dai tribunali che sono stati istituiti da lui, e ciò per la doppia ragione naturale, che egli non ha bisogno di protezione, giacchè può farsi giustizia da se stesso, e che niuno sarebbe abbastanza forte per costringerlo all' esecuzione della sentenza. Le controversie tra un sovrano e i suoi sudditi non possono esser dunque terminate col corso della giustizia, che colla sua permissione. Per verità, un principe merita elogj, qualora in cause in cui i suoi interessi personali sono in opposizione con quelli di un suddito, se ne riporta al giudizio di uno de' suoi tribunali, per dar tempo alla riflessione, impedire misure precipitate; e allontanare dalla sua persona ogni sospetto di parzialità (1). Lo stesso si pratica in diversi paesi (quantunque non in tutti i casi); ma questo uso suppone sempre il consenso del principe, e di diritto non si può obbligarvelo. E' egli forse ragionevole, è egli politico di stabilire come regola generale una forma di procedere sì contraria alla natura del rapporto tra superiore e subordinato? Noi non esitiamo a rispondere di no. È bello senza dubbio, è an-

(1) *Nam nihil, ut verum fatear, magis esse decorum,*
Aut regale puto, quam legis jure solutum,
Velle tamen legi sese supponere regem.
Claudiano.

che del dovere d' un sovrano di riconoscere la giustizia al disopra di se; ma è anche meglio e più conforme alla sua dignità di accordare liberamente questa giustizia, che farvisi condannare per via di costringimento, e di far sospettare la rettitudine delle sue intenzioni; che se ci si opponga che vi è delicatezza a non giudicare nella sua propria causa, il che si pratica intanto in una infinità di casi (1), noi rispondiamo dal nostro canto, ch' è molto più delicato e più generoso di pronunciare nella

(1) Non si vede forse che ogni uomo è giudice nella sua propria causa, per quanto ei può? La vita quotidiana lo prova ad ogni istante. Se, per servirci d' un esempio volgare il sarto o il calzolajo mi portano degli abiti o delle scarpe, io giudico da me stesso se i primi mi vanno comodamente e se i secondi non mi tormentano il piede. Sydney stesso, benchè democratico, ha riconosciuta questa verità di passaggio; ma essa non si è presentata al suo spirito, se non perchè voleva rispondere all' obbiezione, che un popolo sollevato era pur giudice nella sua propria causa. *Discours sur les gouvernemens*, cap. III, sez. 41. Anche nei processi davanti un giudice pubblico, ogni parte giudica in sostanza da se stessa, soltanto non ha la forza di fare eseguire il suo giudizio, e ciò l' obbliga a rapportarsene a quello d' un superiore al quale intanto essa cerca di fare adottare il suo.

sua causa contro se stesso. Ecco dunque, a nostro parere, la regola naturale che un particolare, il quale si crede leso, deve seguire nelle sue controversie col sovrano. Da prima egli presenterà la sua querela o la sua petizione allo stesso principe: egli non supporrà in lui che errore o ignoranza de' fatti, *e ne appellerà per così dire alla di lui giustizia*. Se il principe trova la querela del suddito fondata; egli deve fargli diritto senza altra forma di processo, oppure proporgli un altro espediente, una specie di transazione, mezzo sì facile, soprattutto per quelli che possono offrire tanti vantaggi, e risarcimenti; che se al contrario il sovrano crede che la giustizia sia evidentemente dal suo canto, e che inoltre la causa litigiosa sia abbastanza importante perchè non debba rinunciarvi di leggieri; egli può in prova della sua imparzialità, consentire a far esaminare e giudicare il fatto da uno de' suoi tribunali, il quale dovrà intanto ricevere da lui a tal effetto un' autorizzazione o un permesso speciale. Infine il giudizio di questo stesso tribunale, di cui il principe si obbliga tacitamente di ordinare l' esecuzione, debbe aver la forma d' un preavviso o d' una consulta piuttosto che quella di una sentenza; esso dev' esser redatto nel linguaggio d' un uomo istruito che dà consigli, e non in quello di un padrone che

ha mezzi di coazione. Perocchè ammettendo che i giudici subalterni hanno autorità nelle cause del principe, questi passa agli occhi del popolo per suddito, e i primi pajono sovrani, nozione falsa che non bisogna far mai accreditare, e che diverrebbe funesta alla dignità reale. Difatti, se i tribunali sono all' istesso tempo indipendenti e al disopra del loro principe; chi mai li giudicherà poi, in caso ch' essi prevaricano o danno luogo a giuste doglianze? Inoltre, l' applicazione rigorosa delle leggi civili e delle ordinanze giudiziarie alla persona del sovrano cadrebbe sovente nell' assurdo, e sarebbe anche impraticabile. Come mai forzar colui che può ispirar terrore ai giudici, e che dispone di numerose armate (1)? Se per caso un re dissipatore compromette la fortuna della sua casa, chi mai potrà nominargli un tutore o un curatore, dare a questo istruzioni, ricevere i suoi conti; in una parola avere autorità su di questo stesso tutore? Oppure se un sovrano ricusa di soddisfare un debito,

(1) Lo stesso Sydney dice; sarebbe una cosa ridicola di citare davanti un tribunale un uomo ch'è nello stato di dar terrore ai giudici, e che tiene armate per difendersi. *Disc. sop. i gov.*, *sez.* 24. Ma questa osservazione giudiziosa non gli è pur sfuggita, se non perchè egli volea giustificare in ciò le insurrezioni popolari.

s' egli non può pagarlo, nè secondo il modo, nè al termine convenuto col creditore, o s' egli non lo riconosce affatto, si potrà mai procedere contro di lui in forma esecutoria, liquidare giuridicamente la sua fortuna, espropriare e far vendere i suoi beni; infine metterlo in prigione o bandirlo dal suo territorio? L'assurdità di tutto ciò salta agli occhi, e ci dimostra la verità naturale di questo principio, che non si può fare atto di giurisdizione che verso quelli sui quali si ha potenza e autorità. Un principe deve dunque rendere la giustizia volontariamente, oppure accettar consigli ne' casi dubbj, ma dal momento ch' egli ammette con una legge o con l' uso, che possa esser processato e giudicato dai suoi tribunali, egli ha già riconosciuto i suoi servitori per suoi padroni, e cessa di esser sovrano; o se, malgrado ciò, pretende esserlo tuttavia, trovasi in contraddizione con se stesso; stantechè non potrebbe essere contemporaneamente indipendente e suddito nell' istessa causa (1).

I principj che abbiamo stabiliti sono similmente applicabili ai delitti di Stato, vale a dire, agli attacchi violenti o alle macchinazioni secrete contro la vita, l' e-

(1) Vedi su tal proposito *Puffendorf*, J. n. et g. lib. III.; cap. VI., §. 2. *Scheidementel*, tom. I., § 69, 70, T. II, p. 12. Boehmer, Jus. publ. univ. pag. 115.

sistenza, i diritti e le possessioni del principe. Egli è in ciò molto più in diritto di giudicare e di punire da se stesso, non solamente in virtù della sua potenza e della sua indipendenza, per mezzo delle quali può dispensarsi da un soccorso superiore, ma eziandio per la sua propria conservazione, e in virtù del diritto di difesa e di punizione che appartengono a tutti gli uomini (2). Il pretendere che anche allora i sovrani non possano mai giudicare in persona, nè avere alcuna influenza diretta, sia sulla nomina dei giudici, sia sull' istruzione del processo o sul giudizio, ma che i delitti di questo genere debbano essere, per necessità, perseguitati e puniti dai tribunali ordinarj; è questa una dottrina moderna inventata per ispogliare i re e i principi di ogni diritto di difesa personale, per farne altrettanti schiavi e darli in balìa dei loro servitori, e forse anche dei complici del colpevole. E che! si permette a un principe di garantire, colle armi alla mano, i suoi diritti naturali o acquisiti contro nemici esterni, e mettersi se il vuole, alla testa d' un armata; e quando si tratterà di nemici interni, che lo attaccano in un modo egualmente ingiusto e anche più pericoloso, bisognerà ch' ei resti indifferente o passivo, e che abbandoni la sua sorte agl' incerti principj o ai

(2) Vedi tom. I., pag. 484. 498.

sentimenti equivoci de' suoi uffiziali? I nostri sofisti esigeano inoltre con arroganza l' unanimità nei tribunali, perchè un delinquente fosse riconosciuto colpevole; di sorte che l' ostinazione di un solo settario e qualche volta di un complice segreto, basterebbe per aprire tutte le vie al tradimento, assicurare l' impunità al traditore, e mettere per così dire, il sovrano fuori della legge. Qual contraddizione! Quale assurdità rivoltante! Per verità, nei tempi ordinarii, in cui l' affezione, la fedeltà degl' impiegati e dei sudditi non sono dubbii, il sovrano può affidare ai suoi tribunali anche il giudizio de' delitti commessi contro la sua persona e contro i suoi diritti. Questo metodo al tempo stesso è il più nobile e il più vantaggioso; poichè si può sempre supporre che il corso delle giustizie subalterne giudicherà con tutto il rigore delle leggi o delle costumanze; il che dà al sovrano il doppio vantaggio, e di evitare l' apparenza odiosa di aver dettato egli stesso la pena, e di poterla piuttosto mitigare o rimetterla a suo buon grado. Ecco perchè questa maniera di procedere è generalmente seguita; essa nondimeno non può avere una regola di diritto rigoroso, ma solamente una misura di prudenza; ed anche l' uso generale, che vuole che in tutti i casi simili, i tribunali non possano agire senza autorizzazio-

ne, nè fare eseguire il loro giudizio senza l'approvazione del principe, pruova ancora, che in sostanza, egli solo avrebbe il diritto di giudicare. Un sovrano può dunque pure allontanarsi da questa forma, quando la necessità lo esige; se, per esempio, ragioni sufficienti gl'ispirano dubbii sulla capacità e sulle buone intenzioni dei giudici ordinarii, se, come accade frequentemente a dì nostri, è fondato a sospettare che, sia per ispirito di partito, per favore, o per falsa pietà, sia per rispetto umano, o per principii perversi, i giudici, colla mira di salvare il traditore e il reo di lesa-maestà, istruissero un processo con indifferenza e lentezza, e trascurassero di mettere la verità in tutto il suo chiarore, o pure, che pronunciando la decisione pretendessero, a forza di sottigliezze e di sofismi, che il fatto non è costante, che non ci è stata cattiva intenzione, e che delitti reali sono azioni lecite, e opinioni innocenti; infine, se vi è pericolo nella dilazione, se il delitto è evidente, e se la forza delle circostanze non ammette ritorno; in tutti questi casi il sovrano può e deve anche, per la sua propria conservazione e pel bene de' suoi sudditi, chiamare a se simili cause, e giudicare da se stesso, o nominare giudici straordinarii, la cui fedeltà non gli sia sospetta. Supponete, che in guerra un generale in

capo, il quale per altro è quanto un funzionario obbligato a difendere la causa del principe, sia secretamente di accordo coll' inimico, o che si possa temere a ragione, che per viltà, per ignoranza, o anche per false teorie militari, gli renderà la vittoria troppo facile; chi mai rifiuterebbe al principe il diritto di richiamare un siffatto generale, di sostituirne un altro più fedele e più capace, o pure di prendere il comando in persona, ed esser per conseguenza giudice insieme e parte? Or, il sovrano è verso i nemici interni nelle stesse relazioni, che verso quelli di fuori; egli è indipendente, sì per riguardo agli uni, come per rapporto agli altri; ed esso ha il diritto e i mezzi di difendersi da se stesso; niuno può esercitare una giurisdizione sulla sua persona, nè nell' estero, nè nel suo proprio paese. Dippiù, noi dobbiamo far quì un' osservazione molto importante; vale a dire, che gli abusi e gl' inconvenienti sarebbero molto più gravi, se i sovrani non potessero più far garantire i loro diritti in un modo efficace da tribunali investiti di loro confidenza. Perciocchè allora sarebbero, non solamente autorizzati, ma inoltre costretti dalla necessità ad usare verso i nemici interni il diritto della guerra e della difesa personale, per conseguenza di far mettere a morte, senza formalità giuridiche, ogni

uomo, da cui temessero con ragione qualche pericolo, o da cui avessero effettivamente ricevuto un' offesa; o, se la morte non fosse necessaria, di togliere almeno al colpevole, con un atto di autorità, tutti i mezzi di nuocere. Così dunque in ultima analisi, i falsi principj politici condurrebbero a quel risultamento inevitabile, che abbiamo veduto realizzarsi in più d' un paese, cioè, che per sino le forme consolanti e tutelari della giustizia, il cui scopo è di offrire una garanzia all' innocenza e non già al delitto, di dare al principe il tempo della riflessione, e di preservarlo da una precipitazione, di cui potrebbe pentirsi in appresso; che queste forme, dico, sarebbero abolite e rimpiazzate con atti di violenza che comprometterebbero di continuo anche l' innocente e l' uomo dabbene? In tal guisa, nella Francia rivoluzionaria, si è cominciato dal proclamare con enfasi l' incompetenza completa delle autorità giudiziarie, anche nei delitti contro lo Stato. Un *Giurì*, composto dagli amici e dai compatriotti del reo, dovea sol pronunciare sul fatto, ed essere inoltre presso a poco unanime; tutte le forme, tutte le leggi erano fatte in favore dei colpevoli e in pregiudizio degli offesi. Ma siccome con questi principj, i sofisti usurpatori non tardarono ad esser minacciati pur essi nella loro esistenza;

siccome i tribunali, mal disposti per essi, rimandavano assoluti, or sotto un pretesto, or sotto un altro, quasi tutti gli accusati, e intanto quelli che disponevano del supremo potere, vegliavano alla propria loro conservazione; noi abbiamo veduto, dal momento che le regole ordinarie incomodavano i loro autori e non garantivano più la loro tranquillità, giunger ben presto, sotto il nome di *polizia o di misure di sicurezza*, ad un arbitrio spaventevole e inudito negli annali del mondo; incarcerazioni di più di due cento mila persone sospette, o di altre ch'erano solamente supposte di esserlo; tribunali rivoluzionarj, commissioni speciali e militari, che condannavano a morte vittime designate, senza forma di processo, e sulla semplice identità dell'individuo; deportazione di classi intere di cittadini, cannonate, annegamenti, massacri tali, che non se ne permetterebbero simili contro nemici esterni e persino contro i bruti; infine province intere dichiarate fuori della legge o fuori della costituzione. Di mano in mano, una fazione di sofisti impiegò contro l'altra gli stessi atti di violenza; la natura castigò in un modo orribile i temerarj infrattori delle sue leggi, e fu visto ivi confermarsi ciò che un profondo pubblicista dei nostri giorni dice con molta verità: „ Ogni rifiuto, ogni violazione te-

„ meraria della legge naturale, provoca
„ leggi infinitamente più dure, ed ogni
„ rifiuto, ogni inceppamento della liber-
„ tà naturale e legittima in favore della
„ lettera morta delle leggi umane, con-
„ duce a una licenza e ad un' anarchia
„ molto più sfrenata (1).

Ma finalmente, si dirà pure, qual mezzo prendere nel caso assai raro in vero, ma infine possibile, in un sovrano che si comportasse da nemico del popolo, e commettesse delitti verso i suoi proprj sudditi? Supponete che, a similitudine di certi imperatori romani, egli metta a morte innocenti, e ciò di sua propria mano, che ne faccia martirizzare e sgozzare migliaja d' altri, pel solo piacere di vedere scorrere il sangue; che s' impadronisca della fortuna, delle mogli e delle figlie de' suoi sudditi; che ad esempio di Nerone e di Caligola, incendii le loro case, o faccia crollar ponti ripieni di curiosi, per godere lo spettacolo d' una moltitudine di moribondi; bisognerà forse lasciargli praticare impunemente tutti questi misfatti? Non si potrà egli far condannare un tiranno sì esecrabile? Noi rispondiamo senza esitare, che contro un abuso così mostruoso della forza, resta agl' individui lesi, o ai loro amici, il

(1) Elemente der Staats Gund (Elementi di politica), del sig. Adamo Muller, Tom. III, pag. 115.

diritto di difendersi secondo i loro mezzi, o se non lo possono di sottrarsi colla fuga alla potenza ostile e che niuno ne lo biasimerà, quantunque impiegando l'una o l'altra di queste risorse essi divengano così giudici nella propria causa; ma non possono nè condannare da se stessi il tiranno, nè trovare presso de' suoi tribunali un asilo contro le sue ingiustizie, per la semplicissima ragione, che agli uni e agli altri mancano le forze a questo effetto; giacchè, perchè essi possano giudicare il principe formalmente, bisognerebbe che egli fosse sottomesso al loro potere, e che la loro potenza sorpassasse la sua; or se ciò fosse, egli avrebbe cessato col fatto di esser sovrano, e i suoi giudici avrebbero usurpato il suo posto.

Tutti questi rapporti naturali tra un principe e i suoi uffiziali giudiziarj risultano dal principio tanto semplice, cioè: la giurisdizione proviene da un appello al soccorso, e non è altra cosa se non un' assistenza imparziale, per parte di un superiore. Ma se ne possono pur dedurre molte altre conseguenze interessanti, che rischiarano una moltitudine di quistioni difficili, e spiegano usi che sarebbe altrimenti impossibile di giustificare. Quindi è chiaro sulle prime, e importa di far osservare, che questa *giurisdizione in se stessa*, o per meglio dire *l' assistenza giudiziaria*, *è un*

beneficio e non un dovere di rigorosa giustizia ; il che si prova già col sol riflesso ch' essa non comanda una semplice omissione , ma un' azione positiva , un sacrificio di pena e di travaglio . Ogni assistenza , a meno che non se ne sia contratto l' obbligo per convenzione , è un favore e non già un dovere di stretta giustizia , perchè si potrebbe in caso di bisogno ricusarla , senza offendere gli altrui diritti . Da ciò deriva l' antica regola generale , *che in mancanza di querelante non vi è giudice* . Non si costringe alcuno a ricevere un benefizio ; non si presta soccorso che a quello che lo domanda . Nelle cause criminali , in vero , questa regola soffre eccezione in apparenza ; giacchè si puniscono i delitti , non solamente perchè l' offeso se ne lagna , ma perchè essi sono delitti e perchè la sicurezza di tutti esige che i malfattori sieno messi fuori dello stato di nuocere . In simil caso l' evidenza del fatto grida vendetta , e la doglianza è naturalmente presupposta per parte di tutti quei che potrebbero esser lesi dal delinquente . Dal potere che ha il principe di ricusare ai suoi sudditi il soccorso della sua autorità , risulta in secondo luogo l' uso generale di *non accordarlo per oggetti troppo minimi* , perchè sarebbe indiscreto d' importunare il sovrano o i suoi uffiziali per bagattelle che non esigono il

loro intervento (*de minimis non curat prætor*) ; l'umore rissoso non dev' essere incoraggiato ; e si biasimano, anche tra i fanciulli, quelli che vengono a dolersi di continuo e ad ogni proposito. In terzo luogo, segue da questo principio che l'assistenza giudiziaria *può esser sospesa o interdetta*, anche per querele importanti, in certe epoche, in certe circostanze e per certi oggetti. Non v' ha dubbio che la giustizia non dev' esser mai ricusata, e che essa obbliga da per tutto e sempre; ma non è lo stesso del soccorso per far ottenere la giustizia ; il sovrano può interdirlo o sospenderlo, allorchè considerazioni morali del primo ordine rendono necessaria questa misura, e che la tranquillità pubblica o altri grandi interessi lo esigono. Quindi veggiamo che in tutti i paesi vi sono *ferie giudiziarie*, o *vacanze* di tribunali, sia in favore degli accusati, sia pure in favore de' giudici (1); perchè non si può ragionevolmente pretendere, che questi sieno occupati giorno e notte nelle controversie tra i particolari, che non possano più godere d'alcun riposo, e accudire nè ai loro propri affari, nè a quelli dello Stato. Quindi anche, secondo la più parte delle legislazioni, i tribunali non accor-

(1) *Justitium sive ob negotia privata, sive ob luctum publicum, sive ob cultum Dei. Boehmer* J. p. n. l. II, c. 7. §. 7. — 9.

dano alcuna azione, e per conseguenza alcuna assistenza nè per interessi usurarj, nè pei debiti di giuoco e di bettola; il che non significa già che i debitori non sieno in coscienza obbligati di pagarli; ma le leggi lo voglion così, perchè importa di non favorire simili convenzioni, di rendere al contrario i giocatori e gli albergatori circospetti, e di obbligarli a non aver che fare che con uomini conosciuti e onesti. Quindi anche tutte le publicazioni di beneficj d'inventarj o di altre liquidazioni giuridiche sono ordinariamente seguite dalla minaccia, che i creditori che trascurassero di presentare i loro titoli, perderanno il loro diritto, vale a dire, la loro azione davanti il giudice. Niun sovrano per verità può dispensare un debitore dall' obbligazione naturale di pagare il suo debito, nè annullare un legittimo titolo di credito, nè presumere di sua propria autorità che il creditore vi abbia rinunciato; quindi questo non è ciò che fanno i principi; ma essi ricusano solamente la loro protezione, e dacchè mediante una liquidazione giuridica essi vogliono fare ottener giustizia ad una massa di creditori, e che questo scopo non può essere adempito, senza che questi creditori presentino i loro titoli, allora non resta altra risorsa che di accordare ajuto e soccorso soltanto a quei che han risposto all' appello, e

abbandonar gli altri alla lor sorte o alla coscienza del debitore. Del pari i Romani non permettevano azione o non prestavano il soccorso dell' autorità se non pei contratti stipulati in forma; ed anche a dì nostri si esige in molti paesi che i titoli e i documenti prodotti innanzi ai tribunali sieno scritti sopra carta bollata, in mancanza di che non sono ricevuti, e sono riguardati come non validi, ec. Noi converremo facilmente ch'è cosa ignobile di circondare il soccorso giudiziario con tante difficoltà, e che troppo sovente si abusa del potere che si ha d' interdirlo. Quest' abuso esiste tutte le volte che ha luogo il rifiuto, non già per l' interesse generale, ma per l' interesse del fisco, e questo è il contrassegno dal quale si può sempre facilmente riconoscerlo. Nondimeno un tal rifiuto non potrebbe essere rigorosamente qualificato per ingiusto, ma soltanto per immorale o per inumano; e non vi ha nulla a dire contro il potere in se stesso, allorchè si mantiene ne' suoi giusti limiti, e che non è impiegato se non per buone ragioni e colla mira di far praticare doveri d' un ordine superiore.

Poichè la giurisdizione è un beneficio, e consiste in un soccorso amichevole, ne segue in quarto luogo *ch' essa non è sempre gratuita*; ma i litiganti non comprano perciò la giustizia, come lo pre-

tendono i nostri sofisti; essi risarciscono soltanto i loro giudici, o protettori, della loro pena, de' loro travagli e delle loro spese. Per lo stesso principio, si ringraziavano per lo passato i sovrani, di aver resa *buona giustizia*, e quest' uso si praticava anche nelle antiche corti criminali, quantunque non si debba alcuna riconoscenza per l' adempimento di tutto ciò ch' è rigoroso dovere.

Dopo ciò si comprenderà pure perchè mai la giurisdizione trovasi ordinariamente unita *ad altre funzioni*; perchè ognuno, a un dipresso, l' esercitava nella sua parte, e perchè, anticamente almeno, essa era per ogni dove affidata agli uffiziali che chiamansi oggidì amministrativi. Perciocchè, per la stessa ragione ch'essa non è se non un soccorso dell' autorità, niuno può meglio procurarlo di quello ch' è già rivestito del potere e dell' autorità del principe per altri oggetti; e se è vero che sia desiderabile, e in niun conto impossibile di diminuire in un paese il numero delle controversie e dei delitti, sarebbe assurdo, e ridicolo di stabilire per la loro repressione funzionarj, che non avrebbero sovente a far nulla e il cui trattamento costerebbe nondimeno somme considerabili. Aggiungete che la distinzione tra la giustizia e ciò che si chiama oggidì l' amministrazione, fa nascere una molti-

tudine d'inconvenienti e di conflitti, e ch' essa è appena praticabile.

In sesto luogo finalmente, questi principj ci spiegano anche ciocchè è la *giurisdizione non contenziosa*. L' espressione, per verità, è inesatta, e rinchiude, secondo le nostre idee moderne, una specie di contraddizione. Ma in contraccambio, si può assai ben concepire un *soccorso nelle cose non contestate*. Gli uomini ne hanno spesso bisogno, ed è proprio dei deboli e dei piccoli di domandare la permissione o un' approvazione precedente dai più forti, anche per azioni lecite di lor natura. Questa condotta è loro ispirata da motivi di prudenza, affin di evitare le difficoltà e le opposizioni che potrebbero in seguito sopraggiungere. A tale giurisdizione volontaria o non contenziosa appartengono, per esempio, l' uso o il diritto di dare ogni sorta di permissioni, di rilasciare passaporti o certificati, di mettere l' ultimo suggello agli atti di compra e di vendita, di ratificar testamento o altri contratti, di stabilire e di confermare tutori, di ricevere o approvare i loro conti, ec. altrettante costumanze benefiche, protezioni e assistenze amichevoli, che il più forte accorda al più debole.

Che se, dopo tutte queste pruove, per giustificare con una sola parola l' esercizio della giurisdizione, si restasse tutta-

via sorpreso che noi l' abbiam chiamata un beneficio ; risponderemo da prima che considerata come prestazione di soccorso, essa non è per verità un dovere di rigorosa giustizia, ma sibbene un *dovere di umanità*, perchè ogni beneficio che si può accordare senza nuocere a se stesso, è obbligatorio in coscienza, e che colui che può far il bene, è colpevole di non farlo. Di tutti i doveri di carità che obbligano i principi, la giurisdizione è anche il primo ed il più necessario, e quello di cui i sudditi possono meno dispensarsi (1). Tutti gli altri servizj, che i sovrani sono in grado di rendere ai loro popoli per accrescere la loro prosperità, i godimenti della vita, la cultura dello spirito o l' istruzione, servizj de' quali i nostri sistemi politici fanno tanta pompa, sono anche meno indispensabili; essi si attengono piuttosto al lusso dei governi, e possono essere facilmente rimpiazzati dagli sforzi dei privati o dalle associazioni particolari (2). Inoltre, siccome la ne-

(1) E' notabile che la Scrittura Santa metta l'assistenza giudiziaria tra tutti gli altri doveri di umanità, come quello della carità verso i poveri, la consolazione degli afflitti, la pietà per gli orfani, ec. Vedi Ecclesiastico, IV, 1, 10.

(2) Ciò sarà meglio dimostrato nel capitolo in cui parleremo degli stabilimenti di pubblica utilità.

cessità di questa assistenza giudiziaria si è fatta sempre sentire, essa è stata sempre elevata al rango di un dovere rigoroso per mezzo di convenzioni positive, di promesse solenni, di prestazioni reciproche ec. (1), e siccome, del rimanente, essa non resta senza ricompensa, non è da temersi che sia mai totalmente ricusata. Osserviamo inoltre, che il solo atto d' incaricarsi della giurisdizione o dell' assistenza è per se stesso un beneficio, ma dal momento che si prende conto dell' affare, è di rigorosa giustizia di non accordare protezione se non a colui ch' è fondato in diritto, e solamente a proporzione del suo diritto, atteso che il fare altrimenti, sarebbe un ledere la parte avversa. Quindi deriva l' infamia di farsi corrompere, di far comperare questa assistenza, di ricever doni, ec., colla mira di far rendere la sentenza in un modo piuttosto che in un altro, consultando solo il favore. E' permesso ad ognuno di ajutar la giustizia, ma niuno ha il diritto di ajutare l' iniquità, perchè in questo caso, l' ausiliario si cangerebbe in complice.

(1) Le antiche formole di giuramento che i re prestavano all' epoca della loro incoronazione, ec., sono su tal proposito molto notabili. Dapertutto esse riguardano l' assistenza giudiziaria come un beneficio, ma come un beneficio indispensabile che i

Terminando dunque questo capitolo, noi riduciamo tutta la sua sostanza alle sei proposizioni seguenti: 1. La giurisdizione trae la sua origine da un appello al soccorso, e non è altra cosa che un' assistenza imparziale per parte di un più forte, che può costringere all' esecuzione del suo giudizio. 2. Essa non è un diritto distintivo della sovranità, ma ogni uomo l' esercita in piccolo a proporzione de' suoi mezzi. Solamente un principe, per la natura delle cose, ha una giurisdizione più estesa, ed ha la giurisdizione suprema. 3. Egli non ne usa, se non nelle cause maggiori per le quali si ha bisogno del suo soccorso, e può amministrarlo, sia in persona, sia per mezzo di uffiziali di sua scelta. 4. Questi uffiziali essendo i mandatarj del principe non sono indipendenti da lui, e molto meno sono istituiti per giudicarlo. 5. La giurisdizione, considerata come assistenza, è un dovere di umanità per parte di colui che l' accorda, e un beneficio per colui che lo riceve; il che spiega la necessità d' invocarla, il diritto di rifiutarla in certi casi e per buone ragioni, l' indennità accordata ai giudici pei loro incomodi,

popoli cercavano di mettere in sicuro nell' epoca d' una sommessione volontaria, di una prestazione di fede e omaggio ec., o che i re promettevano liberamente e solennemente.

infine la natura della giurisdizione non contenziosa . 6. Nell' esercizio di questo diritto , è un dovere di rigorosa giustizia di conformarsi alla legge naturale o positiva . Tutte queste verità ci sembrano ora incontrastabili , e ci affrettiamo di far passaggio ai diritti reali , o acquisiti dei sovrani .

CAPO XXXV.

CONTINUAZIONE.

9. DIRITTI REALI DEL PRINCIPE DERIVANTI DALLE SUE PROPRIETA'. — DEMANII E DIRITTI REGALI.

I. Il sovrano è il padrone della *sua* fortuna, delle sue rendite e delle sue spese, o di ciò che male a proposito chiamasi le finanze dello Stato.

II. I demanj sono la proprietà dei principi, e non sono beni nazionali, per conseguenza sono anche *alienabili*, a meno che testamenti anteriori o patti di famiglia non vi si oppongono. Il godimento esclusivo di certe acque, foreste, di certe maremme, ec., è una conseguenza della proprietà dei demanj.

III. I diritti regali sono capitali resi produttivi, o stabilimenti d' industria esclusivamente riserbati al sovrano. Principj di diritto su tal proposito.

IV. Applicazione di questi principj alla caccia e alla pesca, che entrano intanto piuttosto nel diritto demaniale, ai pedaggi, alle poste, alla fabbricazione delle monete, alle miniere, al monopolio del sale e del tabacco, alla fabbricazione della polvere e del salnitro, ec. Vedute sui mezzi legittimi di estendere e di aumentare i diritti regali.

V. Stabilimenti d' industria non esclusivi. Diversi generi di manifatture, di fabbriche e altre intraprese: loro utilità.

Finora non abbiamo parlato se non di quei poteri del sovrano che derivano essenzialmente e principalmente dalla sua libertà, o dalla sua indipendenza personale, e che per conseguenza non sono altra cosa se non una emanazione dei diritti naturali dell' uomo; ma un sovrano ha pure egli diritti *acquistati*, possiede terre, rendite, beni di ogni specie, e anche in maggior numero che qualunque de' suoi sudditi; or da tutte queste proprietà e dai patti che dalle stesse derivano, nascono nuovi diritti, nuovi poteri, di cui quì toccheremo solamente i più importanti.

Un principe sovrano, come qualunque altro, e anche in un grado più eminente, è di diritto il padrone assoluto della *sua* fortuna, delle *sue* rendite e delle *sue* spese, e da questo principio emergono tutti i suoi poteri sopra ciò che chiamasi male a proposito le *finanze dello stato*, che non sono in sostanza se non le proprie finanze del principe (1). Ammeno che gli statuti di famiglia o i testamenti de' suoi predecessori non vi si oppongano, egli può aumentare o diminuire la sua fortuna di beni mobili o im-

(1) La distinzione tra il fisco e il tesoro pubblico, (*fiscus & ærarium*) è tratta dagli imperatori romani, e non ha alcun fondamento nei veri principati.

mobili, quantunque essa consista in proprietà territoriali, in edificj, in numerario, in capitali impiegati, in rendite perpetue ec.; secondo il suo arbitrio, può anche alienare queste proprietà sotto diverse condizioni, sia in parte, sia in totalità; egli ha diritto di aumentare *le sue rendite* con tutti i mezzi giusti, di estendere o di restringere le sue spese, di regolare l' amministrazione e la contabilità, di contrarre debiti in suo proprio nome (1), e non deve su di ciò alcun conto ai suoi sudditi, e con più forte ragione non è tenuto di pubblicare il secreto della sua economia, lo stato attivo e passivo della sua fortuna (2). Aristotile

(1) Lo stesso re d'Inghilterra piglia a prestito senza dimandare alcun permesso al parlamento: questo accorda soltanto i sussidj per pagare gl' interessi. Il debito è in sostanza un debito *regio* e porta intanto il nome di debito nazionale, sol perchè la nazione, per mezzo del parlamento, ne garentisce gl' interessi coi sussidj accordati a tale effetto.

(2) Secondo questo principio il *conto reso* del Signor Necker, e soprattutto il suo libro sull' *amministrazione delle finanze della Francia*, sono una pruova luminosa dell' impero che i falsi principj politici aveano di già usurpato in quel regno. Non solamente per mezzo di tale pubblicazione il signor Necker ha scosso il credito del re e della Francia, allarmata la nazione

va persino a mettere negli artificj dei tiranni, l' uso di render conto di tempo in tempo al popolo, perchè, dice egli, è lo stesso che darsi per amministratore della fortuna pubblica, affin di tirarne sotto questo pretesto vieppiù sussidj e tributi (1). Tuttavolta la libera disposizio-

e destata in lei l' idea d' una intervenzione diretta e illegittima; ma se si considerano i piani d' innovazione o di riforma ch' ei propone, non si può non conoscere la loro funesta influenza sulla prima assemblea nazionale. Infatti il suo comitato di finanze tenea la testa piena unicamente di questo libro, ed esso ne realizzava le vedute con più violenza di quel che avrebbe osato fare lo stesso autore. Quindi diversi scrittori del tempo han fortemente rimproverato al signor Necker siffatta pubblicazione, ed han rilevato l' errore capitale in cui è caduto, dando a quasi tutte le rendite del re il nome di contribuzioni del popolo. Vedi *l' esame della teoria e pratica del signor Necker nell' amministrazione delle finanze della Francia*, 1785, pag. 533, e lo scritto ricco di fatti e di pensieri, intitolato *les francs*. Parigi, 1786, pag. 148.

(1) Galit. lib. V., cap. II. il che non si applicava senza dubbio che ai tiranni propriamente detti, i quali aveano usurpato sopra una repubblica anteriore. Ma ai nostri giorni, i conti resi sono per l' ordinario presentati sol quando le finanze dello stato si trovano rovinate. Nuovi sussidj, nuove imposizioni ne sono quasi sempre la conseguenza.

ne delle finanze, la quale è dapertutto e sempre incontrastabilmente appartenuta a tutti i principi, non avrebbe potuto mai aver luogo, se, secondo le opinioni ricevute nelle nostre scuole, lo stato fosse una comunità sovrana, un' associazione di cittadini, e se per conseguenza ciò che appellasi la fortuna pubblica fosse quella della nazione. Perciocchè in ogni società o corporazione, dalla più piccola comune rurale e dal semplice corpo di uffiziali di un' arte, sino al congresso sovrano degli Stati-Uniti d' America, una delle prime leggi naturali e fondamentali si è, che i governi non possono disporre a lor grado del bene e delle rendite dell' associazione, ma che sono anzi tenuti di renderne conto a tutta la comunità o almeno ad una assemblea numerosa che la rappresenta. *I capi di famiglia disseminati sopra la terra*, che secondo il sistema *filosofico*, debbono aver fondata la società civile, non sarebbero stati certamente tanto stupidi da sacrificar in tal guisa la loro indipendenza personale, e abbandonare anche a perpetuità la loro particolare fortuna, o quella ch' essi avrebbero messa in comune, alla volontà arbitraria d' un sol uomo e a quella de' suoi discendenti. Sarebbe ugualmente assurdo di supporre che tutti i sovrani del mondo si sieno sottratti a questa obbligazione naturale, ed abbiano cangiato in pro-

prietà particolare una proprietà originariamente comune; stantecchè niuno può indicar l' epoca nè il modo di siffatta pretesa usurpazione. Che se al contrario si rigetti questa ridicola chimera, e si ammetta colla natura e coll' istoria, che un capo di famiglia indipendente, il quale vive sui proprii dominj è perciò anche un *Principe*, e che non ha bisogno di alcun mandato ulteriore; allora s' intende da se stesso ch' egli dispone liberamente del suo proprio avere, senza che sia tenuto di render conto ad alcuno.

Se vi sono regole generali sull' economia dei principi, sul miglioramento e sull' amministrazione, sull' impiego e sulla contabilità de' loro demanj e de' loro capitali, delle loro rendite e delle loro spese, l' esposizione di queste regole formerebbe ciocchè impropriamente si chiama *l' economia politica*, scienza di cui non possiamo dir qui che poche parole, e che noi consideriamo soltanto sotto il punto di veduta della giustizia. Del resto questa scienza, come pure tutto ciò che ha relazione colla politica, è stata interamente corrotta ai nostri giorni da una funesta miscela coi falsi principj. Da un canto, si è spinta l' audacia persino a ricusare ai principi ogni diritto di proprietà; e dall' altro, si è messa a lor disposizione tutta la fortuna de' sudditi, rappresentandola come una fortuna pub-

blica ossia nazionale (1). Quanto a noi, lungi dal gustare tal dottrina, dimostreremo al contrario che un sovrano possiede ciocchè è suo, come i sudditi posseggono ciocchè è loro; di sorte che, senza occuparci delle proprietà particolari, parleremo da prima dei dominj e dei capitali del principe, poscia della loro industria e delle loro intraprese lucrative, e infine delle altre lor rendite e delle loro risorse straordinarie.

I demanj (parola che si suole impiegare, parlando anche de' beni dei particolari) sono *le proprietà personali del principe*. Essi formano la radice o la base della sua autorità e della sua indipendenza, conseguentemente del suo principato tutto intero; e quantunque un gran numero di pubblicisti sostenga il contrario, e si sforzi di cangiare i demanj dei principi in *demanj nazionali*, il cui solo usufrutto sia stato affidato al sovrano (2); questa asserzione è priva di ogni fon-

(1) Vedi su tal proposito le asserzioni di Kant, tomo I. pag. 25, nota 2.

(2) *Grozio*, nel suo stile pomposo e romano, chiama i demanj *patrimonium populi ad sustentanda reipublicae aut regiae dignitatis onera* De j. b. & p., lib. II., cap. 7, §. II. Nel medio evo al contrario, essi portavano il nome di *villæ regiæ*, *terræ dominicæ*, *terræ fiscalinæ*. Vedi Montag. gesch. der d staats bürgerlichen Freyheit (Ist. della libertà civile degli Alemanni, t. I., pag. 131.)

damento istorico e non può esser appoggiata dalla menoma pruova (1); essa ripugna anche al senso comune, e non ha potuto emergere se non da quella falsa idea sulla natura degli Stati, che vuol fare emanare dal popolo tutto il potere dei

(1) Col disegno di dichiarare i demanj *beni nazionali*, e di sfuggire nondimeno alla convincente obbiezione dei titoli d'acquisto che provano il contrario, *Montesquieu* inventò questa massima molto comoda, „ che non bisogna decidere colle „ regole del diritto civile, quando trattasi di decidere colle règole del diritto „ politico. „ Spirito delle leggi, lib. XXVI., cap. 16. Ecco un modo di ragionare un pò troppo orgoglioso. Indipendentemente dal riflesso che sotto l'espressione di diritto politico, *Montesquieu* intende quì il suo preteso sistema filosofico o rivoluzionario; non è men chiaro che la quistione di fatto, cioe, a chi appartiene o no tale o tal altra proprietà, dev' esser decisa coll'istoria o co' titoli, e non già con ragionamenti aerei. Appunto quest' ultimo metodo, e non già il primo, siccome piace a Montesquieu di asserire, sarebbe assurdo e ridicolo. Un altro pubblicista rivoluzionario, il signor di Sonnenfels, va persino a pretendere: „ Che nel tempo della fonda„ zione della società civile, i demanj rea„ li erano stati creati in forma di collet„ ta, poichè ogni capo di famiglia avea „ ceduto una porzione del suo territorio. „ Vedete a quali assurdità conducono questi principj!

principi, e per conseguenza anche la loro fortuna. Non perchè un uomo è principe o re, perciò possiede egli un patrimonio indipendente, ma all' opposto perchè possiede un patrimonio e proprietà indipendente, egli è principe o re. La storia di tutte le cose sovrane pruova ad evidenza ch' esse hanno acquistati questi patrimonj come fanno i particolari, per via di compre, di matrimonj, di eredità, o di altre convenzioni cogli antichi proprietarj. Non si può neppure opporre a ciò la sottile distinzione stabilita a dì nostri in alcune monarchie, tra i demanj *privati* della famiglia del principe e i pretesi *demanj dello stato* (1); siffatta distinzione non poggia sopra nulla di reale, e si riferisce solo all' impiego che fa il principe della rendita che ne *riceve*. Gli uni e gli altri sono la sua proprietà particolare, o quella della sua famiglia, e non esiste tra loro se non una sola differenza, cioè che i prodotti de' primi sono destinati dal sovrano a tal genere di spese, e quelli dei secondi a tal altro, cosa che dipende dal suo libero arbitrio; e può cangiare secondo le circostanze (2). In virtù di questo

(1) *Familien Güter und Kammer Güter*, come si esprimono i tedeschi.

(2) Il Signor J. J. Moser ha messo fuor di dubbio questa verità nel suo libro intitolato *dei paesi dell' impero di Allemagna*,

diritto di proprietà, il sovrano può godere dei suoi demanj come gli piace; egli può abbellirli e migliorarli, può farli amministrare a suo piacere, locarli, darli a titolo di feudo, cederli in forma di assegnamenti, ritirarli di nuovo, sia nell'estinzione del patto, sia nel caso in cui

Francfort, 1769. „ I demanj della camera (demanj dello Stato), dice egli pag. 208, son quei, la cui proprietà appartiene al sovrano, che sono destinati al mantenimento della sua persona e della sua famiglia, e a far fronte alle spese del governo. Per lo passato i demanj particolari dei principi non erano distinti dai demanj della camera; i primi furono ben presto riuniti a questi ultimi. Ma siccome non era sempre comodo di far cercare del denaro alla camera per ispese particolari, perchè si rappresentava sovente che non ve n'era, o che quello che vi si trovava tenea un altra destinazione, si finì col metter da parte i beni novellamente acquistati, come una cassa di risparmio, alla quale niuno dovea aver niente a dire. „ Il dotto signor Hullmann è dello stesso avviso nella sua *istoria del medio evo in Allemagna*, Berlino, 1805. „ I demanj d'impero, ei dice, non che i demanj di Stato provengono dai demanj particolari dei principi e dei re. L'opinione erronea, che li riguarda come beni pubblici o nazionali, proviene da una falsa applicazione del diritto romano ai rapporti esistenti in Allemagna. „

l' altra parte non adempisse alle sue obbligazioni. La quistion di sapere quale di queste forme di amministrazioni o di godimento sia preferibile, dipende unicamente dalle congetture e dalle regole della prudenza. Un principe può anche alienare i suoi demanj, a meno che patti o i testamenti de' suoi predecessori non vi si oppongano, vale a dire, a meno ch' egli non gli abbia acquistati sotto altre condizioni. Or questo diritto di alienazione, che è certamente la pruova la più forte d' una proprietà piena e intera, esisteva originariamente in tutti gli stati; e oggidì pure, esso è in vigore per tutti i dominj di acquisto recente, e che non sono stati ancora riuniti al fedecommesso della casa sovrana. Nella piupparte de' regni è senza dubbio presentemente riconosciuto, che i demanj della corona sono inalienabili; ma questa legge non è stata fatta dal popolo, come lo pretendono i pubblicisti; essa proviene al contrario dalla volontà d' un possessore più antico, o da convenzioni fatte tra i membri della stessa famiglia, affin d' impedire che un sol dissipatore potesse privare della successione i suoi parenti o i suoi discendenti, e far perdere alla casa intera il suo lustro e la sua indipendenza (1).

(1) L' istoria di tutte le ordinanze di successione nelle case sovrane ne pruova

Quindi nulla è più facile dell' indicare, a riguardo di quasi tutte le famiglie sovrane, l'epoca in cui esse hanno introdotta l' inalienabilità de' loro demanj, e i motivi che ve li hanno obbligati (1). Questa legge alla quale d' altronde si (2),

fino all' evidenza questa verità. Quindi era una disposizione molto strana del codice prussiano, di chiamare i demanj *beni dello Stato*, il cui solo godimento era affidato al capo, e d' interdire al re la facoltà di alienarli. Che se questa inalienabilità fosse stata prescritta in uno statuto di famiglia che avesse cangiato in fedecommesso tutti i demanj della casa reale, non vi sarebbe stato che dire; ma ch' essa si trovi stabilita da un *codice civile* che non deve occuparsi di simili oggetti, questa è una pruova dell' impero incredibile che i falsi principj politici aveano a dì nostri usurpato.

(1) Ordinariamente, ciò ebbe luogo nello stesso tempo che si stabilì l' indivisibilità e il diritto di primogenitura, del quale parleremo altrove più a lungo. In Francia la divisione e l' alienazione de' demanj erano vietati sin da *Ugo-Capeto*, quantunque i principi e le principesse ne ricevessero altresì pei loro appannaggi, i quali sono stati pagati in denaro non prima del tredicesimo secolo. Questa legge, o piuttosto questa costumanza dell' inalienabilità si consolidò in seguito sempre più. Vedi *Ordinanze dei re di Francia della terza razza*, di Pastoret, 1811, in fog.

(2) In Prussia, per esempio, si sono

deroga nel caso d'una urgente necessità forma dunque soltanto un' eccezione positiva alla regola generale; e anche a dì nostri, essa non è adottata in tutti gli Stati. Ovunque esistono demanj, la presunzione ch' essi sono la piena ed intera proprietà del principe, è di diritto naturale; di sortachè bisogna provare il contrario con titoli di eccezione o per mezzo di convenzioni particolari.

Se si supponga un principe puramente patrimoniale, che non abbia estesa la sua autorità e la sua potenza per mezzo di diversi patti volontarj con altri signori territoriali, la totalità de' beni immobili, il cui insieme forma il suo territorio, è, o fu in origine la sua proprietà; non importa ch' essa sia attualmente in regìa, o pure locata per proprio conto, o ch' egli ne abbia abbandonato il godimento ad altri per prestazioni in natura, per travagli personali, ec., o infine che li abbia ceduti sotto diverse condizioni, a titolo di vendita, di feudo ereditario, ec. Simili cangiamenti danno senza dubbio in prosieguo un' altra apparenza alla cosa, e il volgo a lungo andare piglia quelli che sono semplici usufruttuarj a differenti titoli pei veri proprietarj. Le *case* che i sudditi costruiscono sopra questi fondi di

venduti i demanj reali nel 1812 e 1813, malgrado che il codice prussiano li dichiarasse inalienabili.

terra, e che, per tal ragione, non possono edificare senza il beneplacito del signore, non divengono in vero la sua proprietà; ma la necessità di ottenere la sua acquiescenza per siffatta costruzione, o per la divisione de' beni, non che i canoni generalmente in uso che gli si pagano in simili casi, a titolo di annua indennizzazione, per la diminuzione de' suoi godimenti e delle sue rendite, provano altresì ch' egli è il proprietario legittimo del fondo sul quale sono erette le case. Quindi dicesi sovente, parlando de' semplici particolari, ch'essi posseggono un'intera città, non già che loro appartengano le case, il mobilio, e molto meno gli abitanti, ma perchè è loro il suolo cui son fabbricate tali città, e che, secondo le convenzioni primitive, essi ne traggono annualmente certe rendite.

Dallo stesso principio della signoria territoriale o della proprietà originaria ed esclusiva, segue che *le grandi acque*, come i fiumi e i laghi colle *isole* che vi si formano, le maremme, le *lagune*, le foreste, ec., appartengono in buona regola, e finchè non v' è chi possa provare il contrario, al principe o al signore fondiale; non già perchè egli le abbia ricevute dal popolo per sovvenire alle spese communi, ma perchè esso o i suoi predecessori ne sono stati i primi occupanti. Questi oggetti formano una parte della

sua proprietà territoriale, del suo *demanio*; egli era il primo nella presa di possesso e nell' appropriazione, per conseguenza egli è pure il primo in diritto (1); niuno abitante o suddito venuto in seguito avrebbe potuto con giustizia cacciarlo da tale possesso, nè pretendere dividerlo seco lui senza il suo consenso; ciascuno ha dovuto contentarsi di ciò che gli era stato accordato nell' epoca della sua ammissione o di ciò ch' egli avea acquistato in prosieguo; allorchè dunque i sudditi di un principe o di qualunque altro signore territoriale reclamano la proprietà o il godimento di certe acque considerevoli, di stagni, di lande, di foreste, ec. bisogna ch' essi provino il loro diritto con titoli formali, come sarebbero donazioni, concessioni, compre, patti feudali, o per mezzo di ciò che chiamasi *la prescrizione*, vale a dire, del consenso presunto. Or siccome siffatti titoli non sono rari, noi veggiamo anche un gran numero di foreste, di maremme, di fiumi e di laghi che son divenuti la proprietà de' particolari e delle comunità particolari. Laddove i principi non sono all' istesso tempo signori fondiali, ma solo hanno certi diritti acquisiti per mezzo di varj trattati, ivi essi non posseggono demanj, stantechè questi demanj restano agli antichi padroni; finalmente sia a causa della distanza o

(1) *Prior in tempore, potior in jure.*

della posizione inaccessibile, sia a causa della nullità del prodotto, vi sono in tutti i paesi acque, maremme, anche foreste e lande che non sono occupate da alcuno, ec. sulle quali non formano pretensioni nè il sovrano nè i particolari; in una parola, son cose senza padrone, offerte all' uso o all' occupazione di ciascuno.

Oltre il possesso ed il godimento esclusivo dei suoi dominj, il signore fondiale indipendente può formare naturalmente, e con miglior diritto che tutti i suoi sudditi, sul suo territorio, da se stesso o per mezzo di altri, ogni sorta d' intraprese e di travagli lucrativi, affine di aumentare con ciò le sue rendite. Questo non è che un impiego di capitali, un genere d' industria che non si può rifiutare ad un principe più che a tutt' altro. S' ei vi ritrova vantaggio, e purchè non ispogli alcuno d' un possesso reale o d' una proprietà legittima, egli può anche riserbarsi esclusivamente simili intraprese; perciocchè egli è il padrone nel suo paese, ed è in diritto di prescrivere ad ogni suddito giunto di fresco le condizioni di ammissione. Da ciò nascono i diritti chiamati *regalie*, quantunque secondo la sua etimologia, questa parola non significhi altra cosa se non un diritto reale o signorile, e presenti conseguentemente un senso molto più esteso di questo particolare significato.

Risulta primieramente da siffatta definizione, che niuna intrapresa, niuna fabbricazione, niun commercio è un diritto di regalia per se stesso o di sua natura; essi lo divengono allorchè un' ordinanza del principe li dichiara tali, e se li riserba esclusivamente. Quindi veggiamo che ciò ch' è diritto regale in un paese non lo è sempre in un altro. Vi son molti Stati in cui le stesse poste non appartengono al sovrano. Per lo passato alcuni vescovi, alcuni abati, alcune città ec., aveano sovente il diritto di batter moneta. In tutti i paesi havvi de' semplici particolari che posseggono pedaggi e miniere. Il commercio del sale e del tabacco è anche libero in molti Stati, e in niun luogo i principi fanno esclusivamente la caccia e la pesca. Non è permesso senza dubbio di spogliare i sudditi d' una proprietà, e se si vuole cangiare in diritto regale un' industria qualunque che fosse stata già legittimamente esercitata da una o più persone tra loro, bisogna che il sovrano transigga per ottenere la volontaria cessione de' loro stabilimenti; e questo principio di giustizia si praticava sempre e da per ogni dove, prima che i pubblicisti filosofi avessero prodotti i loro arbitrarj sistemi che conculcano tutti i diritti acquisiti, e non riconoscono più alcuna equità naturale. Appropriarsi per forza e senza compenso una miniera di-

venuta proprietà particolare, spogliare numerose classi di sudditi di un ramo di industria lecito per lo innanzi, impadronirsi in una parola del bene altrui sotto pretesto ch' esso è un diritto regale o che si vuole dichiararlo tale; son questi altrettanti atti di violenza, o colpi di autorità, ignoti prima de' nuovi principj filosofici e rivoluzionarj.

Tuttavolta la più parte di questi diritti regali hanno un carattere così patente di pubblica autorità, e convengono sì bene all' industria esclusiva del principe, che salvo sempre il rispetto dovuto alla giustizia, bisognerebbe introdurli per lo interesse generale, quando anche l' interesse particolare del sovrano non l' esigesse.

Molti pubblicisti contano la caccia, la pesca e 'l taglio delle foreste tra i diritti di regalia; ma in sostanza, tutto ciò appartiene al diritto puramente demaniale, e non è altra cosa se non un prodotto naturale o un godimento esclusivamente riservato della piena e intera proprietà, o almeno della proprietà primitiva dei demanj. Secondo il diritto naturale, non si può far la caccia se non sulle proprie terre, o sopra quelle che non hanno padrone, ma nonmai sulle terre d' un altro, tranne il caso in cui costui lo permetta, e l' antico uso di tutti i paesi si accorda con questa regola sì semplice,

giacchè gli animali selvaggi, gli uccelli nell'aria, ec., non appartengono per verità ad alcuno, poichè bisogna pur farne la caccia o prenderli, vale a dire, occuparli e appropriarseli; ma il territorio sul quale si fa la caccia appartiene a qualcuno, e questi può interdirne l'entrata o l'uso a tutti, tanto più che la caccia non è sempre un godimento innocente, ma cagiona sempre più o meno danni. Così dunque il *diritto di foresta o di caccia* altra cosa non è se non la volontà dichiarata dal possessore unita a una forza sufficiente d'interdire agli altri la caccia sul suo territorio (1). Ora, siccome sopra proprietà molto piccole, che del resto son di rado interamente franche, non si possono prendere che animali volgari, e che la caccia propriamente detta vi è impossibile, ne segue che soltanto grandi proprietarj possono usarne sopra terreni o in foreste d'un'estensione più o meno vasta. Ecco pure perchè essa ha appartenuto, in ogni tempo, non solamente ai nobili ed ai signori fondiali ne' loro dominj patrimoniali e nelle loro foreste particolari, ma eziandio ai membri d'una corporazione o ai borghesi d'una città nelle loro proprietà comuni, quantunque sotto altri rapporti essi dipendessero da un padrone superiore. Or il diritto di caccia

(1) *Jus prohibendi unitum cum potestate cogendi.*

che possiede un principe, considerato come proprietario di dominj più numerosi e più vasti, riposa assolutamente sulla stessa base, cioè sul diritto che ha ogni uomo di godere della sua proprietà. In conseguenza, egli può profittarne solo, sopra i suoi dominj (1), o sopra quelli a riguardo de' quali egli se l' ha formalmente riserbata, sia vendendoli, sia cedendoli in qualche altra maniera (2). Tuttavolta, anche sopra i suoi proprj dominj, il diritto di caccia ha i suoi limiti nell' equità; e l' esperienza si trova pure in ciò di accordo colla teoria. Se per esempio un principe, o qualunque altro signore territoriale, avendo il diritto esclusivo della caccia, volesse spingerlo al punto che gli usufruttuarj, i coltivatori, gli abitanti di tale o tal' altra parte de' suoi dominj non potessero più nè tirare ad un uccello di preda, nè uccidere un animale nocivo, nè troncare un arboscello che molesta la loro cultura, e che delitti di tal genere fossero rigorosamente puniti; si riguarderebbe una tale proibizione, se non come assolutamente ingiusta, almeno come inumana, ignobile e poco convenevo-

(1) Fuori de' demanj regj la caccia non è un diritto di regalia in Inghilterra. Vedi *diritto pubbl. dell' Europa* del signor Martens, pag. 192.

(2) Vedi gli esempj di questo genere in Danimarca, nell' istessa opera succennata; pag. 54.

le alla dignità d' un gran signore. Essa prenderebbe pure il carattere d' una lesione, se l' uccello di preda o l' animale feroce minacciasse l' esistenza del suddito, o gli facesse un torto qualunque, giacchè in simil caso egli ha il diritto di difendere la sua persona o la sua proprietà. Quindi la caccia esclusiva, anche sulle proprie terre, è ordinariamente ristretta a certi animali più nobili e più rari, e quella degli altri resta libera ad ognuno. Che se, del rimanente, un signore ricco in proprietà territoriali non vuole totalmente rinunciare ai profitti di tal genere, o se considerazioni di pubblica autorità, come per esempio, il desiderio di prevenire l' ozio e i delitti che ne risultano, di aver riguardo alla riproduzione degli animali e dei pesci, considerati come mezzi di sussistenza, l' impegnano a non abbandonare nè ad ognuno, nè in tutte le stagioni, il genere di caccia che il principe non si ha riserbato pe' suoi divertimenti, egli potrà fare le convenevoli ordinanze su tal proposito, stabilire un' epoca, alcuni distretti, alcuni limiti al diritto di caccia, accordare infine queste sorte di profitti agli usufruttuarj delle sue terre, come accessorj del loro godimento, oppure concederli a intraprenditori particolari per eque corrisposte. Quindi si veggono in tutti gli Stati simili concessioni di distretti particolari per la caccia e

per la pesca, allorchè il sovrano non può o non vuole goderne egli stesso, e ben lungi che le retribuzioni che si pagano ai signori delle terre sieno dure e moleste, sono ordinariamente sì modiche, che non si possono realmente considerare come rendite, ma soltanto come una riconoscenza del loro diritto e un debole segno di non averlo essi alienato.

I diritti regali, propriamente detti, sono, o travagli e stabilimenti lucrativi, o oggetti di commercio, che il sovrano ha riserbati a se solo sul suo territorio. Perchè mai, a cagion d'esempio, non si potrebbero far costruire ponti e strade, rendere fiumi navigabili, scavar canali, costruire porti o altri luoghi di sbarco, e percepire da quelli che ne profittano, taluni diritti ragionevoli, fissati secondo il numero degli uomini, del bestiame, e delle mercanzie? Perchè mai, in una parola, non si potrebbero stabilir *pedaggi*, *diritti di argini o di ancoraggio*, anche quando essi portassero in seguito un beneficio considerevole, e sorpassassero di molto le spese di costruzione e di conservazione? Semplici particolari e società particolari godono spesso di simili diritti; perchè poi un principe non ne potrebbe godere? Qualunque sia l'elevazione della tariffa di siffatti pedaggi o di siffatte retribuzioni, non si possono tacciare di ingiustizia tutte le volte che non vi è co-

stringimento (1), e che si faccia ai viaggiatori e alle mercanzie un' assistenza reale, per essi più vantaggiosa dell' economìa dei diritti (2). Del resto, varrà sempre meglio fissare i pedaggi secondo la quantità, che secondo la qualità delle mercanzie, perchè quest' ultimo modo è del tutto arbitrario, non riposa sopra alcun fondamento naturale, e d' altronde cagiona più lentezza ed ogni sorta di vessazioni. E' vero che i pedaggi appartenenti ai sovrani sono ordinariamente seguiti da leggi coercitive, di maniera che senza esporsi a pene severe, non si può più battere una strada diversa da quella in cui

(1) Tal costringimento non esisteva anticamente: sotto Carlomagno si pagavano i diritti di pontonaggio, ossia di passaggi di fiumi, ma niuno era obbligato di servirsi dei ponti quando potea farne a meno. *Capitolare* 305.

(2) *De teloniis nobis placet ut* antiqua *et justa telonia a negotiatoribus exigantur, nova vera sive injusta ubi vel* funes tendentur; *vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia*, in quibus nullum adjutorium *itinerantibus* præbetur, *ut non exigantur. Similiter etiam nec de his qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domu sua in aliam; aut ad palatium seu in exercitum ducunt*. Montiq. *Geshachte der deutshen Freiheit*. (Istoria della libertà Alemanna. t. I. pag. 289. *Capit. Carol. M.* dell' anno 805, presso Baluz, t. I. pag. 416).

esiste il pedaggio, nè passare il fiume a guado, nè sbarcare in un luogo che non sia il porto a tal effetto costruito. Ma quantunque questo costringimento fosse ignoto per lo passato (1), e che non abbia dovuta la sua origine che al bisogno del numerario e ai nuovi principj politici, quantunque sia opposto a quel carattere di nobiltà che conviene ai diritti regali, che tenda a cangiarli in una specie d'imposizioni, e che lo spirito di fiscalità ne abbia forse abusato più d'una volta; nondimeno, in certi limiti, supposto che un soccorso effettivo si arrechi al pubblico, questa legge coercitiva trova la sua giustificazione in talune ragioni di equità, atteso che senza la speranza d'un certo beneficio, stabilimenti si dispendiosi e sì utili non sarebbero formati nè dal sovrano, nè dai particolari, e che d'altronde pronti vantaggi accessorj si collegano a queste sorte di privilegj per l'ordine, per la sicurezza pubblica, ecc. (2),

(1) Vedi *Montag.* come sopra, pag. 290, e Baluz, lib. III, capit. c. 54. *Ut nullus cogatur ad pontem ire ad fluvium transeundum telonii causa, quando ille in alio loco compendiosus illud flumen transire potest, similiter et in plano campo, ubi nec pons, nec trajectus est, ibi omnimodo præcipimus ut non telonium exigatur.*

(2) Vedi quello che abbiamo detto a tal riguardo sui privilegi in generale, cap. 33. Un diritto regale non è altro se non un privilegio che il sovrano dà a se stesso.

L' onore del principe nondimeno e il suo interesse ben compreso dimandano che queste retribuzioni sieno assai modiche, perchè i sudditi e gli esteri trovino il lor profitto in pagarli, e non cerchino di sottrarvisi. L' esperienza dimostra, che i pedaggi moderati sono sempre più produttivi, perchè non val la pena di fraudarli, e perchè l' estensione dei diritti di pedaggio, l' accrescimento naturale del commercio suppliscono, e al di là, alla modicità della tariffa.

Gli stessi principj si applicano a quella bella invenzione *delle poste*, che niun può mantenere con più successo del sovrano, sia perchè ne ha bisogno egli stesso pel trasporto de' suoi ordini, delle sue lettere e altri effetti, sia perchè senza il suo privilegio e la sua protezione sarebbe troppo difficile a semplici particolari di stabilire da per tutto cavalli di ricambio in un vasto regno, di costruire un sì gran numero di case e di officine, di situare una moltitudine d' impiegati, e di vegliare su di essi, e che quand' anche si riuscisse momentaneamente a vincere queste difficoltà, il pubblico non potrebbe mai contare sulla stabilità di siffatto stabilimento. Malgrado ciò, le poste non sono di diritto regale in tutti i paesi, e quasi tutte sono state create da particolari, quantunque sotto la protezione dei principi, e per effetto di convenzioni fatte

con essi (1). Che se esse sono amministrate dal sovrano o in suo nome, egli può in virtù del diritto esclusivo che si ha riserbato, interdire sul suo territorio i messaggi particolari, i latori di lettere, e gl' intraprenditori di poste che ne facessero un ramo d' industria; ma sarebbe un abuso ignobile, una fiscalità minuta, e anche una lesione della libertà individuale, lo spingere questa proibizione persino a vietare ai particolari la facoltà di portare una o più lettere, o di farle portare da un amico, da un viaggiatore ec. Le poste sono state inventate per le comodità e non già per aggravio del pubblico, nè come mezzo d'imposizioni. In buona regola, avviene delle poste come dei ponti e delle strade, quegli che può dispensarsene non deve pagarne i diritti. Del resto, il miglior mezzo di render le poste produttive è d' impedire ogni concorren-

(1) Nel cantone di Zurigo nella Svizzera, le poste appartengono al corpo dei negozianti, e nel cantone di Berna, ad una famiglia la quale ha pagato in seguito al governo una certa somma annua per l' appalto o piuttosto pel privilegio esclusivo. Questa stessa famiglia avea anche le poste in molti altri cantoni, in seguito di trattati coi rispettivi governi. In Allemagna esse appartanevano alla casa della *Tour-Daxis*; in principio perch'essa le avea stabilite, e in appresso per effetto d' un privilegio imperiale. Vedi *Putter Jus. publ. germ. lib. VIII. cap. 3 de jure postarum.*

za, e di servire il pubblico assai bene e ad un prezzo assai moderato, affinchè le lettere, i pacchetti, e le persone non possano essere trasportate in un modo più pronto, più sicuro, e meno dispendioso. Or ciò è appunto quello che le poste bene organizzate posson sempre ottenere; e in simil caso esse frutteranno non solamente quanto si ricava da loro oggidì, ma forse anche molto dippiù. Da un' altra parte, i diritti di posta troppo esorbitanti e uniti a misure proibitive e coercitive non solo rassomigliano a un' imposizione onerosa, ma sono dippiù impolitiche e contrarie allo scopo propostosi. Lungi dall' aumentarne il prodotto, si diminuisce; giacchè in questo caso si scrivono meno lettere e ognuno si limita alle corrispondenze indispensabili; in seguito si cercano altre vie pel trasporto de' pacchetti e delle lettere, e nè le misure di *vigilanza*, sempre sì difficili, e sì dispendiose, nè le pene e le ammende possono pervenire ad impedirlo. Quindi in molti Stati moderni, si è stato obbligato di ridurre i diritti ch' erano stati troppo rialzati, perchè le poste fruttavano molto meno che per lo innanzi (1). Lo spirito di fiscalità si punisce da se stesso dacchè esso eccede una certa misura, e da ciò

(1) Per esempio nell' ex-regno di Westfalia. Vedi gli annunzj letterarj di Gottinga, 1811, n. 200.

deriva quel detto d'uno scrittore di spirito, che in materia d'imposte due e due non fanno sempre quattro. Finalmente, ritenere o ritardare le lettere è una cosa illecita in se, e aprirle sarebbe una violazione anche più formale del patto tacito, un abuso di confidenza del tutto insopportabile nei tempi ordinarj, pregiudizievole al prodotto del diritto regale, e inoltre, quasi sempre inutile (1). Si potrebbe tutto al più giustificare un tal atto qualora si abbia per iscopo, nel tempo d'una guerra esterna o durante una rivolta intestina, d'ottenere con questo mezzo, come con altri informi generali indizj o pruove contro individui già sospetti; per modo che anche in simil caso, la violazione del segreto delle lettere non può esser mai universale.

Il *diritto regale delle monete*, ossia la fabbricazione delle specie monetate, col ragionevole beneficio che bisognerebbe accordare anche ad altri, si trova naturalmente e assai convenevolmente nelle mani del sovrano; perchè se tale fabbricazione fosse abbandonata a semplici particolari, essi non goderebbero sufficiente fiducia da far ricevere le loro monete. D'altronde l'attrattiva della frode e del-

(1) Il signor Necker ha fatto su questo proposito osservazioni assai giudiziose nella sua opera sulle finanze della Francia; tomo II, pag. 495-500.

la falsificazione sarebbe per essi troppo possente, il registro difficile, anche impossibile pel maggior numero dei sudditi, e non si potrebbe imporre con giustizia al principe e ai suoi uffiziali l'incarico di fare verificare *gratis* il titolo e il peso di ciascuna moneta fabbricata da particolari (1). Non sarebbe possibile, nè politico di ricavare un gran beneficio da questo diritto; attesochè il valore delle specie non arbitrariamente determinato dal nome che lor si dà, ma fissato dal commercio, secondo il loro valore intrinseco, e d' altronde il sovrano sarebbe obbligato di ricederle pur esso pel loro valore nominale; mentre ch' egli pagherebbe tutti gli oggetti, de' quali ha bisogno, a prezzi più alti; di sortechè verrebbe da una parte a diminuire le sue rendite, e dall' altra ad aumentar le sue spese (2). Questa fabbricazione, anche quando si accorda al principe a titolo di diritto di monetazione (de Seigneuriage) un beneficio d' uno o due per cento, non può dunque divenir molto lucrativa, a meno che vi si riunisca il commercio

(1) Questa fu anche la ragione per la quale Carlo Magno ordinò che le monete fossero sol battute nella corte del re. Vedi Baluz, t. I., pag. 427. *Item* nel *Capitolare* dell' anno 808.

(2) Vedi su tal proposito *le finanze della Francia del signor Necker*, t. III. pag. 17. e supratutto il capitolo VII.

dell' oro e dell' argento, sia estraendo questi metalli preziosi dalle miniere del paese, o comprandoli a prezzi ragionevoli per via di cambj vantaggiosi. Del resto è evidente, che non si può giustificar la condotta dei principi, i quali, avendo promesso di garantire il valore intrinseco delle monete coll' impronta della loro effigie e delle loro armi, abusano della confidenza dei loro sudditi, danno un valore minore per un valore più grande, e fan battere dei pezzi di cattiva lega il cui titolo e peso non corrispondono alla loro denominazione. In niun altra cosa, in vero, si è più facilmente tentato di mancare alla buona fede quanto in materia di moneta, perchè il pubblico non osserva la frode, e perchè la differenza è da principio impercettibile. Ma è questa una ragione dippiù, per ricordare di continuo i veri principj; per inculcarli fortemente in tutti gli spiriti; e gli abusi di questo genere sarebbero stati certamente più rari se si fosse sempre rappresentata ai sovrani, sotto il punto di veduta del loro onore, la falsificazione delle monete, invece di cercare di giustificarla con sistemi sofistici e per mezzo di pretese ragioni di Stato.

Oltre la depreziazione del titolo delle monete colla quale si dà alle specie un valore nominale superiore al loro peso o al loro intrinseco valore, un altro abuso

molto più funesto è la *carta monetata*, introdotta oggidì in un sì gran numero di Stati. Noi ne diremo qui qualche parola, unicamente per provare, che le più belle invenzioni degenerano sovente per l'ignoranza degli uomini, e che la moltitudine si attacca sempre piuttosto alle parole che alle cose. Chiamasi denaro ciò che serve nel mondo intero da segno rappresentativo, da mezzo di cambio degli oggetti di commercio; e queste qualità appartengono soprattutto ai metalli preziosi, come l'oro e l'argento, a causa della loro rarità, della loro solidità e della loro grande divisibilità. Una *moneta* al contrario, qualunque sia il nome che porti, altra cosa non è che una porzione di oro o di argento contrassegnata con un'impronta, e che deve contenere una certa quantità dell'uno o dell'altro di questi metalli. Or non è necessario, che in tutti gli atti di cambio, sia questo argento materialmente contato o pesato; la parola, la promessa, infine l'obbligazione d'un pagatore solido, equivalgono alla realità, e possono essere trasmesse, come ciò si pratica giornalmente fra particolari. Finchè dunque una qualsivoglia carta, per esempio, un'obbligazione, una lettera di cambio o un viglietto di banco, è realmente un assegno o un mandato sopra numerario esistente, e che si può a volontà senza alcun im-

barazzo cangiarlo in ispecie d' oro e d' argento; questa carta è accettata come argento vero, e circola in questa qualità nel commercio senza esser cangiata passando da una mano all' altra. Allora la carta in circolazione, come segno d' un numerario deposto in un altro luogo, è molto comoda, e dippiù è utilissima, perchè essa si conserva e si trasporta più facilmente che le specie. Ma dacchè si deve forzatamente accettare il segno per la cosa, la carta sola per denaro; dacchè diviene impossibile di convertirla in numerario, ovvero non si possa farlo senza perdita; come succede a chiunque rilascia sopra se stesso un troppo gran numero di mandati; infine dacchè il sovrano si trova fuor di stato di pagare a vista i suoi mandati; allora questa carta monetata non equivale più a denaro; è una semplice carta, che rassomiglia ad una lettera di cambio protestata, o all' obbligo di un debitore insolvibile. È possibile in vero, che per effetto dell' abitudine, della speranza d' un pagamento futuro, o dell' impiego che se ne può fare nei rapporti col principe, una tal carta monetata possa conservar tuttavia qualche valore per un certo tempo; ma esso ribassa di giorno in giorno, e finisce col ridursi a niente. Se dunque si è legalmente forzato di accettar questa carta in pagamento, non già secondo il corso che

ha nel commercio, ma secondo il suo valore nominale, ne risultano le più crudeli ingiustizie. Colui che godeva ancora jeri d' una certa fortuna o d' una rendita sufficiente in beni proprj e in salarj, oggidì non ne possiede più della metà, e domani sarà privo del resto. Colui che aveva prestato in numerario o vendute a termine alcune case, alcune terre e mercanzie, riceve per tutto rimborso un pezzo di carta, che porta bensì l' enunciazione del suo capitale, ma che non ha più valore, tutte le convenzioni particolari divengono incerte e illusorie; niuno sa più ciocchè possiede nè su di che può contare, e tutti passano la loro vita in continue inquietitudini. Tuttavolta questa carta monetata, non che l' elevazione del prezzo delle specie, finisce col trovare il suo proprio castigo, e torna sempre infine a detrimento di quello che volea guadagnarvi. Perciocchè siccome in generale il sovrano è il più ricco del suo paese, e che ha più a ricevere che a pagare, avviene che, da una parte, ciascuno si affranca verso di lui mercè le stesse specie ch' egli ha emesse, e che dall' altra, non dipende dalla sua autorità di fissare arbitrariamente il prezzo degli oggetti che ei compra. Egli può pagare tutto al più con carta, attenendosene al valore nominale, gl' interessi de' suoi debiti e il salario de' suoi impiegati; ma non lo potrà

per sempre, perchè sotto mille forme, sotto mille pretesti sarà assediato, onde dia ora aumento ed ora indennizzazioni. Ma gli esteri e i nazionali avranno cura d' innalzare il prezzo di tutti gli altri articoli; i travagli e i servizj che dipendono da un contratto libero saranno più cari in ragione della depreziazione delle monete; per conseguenza il sovrano riceverà meno in realtà, mentrechè sarà costretto di spendere altrettanto e forse anche più di prima. Da ciò l' equilibrio tra i suoi introiti e le sue spese sarà rotto, e l' imbarazzo aumenterà necessariamente di giorno in giorno, sino a che ritornando ai veri principj, si sopprima la carta monetata, oppure si converta almeno in obbliganze, che portino interesse, se non si può eseguirne il rimborso. Infine indipendentemente dalla perdita finanziera, l' introduzione violenta d' una carta monetata ha anche questo maggiore inconveniente, cioè ch' essa attenua singolarmente la considerazione e il credito del principe, e colpisce precisamente i creditori, gl' impiegati e i militari, cioè le classi che han messa la maggior fiducia nella persona del sovrano, e che più meritano la sua speciale protezione.

Un altro diritto di regalia ordinariamente riconosciuto è la proprietà delle *miniere*, delle acque minerali, delle sorgenti salate, e delle altre ricchezze sot-

terranee. A parlar con esattezza, tutto ciò appartiene piuttosto ai demanj, oppure altro non è, come la caccia e la pesca, che il godimento esclusivo per parte del principe di una porzione de' suoi demanj; perciocchè si può ragionevolmente supporre che il proprietario primitivo, cedendo in forma di convenzione o dando a titolo di feudo, non ha voluto abbandonare agli acquirenti o ai donatarj se non la superficie utile, e non già tutti i tesori ch' essi potessero scoprire in prosieguo nel seno della terra. Quand' anche questi tesori non fossero stati esplicitamente riserbati, ne risulterebbe pel principe una lesione enorme, che non poteva entrare nella sua intenzione. Quindi per un effetto di questa concessione originaria, i sovrani percepiscono ordinariamente la decima o un altra rendita fissa, anche sulle miniere scoperte e scavate nelle proprietà particolari. Del resto non si ha neppur bisogno di adottare questo principio in tutto il suo rigore, per giustificare il diritto di regalia sulle miniere. Convengo che si può concepire, che il proprietario d' un territorio, esente da ogni canone, possa nella sua qualità di *inventore* e di primo occupante, scavare una miniera e considerare le materie minerali, le pietre preziose ed altre materie estrattene, come il frutto legittimo del suo travaglio. Ecco perchè in

tutti i paesi vi sono de' particolari, che posseggono miniere considerevoli, così metalliche come non metalliche, e quanto alle miniere volgari, come le petriere, i marmi, l' ardesia, o altre sostanze infiammabili, come il bitume, le terre vitrioliche, la terra atta a far fuoco (*tourbe*), i carbon fossili; esse restano il più sovente ai proprietarj del suolo, senza che i sovrani vi formino la menoma pretenzione. Così in Isvezia lo scavo delle miniere fu dichiarato diritto di regalia nel 1480, e permesso di bel nuovo a tutti nel 1623. In Danimarca i Conti godono egualmente delle miniere scoverte nei loro contadi (1). In Siberia ventisette miniere di ferro appartengono alla corona, e cento quarantasette ai particolari. Allorchè un individuo scuopre metalli nelle sue possessioni, egli ne rimane proprietario, col peso di pagarne la decima, o una certa quantità di rame, che la corona compra (2). In Inghilterra i signori dell' abitazione (*dumanir*) hanno la proprietà di tutte le miniere, che possono scuoprire nelle loro terre, senza eccettuarne quelle chiamate ignobili (*de roture*, *copyholds*) (3). Avviene di que-

(1) Vedi *Martens*, Europ Staats Recht, pag. 53, *idem* pag. 119.

(2) Vedi istoria di *Caterina seconda*, del signor *Castera* tom. III., pag. 281.

(3) Vedi il *Defenseur*, t. II. pag. 60 art. del signor *Rubicheu*.

sto diritto di regalia come di tutti gli altri ; le miniere non appartengono di lor natura ai sovrani o ai re ; ma solamente allorchè esse son divenute loro proprietà in un modo legittimo. Del rimanente, non pretendiamo sostenere che in questa materia non abbiano mai i principi abusato del loro potere, e che, sia per un cieco rispetto per le leggi romane, sia per imitare gl' imperatori di Roma, o per l' influenza de' falsi principj, non si sieno talvolta impadroniti, con un atto illegale di autorità, almeno delle più famose miniere d' oro, d' argento o di pietre preziose; anche quando non erano nè proprietarj diretti del suolo, nè signori territoriali del luogo. Non è competente alla scienza di giustificar le ingiustizie, ma solamente di stabilir la vera regola, affinchè ciascuno se ne allontani quanto meno si può. Siccome intanto importa al ben pubblico che i metalli preziosi e altre ricchezze sotterranee sieno estratte e messe in valore, siccome lo scavo delle miniere esige grandi mezzi, o forti anticipazioni, siccome il prodotto è tanto incerto quanto irregolare, e per conseguenza sarebbe a temersi che questo scavo non fosse ben presto abbandonato o disprezzato da semplici possessori del suolo e dai loro discendenti ; così conviene che il principe, il quale è sempre il più ricco e il più stabile proprietario del suo paese, acqui-

sti siffatte miniere e le faccia scavare in suo nome; se non che l' equità comanda in tal caso di ricompensare il possessore del suolo per la scoperta e per la dichiarazione delle sue ricchezze sotterranee; oppure s' egli le avea già messe in valore, indennizzarlo delle sue spese, del danno che gli si cagiona e del beneficio del quale vien privato (*lucrum cessans*); in quel modo che per lo innanzi generalmente si praticava.

Quanto all' altra classe di diritti di regalia, vogliam dire gli oggetti di commercio esclusivamente riserbati al sovrano; *il sale*, per esempio, è ordinariamente estratto dalle miniere appartenenti ai Principi, e questo è ciò che probabilmente ha dato luogo al monopolio del sale di cui essi godevano in molti paesi. Nondimeno questo diritto non era affatto universale, ed anche nell' antica Francia, in cui si è tanto declamato contro le gabelle, cioè contro il monopolio reale, e contro l' esorbitanza o inegualità del prezzo del sale, questo commercio era ancor libero in molte province; sia perch' esse confinavano col mare; sia perchè si erano ricompre dal diritto di regalia; sia in fine, perchè molte di tali province non erano state acquistate che colla condizione di queste immunità, e desse aveano in tal guisa conservato l' antico diritto,

passando alla corona di Francia (1). Tuttavolta siccome il sale è una derrata di prima necessità che, almeno nei paesi continentali, non può esser nè estratta, nè manipolata dai sudditi; siccome non si può ottenerlo in una quantità sufficiente, che per mezzo della proprietà delle miniere o per via di convenzioni colle potenze estere, che il sovrano solo è in istato di conchiudere in una maniera solida e vantaggiosa; così ne segue che questo commercio diviene, più naturalmente di qualunque altro, un diritto di regalia, ed anche un diritto molto lucroso.

Il *commercio del tabacco* al contrario potrebbe molto bene abbandonarsi ai particolari, attesochè nulla loro impedisce

(1) Vedi su questo proposito l'opera del signor Necker, delle finanze della Francia, t. II, cap. I. L'ineguaglità del prezzo era naturalmente fondata sulla maggiore o minore distanza fra il paese in cui era stato estratto il sale, e i luoghi in cui dovea essere trasportato. Perchè mai il signor Necker non ha egli fatto sapere, con un poco più di dettaglio, le ragioni istoriche della differenza tra le province di grandi e piccole gabelle, province franche, ec.? ciò è senza dubbio, perchè egli non attaccava alcun valore alle ricerche di tal genere, e considerava tutto soltanto sotto il rapporto finanziere. Quindi egli aveva già consigliata quella uniformità di prezzo, che è stata introdotta per forza nella rivoluzione.

di coltivar la pianta del tabacco, allorchè il terreno è atto a ciò, di procurarsela per via del commercio, e di prepararla da se stessi. Quindi tal commercio è un diritto di regalia soltanto in un piccolo numero di Stati, e solamente in quei che, per l' enormità dei loro debiti e per lunghe e dispendiose guerre, sono stati costretti di ricorrere ad ogni sorta di nuove misure fiscali (1). Intanto, e a condizione d' una giusta indennità pel possessore attuale d' una tale piantagione o fabbricazione, possiamo qui dire che il signore territoriale ha il diritto di attirare a se questo commercio, o di riserbarselo esclusivamente, dacchè ciò conviene ai suoi interessi, e dacchè i sudditi vi trovano meglio il loro conto di quello, che se essi fossero obbligati di coprire la tenuità degl' introiti con nuove imposizioni.

La fabbricazione infine *della polvere e del salnitro*, è di sua stessa natura, per dir così, un diritto di regalia, per-

(1) In Francia il tabacco fu prima, nel 1629, gravato d' un' imposta o di un semplice diritto di entrata. Nel 1674, sotto il regno di Luigi XIV. la vendita ne fu esclusivamente riserbata alla corona, e data in appalto per l' annua somma di cinquecento mila lire. Nel 1780 essa fruttava già trenta milioni. Vedi *Necker delle finanze della Francia*, t. II. pag. 100.

chè sotto diversi rapporti sarebbe pericoloso per la pubblica sicurezza di abbandonarla senza restituzione alla libertà individuale. Indipendentemente dal diritto e dall' interesse del principe, egli ha dunque una ragione politica dippiù per riserbarsi questa fabbricazione, e ricavar dalla vendita dei prodotti il maggior beneficio possibile. Lo stesso dicasi delle *fonderie di cannoni*, che d' altronde sarebbero di rado profittevoli ad un semplice suddito; perchè i cannoni non servono all' uso comune, e dacchè il sovrano può far fabbricare ei stesso quelli onde egli ha bisogno, l' intraprenditore particolare non troverebbe mai chi vorrebbe servirlo.

In realtà, vi sono poche fabbricazioni e pochi rami di commercio, che possano divenir diritti di regalia; e per conseguenza non si deve temere, che queste sorte di stabilimenti sieno mai troppo moltiplicati in pregiudizio dell' industria particolare. Gli uni sarebbero impraticabili, per esempio, il monopolio di tutte le produzioni spontanee della terra indispensabili all' esistenza degli uomini; alcuni altri non potrebbero conciliarsi colla dignità d' un sovrano, come il commercio, e lo spaccio delle derrate coloniali; altri infine, come le arti o i mestieri volgari, non tornerebbero affatto in suo profitto, perchè esigono un numero immenso d' impiegati, la cui vigilanza

sarebbe impossibile, e i cui salarj assorbirebbero tutto il beneficio. Bisogna che le regalie abbiano da per se stesse un carattere di grandezza e di nobiltà; esse non debbono cadere se non sopra oggetti che sorpassano le risorse dei particolari, e che lor sieno interdette, per così dire, dalla forza delle cose. Ecco perchè son chiamate regalie, vale a dire, intraprese regie. Tuttavolta senza fare il menomo torto all'industria dei sudditi, nè ai loro mezzi di esistenza, questi grandi stabilimenti potrebbero esser pure molto aumentati, e servirebbero senza fallo ad arricchire il sovrano più assai di quella moltitudine d'imposizioni, o di quelle fastose operazioni di finanze, le quali altro non sono che mascherati imprestiti e precursori d'una totale rovina. Senza parlare del dissodamento o d'una migliore amministrazione delle grandi foreste, non che del disseccamento delle terre paludose, ec., dalle quali si formarebbero ben presto nuovi e vasti demanj; quante strade non vi sono a stabilire, canali a scavare, ponti a costruire, per l'uso de' quali i popoli accorderebbero senza pena al principe un pedaggio produttivo! Quante ricchezze sotterranee sono tuttavia ignote e disprezzate, la cui ricerca e il cui scavo gli produrrebbero un beneficio considerevole e accrescerebbero la sua indipendenza. Del resto, si possono

pur concepire altri diritti di regalia, che presenterebbero un carattere di pubblica utilità, Di siffatto numero sono da prima *i banchi d' imprestito e di sconto*, per mezzo de' quali si mette a profitto il numerario, che trovasi senza impiego nelle casse pubbliche e private. Egli è vero, che queste sorta d' intraprese riescono di rado nelle monarchie, perchè la sicurezza d' una sì gran quantità di capitali vi dipende dalla volontà d' un sol uomo; e che, in caso di bisogni straordinarj, egli è troppo facilmente tentato d' abusare della illimitata fiducia ond' è in possesso di attaccare l' ipoteca, e di moltiplicare i viglietti in circolazione al disopra di ogni misura, a tal segno che bentosto non si possa più pagarli, e ch' essi si riducano ad una semplice carta monetata. Ma sotto un principe di coscienza, e che d' altronde non sarebbe stretto da pressanti bisogni, questi banchi offrirebbero un grandissimo vantaggio. -- La fàbbricazione dei *pesi e delle misure*, che ha moltă analogia con quella delle monete, le *casse di sicurezza marittima*, quelle contro gl' incendj, contro la grandine, contro le epizoozìe, ec., potrebbero essere ugualmente formate dai sovrani. Sotto una buona amministrazione esse darebbero un beneficio considerabile ed avrebbero dippiù l' utilità morale di stringere i legami tra il principe ed il suo popo-

lo. Ma il successo di queste grandi operazioni richiede il buon ordine nelle finanze, numerosi capitali e un credito che non ha ricevuto mai alcuna scossa.

Finalmente noi dobbiamo fare anche qui l'osservazione importante che *i diritti di regalia non possono per alcun titolo chiamarsi contribuzioni indirette*, ma che il loro prodotto è al contrario una personale e legittima rendita del principe. Perciocchè tutte le volte che il suddito riceve in cambio di ciò ch' egli paga al suo sovrano un valore effettivo o un servizio dimandato, e che senza di ciò egli sarebbe obbligato di pagare così caro, o forse anche dippiù a semplici particolari; come se si tratta del godimento d'una strada o d'un ponte, del trasporto delle sue lettere e de' suoi effetti, del sale, della polvere da sparo, ec., ciò non è più nè un'imposizione, nè un sussidio; è una compra come qualunque altra. Che se si pretendesse che i diritti di regalia sono imposizioni indirette, atteso che impediscono ai sudditi di esercitare un' industria qualunque; si potrebbe ritorcere il sofisma, e dire con altrettanta ragione, e forse anche più, che ogni ramo d'industria, che il signore territoriale, indipendente, permette ai suoi sudditi ne' suoi demanj, è una donazione *indiretta* per parte sua; poichè s'egli si avesse riserbata questa industria,

le sue rendite sarebbero perciò anche più considerevoli.

La dottrina dei moderni pubblicisti, che rappresentano i diritti di regalia come imposte indirette, deriva al pari di tante altre, dai falsi principj sull' origine e sulla natura degli Stati; principj, secondo i quali non si volea più vedere nel principe, che è intanto il primo e il più antico del suo paese, se non un essere di ragione, che ha tutto ricevuto dai suoi sudditi. Siffatta dottrina è identica con quella che considera i demanj come beni nazionali, ed altro scopo non ha, nè altro effetto, che di sconcertare i sovrani e renderli odiosi, contrastando ad essi, per sino le loro più sacre proprietà, e cercando far passare anche le loro rendite le più indipendenti, come una grazia o come una pensione, ch' essi ricevono dai loro sudditi.

Oltre i diritti di regalia, vale a dire, le intraprese *esclusive*, vi è ancora una moltitudine di fabbriche e altri stabilimenti non esclusivi, mediante i quali i principi fanno confezionare una folla di oggetti ond' essi han bisogno, e con ciò aumentano le loro rendite o diminuiscono le loro spese; e quello ch' è per essi la cosa principale, pervengono a sottrarsi dall' altrui indipendenza. Di tal numero sono in primo luogo *i molini feudali e altri*, *le fabbriche di birra* (*brasse-*

ries), *le vetriere*, *le razze*, ec., che i sovrani, non che gli altri signori di beni fondi, posseggono ne' loro demanj, affine di mettere in valore le produzioni di queste terre. Dicasi lo stesso delle manifatture regie di *cristalli*, di *porcellana*, di *tappeti*, ec., che sono bensì meno speculazioni che mezzi di soddisfare il lusso personale; ma che nondimeno divengono vantaggiose sotto il rapporto economico, e sempre utili al paese, perchè procurano lavoro a un gran numero di uomini, incoraggiano le belle arti, e richieggono capitali e anticipazioni sì considerevoli, che semplici particolari per l' ordinario non potrebbero formarle, e anche meno mantenerle. Infine, con intenzioni del tutto simili, la più parte dei sovrani possiede anche *manifatture di panni* pel vestiario delle loro armate, *cave di pietre e fornaci da tegole* pel mantenimento de' loro numerosi edifizj, *fabbriche di ogni sorta di armi*, affin di non essere obbligati di comperarle, o per averne sempre una sufficiente provvisione, *stamperie*, dacchè son divenute d' una necessità sì indispensabile per la pubblicazione delle leggi e degli ordini; *farmacie* per provvedere la famiglia e la corte del principe, o anche numerose armate di medicamenti meglio preparati e meno costosi, ec. Dire che un sovrano non abbia il diritto di fare stabilimenti

di questo genere, come si è osato sostenerlo, sotto pretesto ch' esso nuocerebbe all' industria particolare de' suoi sudditi; è questa una dottrina, che ripugna a tutte le sane nozioni della giustizia, che farebbe del sovrano lo schiavo de' suoi servitori, e che gli lascerebbe in sostanza meno diritti che al più piccolo de' suoi subordinati. Secondo tali principj, niun proprietario potrebbe far più trasportare le sue derrate co' suoi proprj cavalli, perchè vi sono vetture nel paese, nè cuocere il suo pane in sua casa, per paura di far torto ai fornaj. Quanto alla quistione, di sapere cioè se sotto il rapporto finanziero, queste sorte d' intraprese sieno in effetto profittevoli al principe, o se nol sieno affatto, non appartiene che a lui di giudicarne. Per risolverla, bisogna tener conto delle circostanze locali e delle spese di amministrazione più o meno considerevoli, e non si può decider nulla a tal riguardo per via di regole generali. Del resto, l' economia non è la sola cosa da considerarsi; la sicurezza, e un grado superiore d' indipendenza, meritano almeno pari attenzione, e sotto tal rapporto gli stabilimenti, dei quali abbiam parlato, son quasi sempre utili ai principi, quand' anche ciò fosse pel solo fine di metterli più a portata di soddisfare pienamente i loro proprj bisogni, e per conseguenza di divenir più liberi e più sovrani.

CAPO XXXVI.

CONTINUAZIONE

10. DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI.

I. Loro natura e loro origine.
II. Rinchiuse in certi limiti, esse sono giuste ed eque.
III. Esse sono vantaggiose alle parti, agli impiegati e agli stessi principi.
IV. In buona regola, si deve abbandonarne il prodotto agl' impiegati, come una ricompensa de' loro travagli straordinarj.

Indipendentemente dai demanj e dai diritti di regalia, la cui buona amministrazione ed estensione forma la parte principale della scienza finanziera, e le cui rendite bastavano per lo addietro a tutte le spese dei sovrani, quando non aveano ancora numerose armate, nè debiti considerevoli, una terza risorsa, almeno indiretta, si presenta nelle *tasse*, negli emolumenti, ossia nelle sportule, che altra cosa non sono se non modiche retribuzioni pei servigj, che gli uffiziali del principe rendono ai sudditi negli affari particolari. Or è certo che il sovrano può imporre queste retribuzioni, o piuttosto fissarle senza ingiustizia e senza aver bisogno d' un assenso collettivo del popolo. Perciocchè gl' impiegati delle can-

cellerie e delle amministrazioni, come l'abbiamo già provato al Capitolo XXXI., non essendo essenzialmente destinati che al servizio del principe; ne segue che non possono esser tenuti a rigore d'incaricarsi gratuitamente di altri accessorj e penosi travagli, i quali non riguardano se non che gli affari de' particolari. E siccome lo stesso sovrano può accordare o ricusare le assistenze di tal genere, egli può eziandio non accordarle che condizionatamente e per una leggiera tassa pecuniaria, fosse ciò pure a solo oggetto d'indennizzar quelli che presiedono alle cancellerie e gli altri uffiziali, delle spese e degl' incomodi che questi affari lor cagionano.

Malgrado tal diritto, si può supporre con verisimiglianza, che in principio, questi emolumenti erano sconosciuti, o che almeno non esistevano in un modo legale, atteso che è poco convenevole che un gran signore si faccia pagare così tutte le grazie che concede ai suoi sudditi; e quanto a ciò che i sollecitatori davano forse di buon grado ai suoi funzionarj per riconoscenza, e in forma di donativo, il principe l' ignorava o voleva ignorarlo, finchè ciò non oltrepassava i limiti della discrezione (1). Ma dal mo-

(1) La parola latina *sportula* ch'è anche passata nella lingua tedesca, significa propriamente un piccolo paniere nel quale si

mento che gli affari si moltiplicarono bisognò introdurre o piuttosto sanzionare e fissar questi usi; sia per prevenire maggiori abusi, per esempio, i rifiuti di soccorso, la denegazione della giustizia, la corruzione o le pretensioni esorbitanti; ec.; sia per supplire alle spese di ufficio, sia infine per incoraggiare e ricompensare il lavoro degli stessi impiegati. Se ne determinò il *maximum* con una tariffa, per mezzo di cui le sportule volontarie si cangiarono in *tasse* o in *diritti*. Perchè mai, per esempio, il delinguente che è facoltoso, o il cavilloso di mala fede, non pagherebbero le spese di processura ch' essi han cagionate? Perchè mai non si farebbe sopportare a un pupillo agiato una modica retribuzione a profitto degli uffiziali che presiedono alla nomina dei suoi tutori, per le *direzioni* a dare, o pure per la spedizione, per l' esame e pel saldo de' loro conti? Perchè mai non si sarebbe in diritto di domandar tasse leggiere ed emolumenti di ufficio, per quel gran numero di atti della giurisdizione volontaria, che tornano unicamente

mettevano dei rinfreschi, de' frutti ossia una specie di colazione ch' erano le più antiche forme degli emolumenti giudiziarj. La parola francese *epices* ha probabilmente la stessa origine; giacchè il dizionario dell' Accademia ci dice anche che per lo addietro le *epices* erano volontarie e si pagavano in natura.

a profitto di quelli che li reclamano, come le permissioni, i mandati, le iscrizioni o le ratifiche di ogni sorta di contratti, le concessioni, i privilegi, le patenti e altri affari particolari che si trattano nelle cancellerie ordinarie e costano a quei che vi lavorano tanti incomodi, tante fatiche e tante spese? Ch' è mai di più giusto, che il far pagare tutte queste cure a colui che le ha cagionate o che ne profitta? Perchè mai i servitori del principe sarebbero essi obbligati di occuparsi in tal guisa di cose estranee al di lui servizio, di sacrificare il lor tempo, di trascurare altri affari o anche sopportarne le spese? Con qual diritto il sovrano, che accordando queste assistenze e questi favori, adempie già un dovere di umanità, sarebbe egli anche tenuto d' incaricarsi di tutte le spese, molto considerabili nel loro insieme, ma che son poche per ogni impetrante particolare? E quanto poi non sarebbe ingiusto di riscuotere a tal effetto imposizioni dagli altri sudditi che non han partecipato a questi vantaggi? Del resto, veggiamo tasse ed emolumenti simili in tutti i rapporti tra individui: siffatte retribuzioni sono fondate soltanto sull' antica e universale costumanza, di contracambiare cioè, per via di donativi, e di leggieri attestati di riconoscenza, ogni beneficio ricevuto, sia per dimostrare la propria gratitudine, sia

per indennizzare de' suoi incomodi il benefattore. L'onorario dei professori, gli emolumenti in uso pei castellani di palazzo o di altri stabilimenti particolari, e per sino le *buone mani* o *per bere* ai domestici non hanno altra origine.

In conseguenza, quantunque sotto pretesto che deve lo Stato far tutto *gratis*, si sia al giorno d'oggi tanto declamato contro gli antichi emolumenti di giustizia e di cancelleria, per istabilire poco dopo tasse tutt' altrimenti gravose; non è men vero che siffatti emolumenti sieno giusti di lor natura; ed è inoltre impossibile di non ravvisarne i numerosi vantaggi, purchè non sorpassino una taglia ragionevole, e non vengano esatti nè dai poveri, nè dalle persone poco agiate, con un rigore inesorabile. Primieramente, lungi dall'esser forzosi, essi sono una retribuzione volontaria per un servizio reso o da rendersi, e colui che non reclama affatto questo servizio reso o da rendersi, o che può dispensarsene, non paga nemmeno la tassa. Essi son giusti, perchè non impongono un peso, se non a quelli che hanno ottenuto ciò che hanno sollecitato; ciascuno li paga di buon grado, allo stesso momento ch' egli ne ricava un vantaggio, e non si è mai inteso dire che i popoli se ne sieno mai querelati, purchè i loro affari fossero prontamente spediti. Del resto, questi emo-

lumenti stimolano l' applicazione degl' impiegati, i quali in buona regola non sono tenuti che ad accudire agli affari del principe; essi gli indennizzano d' un accrescimento considerevole di penose occupazioni, che diverrebbero a lungo andare insopportabili col semplice godimento di un salario fisso; essi compensano di una maniera tanto semplice quanto naturale l' inegualità del loro travaglio coll' inegualità dei lucri, e fanno in tal guisa adempier ad essi con piacere le loro funzioni, il che torna pure assai più a profitto del pubblico che degli stessi funzionarj. Le tasse, infine, impediscono se non per intero, almeno in gran parte vituperevoli corruzioni, offerte o dimande di donativi, e tutti gli altri mezzi di seduzione; perocchè subito che un uomo scorge un beneficio di cui può godere in buona coscienza, egli è già men tentato di esigerne uno che sarebbe illecito; siccome pure si è men tentato di offrirglielo. La virtù eroica, un sacrificio perpetuo, un osservanza assoluta senza alcuna reciprocanza, non è punto un debito esigibile rigorosamente da tutti: un tal sacrificio non è possibile a tutti; esso non sarebbe neppur giusto, e la società, eccetto in alcuni casi straordinarj, non ne ha bisogno. Tutto cio che si può attender dall' uomo, è una probità e una disposizione benevola che non compromette la

sua esistenza, e non bisogna sempre mettere la virtù alla pruova più delicata. Questa è pur la ragione per cui alcuni modici emolumenti sono utili alle parti che reclamano il soccorso dell' autorità, perch' essi favoriscono e accelerano le spedizioni degli affari, che senza di ciò sarebbero spesso negletti, o rimandati con durezza da impiegati infingardi e impazienti. La sola idea del dovere non è abbastanza forte da impegnare tutti ad adempierlo; generalmente parlando, lo zelo ha bisogno di essere animato, sostenuto, ricompensato con un beneficio accessorio. La natura, dalla quale niuno mai si allontana impunemente, ce lo pruov' anch' essa col suo esempio. Infine le tasse legali han pure il gran vantaggio pel sovrano, di fargli trovare più facilmente uomini laboriosi e capaci di occupar le cariche le più penose, e di far sì che non sia mai obbligato, nè di aumentare il loro soldo, nè di dare straordinarie gratificazioni per affari speciali, che lungi di accelerare il suo proprio servizio, spesso al contrario sono ad esso pregiudizievoli.

Fu dunque un grande abbaglio politico, per parte di diversi principi moderni, di essersi fatti traviare dai falsi principj, sino a sopprimere queste tasse e questi emolumenti, o ad appropriarseli come vere imposizioni, assegnando in contracambio a tutti gl' impiegati d' una

stessa classe, un trattamento eguale senza alcun riguardo alla differenza, all' accrescimento o alla diminuzione de' loro travagli. Siffatta eguaglianza aritmetica, in situazioni disuguali, è non solamente ingiusta e inutile, ma ha prodotto da per tutto, e dovea necessariamente produrre una certa ripugnanza contro ogni travaglio straordinario, una disposizione a risparmiarsi il menomo incomodo, o ad allontanare ogni domanda dei sudditi, come una nojosa importunità! Non conviene inoltre alla dignità d' un principe, il considerare queste sorte di beneficj, come una sorgente di rendite, nè di farle percepire per suo proprio conto, fosse ciò anche sotto pretesto di formarne una cassa di assegni, di pensioni, ec.; il che sarebbe offrirsi agli occhi del popolo sotto un' aspetto sfavorevole; perciocchè subito che gli emolumenti entrano nella cassa del sovrano, (il che d' altronde richiede conti voluminosi, dispendiosi e faticosi), tutti i loro vantaggi svaniscono. Per prevenire col loro mezzo ogni specie di abuso, per incoraggiare il travaglio, e assicurare ai particolari più amichevoli udienze, e una più pronta assistenza, bisogna che queste tasse, conformemente alla loro origine e alla loro natura, sieno abbandonate agl' impiegati come una rendita accessoria e come ricompensa dell' aumento di loro applicazione. Lo stesso

sovrano vi troverà sempre un profitto indiretto, attesochè i funzionarj faranno il loro servizio con miglior volontà, e si contenteranno con più modici trattamenti, senza domandarne a ogni proposito l' aumento.

Finalmente, non v' ha dubbio che le tasse e i diritti, anche i più equi, possano dar luogo ad abusi. E' possibile che l' intenzione di aumentarne il prodotto o il desiderio di percepire emolumenti, divenga il motivo della concessione, delle grazie e dei favori; dimodochè il servizio sia accordato per la tassa e non già la tassa pel servizio. Ma in primo luogo questo inconveniente sarà più raro, se le tasse non fruttano a colui che concede la grazia o il favore, ma soltanto a quelli sopra i quali ricade il travaglio. Per altro, le leggi e le istituzioni umane non potranno mai rimpiazzare in ogni punto la probità, nè impedire ogni abuso nelle cose le più lecite. Se dunque avviene, che taluni funzionarj considerino i diritti che percepiscono come la cosa principale, e vi subordinano il resto; ciò è senza dubbio male; ma è pur da temersi, che la soppressione di tutti gli emolumenti non sia seguita da corruzioni, operate per via di doni offerti o ricevuti, che sarebbero ben altrimenti onerosi alle parti; o finalmente che gli affari dei sudditi non sieno negletti dall' infingardaggine degli

impiegati, e ritardati per la loro comodità, e che colla sola intenzione di risparmiarsi qualche incomodo, si rigetti la buona causa come la cattiva, la domanda giusta come quella che non lo è; stato di cose infinitamente più funesto all' interesse generale, di quel che lo sia il piccolo numero d' abusi, ai quali le tasse legali possono dare occasione.

CAPO XXXVII.

CONTINUAZIONE

II. DEI SUSSIDJ OSSIA IMPOSIZIONI.

I. In virtù della legge naturale, un principe non ha il diritto di gravare arbitrariamente i suoi sudditi. Le contribuzioni riscosse sopra nemici vinti e le taglie dei servi riposano sopra tutt'altro fondamento. La regola primitiva si è, che un sovrano deve vivere della sua propria possidenza.

II. Pruova di questa verità dedotta dalla natura delle cose, e dalla storia intera.

III. Bisogna che i sussidj sieno dimandati e volontariamente accordati. Nuova conferma di questa verità coll'esperienza universale.

IV. L'assistenza che i sudditi debbono ai loro principi è fondata sul dovere della riconoscenza e sul vero interesse dei popoli.

V. I sussidj debbono esser domandati agli uomini più liberi del paese, vale a dire a quelli che dipendono direttamente dal principe. Con ciò si spiega la composizione naturale degli Stati-generali o provinciali. Questi stati in sostanza rappresentano se stessi, e non il resto del popolo.

VI. La proprietà e l'impiego dei sussidj appartengono al sovrano, ammeno che nell'epoca del consenso non sia stato stipulato il contrario.

VII. Gl'individui, giunti più tardi nei pae-

si, son soggetti alle imposte precedentemente stabilite; ma non avvien lo stesso delle province o delle comunità intere o nuovamente acquistate.

VIII. Oggetti dei sussidj e delle imposte.

A. Esse sono e possono essere infinitamente variate.

B. E' assolutamente impossibile di ottenere nella loro ripartizione una eguaglianza proporzionale e perfetta.

C. Tutte le imposizioni sono soggette a inconvenienti. In fatto di contribuzioni bisogna preferire le meno sensibili, e quelle che sono volontarie, o che più si avvicinano a quest' ultima specie.

Nel caso che i demanj, i diritti di regalia e altre risorse accessorie non bastino a soddisfare tutti i bisogni della corona; può mai un principe riscuotere arbitrariamente contribuzioni sopra i suoi sudditi, oppure bisogna ch' egli le dimandi e gli si accordino? In quest' ultimo caso, a chi dev' egli domandarle; da chi le deve ottenere? L' obbligazione pei sudditi di ajutare i loro principi per via di sussidi, non riposa essa sopra un dovere morale e sull' interesse degli stessi popoli? A chi appartiene il prodotto delle imposizioni? e allorchè l' hanno una volta acconsentite, chi ha mai il diritto di disporne? L' individuo, che sopraggiunge in un paese, alcune province o comunità intere nuovamente acquistate,

sono esse tenute di sottoporsi ai pesi precedentemente stabiliti? Finalmente, sopra quali oggetti si possono collocare o ripartire i sussidj, e quali sono i più convenevoli? Ecco le quistioni principali, che si offrono sopra una materia sì importante, sì vivamente agitata ai nostri giorni; questioni che noi speriamo risolvere in questo capitolo in un modo soddisfacente, colla ragione, coll' esperienza e colla autorità universale.

Risalendo ai principj della giustizia naturale, un principe, considerato come signore territoriale e sovrano, non può per verità gravare arbitrariamente (1) i suoi

(1) Perchè sul soggetto *sussidj ossia imposizioni* le massime, che il dotto Autore diffonde nel presente capitolo, e nel capitolo 39. non formino materia di discussione, conviene aver ragione alle diverse composizioni naturali od originarie degli stati. In Inghilterra nell' aver assegnato un patrimonio al mantenimento del sovrano, ed alle ordinarie spese del Regno si riservarono il diritto di provvedere per mezzo di rappresentanti alli bisogni straordinarj. Il Re si espone al Parlamento, e questo corpo rappresentativo, stabilisce, ed esigge altresì il rendiconto dell' impiego. Eguale debbe ritenersi, che sia la composizione degli stati, alli quali riferiscono i principj di Haller.

In questi stati però, dove il sovrano possiede l' *impero pieno*, ed *assoluto*, in virtù del *dominio eminente*, che gli appartiene,

sudditi con imposizioni dirette, nè disporre con ciò della loro proprietà. Perciocchè, malgrado la sua indipendenza personale, o la sua libertà perfetta, egli non ha il diritto d' impadronirsi del bene altrui, più di quello che l' abbia un signore particolare di prelevare qualsivoglia cosa da ciò che appartiene alle persone del suo servizio o della sua dipendenza. Un conquistatore che, in una guerra giusta, impone ai vinti transitorie ed annue contribuzioni, si trova in una ben diversa posizione. S' egli esige questi tributi, ciò accade o a titolo di pena per garantire la sua propria sicurezza, o come una condizione di pace e un riscatto di maggiori mali ch' egli potea lor fare, stantecchè secondo il rigoroso diritto di conquista, di cui spiegheremo altrove il fondamento, l' estensione, e i giusti limiti, tutto appartiene talmente al vincitore, che ciò ch' ei lascia ai suoi nemici, dev' esser considerato come un beneficio, e che in sostanza egli domanda sempre meno di ciò ch' ei sarebbe in diritto di esigere. Quest' ob-

egli stabilisce le imposizioni, regola il metodo di raccoglierle, e ne fa l' uso, che trova opportuno alli pubblici bisogni, al vantaggio, ed alla salute de' suoi popoli, in somma al comun bene della società politica, che come ad esso affidato non vorrebbe giammai perder di vista (*Nota del Revisore*).

bligazione di pagare tributi risulta pure spesso da una convenzione formale, il che la rende anche più legittima (1). Si può concepire un' altro diritto simile di riscuotere contribuzioni indefinite sopra *servi completi*, cioè sopra uomini che, per gli avvenimenti della guerra, per qualche delitto che han commesso, per debiti che non hanno potuto pagare, o per effetto d' una estrema miseria, son caduti in potere d' un padrone che loro assegna un terreno per la loro sussistenza, lor fabbrica delle case, dà loro bestiami, mobilio, istrumenti aratorj, e in contraccambio si riserba per parte loro de' travagli o de' servizj indefiniti, (*operas indefinitas*); ma questo diritto ancora, che non è d' altronde mai esercitato in tutto il suo rigore, conferma piuttosto che contraddice la vera regola. Perciocchè in una relazione di questa natura tutto appartiene di diritto al padrone; il servo completo non possiede niente in proprio; tutto ciò ch' egli può economizzare, tutto ciò che il signore del fondo gli abbandona al di là del suo mantenimento e di quello della sua famiglia, è un beneficio. Se dunque il pa-

(1) In questo caso solamente si possono chiamare le imposizioni o le contribuzioni *emptæ pacis pretium*, come *Hobbes de Cive*, cap. XIII., §. 10. e *Puffendorf*, lib. VIII. cap. V. §. 1. le hanno definite.

drone impone, in caso di necessità, nuovi pesi o corrisposte ai suoi servi, sia in denaro, sia in natura, parlando con esattezza non si può dire, ch' egli usurpi sulla *loro proprietà*, ma solamente che riprende una parte della *sua*; egli innalza la rendita del terreno di cui ha lor concesso il godimento: e secondo il rigoroso diritto, egli potrebbe esigerne anche dippiù. Quindi sopra tal fondamento riposava il diritto indefinito delle tasse o delle taglie che i principi esercitavano altre volte a riguardo de' servi nei loro demani, e che, per la stessa ragione, appartiene tuttavia ai signori particolari di diversi paesi, senza eccitarvi il menomo reclamo. Tuttavolta, quantunque il potere sopra i vinti e sopra i servi non sia ingiusto, nè nella sua origine, nè nella sua essenza, esso ha nondimeno qualche cosa di duro nel suo uso rigoroso, e soprattutto nella sua perpetuità. Dacchè i vinti debbono restar sudditi del vincitore, bisogna anche a poco a poco trattarli da amici, e per conseguenza non aumentare le contribuzioni originariamente imposte o liberamente promesse; e benchè la servitù in se stessa non sia affatto stabilita per l' interesse del solo padrone, ma perchè lo schiavo vi trova anche il suo; ciò non ostante le prestazioni indefinite, sia personali, sia reali, danno luogo a tanti abusi, scorag-

giano talmente ogni applicazione, ogni amore del travaglio e dell' economia, che la religione cristiana si è dapertutto sforzata di far sopprimere o mitigare questa relazione o almeno di far cangiare i servigj indefiniti in fisse e annue corrisposte.

Ma il sovrano patrimoniale, quale esiste generalmente e quale noi quì lo supponiamo, non può considerare nè come vinti, nè come servi i sudditi che sono entrati di pieno arbitrio nel suo servizio, o che si trovino naturalmente nella sua dipendenza, non altrimenti che un generale di armata non può trattare da nemici le sue proprie truppe e i soldati, che si sono liberamente arrolati sotto le sue bandiere. Il principe è il padrone assoluto de' suoi proprj affari; egli può ordinare qualunque servizio, qualunque atto che gli si deve naturalmente o che gli si è promesso per via d' impegno speciale. Ma donde mai gli verrebbe il diritto illimitato di disporre della fortuna dei suoi sudditi, poichè la legge universale di lasciare a ciascuno ciò che gli appartiene, obbliga lui ugualmente che tutti gli altri uomini? Non si può concepire alcun patto, col quale un uomo libero avrebbe dato al suo simile il potere permanente d' imporgli pesi e contribuzioni indefinite. Perocchè un sacrificio così assoluto sarebbe del tutto gratuito e senza alcun compenso; il debole non trovereb-

be alcun vantaggio nella sua relazione col forte, e in tutti i casi un simile patto obbligherebbe lui solo, e non già i suoi discendenti, almeno per ciò ch'essi avrebbero acquistato. Che altro mai resterebbe pure agli uomini, s'essi abbandonassero in tal guisa corpo e beni in balìa di un altro? essi perderebbero tutto senza nulla guadagnare, e non si troverebbero garantiti meglio di prima, sia contro il superiore, sia contro i loro uguali. L'ordine naturale delle cose vuole, che il padrone nutrisca e paghi i suoi servitori, e non già che i servitori paghino e nutriscano il padrone, quantunque in casi straordinarj questi possano ajutarlo co' loro sussidj. Così dunque, per la ragione stessa che un principe è un signore indipendente, e non il funzionario de' suoi sudditi; che questi sono al suo servizio e non già egli al loro, ne segue che in buona regola egli deve vivere colle sue proprie rendite (1). Quindi così faceasi per lo innanzi da per tutto, allorchè le relazioni erano ancora più semplici e i bisogni meno numerosi; il principio regnava nella pratica come nella teoria; originariamente non vi eran nè imposizioni nè sussidj, e anche a dì nostri non ne esistevano affatto in molti Stati (2). Gli

(1) Vedi la Nota numero 1, pag. 412.

(2) Il che, per dirlo di passaggio, è una pruova indiretta e sensibile contro il pre-

Israeliti pagavano soltanto sussidj volontarj, ma le imposte vi erano ignote (1). Noi non leggiamo neppure che ve ne sieno state sotto i patriarchi, e sotto i piccoli re territoriali dell' Asia e della Grecia. *I persiani* ne erano esenti. *I romani propriamente detti* non le conoscevano punto per se stessi; essi riscuotevano soltanto certi tributi sulle nazioni vinte, sia secondo il diritto della guerra, sia in virtù d' un trattato di pace. Le altre rendite della repubblica consistevano nel prodotto dei demanj, in quello dei pedagi e delle miniere, nel

teso sistema filosofico sull' origine degli Stati. Perocchè se il potere fosse emanato dal popolo, e i principi non fossero stati che i suoi impiegati, vi sarebbero stati certamente imposizioni sin dal principio, e il popolo, nella sua qualità di sovrano, avrebbe dovuto incontrastabilmente pagare tutte le spese della pubblica amministrazione.

(1) Vedi gli atti notabili sul proposito del sussidio volontario per la costruzione del tempio, I., paral. XXIX. 5, 9, e il passo di S. Matteo XVII. 24, 25. „ Da „ chi mai i re della terra ricevono tributi „ e imposte? E' forse dai loro proprj figli, „ o dagli stranieri? Dagli stranieri, ri„ spose Pietro. Gesù gli disse: i figli ne „ sono dunque esenti. „ In contracambio, le nazioni vinte, come quelle dei Cananei, dei Moabiti, dei Sirj, degli Hethiti, ec., recavano tributi o donativi.

riscatto degli schiavi e dei prigionieri di guerra, a' quali si rendeva la libertà. Tacito racconta degli antichi *Germani*, ch' essi non aveano a sopportare nè pesi, nè sussidj (1). I loro re viveano dalle proprie ricchezze, da doni gratuiti, dal prodotto delle ammende e delle confische. Tra i *Borghignoni*, nel sesto secolo (2), e tra i *Franchi*, gli uomini liberi, vale a dire, quelli che non erano servi, non doveano pagar nulla (3). Non si domandavano contribuzioni, che ai romani vinti e ai servi, perchè i primi pagavano il censo de' beni che si erano lor lasciati, e i secondi di quei che si erano lor dati (4). Gli stessi principj prevalsero nell' Allemagna allorchè fu separata dal vasto regno dei Franchi; le imposte vi erano ignote. I sudditi non davano al sovrano, del pari che al signore territoriale, se non le rendite o annue corrisposte di ciò che possedevano per diritto di podere affittato (*jure colonario*), e dippiù alcune prestazioni personali, ch' essi aveano volontariamente promesse. In Francia non si trova alcuna

(1) *Exempti oneribus & collationibus*.

(2) Vedi *Mably* Obs. sur l' ist. de France, tomo I.

(3) *Gregorio de Tours*, lib. III., cap. 36; e *Montesquieu* Spirito delle leggi XXX., cap. XII. e XV.. Il re e l' ultimo de' Franchi vivevano dal prodotto dei loro demanj.

(4) *Capitolare*, anno 812.

traccia d' imposizioni prima di Filippo il Bello. Nell' impero Ottomano, i turchi non ne pagano alcuna, anche a dì nostri; un tributo annuo e fisso è riscosso sui soli greci, come nazione vinta. Era pur lo stesso in Inghilterra, in Ungheria, in Polonia, in Danimarca, in Isvezia, e in tutti gli altri paesi; dapertutto i re e i principi viveano originariamente dalla loro propria possidenza, dir voglio, dai lor demanj, dai diritti di regalie o da ciò che si chiamava le rendite della camera (1). E siccome questa regola natu-

(1) Anche nel Tonckin e nella Cochinchina non vi erano imposizioni prima delle ultime rivoluzioni che sono scoppiate in quel paese; i re ivi viveano unicamente dal prodotto de' loro demanj. Al giorno d' oggi al contrario, per effetto di guerre intestine del nuovo governo in parte usurpatore, e a causa delle numerose e permanenti armate ch' esso ha rese necessarie, si sono introdotte in quei paesi a un di presso le stesse imposizioni di Europa. Per esempio una forte capitazione sopra tutti gli uomini di 18 a 50 anni: una contribuzione territoriale di 8 per cento del prodotto, da cui sono soltanto eccettuate le case e i giardini; prestazioni in natura e altri travagli personali per le fortezze, per le strade, pei ponti, non che pei viaggi del re e del suo seguito; infine diritti d' immissione, o dogane, e dippiù la coscrizione. Vedi Stato del Tonckin e della Cochinchina, del signor de la Bisachere, tom. I., pag. 294. 307.

rale è stata talvolta violata, o sotto diversi pretesti, si è cercato d'infrangerla per vie indirette, si credè in molti paesi potere a ciò rimediare facendo della regola una legge positiva; di sorte che per effetto di formali insurrezioni, e in virtù di capitolazioni conchiuse, i re s' impegnarono esplicitamente a non riscuotere alcun' imposizione sui loro sudditi, ma a contentarsi dei loro demanj e delle rendite della loro camera. Ciò avvenne per esempio in Ungheria nell' anno 1234 sotto Andrea II., e in Polonia l' anno 1382 in cui Luigi il-grande fece tal promessa di buon grado; ed in cui fu dippiù stipolato, che anche ne' casi di necessità non potrebbe il re dirigere la menoma domanda nè alla nobiltà nè al clero, ma tutto al più sollecitare un sussidio volontario dalla parte delle città. Finchè esistette l' impero germanico, i principi di Allemagna, secondo le leggi dell' impero, non poteano far gravitare alcun peso sopra i loro sudditi, senza l' assenso degli Stati del paese, e quando gli stessi principi, riuniti in diete o in Stati generali, accordavano sussidj per tutto l' impero, essi doveano originariamente pagarli colle loro proprie rendite; se non che fu loro in seguito permesso, e per una specie di equità, di reclamare anche qualche soccorso dai loro sudditi (1). Le città sovrane della

(1) Vedi Putter, istoria della costituzione germanica.

Svizzera prima dell' anno 1798, e tutti i principi ecclesiastici ch' esistevano ancora in questa confederazione non che il principato di Neuchatel, restarono fedeli a siffatte regole fin all' epoca della loro distruzione; la buona economia, la modicità de' bisogni e una lunga pace, le avean messe a portata di vivere dal solo prodotto dei loro demanj e dei loro diritti di regalìa; le imposizioni non sono state introdotte in questo paese che dopo la rivoluzione e la mediazione, in altri termini, dopo il regno dei principj *liberali*. Era lo stesso in molti Stati di Alemagna, soprattutto in quelli, che, per feudi divenuti indipendenti, o per signorie successivamente acquistate, si erano gradatamente elevati all' indipendenza e non erano stati gravati da debiti onerosi, nè per effetto della prodigalità de' loro principi, nè per invasioni straniere (1). Finalmente la regola, che il principe deve vivere dai suoi beni, e ch' egli non ha diritto di riscuotere arbitrariamente imposizioni sopra i suoi sudditi, è anche confermata da questo fatto notabile, cioè,

(1) Vedi, per esempio, i processi verbali degli Stati del paese dell' antico ducato di Würtemberg nel 1629, 1650, 1656 e 1672 nelle Beytraegezum Staats-und-Volkerrecht, del signor Möser (Memorie per servire al diritto pubblico e al diritto delle genti), tom. II., pag. 835.

che l' assenza totale o la modicità delle imposte, è sempre passata pel contrassegno d' un governo giusto e moderato, mentre che lo stabilimento di pesi arbitrarj è stato sempre riguardato come un abuso della forza. Così la storia antica, quella del medio evo, e la storia moderna, c' insegnano che queste sorte di tributi, quantunque non fossero sempre molto onerosi han prodotto tuttavia un grandissimo numero d' insurrezioni generali, le quali intanto nommai o quasi mai scoppiano contro i diritti incontrastabili dei principj (1). Tuttavolta se in seguito,

(1) Per esempio la rivolta ch' ebbe luogo in Francia l' anno 1322 sotto il reggente duca di Angiò; quella della Guienna nel 1564, dopo la pace di Chatrau Cambresis, contro i ricevitori dell' imposta sul sale; in Inghilterra l' anno 1399, insurrezione dei contadini sotto Riccardo II., a causa dell' enormità delle tasse; egualmente l' anno 1628. sotto Carlo I.; altra insurrezione cagionata in parte dai sussidj forzósi; rivolta in Napoli l' anno 1627, sotto Masanielo; in Catalogna l' anno 1640, a causa delle imposte arbitrarie e del reclutamento forzoso; nei Paesi-Bassi l' anno 1647, a causa del nuovo sistema di contribuzioni; finalmente la guerra delle colonie inglesi in America dall' anno 1768 — 1783, che da principio non ebbe altro motivo se non di opporsi ad una tassa assai moderata, che il parlamento d' Inghilterra volea mettere sul thè.

per effetto di guerre ruinose, o di altre calamità, un principe cade in tale posizione, che le sole sue rendite non bastano alle sue spese; se in caso di bisogni straordinarj, e per la conservazione del vincolo sociale, sussidj volontarj e permanenti gli divengono indispensabili, niun dubita ch' egli possa allora trovare un gran soccorso e anche un' assistenza incalcolabile nella possidenza particolare dei suoi sudditi, perchè il loro interesse, senza essere del tutto identico col suo, vi si trova intanto intimamente collegato. Ma siccome egli non può disporre di questa possidenza a suo talento, bisogna in buona regola, che i sussidj sieno dimandati dal sovrano, ed accordati dai principali sudditi, che sono in immediata relazione seco lui. Questo è quanto praticavasi per lo addietro in tutt' i luoghi nel solo sentimento della giustizia naturale, prima che i pubblicisti romani e i sofisti moderni, che rappresentano la dignità sovrana come un impiego proveniente dal popolo, e le spese dei principi come spese nazionali, non avessero aperto l' adito al più illimitato sistema di tasse. Il nome di *ajuti* o di *sussidj* (in inglese *aides*, *subsides*, *supplies*), esprime da se i veri principj, e prova che questi sussidj sono veri soccorsi co' quali il popolo ajuta il suo re, e non già *contribuzioni* per mezzo delle quali lo stesso po-

polo provvede alle sue proprie spese (1). Nulla di più interessante quanto il leggere nell' istoria dei Giudei in qual modo il re Davide, dopo di avere esaurito il denaro de' suoi tesori, dimandò agli Stati generali del suo regno un sussidio *volontario* per la costruzione del tempio, e con quale cordiale assenso gli fu accordato questo sussidio (2); laddove poi imposizioni arbitrarie scossero il trono di suo figlio, e fecero perdere al suo nipote Roboamo la più gran parte del suo regno. In Francia, il re Filippo Augusto che regnò dal 1180 fino al 1223, è il primo che abbia riscossa una contribuzione generale; ei lo fece in occasione d' una crociata contro gl' infedeli, per conseguenza, sotto il motivo d' un bisogno universale di tutta la cristianità. I suoi successori tentarono più volte, d' introdurre imposizioni di loro propria autori-

(1) Ecco perchè l' abate Sieyes, sempre conseguente nel suo principio della sovranità del popolo, non poteva soffrir la massima: *Che la nazione concede le imposte. A chi?* dic' egli; la nazione non *concede imposte*; *essa provvede alle sue proprie spese*. Vedute sui mezzi di esecuzione, p. 49. Bisogna convenire che vi è almeno una specie di buona fede in questo giacobinismo. Difatti, secondo questi principj, non si ha più il menomo diritto di querelarsi dell' enormità delle tasse.

(2) Paralip. XXIX e XXX.

tà ma trovarono sempre resistenza, e nel 1338 gli Stati generali decisero colla sanzione del re, che niuna imposta potrebbe esser riscossa senza la loro approvazione. Nel 1382 giunsero persino a rifiutare simili sussidj al re Carlo VI (1), e nel congresso della Haye radunato nel 1681, le potenze coalizzate contro Luigi XIV vollero costringerlo a ristabilire l' antica costituzione del suo regno, e non più riscuotere sussidj senza il consenso degli Stati; attesochè la facoltà ch' egli ne avea, favoriva troppo la sua inclinazione per la guerra, e gli dava la preponderanza sopra tutti gli altri re di Europa (2). Immediatamente prima della rivoluzione, era ancora in Francia una massima universale, che la nazione non potea essere arbitrariamente gravata, e si cercava di eludere questa regola con ogni sorta d' imposte indirette e impercettibili. Il clero, padrone di possessioni assai considerevoli, non accordava che doni gratuiti; i beni nobili, vale a dire i liberi, non

(1) Vedi sull' origine successiva delle imposte in Francia la dotta opera intitolata: *Conto reso dell' amministrazione delle finanze del regno di Francia* da Enrico IV fino a Luigi XIV, 1789, pag. 31, in 4, del Sig. Mallet, primo commesso delle finanze dal 1708 fino al 1713.

(2) Vedi le *Memorie* per servire all' istoria del giacobinismo, del Sig. abate Barruel, tom. II., pag. 96.

pagavano niente affatto ; e i parlamenti , quantunque senza missione, per ciò pretesero rimpiazzare gli Stati generali per consentire o rifiutare le imposte che volea stabilire il re , pretensione di cui essi fecero uso anche nel 1787 , quando si volle introdurre la carta bollata . Nel corso della rivoluzione , in cui si proclamava dapertutto la sovranità del popolo , questo stesso popolo fu schiacciato con imposizioni arbitrarie e indefinite da tutti i governi usurpatori , che s' impadronirono successivamente del potere ; ma subito che dopo venticinque anni di esilio e di disgrazie , il re legittimo risalì sul trono , egli diede la solenne promessa , o piuttosto la calmante assicurazione, che niun' imposta sarebbe d' allora in poi riscossa , senza l' approvazione dei deputati del regno , che sotto un' altra forma rimpiazzano per questo riguardo gli antichi Stati generali . Il re d' Inghilterra anche al dì d' oggi non può stabilire alcuna nuova imposta, senza ottenerne l' assenso del parlamento (1) . Era pur lo stesso in Al-

(1) Budin fa l' osservazione importante, che questa non è una cosa particolare al regno d' Inghilterra . Ecco come si esprime su tal riguardo: „ Ma si può dire che „ gli Stati (d' Inghilterra) non soffrono, „ che lor s' impongano de' pesi straordinarj, nè sussidii , se non sieno accordati „ e consentiti dal parlamento , secondo l' or-

lemagna; i sussidj generali dovevano esser accordati dagli Stati dell' impero, radunati nella dieta a Ratisbona; del resto non accordavansi se non per la guerra; e secondo una dichiarazione imperiale, confermata anche nel 1671, i principi Allemanni non potevano riscuotere alcun tributo sui loro sudditi senza il concorso e l' assenso degli Stati, nemmen per oggetti di pubblica utilità; come la difesa del paese, la costruzione delle fortezze, il mantenimento delle guarnigioni. Il re di Svezia, prima e dopo la controrivoluzione operata nel 1772, non poteva nè introdurre nuove imposte, nè aumentare le antiche, senza esservi autorizzato dagli Stati del regno (2). Lo stesso principio regnava già in Danimarca, e se non vi è più osservato dall' anno 1660, la ragione si è, che il sovrano dopo di essersi sottratto al giogo dell' alta nobiltà, si è at-

„ dinanza del re Eduardo I. e dell' antica „ carta, della quale il popolo si è sempre „ prevaluto contro i suoi re. Io rispondo „ che gli altri re non sono più potenti del „ re d' Inghilterra, perchè non è in potere „ di alcun principe al mondo, di riscuotere imposte a suo piacere sul popolo, più di quel che sia il prendere la „ roba altrui. „ Della Repubblica, lib. I. cap. 8.

(2) Vedi *de Martens*, Europoisches Haeirecht (diritto pubblico di Europa) pagina 24.

tribuito con una legge, chiamata regia ed emanata di sua propria autorità, il diritto di riscuotere tasse e imposte (1). Anche a dì nostri gli Ungheresi pagano soltanto contribuzioni volontarie o dona-

(1) Vedi l'art. V. di questa legge regia nel *diritto pubbl. europeo del Sig. Martens* pag. 35, *e nella sua Collezione delle leggi fondamentali dei principali imperi*, pag. 132. Da prima il diritto d' impor tasse si è destramente aggiunto, o per dir meglio furtivamente introdotto nell' articolo che parla del diritto di far la guerra, quantunque non ne sia in niun modo la conseguenza. In seguito i motivi di questo articolo (ed è questo il solo articolo di cui si sia sentito bisogno di far menzione) sono letteralmente copiati da una specie di proclamazione diretta dal generale romano *Cerialis* ai Trevigiani e ai Galli, insorti contro le sue esazioni. ,, *Nam neque quis gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt*. ,, Tacit. Hist. lib. IV. Ma i bravi Danesi, che avevano mostrato tanto zelo per ajutare il loro sovrano a riconquistare i suoi antichi diritti, non erano nemici vinti. Lo stesso generale Cerialis non riscuoteva contribuzioni sulle sue proprie truppe, e se i Trevigiani fossero stati liberi, gli avrebbero probabilmente risposto: Noi non abbiamo bisogno delle vostre truppe per la nostra tranquillità; mostrate se volete il diritto di vincitore; ma la necessità di pagare i vostri soldati non vi autorizza a prendere la nostra roba.

tivi gratuiti. Ciò non avviene, perchè essi abbiano avuto in origine più diritti che qualunque altro popolo; ma perchè han saputo meglio difenderli, e non hanno trascurata nessuna occasione favorevole di farli riconoscere e garentire dagli stessi re. In una parola, questa regola naturale, cioè che i sussidj debbono esser domandati e liberamente accordati, è pure al presente riconosciuta, ed ogni uso contrario è un' eccezione o un abuso. Nelle monarchie effimere e arbitrariamente fondate dall' imperatore Bonaparte, nelle quali d' altronde conculcavansi tutti i diritti dei particolari, si era nondimeno cercato di salvare le apparenze, istituendo pretese assemblee rappresentative incaricate di votare per le imposte; quantunque a dir vero, tali assemblee fossero composte ben altrimenti che gli antichi Stati-generali, e i di loro membri, nominati e pagati dal sovrano, non fossero che comodi e docili istrumenti, sempre pronti ad appoggiare le più dispotiche misure, e a incaricarsi di tuttociò ch' esse aveano di odioso. Lo stabilimento di armate permanenti offrì il primo pretesto, e insieme i mezzi, di riscuotere imposizioni arbitrarie; poichè si ottenne sulle prime del denaro per assoldare le truppe, e mediante le truppe era facile di procurarsi del danaro; il che però si chiama trattare gli amici e i sudditi pacifici come si tratte-

rebbero i nemici vinti. Finalmente è da notarsi, che sin nei paesi in cui gli Stati non sono più convocati per alcun affare, a causa delle spese, delle distanze, dell' urgenza dei bisogni, ec., i più assoluti governi hanno in vece l' uso di far motivare le ordinanze, che stabiliscono nuove imposte, con maggior cura di tutte le altre; quasi direbbesi, che un segreto istinto avvertendoli dell' infrazione della regola, essi cerchino di giustificarsi con ragioni tratte dalle circostanze, di provocar la buona volontà dei contribuenti, e che riconoscendo in tal guisa la necessità di un consenso, se non formale, tacito almeno, rendono indirettamente e senza saperlo, un ultimo omaggio alla giustizia naturale.

Del resto il principio, che bisogna dimandare, e ottenere i sussidj, deve servire soltanto ad impedire l' abuso del potere, non già a privare i principi dei soccorsi ch' essi han diritto di attendere. Lungi da noi il pensiero di predicare ai popoli un simile egoismo, di soffogare ogni pubblico interesse, e quel nobile sentimento dell' amor della patria, sorgente di tanti generosi sacrifizj! Se, da un lato, noi stabiliamo come regola primitiva, che i sovrani in virtù del loro proprio diritto, non hanno la facoltà di riscuotere a forza e arbitrariamente sussidj o imposizioni; sosterremo pure, dall' altro,

che i popoli sono autorizzati, moralmente obbligati, e potentemente interressati a soccorrere il loro principe in caso di bisogno, e per tutto ciò ch' è di pubblica utilità; di riguardare in una parola il di lui onore, il di lui vantaggio, come il loro proprio. Perciocchè siccome l' esistenza della casa sovrana è, sotto un' infinità di rapporti, utile e anche indispensabile alla maggior parte dei sudditi, e che sovente è esposta a pericoli che domandano sforzi e sacrificj straordinarj; (1) siccome d' altronde la lunga durata d' un impero, e il progresso sempre crescente dei bisogni sociali necessitano di continuo una moltitudine di precauzioni e d' istituzioni novelle; e per la conservazione del principe e del suo popolo, bisogna di tempo in tempo sopportar guerre dispendiose, soffrire invasioni e contribuzioni per parte de' nemici, contrarre debiti e pagarne gl' interessi, mantenere armate permanenti, costruire fortezze, fondare infine stabilimenti d' ogni sorta; e siccome in generale ne' regni moderni una gran parte delle rendite del sovrano è impiegata soltanto per l' interesse de' sudditi, o almeno non giova che a questi soli; così ne segue, che l' assistere il principe in alcuni bisogni, ch' essi dividono secolui, è un dovere di equità. Quindi non si possono accusare i po-

(1) Vedi la Nota n. 1 pag. 412

poli di avere sconosciuta questa obbligazione morale; al contrario la loro buona volontà su tal riguardo va sovente al di là di ciò che si desidera; e anche negli stessi casi in cui potrebbero opporsi con successo, si soffrono senza mormorare le imposizioni stabilite dalla sola autorità del principe, purchè sieno sopportabili e il prodotto ne sia applicato ad oggetti di pubblica utilità, o che lusinghino solamente l'amor proprio nazionale. Il sentimento della necessità e dell'interesse comune, il punto di onore, il desiderio di distinguersi colla propria divozione, la speranza di rendersi accetto al principe, tutto concorre a facilitare la concessione di questi sussidj. E appunto in tal modo che le imposte hanno avuta a poco a poco origine in quasi tutti gli Stati. Provocate in prima da un bisogno generale o straordinario, e liberamente accordate dalla riconoscenza e dall' attaccamento dei popoli, furono accordate, ora per sempre, ora soltanto per un tempo determinato; ma in quest' ultimo caso anche la loro prolungazione non trovò per l'ordinario alcuna difficoltà; di sorte ch' esse finirono col divenire permanenti. Del resto la migliore politica, dimandando o stabilendo imposizioni, sarà sempre di agire direttamente co' sudditi in un modo franco e leale, di rappresentar loro la necessità di

questi soccorsi, con nobiltà e buona fede, e di designare con precisione l'oggetto al quale si vuole applicarli; giacchè nulla attira tanto sicuramente gli uomini, quanto un contrasegno di fiducia. Dacchè sono una volta convinti, che il sovrano ha veramente a cuore il loro interesse, e ch' egli non pensa ad abusare del suo potere, essi lasciansi facilmente portare all' assenso di ciò che lor si domanda. L' amor della patria, e la divozione spontanea producono sempre e da pertutto, delle risorse assai più abbondanti di quel che potrebbesi ottenere per via di costringimento. Perocchè ciò che costituisce la servitù, non è già il dare sussidj, ma l' essere costretto a darli; mentre che i soccorsi volontarj o quelli che sembrano tali, han qualche cosa di nobile, e lusingano anche l' amor proprio di coloro che li accordano; attesochè essi lor danno l' aspetto di vivamente interessarsi alla causa del Principe e dello Stato, o anche di aver qualche parte al governo, come nelle repubbliche.

Ma quì insorge un' altra questione nommeno importante: *A chi deve il principe domandare i sussidj divenuti necessarj*, poichè egli non può nè convocare tutto il popolo, nè consultare individualmente ogni abitante del suo territorio? Noi rispondiamo colla natura e coll' esperienza, ch' esso deve domandarli ai *suoi*,

a quelli ch' egli può chiamare nel senso rigoroso della parola *suo popolo*, vale a dire, agli uomini più potenti e più liberi che dipendono immediatamente da lui, e non già a quelli che dipendono da quest' ultimi e co' quali il principe non ha alcuna relazione diretta. Supponete che un signore particolare, avendo dieci, dodici, o anche un più gran numero di demanj, amministrati da altrettanti conduttori e regissori, cada nell' imbarazzo e nel bisogno, e voglia ottenere dalle sue genti un consiglio o un soccorso qualunque; a chi mai farà esso tal proposizione? Non ad altri evidentemente che a questi stessi conduttori, regissori o capi di famiglia, che han direttamente contrattato secolui, e che trovano in siffatto impegno un vantaggio reciproco; ma certamente non la farà ai loro figli, ai loro domestici, ai loro operaj, o a semplici inquilini ec., il che sarebbe assurdo e ridicolo, e rovescerebbe l' ordine naturale delle cose. Così pure, se un proprietario d' una casa, che loca un gran numero di appartamenti, si crede in diritto di domandare un sussidio o una contribuzione per qualche bisogno comune a tutti gli abitanti della casa; per esempio, per l' illuminazione, pel salario d' un guardaportone, per una tromba da fuoco ec.; egli pure non si dirigerà se non ai suoi locatarj, cioè, ai

suoi *Stati domestici*, coi quali solamente ha relazioni dirette, e non già alle loro mogli, ai loro figli, ai loro servitori, ai loro sub-locatarj, ec. che in nulla han che fare immediatamente con lui; molto meno avrà il pensiero di riunire tutto questo popolo, i padroni, e i servi indistintamente, in una sola assemblea, o di far loro nominare un certo numero di rappresentanti incaricati di decretare o di rifiutare il sussidio a pluralità di voti. Or un rapporto tutto simile sussiste, in grande, trai sovrani e i principali personaggi del loro paese; e sopra questo fondamento naturale riposava l' antica composizione degli Stati-generali o provinciali. Quindi questi Stati non sono stati mai istituiti da leggi o da costituzioni arbitrarie; ma esistevano per la natura stessa delle cose, e portavano il nome di *Stati*, perchè essi godono nelle loro terre, sia allodiali, sia feudali, d' uno stabilimento durevole, e non dipendono da alcun altro se non dal principe. Era dunque semplicissimo, che sin dal tempo in cui non vi erano peranche città libere, gli Stati generali e provinciali non potessero esser composti che dalla *nobiltà* e dal *clero*, nella loro qualità di vassalli immediati o di proprietarj liberi; perocchè tutti gli altri erano lor subordinati e non aveano alcun rapporto diretto col sovrano. Non vi si poteano ammettere i paesani o campagnuoli, per-

chè essi altro non erano che servi, i quali coltivavano le terre dei loro padroni, e non aveano alcuna vera proprietà fondiale; atteso che tutti quelli che ne possedeano, erano riputati gentiluomini, come lo è pur presentemente in Ungheria. Coll' andar del tempo, e soprattutto nel corso dell' undecimo e del duodecimo secolo, sorsero delle città libere, delle comunità franche e favorite, le quali non conoscevano altro padrone fuori del re da cui aveano ricevuto i loro privilegj, e che per conseguenza dovettero figurare fra gli Stati del regno. Gli stessi re erano inoltre potentemente interessati ad ammetterveli; perchè queste città vedendo in essi i loro benefattori, e i loro unici protettori, erano per l'ordinario meglio disposte a fornir loro soccorsi in denaro, e perchè si trovavano d' altronde in possesso d' una gran parte del numerario. Da ciò deriva pure, che i deputati delle città sono stati ricevuti, assai più tardi di quelli degli altri ordini, negli Stati generali o provinciali, e che dappertutto e sempre questi Stati si compongono dalla nobiltà, dall' alto clero e dalle città libere; poichè secondo la giustizia e la natura delle cose, non poteva essere altrimenti.

Del resto, questi Stati non rappresentano affatto il popolo, come volgarmente si crede; non rappresentano in sostanza

che se stessi, quantunque si possano a giusto titolo considerare, come i patrocinatori, gli avvocati, i protettori naturali dei loro sudditi e dei diversi abitanti dei loro demanj. Perciocchè se fossero i rappresentanti o i mandatarj dell' intero popolo, bisognerebbe che fossero altrimenti composti, e nominati dippiù dallo stesso popolo; quindi veggiamo che tutti quelli i quali, secondo i principj rivoluzionarj, e a dispetto di tutta l' istoria, riguardano gli Stati attuali come una rappresentanza del popolo, esclamano all'istante che questo sistema di rappresentazione poggia sopra falsi fondamenti, e ch' essa dev' esser tratta da tutte le classi del popolo, in ragione della popolazione. Ma in realtà i veri Stati d' un regno non rappresentano alcuno; essi esistono da se stessi, e seggono nelle assemblee in loro proprio e privato nome (1). In conseguenza, essi doveano per lo passato pagare dalla loro borsa i sussidj, che aveano accordati. Perciocchè se lo stesso sovrano non ha il diritto d' imporre pesi arbitrarj ai suoi sudditi, i grandi vassalli o proprietarj non lo hanno nemmeno; stantechè niuno può disporre della roba altrui. Che se intanto siffatti sussidj sono troppo onerosi, o

(1) I paesi d' Inghilterra, per esempio, sono membri del parlamento in virtù del loro diritto personale, e possono dare i loro voti per procuratore.

ritornano troppo spesso, è permesso ai membri dello stato di reclamare dal canto loro un' assistenza volontaria per parte de' loro dipendenti, affin di alleviare il loro proprio peso. Questa seconda regola, nommeno che la prima, non è solamente una verità speculativa, ma si osservava tempo fa nella pratica; e gli usi contrarj che sono prevaluti ne' tempi moderni non sono che abusi successivamente introdotti dalla necessità, o tollerati dalla debolezza. Così per esempio, quando gli Stati di Allemagna accordavano all' Imperatore de' sussidj per la difesa dell' impero, essi erano tenuti di somministrarli dai loro proprj denari, e in simile materia la stessa maggioranza di voti non obbligava la minorità; perchè, secondo le regole della giustizia naturale, non si comprende come un deputato di una provincia possa disporre della proprietà di un' altro che non gli ha dato la sua procura. Anche in Inghilterra, le città non accordavano altra volta i sussidj per se stesse; e nell' antica Francia si è veduto più d' un esempio di città che hanno ricusato il pagamento delle contribuzioni accordate dai loro deputati, sotto pretesto che questi avevano oltrepassato le loro istruzioni (1). Se dunque, malgrado

(1) Vedi su tal proposito nelle Fantasie patriottiche del signor Moeser (patrio-

questo principio, gli Stati d' un paese decretano al giorno d' oggi imposte, che non sono pagate da essi soli, ma dal popolo intero, ciò non è senza dubbio del tutto conforme alla regola; intanto siccome la necessità scusa molte cose, e specialmente in materia di contribuzioni, è impossibile di giungere ad una perfetta e rigorosa giustizia; si può anche giustificare tal uso con questa naturale e ragionevole presunzione, cioè che se il sovrano e tutti gli uomini potenti d' un paese sono di accordo sopra una misura, le altre classi l' avrebbero similmente approvate, se si avesse potuto consultarle; tanto più che la loro opposizione sarebbe stata inefficace, e che in generale i deboli seguono sempre l' esempio dei più forti.

Gli Stati d' un regno hanno essi il diritto di fare amministrare essi stessi il prodotto dei sussidj, o almeno determinare l' oggetto a cui tai sussidj debbono essere impiegati? In tesi generale, essi non l' hanno; perocchè siffatte imposte

tische Phantasien, t. IV, pag. 206.) l' articolo interessante *dell' origine degli Stati*, e l' opera intitolata: *Istoria dello sviluppo della costituzione germanica del signor Putter*, t. II., p. 271. Se ne trova pure un esempio assai notabile nel processo verbale degli Stati di Wurtemberg dell' anno 1554, pubblicato nelle Memorie di Moeser per servire al diritto pubblico e al diritto delle genti; t. I, pag. 447.

sono *sussidj propriamente detti*, coi quali la nazione vuole ajutare il suo re; e tutto ciò, ch' è stato una volta dato e accettato, non appartiene più al donatore, ma diviene la proprietà del donatario. Purchè dunque, accordando simili imposte, gli Stati del regno non si abbiano riserbato qualche diritto, e l'uso del denaro, che ne proviene, non sia stato specialmente determinato e accordato dal sovrano; egli può disporne a suo piacere come delle altre sue rendite, senza esser tenuto di dar conto ad alcuno. Questo principio è anche oggidì generalmente riconosciuto; da per tutto l'impiego dei sussidj dipende dai sovrani e dai principi, ogni volta che non è stato formalmente stipulato il contrario (1). Anche in Inghilterra, i sussidj decretati dal parlamento sono percepiti dagli uffiziali del re, il prodotto se ne versa nel tesoro del re, (giacchè non vi si conosce tesoro nazionale), e altre volte l'uso che se ne doveva fare, dipendeva dal solo re; ma dalla rivoluzione del 1688 in poi,

(1) L'imperatore di Allemagna prometteva, coll' art. V. §. 5. della sua capitolazione „ di non impiegare gli ajuti e i sus„ sidj accordati dagli Stati dell' impero, „ per uno scopo diverso da quello pel qua„ le sono stati accordati. „ Ma ecco una delle obbligazioni convenute, che ha bisogno di essere formalmente espressa, stantechè non è di diritto naturale.

il re fa presentare i conti al parlamento per mezzo del loro cancelliere, affin di comprovare che i fondi sono stati applicati all' oggetto pel quale erano stati accordati (1). Se ne eccettuano intanto le somme componenti la lista civile, la quale, per sua origine e per sua natura, altra cosa non è che una indennizzazione data al re in compenso dei demanj e delle rendite personali che ha perduto, o che ha rinunziato nelle diverse rivoluzioni dell' Inghilterra. Del resto, quand' anche nessuna riserva fosse stata fatta, la lealtà e la buona fede prescrivono sempre ai sovrani di corrispondere alla fiducia, che loro dimostrano gli Stati; di applicare per conseguenza i sussidj agli oggetti pei quali sono stati votati, e questo sarà il miglior mezzo di ottenere di bel nuovo, in altri simili casi, de' soccorsi volontarj.

Che individui poi giunti più tardi nel paese sieno di diritto sottoposti alle imposizioni che vi trovano stabilite, ciò non può far materia di alcuna quistione. Essi han conosciuto anticipatamente le condizioni, sotto le quali entravano in questo vincolo sociale. D' altronde queste sorte d' imposte sono per l' ordinario d' una natura talmente indiretta, ch' ei sarebbe impossibile di eccettuarne chicchessia, per-

(1) Vedi il diritto pubblico dell' Europa del sig. *Martens*, pag. 193, 194.

sino gli esteri. Quanto ai figli e ai discendenti degli antichi sudditi, essi sono rigorosamente tenuti di pagare i sussidj accordati dai loro padri, stantechè questi nell' accordarli, aveano di già ceduta una parte dei loro beni, e si aveano imposto un debito, onde resta gravata la loro successione, e che trasmettesi ai loro eredi. Ma non si può dir lo stesso delle province o delle comunità, che un sovrano acquista per via di trattati, o che gli sono trasmesse sotto certe condizioni dai loro antichi padroni. In simil caso, i sussidj introdotti per le antiche province, non possono essere obbligatorj per le nuove; attesochè queste ultime non vi hanno acconsentito, e il loro sovrano non ha potuto trasferire altri diritti, oltre quelli che avea egli stesso. Così pure le imposte esistenti nei paesi di fresco acquistati, non obbligano gli antichi demanj; e questo principio, conforme alla giustizia naturale, ci spiega perchè, nel maggior numero degli Stati, particolarmente nelle grandi monarchie, tutte le province non sono soggette agli stessi pesi.

Finalmente per ciò che concerne gli oggetti su quali si possono far gravitare i sussidj, noi non ne diremo quì che qualche parola; atteso che lo sviluppo di tal materia è piuttosto di competenza dell' economia politica, che di quella del diritto pubblico. In sulle prime, questi

oggetti sono d' una varietà infinita. Chi potrebbe enumerare tutti gli articoli, che il bisogno o lo spirito di fiscalità possono gravare con imposte, e ne hanno realmente gravate? Le proprietà territoriali, le case o una delle loro parti, come le porte, e le finestre, i cammini, i focolaj, ec., i capitali, le mercanzie e gli effetti mobiliari; la possidenza in generale e la rendita annuale, ogni specie d'industria, tutte le derrate prodotte o consumate, le ricchezze della natura e dell'arte, il necessario come il superfluo, tutto può divenire, ed è in effetto divenuto *materia imponibile*. Fra questi oggetti, quali si debbano preferire? Ciò dipende dalle circostanze locali, dalle risorse e dai bisogni del paese, sul quale si riscuote l' imposta. La meno onerosa agli abitanti, secondo la loro posizione, il lor genere di fortuna e d' industria, quella la cui percezione è più facile e meno dispendiosa, meriterà sempre la preferenza, ed ecco perchè esiste una sì grande varietà *d' imposte* nelle diverse contrade. Per l' ordinario, esse son pure bene adattate alle circostanze; e sotto questo rapporto, sarebbe interessante, non solo di comparar tra loro le contribuzioni pubbliche stabilite negli Stati dell' Europa, ma di considerare sopratutto attentamente persino il modo col quale le più piccole comuni rurali sogliono procurarsi

le risorse, che esigono i loro bisogni locali; si vedrebbe con siffatto avvicinamento, che senza alcuna scienza finanziera, il più semplice e il più facile articolo da imporsi è suggerito a semplici campagnuoli dal buon senso e dalla forza delle cose. Le ricchezze dei popoli non essendo dappertutto fondate sulle stesse basi, e non provenendo dalle stesse sorgenti, è chiaro che i medesimi oggetti non possono esser nemmeno da per tutto materie imponibili. Checchè ne dicano gli economisti, sarebbe assurdo l'introdurre una contribuzione fondiale in città senza territorio, spopolate di ricchi finanzieri, di negozianti e di artisti; e nelle contrade in cui ciascuno si dà all'agricoltura, all'educazione del bestiame, in cui le abitazioni sono modeste e non fruttano alcuna rendita, sarebbe ugualmente impraticabile di riscuotere contribuzioni sui focolari, sull'industria, e sopra tutto ciò ch'è di lusso. Del resto non si può imaginare alcun genere d'imposte, che non abbia numerosi inconvenienti; e colui che pretendesse ottenere nella loro ripartizione una perfetta e proporzionale eguaglianza, tenterebbe una cosa nommeno impossibile di quel che sarebbe il voler trovare la quadratura del cerchio, ragionar falso con ragione, e conciliare la giustizia coll'ingiustizia. E' vero che i filosofi e gli economisti politici decidono con un tuono

tagliente e dottorale, che ogni contribuzione dev' esser ripartita secondo una proporzione eguale sulla possidenza e sulla rendita netta d' ogni cittadino; che non deve nè aggravare gli uni più degli altri, nè dar luogo ad una vessazione, nè inceppare la libertà e l' industria; che deve essere percepita facilmente, e con poche spese; produrre infine una somma fissa e introitarsi in un' epoca determinata. Ma quale imposta, o quale combinazione d' imposte riunisce all' istesso tempo tutte queste qualità, molte delle quali sono incompatibili, e si escludono reciprocamente? questo è ciò che gli stessi filosofi non si sono degnati d' insegnarci; e i progetti che essi han partorito con tale disegno, sono stati sempre i peggiori di tutti e i più impraticabili. E' almen costante oggidì, dimostrato dalla ragione e dall' esperienza, che l' imposta territoriale ed unica, con tant' enfasi decantata dagli economisti, è una concezione falsa nommeno che povera e funesta. Perciocchè non è vero in primo luogo, che l' agricoltura sia la sola ricchezza o la sorgente di ogni ricchezza; diversamente si potrebbe dire con più ragione, che tutto proviene in ultima analisi dallo spirito o dal travaglio dell' uomo, e che bisogna per conseguenza gravare i cittadini secondo le misure delle loro facoltà fisiche e

intellettuali; salvo d'incaricar poi i filosofi di stenderne il catasto. E' ugualmente falso, che i proprietarj di beni fondi possano far l'anticipazione di tutta l'imposta, e indennizzarsi in seguito sulle altre classi, vedendo a più alto prezzo le produzioni delle loro terre. Non è in loro potere il fissare tal prezzo a loro talento, senza di che il pane sarebbe certamente sempre caro. Il valore delle derrate dipende dalla quantità delle provvisioni o delle dimande, dalla concorrenza tra i venditori, dal loro proprio bisogno e da quello degli altri, dall'abbondanza o dalle rarità del numerario, dall'influenza dei paesi limitrofi e da mille altre simili circostanze. Al contrario un'anticipazione così enorme, fatta sopratutto in denaro contante, che non potrebbe esser procurato, se non per via di cambio, opprimerebbe i coltivatori, li costringerebbe a vendere le loro produzioni a qualunque prezzo, e finalmente ad abbandonare persino le loro terre. E supponiamo in ultimo l'impossibile, cioè, che i proprietarj potessero indennizzarsi sopra i compratori; vi bisognerebbe ancor molto, perchè la contribuzione fosse perciò ripartita sopra tutti i cittadini in una eguale proporzione. Perocchè le imposte, che vertono sul consumo, non si pagano in ragione della

possidenza, ma in ragione dello stesso consumo; e se si volesse, per esempio farle gravitare unicamente sul pane, i poveri de' quali esso è quasi il solo nutrimento, ne sopporterebbero il peso assai più dei ricchi. Bisognerebbe dunque gravare ciascuno secondo la totalità de' suoi beni o delle sue rendite? A primo aspetto quest' andamento sembra il più naturale. Ma nell' esecuzione le difficoltà sono anche più grandi, o per meglio dire, sono inestricabili; e sulle prime, che cosa è la ricchezza? Quello che noi chiamiamo *capitale*, non è che una semplice finzione, una valutazione approssimativa del valore delle cose, paragonato a una certa variabile quantità di metalli preziosi, ma che non si può sempre ottenere in cambio. I benifondi e gli edificj non valgono infatti ciocchè un compratore ne vuole dare, cosa ch'è impossibile di sapere con anticipazione; nel tal luogo essi danno una rendita considerabile, nel tal altro, nulla o quasi nulla. Colà si possono riguardare come un capitale produttivo, quì non già. Le gioje, l' argenteria, i quadri, le opere dell' arte, le mercanzie, tutti quegli oggetti sì numerosi e sì variati che son chiamati la possidenza mobiliare; rappresentano bensì un' immenso capitale, ma la valutazione ne è anche più difficile. Non sarebbe nè giusto sottrarli alla contribuzio-

ne, nè possibile di abbracciarli; stantechè niuno avrà certamente il ridicolo pensiero di far fare ogni anno l' inventario e l' apprezzo del mobilio e degli utensili di tutti gl' individui d' un vasto regno o anche d' uno Stato mediocre. Nulla v' è, non escluso il valore delle obbligazioni rimborsabili, e delle annualità perpetue, che non varii e non sia incerto; esso dipende dalla buona fede dei debitori potenti, e dalla solidità dei debitori deboli; non si può sempre realizzare a volontà tal sorta di crediti, e molto meno cederli pel loro valore nominale. In secondo luogo, quanto non è egli difficile di *comprovare*, di *verificare* e di *valutare* questa ricchezza che veste tante forme, che sfugge sì facilmente alle ricerche, e la cui tassa è sì arbitraria? L' uomo il più leale e il più scrupoloso non è sempre nello stato di dichiarare esattamente l' ammontare della sua ricchezza; per la stessa ragione che tutto quello di cui si compone verte sopra valutazioni approssimative, che sono reali nel solo caso in cui un' altro vuol dargliene l' equivalente. Inoltre, quale strano espediente, per non dar luogo a vessazioni nè a spese considerevoli; per non inceppare nè la libertà nè l' industria personale, e per non nuocere alla moralità degli uomini, non sarebbe quello di far tutti gli anni la ricerca della ricchezza mobiliare e immobi-

liare di ogni cittadino, di penetrare nel segreto di sua economia, di pubblicare il nome de' suoi creditori e de' suoi debitori, di dargli infine la più forte tentazione di frode, e di metterlo nella più penosa collisione tra il suo dovere di contribuente, e il suo particolare interesse? I soli benifondi non possono essere sottratti alla conoscenza del pubblico, ma per l' ordinario sono gravati di debiti; e se non si deducano questi debiti dalla valutazione, sarà una ingiustizia rivoltante, attesochè allora bisognerebbe, che l' uno pagasse l' imposta della proprietà dell' altro; e se al contrario è permesso di difalcarli, si apre l' adito a tutte le frodi e a tutte le dichiarazioni simulate. D' altronde, perchè mai il solo capitale, questo risparmio de' nostri padri, speranza de' nostri nipoti, sarebbe egli gravato di imposta? Lo spirito, i talenti, l' impiego e la vocazione d' un uomo, che gli procurano una grande agiatezza, non sono essi pure una proprietà, un bene ch' egli ha ricevuto da Dio o dagli uomini, e che al pari d' una rendita vitalizia, può esser valutata in capitale, secondo certi calcoli di probabilità? Del resto, non si tratta solamente della possidenza; bisogna anche prendere in considerazione le spese necessarie. Colui che, gravato d' una famiglia numerosa, possiede centomila lire, e non ha altre rendite, è meno ric-

co d' un altro, che possiede bensì la metà di tal somma, ma che non ha figli, e guadagna ogni anno, sia co' suoi impieghi sia colla sua industria, sei o ottomila lire, le quali per altro ei deve pure in gran parte al vincolo sociale in cui si trova, e soprattutto all' esistenza de' capitalisti. Finalmente sarebbe forse cosa saggia e conforme ai veri principj di economia politica, di rivolgersi soltanto, per così dire, al tronco dell' albero che porta i frutti, di percuotere unicamente i capitali, che soli animano e fecondano il commercio o l' industria, ed il cui annientamento, o la successiva diminuzione, distruggerebbe necessariamente tutte le altre risorse?

Le contribuzioni sull' annua rendita, senza riguardo alle diverse sorgenti onde proviene, hanno per verità meno inconvenienti; ma è ugualmente impossibile di ripartirle con una giusta proporzione. Perciocchè la rendita, al pari del capitale, cangia in tutti i giorni, e si traveste sotto mille forme differenti; il prodotto n' è incerto, variabile, e spesso anche impossibile a valutarsi in denaro; non vi è alcun mezzo di comprovarlo con certezza; le ricerche le più inquisitoriali, le pruove, e anche i giuramenti che si potrebbero esigere dai cittadini, sarebbero inutili e illusorj. In una parola, ovunque in materia d' imposte, vuolsi ottenere una

perfetta e proporzionale uguaglianza, si incontrano sempre degli ostacoli insormontabili. La ricchezza e la rendita degli uomini sono il santuario della libertà individuale; la natura, tutta sollecita per noi, ha cinta ogni investigazione, che si volesse farne o ogni tassazione violenta, di difficoltà inestricabili, e ci ha dato con ciò questa lezione importante, cioè, che la vera regola consiste a non dimandar contribuzioni forzose, ma solamente donativi gratuiti di cui niuno può querelarsi, quantunque essi sieno disugualmente ripartiti. Questo principio è talmente vero, che in un modo o in un' altro, la forza delle cose ad esso conduce involontariamente; stantechè dapertutto si è nella necessità d' introdurre, per le risorse annue e ordinarie, imposizioni indirette, che ogni paese paga liberamente e alle quali egli può in caso di bisogno sottrarsi; e quanto alle imposte dirette, sulla possidenza o sulla rendita, l' esperienza pruova che non si perviene mai a riscuoterle colla violenza e col costringimento; ma che in ultima analisi bisogna sempre, senza altre perquisizioni, contentarsi delle dichiarazioni libere, per conseguenza della buona volontà dei contribuenti.

Se dunque è vero, che ogni imposta ha numerosi inconvenienti, bisogna preferir quella che ne ha meno, e le meno nocive son quelle che si accostano più alle impo-

ste spontanee, o che, trascorso un certo tempo, cangiano di natura, e prendono il carattere di un debito. Che se intanto esse debbono fruttare somme considerevoli, bisogna ripartirle sopra un gran numero di persone, o per conseguenza stabilirle sopra oggetti o sopra bisogni generali, permanenti, e facili a comprovarsi. Tra le contribuzioni dirette, la cui quota è determinata, e le quali sono pagabili in un' epoca fissa, quelle sulle case e sulle proprietà territoriali, purchè sieno moderate e per quanto è possibile invariabili, ci pajono sempre le migliori; non già perchè la terra sia l' unica sorgente di ogni ricchezza, come lo pretendono gli economisti; ma perchè, dopo un certo tempo, siffatte imposte si cangiano in una obbligazione liberamente acconsentita. Perciocchè alla prima mutazione per vendita o altrimenti, la contribuzione che pesa sulla proprietà, passa al compratore, come ogni altro debito o servitù; essa è stimata secondo il giusto valore, e messa in linea di conto; il nuovo acquirente paga un prezzo minore di quel che pagherebbe, se il bene fosse stato totalmente libero; esso si grava dell' imposta per impegno volontario, ei non può affatto querelarsene, appunto come se questo prezzo di terra fosse stato gravato di tutt' altra specie di debito o di corrisposta.

Del rimanente, l' antico metodo di per-

cepire in natura le imposte territoriali ci sembra sempre preferibile, attesochè la ricolta, l' amministrazione e la vendita di queste sorta di prodotti, lungi dall' essere tanto difficoltosa quanto si pretende, riunisce al contrario un gran numero di vantaggi. Che di più semplice e più naturale del pagare con ciò che si possiede, con ciò che si ricava dal seno della natura, senza essere obbligato di convertirlo prima in denaro, per via di operazioni complicate, e sovente molto onerose? Il sovrano può molto meglio attendere, per disfarsene, l' epoca e l' occasione favorevole, e il più sovente non ha neppur bisogno di far loro subire alcun cangiamento, attesochè può impiegarli a suo proprio uso, ovvero assegnarli in forma di soldo ai suoi uffiziali; il che è loro tanto più vantaggioso, quanto che allora le loro rendite restano in proporzione col prezzo delle derrate, e non dipendono più dal valore essenzialmente variabile delle specie. La percezione inoltre e la distribuzione di questi prodotti danno alla sovranità forme veramente patriarcali, e richiamano l' immagine d' un autorità dolce, paterna, inconcussa, che ciascuno ha interesse di mantenere.

Relativamente alle *capitazioni* e alle imposte dirette, sia sulla ricchezza, sia sulle rendite, esse ci sembrano assolutamente in opposizione collo spirito d' una

monarchia, e conformi piuttosto alle relazioni repubblicane; perocchè in una repubblica, come in ogni altra associazione privata, ogni cittadino, ogni membro della corporazione paga di diritto quanto un'altro, pel solo riflesso ch' egli è cittadino; egli partecipa degli stessi vantaggi; dunque deve sopportare i medesimi pesi. Questa uguaglianza di contribuzioni, lungi dal ferire o umiliare il povero, lo eleva al contrario ai suoi proprj occhi, essa è una pruova manifesta, che nella sua qualità di membro della città, il povero ha tanti diritti quanti il ricco, e che il ricco non ne ha più del povero. Il tributo diretto è un segno visibile del suo diritto di cittadino o di associato, e per conseguenza, piuttosto onorevole che umiliante. Ma tra le diverse classi d'uomini che dipendono, sia naturalmente, sia volontariamente da un principe o da una repubblica, niuno partecipa della sovranità; e tutti non profittano egualmente delle relazioni col sovrano. Quei per esempio, che non vivono nè con impieghi, nè con altri benefizj del principe, ma dalla loro propria possidenza o dalla loro industria particolare, non vi trovano in sostanza altro vantaggio se non una protezione, che potrebbero trovar pur altrove; vantaggio che i nostri sistemi filosofici fanno molto valere, e che può tanto meno servire di titolo alle contribuzioni perso-

nali o progressive, quantochè gli Stati o i legami sociali non sono stati precisamente fondati col disegno di garantire la sicurezza degl' individui; ma che il sovrano accorda il soccorso della sua autorità, in virtù della legge divina e per l' interesse generale; che d' altronde questa protezione è di sua natura incerta, spesso incompleta: e che nel caso in cui divien necessario di ricorrervi, bisogna anche comprarla, in qualche maniera, per via di tasse e di emolumenti giudiziarj. Quindi l' esperienza c' insegna che tutte le contribuzioni dirette, come le capitazioni e le tasse sulle possidenze, quand' anche fossero modiche, sono pur tuttavia ricevute con ripugnanza nelle monarchie; attesochè, oltrechè le medesime obbligano di pagare forzosamente, e per l' ordinario in un momento inopportuno, oltre ch' esse danno luogo ad una moltitudine di vessazioni perpetue di quei che tassano e che percepiscono, che costringono i sudditi a rivelare lo stato di lor fortuna, il che può sovente distruggere il loro credito e tutto il loro ben' essere; il vizio essenziale, ch' esse presentano, consiste nel far nascere nell' animo del contribuente non so qual sentimento di servitù, che un principe saggio non deve giammai provocare.

In conseguenza, le *imposte indirette*, che i cittadini pagano, senza saperlo, di buon grado, in un' epoca comoda, e sen-

za scomodarsi, meritano sempre la preferenza. Si possono altresì concepire molti mezzi, per un principe patrimoniale, onde trarre legittimamente dai suoi sudditi delle risorse indirette, senza ch' egli abbia per ciò bisogno del loro assenso. Se egli, per esempio stabilisce strade, ponti, porti, canali, poste, ec., di cui vogliono profittare i suoi sudditi, o se fa scavare, fabricare e vendere in suo nome certi oggetti, che sono d' un bisogno più o meno generale; egli è in diritto di elevare la tariffa dei pedaggi o il prezzo delle mercanzie al di là di ciò che sarebbe necessario, per la conservazione di questi stabilimenti, o per l' annuo interesse dei capitali che anticipa. Egli può mettere a profitto l' amor del giuoco che esiste nel cuor dell' uomo, istallando *lotterie*; e quantunque una simile speculazione non sia molto nobile per un sovrano, è però anche meno biasimevole delle imposte arbitrarie. Rigorosamente parlando, il principe ha il diritto di permettere l' esportazione dei prodotti del suo paese, o l' importazione di quelli dell' estero, a sola condizione di certe corrisposte; benchè oggidì soprattutto si sia molto abusato di questa risorsa, e si sia dato alle misure proibitive un' estensione contraria alla natura delle cose, all' interesse reciproco, e all' affezione scambievole che deve regnare fra i popoli. Il sovrano

può prescrivere per tutti i generi di assistenza giudiziaria, non che per altri servizj ch' ei rende ai suoi sudditi, il pagamento di tasse proporzionate ai bisogni, e destinarle al salario de' suoi impiegati, o farle percepire per suo conto, in parte almeno. Che si opponga contro siffatte imposte ed altre simili tutto ciò che si vuole; non è però men vero, che esse non hanno l' odioso d' una tassa diretta, e che per tal ragione il popolo le riceve e le adempie dapertutto senza mormorare. Esse lasciano almeno all' individuo una certa libertà di pagare o di non pagare, attesochè può sempre sottrarsene restringendo i suoi bisogni, e non usando dell' oggetto imposto. La percezione infine ne è agevole, non necessita alcuna o quasi alcuna vessazione, e inoltre, esse sono assai più produttive delle contribuzioni dirette. Da ciò deriva pure che, malgrado i sistemi dei nostri moderni economisti, queste imposizioni sono da pertutto in uso, e che si è stato altresì nell' obbligo di ristabilirle nei paesi, in cui erano state soppresse. Bisogna intanto osservare anche quì una giusta misura, e rinchiudersi nei limiti, che la forza delle cose prescrive; giacchè imposizioni indirette, troppo moltiplicate o esorbitanti, ridonderebbero contro lo scopo proposto. Se esse cadessero sopra oggetti di lusso, la maggior parte de' consumatori rinuncierebbe agli

articoli onde possono dispensarsi, e l'imposta produrrebbe poco o nulla affatto. Se al contrario si facessero gravitare sopra derrate di prima necessità, renderebbero impossibile l'esistenza e l'industria dei sudditi, e li costringerebbero a emigrare. Perciò dunque, finchè i bisogni comuni del principe e del popolo non esigono simili sussidj, è indubitatamente più nobile e più bello per parte del principe, di restar fedele al rigoroso principio, di contentarsi cioè delle rendite dei suoi demanj e dei diversi diritti di regalia coll'estensione legittima che lor si può dare, senza cercare di arricchirsi a spese dei proprj sudditi. Ma dacchè le circostanze rendono indispensabili questi stessi sussidj, e che inoltre sono stati formalmente accordati, o individualmente conceduti dai contribuenti, non vi è più nulla da dire, e gl'inconvenienti ne son sempre minori di quelli delle tasse dirette e forzose.

CAPO XXXVIII.

CONTINUAZIONE.

DOVERI MORALI DEI PRINCIPI. STABILIMENTI DI PUBBLICA UTILITA'.

I. Che bisogna limitare questo sviluppo ai beneficj d'un genere più raro, o che richieggono mezzi superiori.
II. Stabilimenti di pubblica utilità per la generale sicurezza o prosperità, pel progresso delle scienze, pel sollievo degli ammalati, dei poveri, ec.
III. Queste sorte d'istituzioni sono beneficj e non già debiti. Esse non sono esclusivamente fondate dai principi. Ne è dovuto il maggior numero e anche le migliori son dovute a particolari o a società particolari, principalmente alla Chiesa cristiana.
IV. È anche pericoloso e nocivo al lor successo d'incaricarne esclusivamente i principi, e d'imporle loro come un rigoroso dovere.
V. Pruova di questa proposizione per via della natura delle cose e dell'esperienza de' nostri giorni.

Finchè i sovrani nella loro qualità di uomini potenti e opulenti, che regnano su di un gran numero di loro simili, e non sono intanto al servizio di alcuno, usano della loro libertà sol nei confini dei loro diritti naturali e acquisiti, e che lun-

gi dal recar pregiudizio a quei dei loro sudditi, li proteggono al contrario con tutto il loro potere, essi hanno già fatto molto per la prosperità del popolo. La semplice loro esistenza e il cambio dei reciproci servizj, che è la necessaria conseguenza d' un vincolo sociale, garantiscono in più di un modo la sicurezza degl' individui, accelerano il ben essere di ciascuno, e favoriscono lo sviluppo delle facoltà morali e intellettuali. Intanto il supremo Padrone ha imposto ai principi, nommeno che a tutti gli uomini, non solamente la legge di giustizia, ma anche quella di carità e di benevolenza attiva; non basta, che la loro potenza sia inoffensiva, essa deve inoltre esser utile; e siccome possono fare più bene che tutti gli altri uomini, così essi vi sono più strettamente obbligati. A tai doveri morali o a tai benefizj dei principi, consacreremo noi dunque questo capitolo; fosse ciò pure al solo oggetto di colmare una lacuna altrimente inevitabile in questa scienza, e per iscansare il rimprovero d' imperfezione, che ci è stato già fatto, e che potrebbe ripetersi ancora con una certa apparenza di fondamento.

Non ci s' imporrà senza dubbio il difficile incarico e anche impossibile, di passare in rassegna e di sviluppare quì tutti gli atti di generosità, tutti i benefizj, tutti i soccorsi che possono i principi compar-

tire, e che non si distinguono in nulla da quei dei semplici particolari. Tuttociò ci metterebbe nell'obbligo di comporre un intero sistema di morale, e che resterebbe tanto più inutile, quanto che importa assai più di stimolare lo spirito di carità, principio fondamentale di ogni morale, che di dettagliare gl' innumerevoli oggetti, ai quali si applica. Questa minuta e materiale enumerazione di tutti i doveri di umanità, non è più possibile di quella dei diritti e dei doveri rigorosi; essa stancherebbe lo spirito, e soffocherebbe i sentimenti di giustizia e di benevolenza, anzicchè nutrirli e vivificarli. Siamo dunque obbligati di limitarci, in questo capitolo, a quelle generose istituzioni, o agli atti di beneficenza d' un genere più rilevato, più raro, più eminente, a quelli che suppongono tale superiorità di mezzi da poter esser solo praticati dai grandi e dai potenti, e che vengono per tal ragione anche chiamati benefizj regj, quantunque il diritto di compartirli non sia in verun conto una prerogativa dei re o dei principi.

Fra tutti i doveri di carità nei sovrani, quello dell' assistenza giudiziaria o della protezione efficace dei diritti contestati e violati, è senza dubbio il primo, il più essenziale, il più necessario ai popoli; esso costa pure ai re meno incomodi e meno sforzi, ed ecco perchè spesso

è divenuto un vero debito per parte loro, sia per effetto di promesse spontanee, sia in virtù di convenzioni formali in cambio di servizj reciproci (1). Non ricusar mai il soccorso della sua autorità, o non farlo che nei casi straordinarj, per procurare un bene maggiore, o per evitare mali maggiori (2); non circondarlo con troppe difficoltà, nè con condizioni troppo onerose; accordarlo religiosamente a tutti, e per *tutti gli oggetti*, al povero come al ricco, all' estero come all' indigeno, al servitore come al padrone, all' inferiore come al superiore (3): ecco

(1) Santo Agostino, chiama questa protezione degl' innocenti e dei deboli *una carità maschia* (*mascula charitas*). *Malesherbes* anche diceva: *La giustizia è la beneficenza dei re*.

(2) I casi ordinarj che autorizzano un simile rifiuto sono citati nel nostro cap. XXXV. Se ne veggono altri in quelle amnistie sì frequenti ai nostri giorni, in quelle carte, e in quelle pubbliche dichiarazioni che interdicono la ricerca, vale a dire, il soccorso dell' autorità, per delitti e altre ingiustizie commesse nel corso di lunghe dissenzioni intestine.

(3) Quest' ultima regola sembra oggidì totalmente dimenticata, soprattutto dopo il regno de' nuovi principj politici. Sotto pretesto del dovere di subordinazione, il quale intanto non obbliga che nelle cause giuste, non si riceve più alcuna querela d' un impiegato o di un subalterno contro

dunque la più nobile e la più utile virtù in un sovrano, quella che più gli attira le benedizioni dei suoi popoli. Tutti gli altri benefizj, tutti gli stabilimenti in favore della sicurezza, della prosperità, dell' istruzione pubblica, ec., non sono così indispensabili; essi appartengono piuttosto, se oso esprimermi così, al lusso dei governi; possono essere rimpiazzati cogli sforzi dei particolari o delle società private; e allorchè non sono subordinati alla giustizia e diretti da un vero spirito di carità, divengono spesso nocivi, e altra cosa non sono, che un *rame suonante, e un cembalo che rimbomba*.

Del resto siamo lungi dal negare che un principe, sia co' suoi proprj mezzi, sia coll' ajuto di sussidj volontarj, possa fondar nel suo paese ogni sorta d' istituzioni di beneficenza e di utilità generale; a cagion d' esempio, garentire con sagge

il suo preposto e suo superiore, non si ascolta alcuna giustificazione per parte sua, si crede non doverglisi prestar neppure orecchio. Il sistema della divisione dei poteri sembra aver relegato la giustizia ne' soli tribunali civili e criminali; le forme tutelari, la legge che ordina di udire le due parti, la difesa dell'accusato, ec. non sono più osservate che in favore dei briganti e degli assassini. Il signor *Pichon* ha fatto sopra tal soggetto delle forti osservazioni nella sua interressante opera intitolata *dello Stato della Francia sotto Napoleone Buonaparte*, 1814, pag. 250.

misure di polizia la sicurezza pubblica, l' ordine e il comodo de' suoi sudditi; prevenire per quanto è possibile i mali prodotti da cause naturali o dalla malizia degli uomini; facilitare il commercio per mezzo di buone *strade* e di monete di buona *lega*, colla costruzione di *ponti*, di *dighe*, di *canali*, con *poste* e altri mezzi di trasporto; procurare al popolo lavoro e risorse mercè grandi intraprese; scavare e mettere in circolazione ricchezze sotterranee, che si sarebbero forse da altri disprezzate; incoraggire e secondar l' industria con premj, anticipazioni ed altri favori leciti; creare e mantenere, sia per le scienze in generale, sia pel suo servizio particolare, accademie e scuole di diverso genere (1), provvederle di risorse sussidiarie (2); chiamare e nominare a tal effetto maestri e professori, dar loro trattamenti regolari o ricompense onorifiche; fondar case di lavoro e di correzioni, non che soccorsi e rifugj pei poveri, per gli ammalati, e pei vecchi (3);

(1) Accademie e università, scuole di genio, di artiglieria, di marina, scuole militari, ec.

(2) Biblioteche, musei e gabinetti delle arti, gallerie di quadri, gabinetti di monete e di medaglie, di storia naturale, ec. giardini botanici, osservatorj, sale di anatomia, laboratorj chimici, ec.

(3) Ospedali, case per gli orfani, pei pazzi, case d' invalidi, ec.

compartire elemosine particolari, accordare pensioni e liberalità; ordinare infine abbellimenti e altre istituzioni proprie alla salubrità generale o anche a sollievo del popolo (1). Niuno dubita, che i principi sieno degni di lode, allorchè creano simili stabilimenti. La provvidenza li ha investiti a tal effetto di più mezzi che il resto degli uomini; e siccome sono potenti, ricchi e completamente liberi per fare il bene, così si ha più fondamento di attendere per parte loro sentimenti nobili e atti d' una generosità non volgare. Queste istituzioni infine hanno pure l' accessorio e inapprezzabile vantaggio di moltiplicare le relazioni amichevoli, di dare ai popoli un certo sentimento di predilezione pel paese che gli ha veduti nascere, e di stringere in tal guisa i vincoli che li legano alla loro patria e al loro principe. Ma tutte queste grandi fondazioni, sia per l' umanità inferma, sia per altri oggetti di pubblica utilità, i quali, lungi dall' essere atti puramente negativi, esiggono generosi sagrifizj; sono beneficj e non già debiti, e per conseguenza i sovrani vi sono obbligati soltanto in proporzione de' loro mezzi, e a misura che si presentano le occasioni. Niun monarca, comunque ricco e possente ch' ei sia, potrebbe soddisfare sotto tal rapporto tutt' i bisogni, e giu-

(1) Teatri, giardini pubblici, passeggiate, bagni e acque minerali, ec.

gnere a tutti i generi di perfezione (1); e purchè faccia ciocchè gli permettono le circostanze, egli ha diritto alla riconoscenza de' suoi sudditi. Nulla è dunque più assurdo del dire coi nostri sofisti moderni, che in virtù di un preteso fine della società politica, o non so di qual mandato conferito dal popolo, i sovrani sono rigorosamente tenuti di fondare simili stabilimenti, ch' essi ne sono anche esclusivamente incaricati, e che gli altri uomini non hanno nè il diritto, nè il dovere di crearne de' simili in proporzione delle loro forze (2). Nulla è tanto ri-

(1) Ciò non sarebbe nemmeno da desiderarsi. La natura ha data ai diversi paesi e ai diversi popoli facoltà e risorse differenti; questi riesce in una cosa, quegli in un'altra. Or siffatti bisogni e siffatti mezzi reciproci son precisamente quelli che mantengono le relazioni amichevoli tra i popoli, e favoriscono l' estensione dei lumi e delle cognizioni, il cosmopolitismo nel vero senso, vale a dire, la stima per gli altri, la quale si concilia molto bene col patriottismo, ossia colla predilezione pel suo proprio paese.

(2) Anche sotto questo rapporto tutti gli uomini hanno gli stessi diritti dei principi, quindi J H. Boehemer dicea; „ *Nemini interdictum est curam pauperum exercere, orphanatrophia extruere vel nosocomia, suo scilicet sumptu, sic &. scholas quilibet paterfamilias inter privatos parietes erigere potest.* „ Jus publ. univ. p. 56.

dicolo, quanto il sostenere, come si è fatto a dì nostri, che lo Stato, o per dir meglio, il sovrano, debba essere il medico e il precettore universale de' suoi sudditi; che sia parte del suo dovere di allevare e di fare istruire tutti i loro figli (1); di nutrire tutti i poveri, i vecchi e gl' infermi; di salvarli dai mali che si hanno attirati, persino gl' infingardi e gli uomini i più corrotti; di alloggiare e di mantenere per tutta la loro vita tutti i malfattori, come pure ricompensarli dei loro misfatti; di aver cura di tutti gli ammalati, e di stabilire da per ogni dove e a sue spese levatrici, medici, chirurgi e farmacisti (2); di procurare al suo popolo ogni sorta di piaceri e di ricreazioni, di garentirlo, per così dire, da tutti gli accidenti della natura; infine d' indennizzare completamente, non già

(1) La sollecitudine del governo per l'e-
„ ducazione dei cittadini deve abbracciar
„ tutta la loro vita dalla culla sino alla
„ tomba; essa deve estendersi ai due ses-
„ si, ecc. In questo modo si esprime il signor *Luden* in un' opera intitolata: *Saggezza del governo* (Staats Weisheit), pag. 423. e così pure un gran numero di altri autori tedeschi.

(2) Lo stesso Signor *Luden* vuole che
„ ogni soccorso *medicale* sia dato gratui-
„ tamente ad ogni cittadino a spese del-
„ lo Stato, *ibidem pag.* 419. Noi dubitiamo molto che gli ammalati vi troverebbero il loro conto.

per pietà o per carità, ma per effetto di una vera obbligazione (1), chiunque ha sofferto, anche per sua colpa, qualche danno. Sono queste altrettante dottrine insensate, che distruggerebbero ogni libertà, ogni vera beneficenza, e che non derivano se non da quell' ipotesi d' uno stato immaginario, che non esiste, non ha esistito, e non esisterà mai, stantechè esso è impossibile. Ma ciò non è tutto; siffatti sistemi non sono solamente assurdi, ma sono pure perfidi e funesti; poichè provòcano un malcontento perpetuo, impongono ai governi pesi che sorpassano tutte le forze umane, danno ai principi, che sono stati allevati con tai principj, crude inquietitudini di coscienza; e siccome, per altro, ciascuno sente di non potere esser tenuto all' impossibile, essi finiscono col credersi dispensati anche da ciò che potrebbero fare; per modo che questi sistemi non fanno che indurire il cuore, lungi dal disporlo a sentimenti più generosi e ad una vera carità. Quindi, considerando l' epoca nella quale questi principj, detti filantropici, sono stati predicati con tant' enfasi (2), si è autorizzato a credere, che quì ed altrove vi era anguilla sotto scoglio, e che lo spi-

(1) Attesochè, siccome dice il Signor *Sonnenfels*: „ egli si è incaricato di garentire la proprietà. „

(2) Soprattutto nell' ultimo quarto del decimottavo secolo.

rito del male si nascondeva sotto la maschera del bene. Facendo passar per debiti, ossia per doveri di stretta giustizia, anche i più nobili benefizj dei principi, si volea in prima spogliarli di tutta la riconoscenza dei popoli o degl' individui; e siccome del resto, tutti questi sogni filosofici non potevano mai realizzarsi, e che anche le più numerose e le più eccellenti istituzioni restavano sempre molto addietro del falso modello ideale o della pretesa obbligazione rigorosa; siccome in una parola, si giudicavano spietatamente i principi, non già secondo il bene che facevano o potevano fare, ma secondo quello che avrebbero dovuto fare a tenore dell' opinione dei sofisti; egli è chiaro che questo sistema menava direttamente a un universale e irrimediabile malcontento. Lungi da noi queste dottrine e queste false regole, le quali sotto pretesto d'un meglio sovente impossibile, impediscono ogni vero bene. Un principe in generale, e il principe patrimoniale in particolare, altra cosa non è che un' uomo divenuto per felici destini opulento, potente, e quindi anche indipendente; o come il popolo suole esprimersi, *un gran signore*, il cui potere non dev' esser nocivo, ma utile. Quanto a quelli che si trovano a suo servizio o nella sua dipendenza, ciascun deve in buona regola aver cura di se stesso e di co-

loro che sono affidati alla sua autorità; ciascun deve allevare i suoi figli e istruirli, o farli istruire in ciò ch' è lor necessario; ciascuno deve provvedere alla sua propria esistenza, e avanzarsi nel mondo mediante il suo travaglio e la sua industria, far quando può, bene agli altri, sopportare infine gli accidenti infelici che gli evengono, e soffrir le pene naturali delle sue colpe. Così vogliono la giustizia e l' ordine della natura, da cui gli uomini non sono mai usciti e non debbono mai uscire. Tutto ciò che si fa al di là, per ajutare i particolari a compiere questi diversi disegni, per procurare loro alcune facilitazioni, e per allontanare i mali da' quali non potrebbero da se stessi liberarsi; è un beneficio naturale della vita sociale, e il risultamento di ogni sorte di convenzioni, cioè dello scambio dei servizj, di associazioni amichevoli, oppure d' una carità puramente gratuita, la cui legge non è, nè più, nè meno rigorosamente imposta ai principi che ai semplici particolari. In tal guisa noi siamo debitori dei migliori stabilimenti di pubblica utilità, sia per la religione e per le scienze, sia per l' educazione della gioventù, per la cura degli ammalati, e per sollievo dei poveri, alla *Chiesa cristiana universale*, a quella grande e sublime società religiosa, che partorita anch' essa da un' immenso amo-

re, ha eretti, colle mani de' suoi discepoli e de' suoi fedeli in tutta l'Europa, e anche nelle altre parti del globo, molti milioni di tempj, per glorificare l'autore, il legislatore e il conservatore del mondo; che ha fondate tante case di educazione di ogni genere, scuole primarie o cristiane pei figli del popolo, monasterj, collegi, seminarj, accademie ed università, che ha costruiti tanti magnifici spedali, tanti altri asili per l'umanità languente, che inoltre, li ha tutti riccamente dotati in edificj, in beni stabili, in rendite e in risorse accessorie, e provveduti di leggi le più ingegnose e le più atte a conseguire il loro scopo (1); che fin sulle montagne coperte di neve e di ghiaccio, offre al nudo o smarrito viaggiatore un tetto ospitale ed ogni sorte di soccorsi per sollevarlo nel suo bisogno

(1) Noi parleremo di tutto ciò più a lungo nel terzo libro che tratterà dello stato ecclesiastico, ed ivi proveremo che tutti i nostri moderni stabilimenti pel trattamento degli ammalati o per l'educazione de' fanciulli, lungi di sorpassare le istituzioni ecclesiastiche dello stesso genere, non vi si avvicinano nemmeno. Ciocchè questi stabilimenti hanno di meglio, è stato copiato da queste ultime. Aggiungete ch' essi non sussistono per la più parte che colle spoglie della chiesa, e che senza il capitale lasciato dalla pietà dei nostri antenati, essi non sarebbero mai nati.

(1); che infine, ha aperto ai veri dotti, a quelli che insegnano agli uomini la virtù e la scienza una carriera che offre loro il vantaggio di vivere lontani dalle cure della loro propria esistenza, di godere d'una giusta considerazione, di trovare onorevoli ricompense per servigj che essi rendono al mondo, e di elevarsi gradatamente da una condizione povera e oscura alla più alta fortuna, e persino al rango dei principi. Noi veggiamo inoltre in tutti i paesi le semplici riunioni di padri di famiglia, di città, di corporazioni di ogni genere stabilire per la loro utilità comune, dotare e amministrare scuole, case di orfani, stabilire luoghi di rifugio per gli ammalati e pei poveri e talvolta stabilimenti unicamente destinati alle ricreazioni del pubblico. Non vi ha egli pure una moltitudine di semplici particolari i quali col mezzo dell'insegnamento privato delle scienze o delle arti, o di varie intraprese, procurano colle loro cognizioni e coi loro talenti superiori, vantaggi e diletto ai loro concittadini; di sorte che la loro sola esistenza è già uno stabilimento di pubblica utilità. Finalmente per l'istessa ragione, è fuor di dubbio, che i sovrani, cioè i grandi e i potenti della terra, possono pure, non

(1) La filosofia e i lumi del secolo, hanno essi mai prodotta una sola istituzione comparabile a quella del monte San Bernardo?

solamente incoraggire e favorire simili i-stituzioni, ma eziandio fondarne delle nuove, o che questo impiego della loro fortuna è per parte loro un' azione bella e degna di elogi.

Ma ci vuol molto, perchè il mezzo di moltiplicare e di perfezionare siffatte pie e caritatevoli fondazioni, sia di esigerle dai principi come debiti di stretta giustizia e di incaricarneli esclusivamente. Le buone opere, al contrario, divengono più rare a misura che si vuole prescriverle imperiosamente per via di leggi positive. Ogni carità retrocede, quando si vuol renderla forzosa; l' uomo il più benefico e il più generoso serra il suo cuore, e ricusa persino un' elemosina, dacchè si vuole imporgliela per forza; mentre che distribuisce abbondantemente i suoi doni, qualora si lascia libero il campo alla sua generosità, e che può sperarne riconoscenza. Nelle grandi e nelle piccole relazioni sociali, val dunque sempre meglio di attendere la fondazione degli stabilimenti di beneficenza solo da un movimento spontaneo del cuore dell' uomo; l' animo dei sovrani soprattutto è naturalmente portato agli atti di munificenza, e quand' anche l' ambizione e il desiderio della gloria concorressero più o meno ad eccitarvelo, il pubblico ne ricava sempre vantaggio; quantunque a dir vero questa sorgente men pu-

ra comunica sovente qualche cosa di difettoso alla stessa istituzione (1). D' altronde tali specie di stabilimenti sono stati fondati in vista del solo interesse del popolo: or noi non temiamo di dire, che tutto ciò ch' è direttamente destinato pel popolo, non si fa mai meglio, nè con maggior disinteresse di quando è fatto dal popolo non già collettivamente, ma individualmente o per mezzo di associazioni particolari (2). Egli è nell' ordine della natura, che ciascuno prenda cura dei suoi proprj interessi. Niun principe al mondo sarebbe abbastanza ricco per fondare e mantenere di sua propria borsa tutti i generi d' istituzioni utili; e dacchè le sue rendite a ciò più non gli bastano, la prudenza consiglia o di sollecitare sussidj dal canto de' sudditi, o di stimolare la bene-

(1) Questa osservazione si applica, per esempio, agli spedali moderni ne' quali si ha più riguardo al lusso e alla magnificenza esteriore, che al bene degli ammalati; lo stesso è di certe università, che sembrano essere state fondate piuttosto per soddisfare la vanità o per una speculazione finanziera, che per l' interesse delle scienze.

(2) I nostri moderni pubblicisti, che hanno sempre il vocabolo di popolo in bocca, e che vogliono nondimeno che tutto facciasi dal governo, non pensano punto che con ciò essi annientano il popolo, non gli lasciano far nulla, e lo spogliano per conseguenza di ogni onore, e di ogni libertà.

ficenza particolare a donazioni e a legati, sempre più produttivi del costringimento. Del resto il miglior mezzo di moltiplicare e di far fiorire queste sorte di fondazioni, è di non distruggere quelle che esistono, di non perseguitare nè spogliare la Chiesa cristiana, che è il principio e la sorgente di tanti beni; di lasciare alle province, alle città, alle comuni, non che ai semplici particolari, qualora vogliano creare scuole, ospedali e case di carità, una piena libertà a tal riguardo, il diritto di amministrarli, e la giusta considerazione che ne risulta; infine, e ciò pria di tutto, di rispettar religiosamente quelle fondazioni, col mezzo delle quali la pietà de' nostri padri ha sì abbondantemente provveduto all' insegnamento delle scienze, all' educazione della gioventù, al sollievo dei poveri e degli ammalati; fondazioni che dovremmo ricevere con tanto più di riconoscenza, per quanto ch' esse risparmiano ai principi e alle generazioni attuali sì enormi spese, e stringono vieppiù i vincoli di scambievole affetto tra gli uomini. Quindi l' esperienza ci prova che le istituzioni di pubblica utilità non sono in alcun luogo sì numerose nè più floride, che nei paesi in cui non si pensa a guardarle come un debito dei sovrani, ma dove, lungi d' inceppare la beneficenza particolare, se ne sono al contrario incoraggiti e rispettati gli stabilimenti; co-

me per esempio in Inghilterra (1), in Olanda, nelle città poco fa libere della Svizzera e nel loro territorio (2), in una gran parte di Allemagna, e prima della rivoluzione francese in tutti i regni cattolici, principalmente negli Stati ecclesiastici. D' altro canto, chi potrebbe calcolare il male fatto alla religione, alle scienze, all' intera umanità da quella demenza moderna, che ha sottratto tutti gli stabilimenti alla naturale influenza dei particolari e delle private associazioni; che sotto pretesto di non so qual diritto indefinito di governar tutto e d' invigilare a tutto, li ha sottomessi all' amministrazione diretta dei soli principi, e che ne ha quindi impegnati molti ad impadronirsi a forza di tutti i beni delle fondazioni e delle corporazioni per disporne a lor talento?

(1) Nella sola città di Londra, vi sono mille sei cento ottanta associazioni particolari, per dare soccorsi mensuali ad uomini infelici, e cento sette case per gli invalidi poveri; un semplice librajo chiamato Tomaso Guys ha dato mentre vivea 20,000 lire sterline (450,000 franchi) per la costruzione di uno spedale, e gli ha lasciato altresì 22,000 sterline (550,000 franchi) col suo testamento. Vedi il viaggio in Inghilterra del sig. Goede.

(2) Esse vi sono state in parte salvate, ma non senza grave stento e non senza provare perdite considerevoli durante il regno del filosofismo, cioè dal 1798-1802.

I nostri nipoti sentiranno ancor lungo tempo i funesti effetti di questi spogliamenti rivoluzionarj e filosofici. Se, a cagion d'esempio, tutt' i ministri della Chiesa altro non sono che uomini salariati dallo Stato, dir voglio, dai sovrani, essi possono con un tratto di penna esser ridotti alla mendicità da ogni rivoluzione interna, da ogni invasione straniera; oppure dal semplice capriccio di alcuni governanti. In tal guisa la religione perirà colla Chiesa, o almeno perderà tutta la sua considerazione, e in vece di esser l' organo della legge divina, non sarà più che la schiava degl' interessi temporali, e l' umile servo dei principi, dai quali riceverà i suoi soli mezzi di sussistenza. Che son mai divenuti tutti quei collegj, quei seminarj, e anche quei numerosi monasterj, coi loro edificj, colle loro rendite, colle loro scuole, colle loro biblioteche, colle loro abbondanti elemosine, e coi loro beneficj di ogni genere? Gli uni son caduti in rovine, gli altri sono stati trasformati in caserme e in iscuderie; e malgrado ciò, lungi dal migliorarsi il destino dei popoli, essi sono dappertutto gravati da imposizioni più di quel che lo erano per lo innanzi. Dacchè sono stati spogliati gli ospedali, e tolti via i beni delle Chiese, dei poveri, e delle comuni, per farne o demanj regj, o proprietà particolari, tutto ciò ch' era una volta un beneficio per

la società, è divenuto per essa un peso; bisogna che tributi forzosi sostengano a grandi spese (ed essi nol fanno mai che debolmente e imperfettamente) ciò che per lo addietro non costava niente ad alcuno, o ciò ch' era soltanto un dono libero della carità. Questo risultamento d'altronde era facile a prevedersi; giacchè è chiaro, che dal momento che si vuole incaricare il solo Sovrano di tutti gli stabilimenti di beneficenza e di pubblica utilità, la loro esistenza resterà sempre precaria e incerta. Essi sono allora lasciati in preda a tutte le vicissitudini della fortuna, ch' è pei principi anche più incostante, che pei particolari; e inoltre, essi saranno abbandonati ad ogni vento di dottrina, e alle opinioni variabili delle corti. Malgrado le migliori intenzioni dei governi, possono sopraggiungere Principi prodighi, guerre funeste, invasioni ruinose, trattati onerosi di pace, ec. Or in simili casi la necessità costringe a prendere il numerario ch' è nelle casse, senza por mente alla sua legale e ordinaria destinazione. Dippiù i pagamenti del tesoro pubblico si arrestano, o si sospendono, o si riducono almeno, o non aumentansi in proporzione dei bisogni; così tutto il servizio trovasi paralizzato, e le cose le più utili sono in pena, come l' istoria de' nostri giorni lo prova con tanti esempj. Che se al contrario, queste diverse istituzioni

souo dotate di capitali e di beni stabili, o se appartengono soltanto a province, a città, o a comuni particolari, esse sopravvivono a tutti gli accidenti, a tutti i disastri transitorj, atteso che anche i nemici esterni rispettano per l' ordinario le proprietà comunali e individuali, o non le distruggono almeno in totalità. L' Europa quindi non può imputare alle guerre e alle conquiste la perdita di tante sublimi istituzioni; perciocchè esse sono state sovente distrutte per semplice capriccio, in piena pace, e da quei del paese, senza che alcuna necessità li costringesse, anzi senza ricavarne il menomo vantaggio. Il mondo deve siffatta calamità soltanto alle false dottrine, a quella setta orgogliosa che, divenuta regnante, volea sotto pretesto di unità, assoggettar tutto al suo scettro, immolava la libertà individuale, la sicurezza comune, lo stesso ben pubblico, al suo dispotismo filosofico, al suo furore di centralizzare, all' orgoglio della sua falsa scienza, e tacciava infine di assurdità e di abuso la giustizia ed anche la saggia preveggenza dei nostri padri. Speriamo intanto, che allorchè gli uomini saranno stati corretti dalle loro proprie disgrazie, le idee sane rinasceranno pure negli spiriti; che il furore di sistematizzare, di eguagliare, di livellare, sparirà; e che si restituirà al mondo politico l' incanto di quella varietà che è l' immagine

della natura, il segno e la pruova della vera libertà civile; mentre che la trista uniformità, lungi di rappresentarci la ragione e le convenienze, porta al contrario l' impronta della volontà arbitraria di un sol uomo, di vedute ristrette, e di un dispotismo di ferro.

CAPO XXXIX.

DEI LIMITI DEL POTERE SOVRANO.

I. Impossibilità di fissare tai limiti secondo il preteso sistema filosofico. Questo sistema conduce ad una schiavitù universale e completa. Quindi le false definizioni del dispotismo.

II. Il potere sovrano, come ogni libertà umana, è limitato dagli altrui diritti. I doveri dei principi consistono, al pari di quelli degli altri uomini, a non far male, ma a far tanto bene quanto loro è possibile.

III. Le convenzioni positive possono aumentare o diminuire i diritti personali del sovrano.

A Esempj di queste sorti di convenzioni, soprattutto delle più importanti: capitolazioni, *pacta conventa*, lettere-patenti, diplomi regj, ec.

B. Esse sono:

1. Poca cosa, quanto alla loro sostanza.
2. Di rado necessarie, e nascono sempre per effetto di grandi ingiustizie.
3. Senza religione esse sono assolutamente inutili e illusorie.
4. Sovente anche funeste, e producono maggiori abusi.

IV. Il dispotismo altra cosa non è che una trasgressione violenta del suo proprio diritto e la lesione dell' altrui diritto; in una parola, l' offesa per parte d' un più forte verso un più debole.

V. Sviluppo e conferma di tal principio:

A. Coi piccoli abusi ossia colle ingiustizie ordinarie.

B. Colle grandi misure oppressive, dovute solo al sistema filosofico o rivoluzionario. Quando tal genere di dispotismo è funesto ai principi e ai popoli.

VI. Con quai mezzi legittimi i sovrani possono dirigere o dolcemente condurre le azioni libere de' loro sudditi (scienza del potere, vero talento di governare).

Dall' origine del diritto pubblico *filosofico*, secondo il quale la potenza sovrana deve emanare dal popolo, e riferirsi soltanto agl' interessi del popolo, si osserva tra i settarj di questo sistema una fluttuazione perpetua, o piuttosto un' incertezza completa sulla giusta estensione di siffatta potenza, e sulla regola che deve limitarne l' uso. Benchè nel loro pensiero essi erigano il popolo in sovrano, decretino grandi comunità popolari, e lor facciano esercitare il supremo potere; sia direttamente, sia per mezzo di mandatarj eletti, il loro imbarazzo resta sempre lo stesso; perciocchè si presenta subito di bel nuovo la quistione di sapere, se tal popolo, divenuto da ora innanzi re, o quelli che son chiamati i suoi rappresentanti, abbiano alcuna regola o alcuna legge da seguire, e se dal loro canto tutto è giusto e legittimo! Intanto, i semplici individui, per la cui libertà tutto lo Stato costituzionale dovea esser nondimeno istituito, sono in preda a sistemi variabi-

li, gettati da Scilla in Cariddi, dal dispotismo dei principi nella tirannia dei grandi o del popolo, e da questa nuovamente nel dispotismo dei principi. Essi cercano a vicenda la loro salute nell' uno o nell' altro; ma nommai nella vera regola, che neppure i loro saggi conoscono.

Difatti, secondo questo sistema, è rigorosamente impossibile di fissare i limiti del potere supremo, sia ch' esso risegga nelle mani di un solo o in quello di molti, o infine, se la cosa fosse possibile, in quelle dell'intero popolo. Giacchè in tutte queste ipotesi non si può mai con precisione determinare, quanto potere ha dovuto essere delegato; con qual disegno lo è stato, e quali saranno le leggi, le istituzioni e le risorse che il capo dello Stato giudicherà necessarie o utili per ottenere i pretesi fini della società, dir voglio, la libertà individuale, la garenzia dei diritti dell' uomo, la felicità pubblica, o infine la civilizzazione e il perfezionamento del genere umano. Or la diversità infinita delle opinioni possibili su tal riguardo, apre l' adito ad ogni arbitrio, a ogni ingiustizia; un tal sistema favorisce, co' suoi principj, il più illimitato dispotismo, e riduce tutti gli uomini alla più completa schiavitù. Basterà presentare la più atroce misura, come indispensabile o vantaggiosa ai fini dello Stato, perchè essa anche sia perciò giu-

stificata, e perchè gl' infelici cittadini non conservino neppure il diritto di querelarsene; tutto appartiene allo Stato, le persone e le proprietà; gli uomini non hanno più nulla che loro appartenga, tuttociò che lor si lascia, altra cosa non è, se non un dono o una grazia del capo dello Stato; non è più concepibile una ingiustizia, laddove l' empietà sostiene che la volontà del popolo o dei suoi organi, è la sorgente di ogni diritto, e che per conseguenza essa non può mai ingannarsi. Queste massime del tutto simili a quelle di Hobbes, sono una conseguenza necessaria della delegazione del potere; si riproducono a dì nostri sotto altre forme ed altre espressioni; si è tentato anche più d' una volta di metterle in opera, e da ciò deriva che tutti i governi stabiliti secondo questo sistema, o traviati da questi principj, sono stati sempre sì dispotici; mentre che la più grande libertà regna tuttavia sotto i sovrani che hanno per massima, che il loro potere viene da Dio, ed altri fondamenti non ha che i loro proprj diritti (1).

Non bisogna dunque nemmeno maravigliarsi, che i nostri pubblicisti non sappiano mai dare una esatta definizione

(1) La divisa del Re d' Inghilterra è: „ *Dio è il mio diritto* „. Non se ne può immaginare una più monarchica, nè più anti-rivoluzionaria.

del dispotismo o dell' abuso del potere supremo. Simili a forsennati, declamano a torto e a traverso contro il dispotismo; ma a forza di supporlo ovunque non è, dimenticano di vederlo laddove esso è, dove non si manifesta che troppo, e dove sono essi i primi a favorirlo coi loro proprj principj. Gli uni ci dicono che il dispotismo consiste a *poter* nuocere o far male (1). In questo caso il più pacifico uomo della terra, il fanciullo in tenera età, e la madre che lo nutrisce col suo proprio latte, sarebbero anche tiranni; perciocchè tutte queste persone possono nuocere, far male, e ferire gli altrui diritti, talvolta pure impunemente. Noi siamo tutti abbastanza forti per ciò fare, e niuno ha per anche trovato il modo di rendere all' uomo impossibile ogni abuso del suo potere, della sua libertà; atteso che, in questo caso, la legge morale sarebbe inutile, e non esisterebbe più nè virtù, nè merito. Altri sostengono che ogni principe è despota dacchè riguar-

(1) „ Il dispotismo non consiste tanto in „ mal governare, quanto in potere mal governare „. *Sieyes*. — Il signor *Luden* dice egualmente nella sua opera intitolata *Saggezza dello Stato*: „ L' essenza del dispoti„ smo non consiste affatto in opprimer gli „ uomini, in maltrattarli e in conculcar„ li, ma nella possibilità di farlo; in una „ parola nell' arbitrio. „

da la sua persona e la sua casa come il fine principale dello Stato. Ma questa definizione, presa forse dagli usurpatori delle repubbliche greche, è non solamente oscura e intelligibile, ma eziandio assolutamente falsa, quando si vuole applicarla ai sovrani legittimi. Ogni principe può considerar se stesso, e la sua casa, come il fine principale delle sue azioni; e ciò è anche per lui un dovere, quando non ferisce i diritti de' suoi sudditi e dei suoi vicini; e niuno conserverà lungo tempo il suo trono e la sua indipendenza, niuno procurerà pure il vero bene dei suoi sudditi, se a preferenza di ogni altra cosa non abbia sotto gli occhi questo oggetto essenziale. Per una contraddizione assai bizzarra, gli stessi filosofi c' insegnavano che ogni uomo dev'essere il *suo proprio fine*, e nommai *mezzo*; *principio* e non *oggetto*; ma secondo essi, i re e i principi, vale a dire gli uomini i più potenti e i più liberi, erano messi fuori di questo diritto generale dell' umanità; essi doveano essere i soli servi, i soli schiavi sulla terra.

All' opposto, nulla è più facile del definire il dispotismo o l' abuso della forza, dacchè si parte dai veri principj sulla natura della sovranità, cioè, della potenza e dei proprj diritti dei principi. E' poi dunque possibile, che i pubblicisti non

abbiano mai cercati i limiti del potere sovrano laddove essi saltano agli occhi di tutti; laddove, in conformità della legge naturale, dell' uso generale e del senso comune, era sì facile di trovarli; dir voglio, nella regola che circoscrive ogni potenza e ogni libertà umana; in una parola, nel rispetto per gli altrui diritti? Poichè tutti i poteri dei sovrani emanano dalla loro libertà e dalla loro proprietà, dai loro diritti personali e acquisiti, questi stessi diritti ne sono anche i limiti. Noi abbiamo già provato, che rigorosamente parlando, un re, o un principe, è il padrone soltanto dei suoi proprj affari, e che in sostanza egli non ne governa altri. Quantunque i suoi poteri sieno molto estesi o sembrino tali, stantecchè egli ha più mezzi per usare d' una libertà legittima, e perchè le sue grandi proprietà lo mettono in più vasti e più variati rapporti; quantunque, in una parola, la sua potenza abbracci oggetti più numerosi e più considerevoli; ciò non ostante, egli non è il proprietario del corpo e dei beni dei suoi sudditi; niuno ha per anche sostenuto ch' egli possa disporne a suo talento, che gli sia permesso di ridersi della vita, della libertà e dell' onore delle persone, che sono al suo servizio o nella sua dipendenza, di spogliarli della loro fortuna, o di considerarla come sua, di arrogarsi un diritto sulle loro mogli e

sui loro figli, ecc. Indipendentemente dal rapporto che lega un servitore o un suddito al suo sovrano, rapporto che oltre ai doveri naturali dell' uomo, gliene impone anche altri in virtù delle sue obbligazioni, e gli consiglia infine certe regole di prudenza e di convenienza; resta nondimeno a ogni uomo un circolo di libertà, un demanio in cui egli è il suo proprio padrone, in cui niuno deve turbarlo, e nel quale un numero immenso d' azioni legittime sono interamente lasciate a sua disposizione. Ciascuno possede in proprio qualche cosa; la vita l' onore il tempo del povero e le sue forze (purchè egli non le abbia dedicate ad un altro in forma di convenzione) gli appartengono ugualmente per *la grazia di Dio* siccome al Re la sua potenza, la sua fortuna, la sua corona. Le leggi divine, le leggi, cioè, delle necessità e le leggi morali, ecco dunque i limiti del potere supremo (1); le prime non possono, le seconde non debbono essere giammai infrante da un principe. Le leggi della natura gli vietano con una forza irresistibile d'intraprendere cosa che sia lor contraria, cosa che sorpassi i mezzi dell' uomo, sotto pena di vedersi abbandonato allo scherno del mondo, come è accaduto a tanti altri, che, anche a questo riguardo, non

(1) Vedi tom. I. cap. XXII; e cap. XXVII.

volevano padroni, e che, simili ai Titani delle favole, pretendevano scalare il cielo e realizzare l'impossibile. La legge di giustizia ordina ai principi, meno forzosamente in vero, ma con una energia nommeno obbligatoria, di attenersi ai loro proprj diritti, e di non ferir mai quelli degli altri, in una parola, di non nuocere ad alcuno, di rendere e di lasciare a ciascuno quello che gli appartiene. E siccome questa legge, puramente negativa, non basta ai bisogni della società umana, la natura vi aggiunge per complemento la legge d'amore e di benevolenza, quella che invita i principi a procurare con tutto il loro potere il sollievo, l'ajuto, il bene dei loro simili, a favorire e a proteggere l'esercizio degli altrui diritti. Queste due parole racchiudono tutti i doveri dei sovrani, come tutti i doveri dell'uomo. Quali altre obbligazioni dippiù potrebbonsi loro imporre?

Le convenzioni reali, e non già i patti immaginarj possono per verità estendere o ristringere la libertà legittima e i diritti personali d'un principe (1). La natura di tutte le transazioni è di conciliare diritti e interessi opposti, cangiare doveri imperfetti in doveri rigorosi, far cessare o modificare certi poteri e di con-

(1) Vedi alcuni esempj di simili convenzioni in *Puffendorff*, de Jur. nat. et gent. lib. VII, cap. VI. §§. 9. 11.

ferirne altri, de' quali non si sarebbe avuto il godimento secondo la semplice legge naturale. La stessa cosa ha luogo tra particolari, e in questo senso, vale a dire, per rapporto agli oggetti esteriori, il circolo dei diritti acquisiti varia continuamente per ogni uomo. In primo luogo, bisogna dunque mettere al numero di questi patti, tutti i trattati di pace, di alleanza, di commercio, ecc., fatti tra i diversi principi; trattati ch'estendono sempre, o restringono più o meno la loro libertà primitiva, e per mezzo de' quali rinunciano ad una parte de' loro diritti, e s' impongono sovente obbligazioni, e persino servitù assai onerose, di cui parleremo nell' altro Capitolo. La seconda specie di patti, che ligano i principi, risulta da tutte le obbligazioni coi loro uffiziali e coi loro servitori; trattati di protezione, di convenzioni feudali, e altri contratti volgari, che il sovrano fa con individui o corporazioni, e che è strettamente obbligato di osservare, perchè in virtù di queste stipolazioni l' altra parte acquista un diritto, che non gli si può più togliere senza ingiustizia. Infine bisogna anche mettere in questa classe quei trattati più importanti, quelle solenni e reciproche promesse, che hanno luogo tra i re e i grandi del loro regno, in seguito di dissenzioni intestine, nell' epoca di

una incoronazione (1), o di altre occasioni straordinarie; promesse inserite in atti pubblici sotto il titolo di *pacta conventa*, *di capitolazioni*, *di lettere pa-*

(1) L'incoronazione non è già una delegazione di potere; giacchè non vengono incoronati se non quelli, che sono già re per se stessi, e che posseggono difatti la potenza sovrana. Questa bella cerimonia è stata introdotta dalla Chiesa cristiana, per obbligare i più potenti suoi discepoli, nel momento in cui giungono al colmo della fortuna, a riconoscere solamente le leggi divine, e a promettere in un modo formale l'adempimento dei doveri di giustizia e di misericordia.

Siccome non troveremo in alcun luogo un'occasione più convenevole per dire qualche parola del contenuto di questi *giuramenti d'incoronazione*; noi faremo quì osservare la differenza sensibile ch'esiste tra le antiche formole, e quelle che sono state lor sostituite dopo la rivoluzione francese. Nulla di più istruttivo di questa comparazione. Si conosce, persino nei termini che gli esprimono, l'opposizione dei principj, il contrasto tra l'antico diritto pubblico naturale, e quell'altro diritto pubblico, che vien chiamato filosofico; tra la religione e l'ateismo. Negli antichi giuramenti, ogni obbligazione si rapportava a Dio e all'osservanza delle sue leggi; in sostanza non vi si contrattavano nuovi doveri, si confermavano soltanto gli antichi, per via della solenne ricognizione, che se ne facea alla faccia del mondo intero, sotto gli auspicj

tentate, di carte, di Concessioni ecc., e che si chiamano male a proposito leggi fondamentali, o costituzionali, poichè, lungi di fondare o di costituire lo Stato,

della religione. Le promesse erano relative ad azioni possibili; giuste o almeno lecite e vantaggiose all'intero popolo. La protezione promessa alla religione e alla chiesa, il soccorso giudiziario secondo le leggi di giustizia o di misericordia assicurato ai sudditi, sono le idee che dominano in tutte queste formole. Così per esempio, il giuramento del re di Francia, che Luigi XV e Luigi XVI han pure prestato, era concepito in questi termini: *Hæc populo christiano & mihi subdito in Christi promitto nomine:*

1. *In primis ut Ecclesiæ Dei omnis populus christianus veram pacem, nostro arbitrio, in omni tempore servet;*

2. *Item ut omnes rapacitates & omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam;*

3. *Item ut in omnibus judiciis æquitatem & misericordiam præcipiam, ut mihi & vobis indulgeat suam misericordiam clemens & misericors Deus;*

4. *Item de terra mea ac jurisdictione mihi subsita, universos hæreticos ab Ecclesia denotatos, pro viribus, bona fide, exterminare studebo.*

Si cangiò il giuramento del re d'Inghilterra dopo la rivoluzione del 1688, per renderlo applicabile alla religione protestante. Prima di quest'epoca, esso si obbligava anche in termini generali a proteggere la chiesa, a mantenere la giustizia, a ri-

esse lo suppongono, e non sono che convenzioni fatte, in un regno già esistente tra il sovrano e i suoi primi servitori o vassalli, per riconoscere diritti antichi,

spettare le leggi civili, le costumanze, i privilegj, ec. Vedi i commentarj di *Blackstone*, tom. I. pag. 335. Del resto giova osservare, che dal 1691 fino al 1820 non ci è stata incoronazione in Inghilterra. Questa cerimonia è un' inconseguenza e una specie di anomalia in un paese protestante.

Nulla di più sublime e di più tenero dell'antico atto d'incoronazione, e della formola di giuramento dell'Imperatore di Allemagna. L'Arcivescovo consacratore gl'indirizzava, non già in nome del popolo, ma in nome di Dio e della chiesa cristiana le quistioni seguenti:

Vis sanctam fidem catholicam & apostolicam tenere & operibus justis servare?

Vis sanctis ecclesiis, ecclesiarumque ministris fidelis esse tutor ac defensor?

Vis regnum a Deo tibi concessum *secundum justitiam regere & efficaciter defendere?*

Vis jura regni & imperii, bona ejusdem injuste dispersa recuperare & conservare, & fideliter in usus regni & imperii dispensare?

Vis pauperum & divitum, viduarum & orphanorum æquus esse judex & pius defensor?

Vis sanctissimo in Christo Patri & Domino, romano Pontifici & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ subjectionem debitam & fidem reverenter exhibere?

L'Imperatore rispondeva a ciascuna di

o per conferire privilegj a tale o tal' altra classe di sudditi . Or secondo le circostanze che provocano questi trattati o queste concessioni, secondo che i re han

queste domande *volo*, e confermava in seguito questa promessa, dinanzi all'altare ne' termini seguenti :

Omnia præmissa in quantum divino fultus fuero adjutorio, fideliter adimplebo; sic me Deus adjuvet, & sancta Dei evangelia.

Le formole della consecrazione, dell' unzione e delle preghiere erano ugualmente belle; di sorte che si deve certamente compiangere, che queste cerimonie religiose, sì atte a fare un' impressione profonda sui cuori dei re e dei popoli, sieno state neglette nei tempi moderni. Dopo l' incoronazione l' Imperatore d' Allemagna prestava davanti all' altare un secondo giuramento in lingua latina e alemanna, espresso in questo modo:

„ Io giuro e prometto davanti a Dio e
„ agli Angeli, che voglio al presente e per
„ l' avvenire custodire e far rispettare la
„ legge e la giustizia; non che la pace del-
„ la S. Chiesa di Dio: che io voglio esse-
„ re utile al popolo a me soggetto, e pro-
„ curargli giustizia; che io voglio mante-
„ nere i diritti dell' impero, sotto la riser-
„ va di prendere in considerazione la divi-
„ na misericordia, come meglio potrò farlo
„ secondo le mie forze, col consiglio dei
„ principi dell' impero e de' miei vassalli.
„ — Io renderò al santissimo Vescovo di
„ Roma e alla Chiesa romana, come an-
„ che agli altri vescovi e alle altre chiese

più bisogno del soccorso dei loro popoli per consolidare un trono vacillante e minacciato, o secondochè i popoli attribuiscono un maggior valore a tale o tal al-

„ di Dio, ogni onore spirituale che lor si
„ deve, e ciocchè è stato dato e conceduto
„ dagl' imperatori e dai re alla chiesa o
„ alle persone ecclesiastiche, io lo man-
„ terrò, e lo farò mantenere senza riduzio-
„ ne; porterò e proverò similmente ai pre-
„ lati, agli Stati, e ai vassalli dell' impe-
„ ro ogni onore che loro è dovuto, finchè
„ nostro Signore Gesù Cristo mi accorde-
„ rà la sua assistenza, la sua forza, e la
„ sua grazia. „

Il re di Portogallo giurava e prometteva in termini più corti: „ di governare il
„ suo popolo degnamente ed egualmente
„ coll' assistenza della grazia divina; di
„ amministrargli la giustizia con tutta la
„ esattezza di cui è capace la fragilità u-
„ mana, e di conservargli il godimento di
„ tutti i buoni usi e privilegj, come an-
„ che di tutte le grazie, libertà, e fran-
„ chigie che gli sono state per lo addie-
„ tro concedute e confermate dai re suoi
„ predecessori. „ Vedi *la scienza del governo*, del signor *de Real*, tom. IV, in cui si trovano anche inseriti i giuramenti dei re di Polonia, di Svezia ed altri.

D' altro canto i giuramenti regj, introdotti dopo la rivoluzione, rassomigliano a giuramenti di setta, e sono per la forma e per la sostanza totalmente opposti agli antichi. L' obbligazione in essi non si riferisce affatto a Dio, come legislatore su-

tro vantaggio, regna pure una grandissima varietà nel contenuto di siffatti impegni. Difatti talvolta i re vi contrattano obbligazioni, alle quali non erano tenuti

premo, ma unicamente al popolo, che si trova con ciò, per così dire, divinizzato, e riconosciuto sovrano, se non esplicitamente, in un modo indiretto almeno. Non si giura ne' medesimi di osservare i comandamenti di Dio, di esercitare il potere con giustizia e misericordia, ma vi si rende *omaggio* ai principj e allo spirito del secolo: si diviene il vassallo d' una lega di sofisti, che pretendeva regnare sovranamente e volea distruggere la chiesa cristiana, per prenderne il posto. In termini vaghi ed oscuri chi giura s' impegna a cose o *impossibili* o *ingiuste* e *nocive*, in una parola, contrarie alla legge di Dio; ed ecco perchè la violazione di questi giuramenti è divenuta sì frequente, ed è stata riguardata con tanta indifferenza. In pruova di tali asserzioni noi citeremo quì alcuni esempj.

Il giuramento che il già imperatore Buonaparte prestò accettando la dignità imperiale, era concepito ne' seguenti termini: „ Io giuro di mantenere l' integrità del territorio *della repubblica*, di rispettare e di far rispettare le leggi del Concordato e la *libertà dei culti*, l' eguaglianza dei diritti, la libertà *politica* e civile, l' irrevocabilità della vendita dei beni *nazionali*, di non riscuotere alcuna imposta, alcuna tassa che in conformità d' una *legge*, di mantenere l' istituzione della legione di onore e di go-

secondo il semplice diritto naturale, e che sempre limitano più o meno la loro so-

vernare unicamente per l' interesse, per la prosperità e per la gloria del popolo francese. „ Vedi Senato consulto organico del 28 floreale anno XII (18 maggio 1804).

Non vi è neppure un vocabolo in questa formola che non rinchiuda un' idea falsa o un' espressione inesatta. A chi si giurava? Esisteva forse ancora una repubblica? È egli possibile, è egli giusto di mantenere costantemente l' integrità del suo territorio, soprattutto quand' esso è in gran parte usurpato? Quale ambiguità, o piuttosto quale contraddizione nella riunione di queste parole, *leggi del concordato e libertà dei culti*? Quest' ultima è essa dunque senza limiti, è forse giusta, o solamente praticabile, e in qual modo si può mai conciliare colle leggi del concordato? L' eguaglianza dei diritti dovea forse distruggere ogni differenza nei diritti acquisiti, in vece di lasciare a ciascuno quei che gli appartengono? Che cosa è mai la libertà politica in una monarchia, e in qual modo è stata rispettata la libertà civile? Che cosa sono i beni nazionali? Perchè mai la vendita ne dovea essere irrevocabile? Non si potea forse annullarla in seguito di reciproche convenzioni? Chi avea fatto le leggi sulle imposte e sulle tasse? Non potea dare l' Imperatore alle sue ordinanze il nome di legge? Perchè mai bisognava mantenere la *Legione di onore*, se non perchè il giuramento che vi si prestava, obbligava in un modo anche più esplicito a sostenere i prin-

vranità, vale a dire la loro libertà perfetta. Al numero di queste restrizioni si

cipj rivoluzionarj? Che si vuol dire infine colla promessa di non governare, che per gl' interessi e per la gloria del popolo? Queste son parole vuote di senso, sotto le quali ciascuno può nascondere le sue passioni; e non hanno esse al contrario trascinata l'umiliazione e la caduta di questo stesso impero? Il giuramento dell'effimero re d'Italia (26 Maggio 1805) era tutto simile al precedente, salva questa sola differenza, che si sostituì il vocabolo di regno a quello di repubblica, e che in vece delle leggi del concordato e della libertà dei culti, vi si diceva: Io giuro di rispettare e di far rispettare la *religione dello Stato*, ma senza designarla; di sortecchè lo Stato poteva stabilire quella religione che volea.

Non si prescriveva alcun giuramento ai nuovi re di Westfalia e di Napoli (1807 e 1808); e ciò val sempre meglio che un giuramento mal concepito; attesochè nel primo caso la forza della legge naturale la vince almeno qualche volta, e non si trova affatto in opposizione con impegni vaghi e ingiusti, presi in una promessa positiva.

Il giuramento che nel 1808 fu imposto da Bonaparte al nuovo re di Spagna, quantunque meno mal redatto che gli altri, era pur tuttavia molto lontano dagli antichi principj religiosi. La formola era: ,, Giu-
,, ro sul santo Vangelo di rispettare e di
,, far rispettare la nostra santa religione

possono contar quelle di non incominciar la guerra, che col consiglio e coll' assen-

„ (senza dir quale); di osservare e di far
„ osservare la costituzione, di mantenere
„ l'integrità e l'indipendenza della Spagna
„ e delle sue possessioni, di proteggere la
„ libertà individuale e la proprietà, e di
„ governare *unicamente* per l'interesse, per
„ la felicità e per la gloria della nazione
„ spagnuola „.

I popoli hanno essi guadagnato qualche cosa con questo cangiamento essenziale nelle formole dei giuramenti? Per lo innanzi, allorchè i re riconoscevano Dio, e Dio solo per loro signore e loro padrone, non era raro di veder principi religiosi, giusti e caritatevoli, i quali adempivano ai loro giuramenti e agli altri loro doveri con una fedeltà scrupolosa, che rispettavano e proteggevano i diritti di ciascuno, e versavano pure per soprappiù benefizj a larga mano. I sudditi erano liberi nei loro proprj affari, uniti tra loro e contenti della loro sorte. Oggidì al contrario che il popolo è riguardato, almeno per principio, come sovrano (singolare sovrano per verità, che non manifesta punto la sua volontà particolare), non vi è più regola, non vi è più verità riconosciuta; un sistema succede rapidamente all' altro; la giustizia è conculcata in virtù delle leggi, la misericordia è anche per principio bandita dall' amministrazione; niun particolare è più libero nell' esercizio de' suoi diritti, i popoli sono vessati, calpestati, maltrattati piucchè mai, e tra essi stessi non si veg-

so di coloro de' quali si reclama il soccorso (1), di non sopprimere certi impieghi, e di non ridurne nè i diritti, nè le rendite; di scegliere i suoi funzionarj solo nella religione del paese, o tra i nazionali soltanto, o infine fra certe classi privilegiate; di non prendere al suo servizio truppe estere, di dichiarare le cariche inamovibili, salvo il caso di prevaricamento e d' incapacità completa; di non inquirere e di non punire alcuno per avvenimenti e delitti anteriori; di proteggere esclusivamente una o più religioni, di rinunciare al ricupero di certe corrisposte, di non alienare i suoi demanj, di non rivocar privilegj, donazioni, feudi, e benefizj; d' applicare i sussidj a tale o tal altro oggetto determinato, oppure d' abbandonarne l' amministrazione alle autorità nazionali e provinciali; di non aumentar le tasse giudiziarie, le tariffe di pe-

gono che inimicizie ed odj reciproci. Essi debbono tutto ciò al loro orgoglio e ai loro filosofi.

(1) Condizione che sembra molto semplice, e di cui anche l' istoria dei grandi imperj offre molti esempj; ma che malgrado ciò non ha potuto mai osservarsi, attesochè essa è infatti impraticabile, e perchè una guerra è quasi sempre forzosamente menata da un concorso di circostanze, che non lasciano più alcuna scelta, e non permettono più di consultare alcuno.

daggio, di dogana, ecc. In contracambio se si presentano più favorevoli congiunture, i re e i principi possono anch' essi, e in virtù di convenzioni simili, aggiungere ai loro diritti e ai loro poteri antichi, poteri e diritti novelli, per esempio quello di esser liberato da alcuni ostacoli odiosi, e per nulla prescritti dalla giustizia naturale, di richiedere il soccorso militare dai loro popoli, di sopprimere alcuni privilegj divenuti nocivi, di estendere la loro giurisdizione sopra distretti e sopra oggetti che fino allora non erano stati ad essi sottoposti, di far rivivere corrisposte abbandonate o rimesse, di stabilire diritti di regalia per lo innanzi sconosciuti, di ottenere sussidj il cui prodotto diviene loro piena proprietà, di far garentire e pagare i loro debiti dalla nazione, ecc. Tutte queste stipulazioni son giuste, dacchè hanno avuto luogo per via di convenzione volontaria; l' istoria offre numerosi esempj delle une e delle altre, e secondo le circostanze esse possono ridondare ora a vantaggio ed ora a detrimento dei popoli.

Ma in primo luogo queste modificazioni e queste restrizioni arbitrarie del potere sovrano, la cui conoscenza e lo sviluppo formano il diritto pubblico positivo delle monarchie e delle repubbliche, sono, quanto alla loro sostanza, molto meno importanti di quel che si crede; in

secondo luogo esse sono di rado necessarie, e sempre inutili, dacchè non si rispetta l' obbligazione naturale di osservare i trattati e le promesse; sovente infine funeste e proprie a favorir l'ingiustizia invece di prevenirla. Difatti, se si esaminano le transazioni e le più famose capitolazioni, le carte e le concessioni regie, le lettere patenti, i giuramenti d' incoronazione, i registri d' impero, i processi verbali di Stati generali o provinciali, ec. si vedrà che ciò ch' essi contengono, si riduce in sostanza a picciolissima cosa. Ordinariamente essi parlano soltanto della correzione di alcuni abusi, che si erano insinuati nella precedente amministrazione, o di qualche impegno speciale verso azioni, alle quali si era di già tenuto per la legge naturale; ma assai di rado d' una vera restrizione dei diritti di sovranità. La ragione ne è molto semplice, attesochè da un canto, sarebbe una cosa assurda e che proverebbe una mancanza assoluta di religione, l' impegnarsi formalmente a tuttociò ch' è già prescritto dalla giustizia naturale; e dall' altro, niuno rinuncia volentieri a veri diritti, nè si lascia di leggieri inceppare nell' esercizio di una libertà legittima. Nondimeno, avvenimenti calamitosi e straordinarj, grandi ingiustizie, guerre intestine, violente rivoluzioni, sovranità usurpate, o almeno irregolari avvenimenti al trono son sem-

pre quelli che danno luogo a queste carte, capitolazioni, o altre concessioni positive. Allora soltanto, per prevenire il ritorno degli stessi mali, per calmare gli spiriti e ristabilir la pace, si sente la necessità di queste sorte di promesse, vale a dire, di trarre dall' obblio la regola primitiva ch' era stata violata, di enunciarla in modo formale, di perpetuarne la memoria con atti pubblici; oppure di abbandonare reciprocamente certi poteri per terminare dissenzioni, e meglio consolidare la pubblica tranquillità. La più parte di queste promesse in sostanza non aggiungono nulla all' obbligazione naturale; ma esse provano per tanto che la medesima è riconosciuta, che gli atti anteriori sono considerati non già come la regola, ma come una violazione della regola, e che per conseguenza non si vuole rinnovarli. Nel rapporto dei sudditi al principe, non che in quello de' particolari tra loro, nel diritto pubblico, non che nel diritto privato, le leggi positive vengono sempre in seguito degli abusi. Ecco perchè i popoli i più liberi, quelli che non sono stati mai oppressi, non posseggono nè simili diplomi, nè carte, nè costituzioni scritte. La loro libertà e i loro diritti non essendo stati giammai turbati, essi non hanno avuto bisogno nè di una ricognizione formale, nè di restaurazioni. La costituzione e la sicurezza di

questi popoli sono nella legge divina, e in una moltitudine di convenzioni particolari; non cade in mente ad alcuno, che la prima non sia santa e obbligatoria o che quest' ultime non debbano essere rispettate; or ci sembra che questa costituzione sarebbe la migliore di tutte, e che meriti per conseguenza di essere menzionata, almeno in un trattato di diritto pubblico *naturale*. Del rimanente, queste disposizioni addizionali e arbitrarie non impediscono pertanto il dispotismo, tutte le volte che una cattiva volontà si unisce al potere supremo. Perciocchè le leggi positive possono essere trasgredite nonmeno che le leggi naturali; anzi si ha pure più inclinazione e più pretesti per infrangere le prime, e ciascuno se lo permette con meno scrupolo. Ciocchè gli uomini han fatto, possono disfarlo altri uomini; vincoli di carta son facili a rompersi; e ciocchè una penna ha scritto, un' altra penna lo cancella; mentre che la legge naturale non può essere nè abrogata, nè cangiata, nè distrutta nel cuore dell' uomo. La religione che obbliga ad osservare i trattati e le promesse, per un rispetto verso la divina legge, è anche qui la condizion prima ed ultima, la condizione indispensabile di ogni sicurezza. Si crede forse, per esempio, che il re d' Inghilterra non potrebbe agire da despota, se il volesse? Il popolo inglese

non ha egli avuto i suoi tiranni, malgrado la sua costituzione, malgrado il suo parlamento e la sua gran carta, che esistevano prima dell' avvenimento della dinastia di Annover? Se l'Inghilterra è florida, se i suoi abitanti godono d' una grande libertà individuale, la causa non nè è certamente nella sua pretesa costituzione; perciocchè, rigorosamente parlando, non esiste alcuna costituzione politica in quel regno, ammeno che così non si chiamino certi rapporti naturali e alcune carte regie; la ragione ne sta piuttosto nel rispetto per tutto ciò ch' è antico, e soprattutto in quella circostanza felice e che non è abbastanza notata, che fin da un secolo l' Inghilterra non ha avuto che tre soli re, tutti giusti per carattere, lontani da ogni spirito d' innovazione, osservatori religiosi della legge naturale e di tutte le obbligazioni. Perocchè una sì lunga pratica del bene, unita ad una sana dottrina, eleva i paesi al più alto grado di prosperità; essa cangiasi in abitudine, e diviene per così dire una seconda natura; essa imprime in tutti gli spiriti una tradizione di verità e di giustizia: una sì universale e sì viva fede ha qualche cosa di sacro, cui niuno osa por mano (1). Così e non altrimenti vedrebbesi regnare la stessa libertà in tutti gli gli altri paesi dell' Europa, senza le in-

(1) Vedi tom. I. cap. XV.

novazioni operate dallo spirito filosofico del diciottesimo secolo. D' altro canto, non abbiamo noi veduto da più di trent' anni sbucciar dalla terra molte centinaja di costituzioni, tutte elaborate dagli uomini i più illuminati o che tali si credeano, e le quali solennemente proclamate e giurate, non furono perpetuamente men violate e rovesciate dal primo soffio del potere, senza che siasi elevata una sola voce, o che siasi alzato un braccio solo per difenderle? Esse sono svanite come bolle di sapone, e lungi d' impedire il dispotismo, lo hanno aumentato e accelerato, attesochè queste produzioni dell' empietà non avendo alcuna radice nè nelle cose, nè nel cuore dell' uomo, si sono, da un canto costituite in istato di rivolta contro le leggi della natura, e perchè dall' altro, esse pretendevano poter rimpiazzare, con ordinanze positive, con frasi e vane parole, la religione che aveano oltraggiata e perseguitata. Quindi invano i popoli di Europa si volgeranno per lungo tempo in questo circolo vizioso, fabbricheranno essi stessi, o si faranno concedere a dovizia carte o decreti costituzionali; in vano sacrificheranno e i loro beni e il loro sangue; essi non godranno mai della libertà, sino a che un migliore spirito, una novell' anima non penetri tutti i cuori, finchè non si riconosca di nuovo una legge divina, di

giustizia e di benevolenza, la cui sola osservanza rende superflue tutte le altre leggi. Infine queste modificazioni o queste limitazioni, imposte al potere sovrano, sono molto spesso *nocive*, *e funeste*. Non insisteremo nemmeno su quella osservazione assai importante e fondata su tutta la storia, cioè che i re e i principi in questa sorte di trattati guadagnano ordinariamente più che non perdono, e che i popoli vi perdono, anzichè guadagnarvi; stantecche in tutte le convenzioni, anche nelle più libere, il vantaggio è sempre dal lato del più forte, il quale può costringere a osservare scrupolosamente le condizioni che gli sono favorevoli, mentre ch' egli non offre se nonchè la sua probità e la sua fedeltà personale, per garanzia delle promesse, che ha fatte all' altra parte contraente. Così dunque i sovrani danno bagattelle e ottengono cose immense, mentre che i popoli pel solo piacere di fare un trattato col loro re e di riceverne una carta, o tutto al più di poter discorrere pubblicamente sopra i suoi affari senza pertanto deciderli, accordano imposte permanenti, mantengono corpi di truppe regolari, si gravano di debiti enormi, e rinunciano sovente a diritti privati molto importanti. Che se d' altronde, la potenza legittima dei principi è troppo ristretta, o almeno inceppata nel suo esercizio per via di forme

imbarazzanti, essa cercherà sempre di liberarsi dai suoi ferri, ovvero se ne indennizzerà in un altro modo con atti, che la carta non ha nè preveduti nè interdetti, e allora gli spiriti s'inaspriscono e si alienano più di prima. Inoltre queste sorte di ostacoli impediscono sovente il vero bene. Simili ad altre leggi positive, che in progresso di tempo divengono antiquate e inapplicabili, fanno nascere una moltitudine di difficoltà e di controversie, provocano infrazioni ora aperte ora nascoste, e inducono la necessità di interpretazioni arbitrarie e stiracchiate, ec. In tal guisa esse sono la sorgente di mille discordie e l'alimento d'interminabili contese (1). I cavillatori e gli uomini mediocri se ne impadroniscono, e mentre che svanisce ogni superiore saggezza, si vede elevarsi una razza di legisti e di pubblicisti superstiziosi, i quali non vedendo alcuna verità fuori delle leggi e delle costituzioni scritte, e non attenendosi che alle forme e agli accessorj, dimenticano e sdegnano la cosa essenziale e la sola importante, dir voglio, la vera giustizia. Finalmente, siccome ogni lotta è tosto o tardi terminata con una vittoria, queste restrizioni han sempre per risulta-

(1) Vedi cap. XXXII. ove abbiamo provata tal verità, parlando dei diversi generi di leggi positive. E Boehmer, *Jus publ. univ.* pag. 91.

mento diffinitivo un' arbitrio molto più disordinato. Perciocchè si finisce con abbattere questi ostacoli con violenza; ma invece di sottrarsi così solo alle leggi e ai precetti onerosi, l'uomo si crede comunemente sciolto da ogni regola, anche naturale; di sorte che quì, come altrove, la superstizione conduce a una totale incredulità. In conseguenza, se vi sono pubblicisti che abbiano antipatia per siffatte modificazioni e limitazioni positive del sovrano potere, essi non meritano sicuramente il rimprovero di essere i fautori del dispotismo; poichè al contrario è proprio di tutte le anime grandi e generose, detestar la moltiplicità delle leggi umane, attesochè esse sono altrettante catene imposte alla libertà, e in contraccambio, di rispettare, al di sopra di ogni altra cosa, la legge divina.

Del resto, si pensi pure sopra tal quistione, tutto ciò che si vuole; attribuiscano pure i nostri pubblicisti poca o molta importanza a questi patti pubblici, a queste capitolazioni, a queste carte regie, a queste pretese costituzioni; veggano o non veggano in esse la salute del popolo: il principio che abbiamo stabilito su tal materia, non perciò resta sempre men giusto e applicabile a tutti i casi; sia con, sia senza convenzioni positive, le quali non hanno altri risultamenti che *di estendere o di restringere i di-*

ritti personali del principe, resta eternamente vero, che il dispotismo comincia dal momento che il sovrano oltrepassa il suo proprio diritto naturale o derivato, dal momento ch' egli usurpa sugli altrui diritti, o infine, per servirci del linguaggio volgare molto espressivo, ch' egli si ingerisce per forza *nelle cose che non lo riguardano*; vale a dire, che non sono sue, e che non concernono nè i suoi diritti, nè i suoi interessi (1). In una parola il dispotismo altra cosa non è che la *lesione per parte d' un più forte a cui non si può resistere* almeno senza maggiori inconvenienti, che aumenterebbero il male invece di diminuirlo. I casi ne' quali si manifesta l' abuso del potere sovrano, ne' quali il principe va al di là

(1) Cosa notabile! questo principio è talmente indistruttibile, ch' è riconosciuto in certo modo ogni volta ch' è violato. Se mai si pubblichi una legge o un' ordinanza dispotica, si cerca sempre di scuoprire nelle azioni comandate o proibite un rapporto o una connessione qualunque coi diritti personali del principe; si dice per esempio, ch' egli non può soffrire questo o quello; perchè ne riceve un pregiudizio per tale o per tal' altro riguardo. Così il motivo della legge è appoggiato sopra un conflitto d' interessi, che talvolta esiste realmente, e talvolta non esiste, o al quale potrebbesi rimediare in un altro modo: ma anche con ciò si rende anche un' ultimo omaggio al principio di giustizia.

del suo diritto personale, sono sì facili a ravvisarsi, che a ciò basta il più comune sentimento di giustizia, e che gli uomini i più ordinarj ne giudicano più sanamente che i filosofi del nostro secolo.

Passiamo a dilucidare questa verità con alcuni esempj; e quantunque, sviluppando i differenti diritti di un sovrano, abbiamo da per tutto distinto l'uso dall'abuso, ed il giusto dall'ingiusto; pur tuttavia una breve ricapitolazione non sarà inutile, per far meglio conoscere il carattere del dispotismo, sotto le diverse forme onde può rivestirsi. Un principe ha senza dubbio la facoltà di far la guerra per procurare ai suoi diritti e a quelli degli altri; ma non ha, ne quella di fare una ingiusta guerra e d'invadere, senza precedente offesa, le terre del suo vicino, per costringerlo a sottomettersi a una volontà arbitraria; nè quella d'impadronirsi della proprietà de' suoi sudditi per provvedere alle spese d'una guerra; nè quella infine di forzare uomini liberi al servizio militare fin nelle armate permanenti; quantunque ei possa attirarveli coll'esca di diversi vantaggi, o reclamare il loro soccorso, facendo appello al loro patriottismo e al loro particolare interesse (1) Egli può conchiudere trattati di pace, alleanze ed ogni sorta di convenzioni con altri principi, e man-

(1) Vedi la Nota al Capitolo 37. Num. 1.

tener la pubblica tranquillità nel suo proprio paese; ma coalizzarsi per praticar l'ingiustizia e per mancare ad obbligazioni legittime; stipulare ne' suoi trattati a detrimento d'un terzo; interdire ai suoi sudditi ogni difesa personale ogni impiego delle loro forze, anche nei casi di necessità; infine, privarli senza motivo di ogni specie di armi e di altre risorse necessarie per garentire la loro proprietà; opporsi a riunioni e ad associazioni inoffensive, ec.; tutte queste misure, che portano pregiudizio ai diritti degli altri, passerebbero con ragione per ingiuste e dispotiche. Ogni principe, e specialmente il principe patrimoniale, è senza dubbio il padrone nel suo proprio paese; egli può escluderne o ammettere per soggiornarvi chi più gli piaccia; ma se usasse del primo di questi diritti senza giusti motivi, se ricusasse la ospitalità, e persino il passaggio che non fa torto ad alcuno, l'abitazione momentanea, e per così dire la respirazione dell'aria ad esteri probi e inoffensivi, ovvero se li vessasse con forme e condizioni onerose, ei mancherebbe al dovere della più comune carità, ammenochè l'interesse della sua propria conservazione non gliene imponesse la necessità. Ei può col suo credito, co' suoi buoni ufficj, e colla sua influenza, proteggere i suoi sudditi viaggiatori persin nei

paesi esteri, quantunque solamente in cause giuste; ma volere anche assoggettare ai suoi ordini i sudditi che hanno abbandonato il suo paese, senza intenzione di ritorno, i quali, senza aver commessi delitti, nè violato alcun dovere sociale, si sono stabiliti sul territorio o al servizio d'un altro principe; sarebbe questa una pretenzione contraria tanto alla giustizia, quanto alla natura delle cose. Un principe è in diritto d'impiegare, di avanzare e di congedare tutti i suoi uffiziali attesochè essi non sono che servitori destinati ad ajutarlo ne' suoi affari; ma costringere gl' individui a servirlo, loro malgrado e senza offrir loro un vantaggio reciproco; degradare impiegati di merito, o ricusar loro l' avanzamento naturale *a dispetto delle promesse fatte e di legittime speranze*; congedarli infine senza ragione e senza precedente indennizzazione; in una parola, rompere di sua privata autorità impegni reciproci o alterarne le condizioni ec.: ciò sarebbe ferire i servitori ne' loro diritti naturali o acquisiti, e per conseguenza commettere un' atto d' ingiustizia e di dispotismo, o almeno di una grande durezza. – Il sovrano è libero di dare a se stesso, ai suoi uffiziali e ai suoi sudditi ogni sorta di leggi e di regole; ma già quelle che impone a se stesso non debbono esser contrarie nè alla giustizia universale, che

è la legge suprema, nè alle convenzioni o ai diritti altrui. E se per via di regolamenti e d' istruzioni egli pretendesse prescrivere ai suoi funzionarj cose impossibili o criminose, o soltanto incaricarli di lavori insopportabili, a quali essi non si sono obbligati; ricusar loro ogni riposo ogni ricreazione; ciò con ragione passerebbe per un ributtante dispotismo. Lo stesso giudizio si pronunzierebbe unanimemente, se con pretese leggi civili il sovrano avesse il capriccio di creare a suo talento i diritti, i rapporti e le possessioni dei particolari; di comandare a tutti gli uomini la sostanza e la forma delle loro convenzioni; se colle sue leggi penali gli piacesse di cangiar le virtù in delitti, e i delitti in virtù, di punire le prime e di ricompensar i secondi, se abusasse delle sue ordinanze di polizia per proscrivere azioni lecite e innocenti, per imporre invece pesi e privazioni inutili e penose; o se infine volesse rendere siffatte sorte di leggi obbligatorie prima di farle conoscere, e per conseguenza retroattive. -- Il sovrano può accordare privilegi e dispense, purchè non deroghi che alle sue proprie leggi, e solo allora che una necessità fisica o morale lo esiga per rispetto verso la legge naturale. Egli è il padrone di concedere o di ritirare grazie e favori; ma quando essi sono stati acquistati in forma

di convenzioni e a titolo oneroso, non può più rivocarli di sua sola autorità (1). Egli ha la suprema giurisdizione, perchè può procurare a tutti i suoi sudditi il godimento dei loro diritti; ma costringerli a ricevere quest' assistenza senza che essi la reclamino, e ingerirsi in ogni piccola contesa domestica, pronunciare e ordinare scientemente e di deliberato proposito ingiuste sentenze, tollerare o approvare le prevaricazioni dei giudici subalterni, punire innocenti e giustificar colpevoli (2), per conseguenza farsi egli stesso complice dell' iniquità, sarebbe questa una cosa abominevole al cospetto di Dio (3); si ferirebbero anche le leggi dell' umanità, soggettando l' assistenza giudiziaria a troppo grandi difficoltà e a condizioni troppo onerose. -- Ogni principe è senza contraddizione il padrone della sua fortuna; egli può regolarne l' amministrazione, e disporre delle sue rendite come gli piace; ma alienare di proprio moto i demanj che possiede a titolo di fedecommesso, infrangere i patti di famiglia e i testamenti de'

(1) Vedi tutto il capitolo XXXIII.

(2) Il che non bisogna confondere col diritto di far grazia; poichè la grazia non è già una giustificazione, essa al contrario riconosce la mancanza, ma rimette la pena, quando questa non è necessaria.

(3) *Qui justificat impium, & qui condemnat justum, abominabilis est uterque apud Deum.* Prov. XVI. 15.

suoi predecessori, mancare alle obbligazioni che gli sono state imposte, annullare contratti di locazione o enfiteutici pria che spirino, cangiarne la condizione di sua privata autorità: ecco ciò che la semplice giustizia gli vieta, ugualmente che a tutti gli altri uomini. – Egli è in libertà di contrarre debiti finchè trova credito, e tai debiti sono il migliore mezzo di provvedere ai bisogni straordinarj; ma fare imprestiti forzosi (1), non rimborsare i capitali nell' epoca della scadenza, sottrarre alla loro destinazione oggetti ipotecati, impedire il pagamento degl' interessi, o ridurne la tassa senza l' acquiescenza dei creditori, ec., ciò sarebbe un abuso del potere, che la estrema necessità può solo scusare, ma nonmai giustificare, e che d' altronde troverebbe in se stesso la sua punizione; stantechè farebbe perdere al sovrano ogni confidenza, e conseguentemente ogni futura risorsa (2). -- Egli può formare nel

(1) I quali intanto valgono anche meglio delle contribuzioni forzose; giacchè quelli si rimborsano con interesse, ma nonmai queste.

(2) Sicoome niuno è tenuto all' impossibile, può qui insorgere la quistione di sapere quale regola bisogna seguire nel caso in cui un sovrano trovasi per disastrosi avvenimenti fuori di Stato di pagare i suoi debiti o di soddisfarne gl' interessi? Non

suo paese ogni sorta d' intraprese lucrative, e dichiararle anche esclusive in suo favore; stabilire, per esempio, poste, far battere monete, scavar miniere, ec. ma sarebbe un' atto dispotico di spogliar per ciò gli antichi possessori di tali sorte di stabilimenti, senza precedente e con-

esitiamo a rispondere, che in vero egli è anche quì giudice nella sua propria causa; che per conseguenza può ajutar se stesso con sospensioni di pagamento, prolungazioni di termine, riduzioni di capitali, e interessi, ec., o infine che può a tal effetto accomodarsi coi suoi creditori, e anche con ciò rende loro un vero servizio; ma che in quest' occasione, come in tutte le altre, deve per quanto è possibile avvicinarsi alla giustizia naturale, e provare che fa almeno tutto quello ch'è in suo potere. Del resto, vi sono più mezzi per ottenere su tal riguardo il consenso libero dei creditori e di rado avverrà che un principe in seguito non si trovi a portata, sia per l' aumento delle sue rendite, sia per la diminuzione delle sue spese, di bonificar gl' interessi sospesi o ridotti. Disgraziatamente abbiamo veduto a dì nostri un gran numero di siffatte liquidazioni e riduzioni di debiti regj; e quantunque milioni d' uomini ne soffrano, essi non se ne lagnano intanto, purchè veggano che queste operazioni non emanano da una volontà arbitraria, ma dalla buona fede e da retta intenzione. I creditori perderebbero molto più ancora colla continuazione del disordine, e colla cessazione assoluta di ogni pagamento.

venuta indennità ; di forzare i suoi sudditi per via di leggi dure e coercitive a servirsi dei ponti e delle strade da lui costruite, per aumentare in tal guisa il prodotto dei pedaggi ; di spingere il diritto di caccia fino alla sordidezza e alla violazione dell' altrui proprietà ; di vietare ai semplici individui di trasportare essi stessi le loro mercanzie e le loro lettere, di alterare il titolo e il peso delle monete, e di darle in pagamento pel loro valore nominale, ecc. (1). In ogni tempo si è riguardato come cosa ingiusta che un principe imponesse arbitrariamente contribuzioni dirette ai suoi sudditi ; attesochè la loro fortuna non è sua, ma s' egli non permette loro di profittare degli stabilimenti che sono di sua proprietà, se non accorda loro la sua assistenza e le sue grazie che a condizione di certe corrisposte pecuniarie ; egli non fa che disporre di ciò ch' è suo, fissa il prezzo di ciò che può dare o ricusare, e non nuoce ad alcuno. – Infine amministrare i sussidj con economia e fedeltà, e impiegarli soltanto negli oggetti pei quali sono stati dimandati o ottenuti è pel sovrano un dovere sacro di dilicatezza ed anche di stretta giustizia, allorchè tale destinazione è stata formalmente stipolata e promessa. Ogni misura contraria passerebbe con ragione per dispotica,

(1) Vedi cap. XXXV.

Da tutti questi esempj, a quali se ne potrebbe aggiungere un gran numero di altri, si vede che sempre e da pertutto il dispotismo consiste sol nella lesione degli altrui diritti; in una parola, nell' ingiustizia di un più forte al quale non si può resistere, e che per conseguenza il limite del supremo potere non differisce in nulla da quello, che fissa la potenza e la libertà di tutti gli uomini. E appunto collo stesso principio si spiega pure la giusta indignazione dei sudditi contro quelle grandi misure oppressive che colpiscono la generalità dei cittadini; misure di cui i popoli del giorno d' oggi sono unicamente debitori al diritto pubblico filosofico, e che i suoi partigiani decantano con enfasi, sotto pretesto di polizia, di ben essere, d' industria o del progresso dei lumi, e ch' essi osavan pure prescrivere ai sovrani come rigorosi doveri, e come mezzi indispensabili per conseguire lo scopo della società civile. Così per esempio, *proibire sotto pene severe ogni emigrazione*, attaccare alla gleba uomini liberi, che non sono specialmente obbligati verso di alcuno, rapire all' infelice e al perseguitato l' ultima risorsa che gli resta per assicurare la sua libertà e il suo ben essere, ridurre tutti gli uomini alla condizione di servi nel momento stesso in cui si declamava contro l' antica servitù parziale, la quale per altro riposava sem-

pre sopra basi particolari e sopra un vantaggio reciproco; assoggettare nell' interno gl' impiegati e i sudditi senza distinzione *a servizj personali e reali*, *indefiniti e forzosi*, per conseguenza ad una vera schiavitù; sottomettere tutte le proprietà private a requisizioni, sia col mezzo di leggi, sia con semplici ordinazioni; impadronirsene a viva forza senza indennizzazione, d' onde s' inferisce che niuno possiede più cosa in proprio, e non può considerare ciocchè gli si lascia, che come una grazia (1): tutti quest' atti erano per lo innanzi sconosciuti, o almeno non erano eretti in principj di diritto nelle scuole e nelle opere dei dotti. Così pure, ogni uomo è padrone in sua casa, e può disporre della sua proprietà, purchè non ferisca i diritti altrui; se dunque il sovrano volesse arrogarsi un' autorità sugli affari interni delle famiglie, ingerirsi senza alcun precedente ricorso nell' economia particolare degl' individui, prescrivere il genere e il modo di ogni coltura, secondo tale o tal altro sistema accreditato (2), mettere qua-

(1) „ Perciocchè a dir vero, dicea Locke, io non sono il proprietario di ciò „ che un altro è in diritto di togliermi, „ quando gli piacerà, contro il mio consenso „. *Del governo civile*, *pag.* 188.

(2) Il signor di Sonnenfels, per esempio, volea che ogni pezzo di terreno, che restasse due anni incolto, si dovesse pre-

si tutti gli uomini maturi sotto una specie di tutela come altrettanti minori *snervare ogni paterna autorità*, regolare la educazione e l'istruzione domestica a suo capriccio, e sottrarla alla volontà dei parenti o all' influenza della chiesa; costringere a frequentare scuole inutili o cattive, e interdirne altre, molto più comode e più necessarie; ordinare o proibire tale o tal' altro matrimonio, assoggettare per conseguenza lo stesso amore ai proprj capricci, e disporre, per così dire del corpo e di tutta la felicità temporale dei proprj sudditi, ecc. (1); sarebbero altrettanti tratti di un insopportabile e funesto dispotismo, comunque i nostri filosofi moderni abbiano cercato di colorirli per mettere in pratica il loro sistema di livellazione, o piuttosto dello scompiglio del mondo, e per perfezionare a lor modo il genere umano. A chi dobbiamo mai attribuire, se non a tali dottrine, l'avere inteso a dì nostri grandi e piccoli sovrani (2) proclamar questo

sumere abbandonato e dato in potere del primo occupante.

(1) Come Bonaparte avea incominciato a fare per arricchire i suoi giannizzeri. Non gli bastava la coscrizione degli uomini, e de' giovanotti, bisognò estenderla pure alle mogli e alle fanciulle *sempre pel bene dello Stato*.

(2) È un grand'errore il credere che le false dottrine sieno senza influenza sui prin-

principio sovversivo di ogni giustizia, cioè che *il vantaggio del maggior numero* è il solo vero bene, e credersi in conseguenza autorizzato, or sotto un pretesto e or sotto un altro, a distruggere comunità, classi intere di cittadini, corporazioni, monasterj, ospedali ed altre fondazioni religiose; a impadronirsi delle loro proprietà e delle loro rendite, come se avessero appartenuto al principe (1); a portar la mano fin sulla roba dei

cipi. *Bohemero* dicea: *Et proniores sunt principes in omnia mala, quo magis hæc legitimantur sub specie juris alicujus, quia licet per se libere ad talia inclinent, tamen ambitionis ratio facit, ut eo citius talia agant, quando habent prætextum juris, a quibus abstinuissent, si iniquitas illis ob oculos posita fuisset. I. p. univ.* pag. 282. *E Bodin* parlando di questi stessi sofisti, si esprime così: „ Or quei che sostengono tali opinioni, sono più pericolosi di quelli stessi, che le eseguono; perciocchè essi mostrano le ugne al leone, e armano i principi col velo della giustizia „. *Della repubblica*, lib. I cap. VIII., pag. 156.

(1) Lo stesso giureconsulto, *J. H. Boehmer*, dicea da più di cento anni: *Graviter peccaret in prima jurisprudentiæ principia, qui res universitatis*, vel sacræ vel profanæ, *quæ ex ejus patrimonio esse dicuntur, iis quæ juris publici sunt, adjungere, vel dominium earum principi vel reipublicæ asserere vellet. Jus eccles. protest*, I, III., tit. V., art. 5. pag. 279.

pupilli, delle vedove e degli orfani, o esporla almeno al più gran pericolo (1); a rovesciare, sotto pretesto di legislazione civile, tutte le vere leggi private, i titoli i patti e le costumanze, a rompere e cancellare di loro propria autorità le convenzioni particolari senza il consenso, ed anche contro i reclami delle parti, come per esempio, ordinando l' abolizione o il riscatto forzoso delle servitù e dei diritti feudali; *di annullare o anche di proibire i testamenti*; di sopprimere e d' interdire le sostituzioni, i fedecommessi, e i maggiorati, che servono invero di fondamento allo stesso trono dei sovrani, ma che dispiacciono ai novatori, perchè esse conservano la prosperità delle famiglie illustri, e mediante l' ineguaglianza delle fortune producono rapporti naturali di autorità e di dipendenza, di rapire anche ai moribondi la consolazione di poter disporre di ciò che

(1) Il costringere i tutori a impiegare tutte le rendite dei loro pupilli nei fondi pubblici, è una misura che non ci sembra nè giusta nè utile. Infatti, se questi fondi godono d' un credito solido, saranno preferiti senza che sia bisogno di ordinarlo. Ma dal momento che esiste una legge coercitiva, non si possono più ritirare i capitali, in caso di pericolo o d' un impiego più vantaggioso. Quante disgrazie non hanno prodotto simili leggi in Olanda e in altri paesi!

loro appartiene; di rallentare per tal modo o anche sciogliere gli ultimi vincoli di famiglia, gli ultimi motivi che obbligano i figli o i collaterali a compiere i doveri di giustizia e d' umanità rispetto a vecchi o a padri infermi; di ordinare per conseguenza l' eguaglianza delle divisioni, quand' anche niuno lo domandi; d' invidiare ai sudditi persino il soccorso della religione e le dolcezze d' un giusto sollievo, di far chiudere i tempj per mezzo di soldati e gendarmi; di abolire cerimonie religiose, e nei giorni di riposo di costringere gli uomini al lavoro, non già colla istruzione, coll' esempio, e col ben inteso loro interesse, ma colla forza alla foggia di Faraone, e ciò sotto il pretesto che il travaglio fa prosperare lo Stato (1); di tormentarli non solamente nella religione, ma anche nel loro linguaggio, nei loro abiti, e nei loro divertimenti per istabilire anche, sotto questo rapporto, un' uniformità contro natura, ecc.; tutte queste misure sono altrettante tirannie prodotte dal sistema rivoluzionario,

(1) ,, La polizia non soffre i perditempo, ,, dice l' autore moderno d' un libro tedesco, intitolato *Dell' unione politica* (*staats verein*). Ma se il perditempo non fa male ad alcuno, s' egli è tanto ricco da poter menare una vita oziosa, verrà egli ugualmente costretto al lavoro? I nostri filosofi vogliono essi dunque trasformare i nostri principi in carcerieri e in pedagoghi?

e dai falsi principj di un potere delegato dal popolo. Quando anche gli effetti ne fossero tanto salutari, quanto son disastrosi e funesti per la libertà, per la sicurezza e pel ben essere de' popoli, bisognerebbe pure riguardarle come un' abuso della forza, e per conseguenza come un vero dispotismo; se esse ributtano vivamente ogni spirito retto, ciò avviene precisamente, perchè esse tendono a regolare quello, che non riguarda per niente il sovrano, e che senza concernere i suoi diritti o i suoi interessi, feriscono i più sacri diritti privati, e sono del numero di quelle ingiustizie gratuite, destituite affatto di pretesti e di scuse, che non procurano alcun vantaggio anche a colui che le commette. Quindi esse non sono state suggerite ai sovrani che da una setta di sofisti; perciocchè da se stessi i primi non possono mai essere proclivi a misure dispotiche di tal genere. Nè la cura della loro propria difesa, nè l' ambizione, nè l' avarizia, nè qualunque altra passione, non ve l' impegnano mai. Tali atti di violenza, lungi di esser utili ai medesimi, producono soltanto imbarazzo, discordia, una moltitudine di affari odiosi e malagevoli, e scuotono inoltre i diritti della sovranità, che riposano sull' istessa base che quelli dei sudditi. Perciocchè dal momento che si stabilisce una volta quel principio empio, non è già

la giustizia, ma l' interesse del gran numero che deve vincerla sopra quello di ogni particolare, ed anche sull' interesse del sovrano; dal momento che non si vogliono più rispettare nè i patti nè le convenzioni, nè le disposizioni testamentarie; dacchè ciascuno credesi autorizzato a sopprimere il diritto di primogenitura, laddove è giustamente introdotto, a distruggere stabilimenti sotto pretesto che sono inutili (1), e ad impadronirsi delle altrui ricchezze, perchè le medesime non sono impiegate nel miglior modo possibile; allora i sovrani discenderanno ben presto alla condizione di poveri e deboli particolari, e si vedranno spogliati anch' essi in virtù di queste stesse massime. Allora si declamerà contro il lusso della loro corte e della lor casa, e si proporrà di ridurne le spese, perchè questo denaro, quantunque sia loro proprietà, potrebbe esser meglio impiegato. I loro palagi saranno chiamati *edifizj nazionali*, il loro mobilio *la proprietà del governo*, la loro stessa *cassetta* un *fondo pubblico*; si sosterrà che bisogna egualmente ripartire la loro possidenza tra i loro figli e tra le loro figlie, perchè lo esige l' interesse del mag-

(1) Il che, per parentesi, non si può dire dei conventi; essi son certamente più utili di certi ricchi sfaccendati particolari; ed io non veggo quanto i popoli abbiano guadagnato, acquistando alcune centinaja di caserme di più.

gior numero; che bisogna vendere o dividere i loro demanj pel preteso vantaggio dell' agricoltura e della popolazione; sopprimere infine i loro diritti di regalia e i loro monopolj lucrativi, affine di moltiplicare le risorse e l' industria dei sudditi; si faranno passare le imposizioni e le guerre, le più giuste e le più necessarie, per nocive al maggior numero, il quale secondo le circostanze, crederà forse essergli indifferente e anche utile di cangiar sovrano. In nome della moltitudine, si esigerà insolentemente la rinuncia a certe provincie, le più degradanti concessioni, e fin l' abdicazione dell' autorità regia, tosto che una caterva di sofisti, che prende il nome del popolo, spera per via di tale rivoluzione guadagnare un vantaggio, o evitare un' inconveniente. E certamente, non si potrà dire che siffatti timori sieno chimerici o esagerati; il nostro secolo li ha veduti giustificati da una trista esperienza, e più di un principe, più d' una repubblica sovrana son caduti nell' abisso, perchè adottando falsi principj, si erano allontanati dalla giustizia, e aveano riguardato l' interesse o la volontà del maggior numero come la legge suprema. D' altronde, quand' anche le cose non giungano a queste deplorabili estremità, e fin nell' andamento ordinario del governo, i sovrani non isfuggiranno sempre alle insidie che lor tenderanno si-

mili sofismi; perciocchè tutte le volte che il loro diritto e il loro interesse andranno ad urtare contro l' interesse di alcuni altri; per esempio quando vorranno meglio mettere a profitto i loro demanj, estendere o aumentare i loro diritti di regalia, ordinare persino riduzioni e risparmj che feriscono più o meno alcuni particolari; si opporrà loro di continuo il vantaggio reale o presunto del gran numero, affine d'inceppare con ciò, e di paralizzare i loro più saggi e più giusti progetti. Quindi quei grand' atti di violenza contro tutti i diritti dei particolari e delle corporazioni, contro le più sacre possessioni, contro i patti e le costumanze degli uomini, non mai al certo avrebbero avuto luogo, se non si fossero trovate persone che han cercato giustificarli con false dottrine, e presentarli anche ai principi come ragioni di Stato e come necessità politiche. I veri diritti dei principi sono sì numerosi, sì estesi, e talmente proprj a contentar tutti i voti, tutti i desiderj degli uomini, che anche il più ambizioso, purchè la sua esistenza sia fuor di pericolo, non ha mai bisogno di usurpare sugli altrui diritti, nè di turbarli nel piccolo demanio, che il cielo ha lasciato al loro libero arbitrio.

Ma quì ci si farà senza dubbio la seguente speciosa obbiezione. Bisogna dunque assolutamente che un principe si limi-

ti ai suoi diritti personali , e tutt' al più , qualora il bisogno lo esiga , all' autorità giudiziaria? Non dev' egli governare e dirigere al bene le azioni libere de' suoi sudditi? Non potrà egli , colla saviezza delle sue leggi , rendere il suo popolo più numeroso , più ricco , più illuminato , spingerlo verso la pratica di tutte le virtù , e preservarlo dal vizio e dalle sue proprie follie? I vostri principj non privano essi il sovrano dei suoi più nobili attributi , e della più bella parte dei suoi diritti , per ridurlo alla condizione di un semplice particolare ricco e libero , destinato , per così dire , a consumare i frutti della terra in una molle e oziosa indolenza? Queste parole sdolcinate d' un dispotismo filosofico , imprestando la voce delle sirene , non c' imporranno affatto , e noi ripetiamo arditamente , che sulle prime un principe che governa i suoi proprj affari con giustizia e saviezza , e che dippiù protegge pure i diritti degli altri , non è per ciò nè ozioso nè inutile ; che in questa doppia disposizione , la sicurezza , la felicità e la civilizzazione del popolo prospereranno da se stesse ; che un principe non deve mai invadere violentemente i diritti altrui , e che , attesa l' impossibilità di tutto conoscere , attesi i confini naturali del tempo e delle forze dell' uomo , sarà sempre più saggia cosa di non troppo ingerirsi negli affari e negli

interessi dei suoi sudditi, quand' anche si potesse farlo senza ingiustizia (1). D' altro canto, noi rispettiamo troppo la legge di amore e di benevolenza, per restringere le obbligazioni del sovrano a doveri puramente negativi. Ma i suoi sforzi per concorrere all' altrui felicità debbon essere prima di tutto subordinati alla giustizia; non gli è permesso di spogliare gli uni per arricchire gli altri, di fare un male perchè ne risulti un bene; attesochè dal male non deriva mai il bene, e un cattivo albero non può produrre mai buoni frutti (2).

(1) Nulla di più funesto della manìa di tutto governare. Possano tutti i principi e i loro consiglieri filosofi pensar con Tacito: „ *Quam grave & intollerandum sit cuncta regendi onus*.

(2) Il male trascina per verità un castigo naturale; il castigo alla fin fine produce l' emendazione, e questa fa germogliare di nuovo il bene: ecco il corso eterno delle cose morali, la marcia riparatrice della natura. Ma in questo caso l' emenda e l' abbandono del male, non già il male stesso, è la sorgente del bene; di sorte che si sarebbe fatto sempre meglio di astenersi dal primo. Così, per esempio, i funesti principj rivoluzionarj non produrranno mai alcun bene. Ma i terribili mali che ne risultano, sono il rimedio naturale per estirparli dallo spirito e dal cuore degli uomini, per fare aprir gli occhi e le orecchie alla verità opposta, e solo questa verità può guarire le piaghe del mondo.

Così, come abbiamo sviluppato nel capitolo precedente, ciascun principe può fondare, sia colla propria fortuna, sia coi sussidj volontarj dei suoi sudditi, ogni sorta d'intraprese e di stabilimenti utili in favore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, delle scienze e delle arti, e pel sollievo dei poveri, degli ammalati, degli afflitti ec. Se gli conviene inoltre di esercitare un'influenza sulle azioni libere de' suoi sudditi, di secondare o d'inceppare l'esecuzione di certi progetti; gli resta per ciò fare una moltitudine di espedienti indiretti; la possanza de' suoi favori o de' suoi disfavori, onde egli è padrone di disporre, la forza del suo esempio, quella della considerazione e della deferenza volontaria dei suoi sudditi, mezzi nobili ed efficaci, il cui saggio impiego costituisce la ver' arte di regnare. procura al principe la preferenza in tutti i casi, in cui i suoi disegni si trovano in opposizione cogli altrui diritti, e lo mette a portata di governare e di guidare i suoi sudditi come per via d'incantesimo, lasciando loro in sostanza una piena libertà nell'esercizio de' loro diritti. Perocchè qual forza non ha mai l'esempio del sovrano (1), in quante occasioni i sudditi

(1) *Qualis rex. talis grex.*
Regis ad exemplum totus componitus orbis,
.... Nec sic inflectere sensus.
Humanos edicta valent ut vita regentis,

non hanno essi bisogno di ricercare le sue grazie e i suoi benefizj, e di piegare per conseguenza la loro volontà alla sua, e di accomodarsi alle sue conosciute intenzioni? In una parola, offrire allettamenti e presentare inconvenienti, ricusar favori e vantaggi, ecco il vero mobile per impegnare gli uomini ad azioni lodevoli, e distoglierli da altre che la stretta giustizia non avrebbe loro interdette. Or in tal genere tutto il vantaggio è pure dal canto dei principi; attesochè essi possono dare e togliere tante cose, alle quali aspirano i loro sudditi. Tuttavolta questa influenza indiretta, quantunque legittima di sua natura, non dev' essere mai impiegata, nè in un modo inumano, nè per soddisfare semplici capricci, ma solamente per ottenere un vero bene. Così; per citare soltanto alcuni esempj, il sovrano non può in vero constringere alcuno al tale modo di agricoltura, nè prescrivere ai suoi sudditi di coltivare certi rami di industria e di commercio; ma nulla gli impedisce d' incoraggiare i metodi perfezionati, per via di esperienze fatte nei proprj demanj, di premj, di distinzioni ec.; di sostenere intraprese utili per mezzo di

Mobile mutatur semper cum principe vulgus.

L' Ecclesiastico dice nello stesso senso: *Secundum judicem populi, sic & ministri ejus: & qualis rector est civitatis, tales & inhabitantes in ea. X*, 2.

anticipazioni, di favori, e di altre facilitazioni, e di paralizzare al contrario speculazioni nocive e immorali, rifiutando loro gli stessi soccorsi; similmente non vi è dubbio, che il sovrano non è fatto per essere il maestro di scuola e di disciplina di tutti i suoi sudditi; non è del suo dovere, nè del suo diritto, di menarli forzosamente mediante le sue leggi alla istruzione, all'economia, all'amor del travaglio alle virtù private di ogni genere, nè di castigare gli abbagli che fanno torto soltanto ai loro autori; ma è per lui una nobile, e onorevole condotta, e che consegue lo stesso scopo, l'onorare, l'innalzare e il distinguere uomini pieni di scienza, di buone qualità, e di religione (1); il far sentire il suo disprezzo a chiunque è immorale, vile, e corrotto; e il seguire la legge della natura, secondando piuttosto la prosperità della virtù, delle cognizioni, e del travaglio, che cercando di arrestare, con pensioni e altri

(1) Nella nomina agl'impieghi, soprattutto ai posti di professori delle accademie e delle università, questa regola merita un'attenzione tutta particolare. Niun'uomo, conosciuto per principj empj o per cattivi costumi, dovrebbe essere impiegato, qualunque d'altronde fosse l'estensione dei suoi talenti veri o supposti. Val meglio non avere affatto istruzione, che il ricevere un'istruzione falsa, perniciosa, o anche un cattivo esempio.

mezzi simili, la ruina naturale ch' è riserbata al vizio, all'infingardagine e all'ignoranza. Lo stabilire per via di costringimento una società di reciproca sicurezza contro gl' incendj, non potrebbe conciliarsi colla rigorosa giustizia; ma è permesso al principe di ricusare in caso di bisogno ogni soccorso a coloro che non vogliono entrare in una associazione sì caritatevole, d' interdire loro persino certe pubbliche collette, ecc., affin di distoglierli dal loro egoismo. Così pure, per parlare d' una misura assai comune oggidì, ci sembra che un principe non ha il diritto di prescrivere ai suoi sudditi, sotto pene severe, la frequentazione di certe scuole, nè di proibire ad essi di seguirne altre, specialmente università straniere; ma s' ei vuole prevenire l' irruzione di dottrine false, e perniciose nei suoi stati, oppure se è di suo interesse il favorire e far prosperare gli stabilimenti d'istruzione e di educazione nel suo proprio paese; egli può dichiarare con tutta giustizia, che ammetterà alle cariche e agl' impieghi che sono di sua nomina sol quelli che han fatto i loro studj nelle università nazionali; stantechè, senza ferire i diritti di alcuno, egli è libero di dare siffatti impieghi a chi meglio gli pare (1). In una parola non vi è disegno,

(1) Questa osservazione è destinata a provar soltanto la giustizia di questa misura,

non vi è veduta legittima che un principe non possa spingere avanti ed anche

giacchè sotto il rapporto dell' utilità noi siam lontani dal raccomandarla generalmente. Non è conceduto ad alcuna scuola di sorpassare tutte le altre sotto tutti i riguardi, quella si distingue in una cosa, questa in un' altra. Appunto così Alberto de Haller diceva, fin da un secolo addietro, in un discorso sull' utilità dei viaggi: *Natura certe cuique regioni non fructus solos aut flores, aut animalium genera propria dedit, ea etiam æquitas fuit Providentiæ, ut noluerit ullam gentem esse quæ reliquis opus non haberet, ut denique nulli scholæ undique dederit superare omnes*. Una proibizione speciale di frequentare università notoriamente conosciute per le loro false ed empie dottrine, può in certi casi essere e utile e giusta; ma nonmai un' esclusione assoluta e generale di ogni scuola straniera. Il motivo comunemente allegato, che bisogna impedire l' uscita del denaro del paese, è una ragione miserabile; come se il solo denaro fosse il supremo bene, e l' unico scopo dello Stato; come se non se ne perdesse altrettanto o più per misure di rappresaglie, che le altre nazioni non mancano di adottare, o in fine come se un sol uomo superiore non conservasse o non facesse entrare nel paese somme mille volte più considerevoli di quelle che la sua educazione avea fatto uscire! D' altronde le scuole nazionali son abbastanza favorite dalla forza delle circostanze, senza che sia necessario sostenerla anche coi privilegj.

compiere senza rendersi infedele alla giustizia, e senza oltrepassare i limiti del suo diritto. Queste sorte di espedienti indiretti sono anche più efficaci dell' aperto costringimento; lungi dal ferire la libertà, essi la diriggono insensibilmente secondo la volontà del sovrano. Ma dacchè si vuole, secondo i nostri sistemi moderni, operar tutto colla violenza, e dacchè i nostri filosofi danno a uno stabilimento di coazione, ad una specie di casa di reclusione forzosa, il nome di libertà o di Stato costituzionale, sembra che il vero talento di reguare siasi perduto. Le sole donne oggidì conoscono quest' arte; perciocchè le medesime han tutto in cuore, e in esse il sentimento e l' affezione sono ancora qualche cosa. I moderni governanti, al contrario, non sanno quasi più far uso del gran numero dei mezzi giusti che la natura mette a loro disposizione; limitandosi o ad ordinanze, o a imperiose proibizioni che provocano sempre una certa opposizione, rischiano continuamente di vedere la loro autorità compromessa, ed incontrano una moltitudine di ostacoli, che sarebbe stato facile di evitare e di appianare procedendo in un' altra maniera.

In tal guisa dunque i confini del potere sovrano trovansi in quella stessa regola, che limita la libertà di tutti gli uomini. Evitare il male e fare il bene, non

nuocere ad alcuno , essere anzi utile agli altri , secondo la misura delle sue forze : ecco in due parole il compendio di tutti i doveri dei principi . E siccome nulla è tanto deplorabile , quanto il vedere colui che dovrebbe brillare col suo esempio , che dovrebbe ajutare e proteggere colla sua potenza, vederlo, dissi, divenire al contrario l' autore e il fautore di ogni ingiustizia e di ogni durezza ; così del pari , non vi è spettacolo più sublime e più tenero sulla terra, di quel che lo sia il contemplare un sovrano, che messo all' apice della fortuna umana, rispetta e fa rispettare ogni giustizia , impiega il suo potere solamente a fare il bene, onora , seconda e ricompensa nei suoi sudditi l' adempimento di tutti i doveri, lo sviluppo e la pratica di tutte le virtù , vera sorgente di ogni felicità pubblica e particolare ; un sovrano , in una parola , che anche sotto tal rapporto ubbidisce fedelmente alla legge della natura , e si conduce da vero luogotenente di Dio .

Fine del terzo Volume .

TAVOLA

DELLE MATERIE.

CAPO XXVIII.

CAPO XXIX.

CAPO XXX.

poggia, sia sulla loro conformità colla legge naturale, sia sul potere del legislatore di fare eseguire la sua volontà.

III. Tutti gli uomini fanno leggi secondo l'estensione del loro diritto e del loro potere.

IV. Le leggi de' sovrani si distinguono dalle leggi dei particolari, non già per la loro natura, ma soltanto per un più alto grado d'importanza e per l'estensione degli oggetti che le medesime abbracciano.

V. Il diritto di far leggi, è come qualunque potere e libertà in generale, limitato dalla legge naturale, vale a dire, degli altrui diritti.

VI. Divisione dalle leggi sovrane secondo le persone ch'esse obbligano.

A. Leggi che un principe impone a se stesso e in parte ai suoi successori.

B. Leggi che son date agl' impiegati e ai servitori. (Istruzioni del servizio).

C. Leggi che concernono i sudditi. Esse sono le meno numerose e le meno necessarie. Pruova di tal verità a riguardo delle leggi civili e di polizia. Le leggi criminali penali non appartengono a questa classe; esse non sono che istruzioni pei giudici.

VII. Le leggi umane non sono universali, nè uguali per tutti, nè necessarie nel senso da non ammettere alcuna dispensa. Questi carat-

in piccolo ; giurisdizione paterna, domestica, patrimoniale, militare, ec.

III. Ma la giurisdizione del principe è non solamente più estesa, ma anche suprema e definitiva.

IV. Egli può amministrare in persona, oppure farla amministrare in suo nome per mezzo di uffiziali.

V. Questi uffiziali di giustizia sono i servitori o i mandatarj del principe, e con ciò non sono indipendenti da lui, e molto meno possono giudicarlo.

VI. La giurisdizione in se stessa, considerata come prestazione di soccorso, è un dovere di carità o un beneficio ; da ciò derivano ;

A. La necessità d' invocarla ;

B. Il diritto di ricusarla in certe circostanze, in certe epoche, ec.

VII. Ma l' esercizio della giurisdizione, secondo la legge della giustizia, è un dovere rigoroso.

CAPO XXXV.

I. Il sovrano è il padrone della *sua* fortuna, delle sue rendite e delle sue spese, o di ciò che male a proposito chiamasi le finanze dello Stato.

II. I demanj sono la proprietà dei principi, e non sono beni nazionali, per conseguenza sono anche *alienabili*, a meno che testamenti

CAPO XXXVIII.

3. Senza religione esse sono assolutamente inutili e illusorie.
4. Sovente anche funeste, e producono maggiori abusi.

IV. Il dispotismo altra cosa non è che una trasgressione violenta del suo proprio diritto e la lesione dell' altrui diritto; in una parola, l' offesa per parte d' un più forte verso un più debole.

V. Sviluppo e conferma di tal principio:

A. Coi piccoli abusi ossia colle ingiustizie ordinarie.

B. Colle grandi misure oppressive, dovute solo al sistema filosofico o rivoluzionario. Quando tal genere di dispotismo è funesto ai principi e ai popoli.

VI. Con quai mezzi legittimi i sovrani possono dirigere o dolcemente condurre le azioni libere dei loro sudditi (scienza del potere vero talento di governare).

VIDIT

Franciscus Prior Dolci Revisor
pro Illmo & Rmo Episcopo Fulginiæ

VISTO

Per l' Apostolica Delegazione di Perugia
li 28 Agosto 1827.
Giacomo Frenfanelli Deputato.

IMPRIMATUR

Fr. Pius Michael Raggi Vicarius
S. Officii Fulginiæ.